

SOCIETA' ROMANA
DI STORIA PATRIA

TERZA SERIE: VOL. IX

ANNATA LXXVIII

FASC. I-IV

ARCHIVIO

della

Società romana

di Storia patria

VOL. LXXVIII

IX DELLA TERZA SERIE



Roma

Nella sede della Società alla biblioteca Vallicelliana

1955



ISTITUTO GRAFICO TIBERINO - EDITORE IN ROMA
Via Gaeta, 14 - Telef. 487-324



I RAPPORTI DI ZACCARIA CON COSTANTINO V E CON ARTAVASDO NEL RACCONTO DEL BIOGRAFO DEL PAPA E NELLA PROBABILE REALTA' STORICA

1. — L'inizio del pontificato di Zaccaria coincise con una delle crisi di regime che si ebbero a Bisanzio nella prima metà del sec. VIII.

Gli avvenimenti sono noti. L'anno dopo la morte (18 giugno 741) di Leone III *Isaurico* il suo genero, il patrizio Artavasdo, conte del *thema* di Opsikion, si ribellò al figlio e successore del defunto, Costantino V, lo attaccò di sorpresa e mise in rotta mentre, partito da Costantinopoli il 27 giugno 742, attraversava con l'esercito i territori governati dal cognato per marciare contro gli Arabi; fu acclamato imperatore dai soldati ai suoi ordini, e dalle autorità laiche e religiose e dalla popolazione della capitale, dove fu accolto ed incoronato imperatore per mano del patriarca Anastasio, e non tardò ad associarsi al trono il figlio Niceforo. Ma già nella primavera del 743 Costantino V tornava alla riscossa, batteva nel maggio presso Sardi Artavasdo, nell'agosto l'altro figlio dell'usurpatore, Niceta, nel settembre cingeva d'assedio Costantinopoli, l'espugnava e vi rientrava il 2 novembre. Artavasdo, che era riuscito a fuggire dalla capitale nel suo antico *thema*, fu catturato, e con i figli accecato e relegato: molti dei suoi fautori subirono la pena dell'esilio e della confisca totale dei beni; alcuni anche di morte, ed altri, di mutilazioni varie (1).

(1) THEOPHANIS *Chronographia*, a. M. 6233, 6234-6235, ed. C. De Boor, Lipsiae, I, 1883, pp. 414 sg., 417-421: cf. a. M. 6207, p. 386, 6221, p. 408, e 6232, pp. 413 sg. — NICEPHORI ARCHIEP. CONSTANTIN. *Breviarium*, ed. C. De Boor, Lipsiae, 1880, pp. 59-62. — LEONIS GRAMMATICI *Chronographia*, ed. E. Bekker, in *C.S.H.B.*, Bonnae, 1842, pp. 181-184. — G. CEDRENI *Historiarum Compendium*, ed. E. Bekker, in *C.S.H.B.*, Bonnae, I, 1838, pp. 787, 798; II, 1839, pp. 3-5, 6 sg. — I. ZONARAE, *Epitome Historiarum*, XV, 5, ed. Th. Buettner-Wobst, in *C.S.H.B.*, III, Bonnae, 1897, pp. 252, 264-268. — Per il racconto del biografo di Zaccaria si veda a nota 2.

Per la cronologia si vedano G. OSTROGORSKY, *Die Chronologie des Theophanes im 7. und 8. Jahrhundert*, in *Byzant.-Neugriech. Jahrb.*, VII, 1930, pp. 1-56. — V. GRUMMEL, *L'année du monde dans la chronologie de Théophane*, in *Échos d'Orient*, XXXVII, 1934, pp. 396-408. — Cf. G. OSTROGORSKY, *Gesch. d. byzant. Staates*, Mün-

2. — Il biografo di Zaccaria nel *Liber Pontificalis*, data notizia della pace ventennale cui Rachi, su richiesta del papa, aveva immediatamente acconsentito, e della « quies » che ne era derivata all'« universus Italiae populus », interrompe il racconto delle vicende di carattere storico-politico, e, prima di riprenderlo parlando appunto dei rapporti di Zaccaria con la Chiesa di Costantinopoli, con Costantino V, con Artavasdo, registra alcuni provvedimenti presi dal papa in materia di proprietà fondiaria della Chiesa di Roma e di servizi del culto (2). Zaccaria, egli scrive (3), inviò a Costantinopoli una « orthodoxa synodica fidei suae sponsionis », indirizzata « Ecclesiae Constantinopolitanae », ed una « suggestio », indirizzata a Costantino V.

La « professio rectae et orthodoxae fidei » era, com'è noto, il solenne atto ufficiale, redatto da un notaio della Chiesa di Roma, nel quale venivano fissati i principî dottrinari in materia di fede che ogni nuovo papa, non appena consacrato, giurava solennemente di difendere contro ogni modificazione e mutilazione dell'« evangelica atque apostolica traditio », e dei decreti emessi dai concilii ecumenici, dai concilii romani e dai papi. L'atto, che il papa leggeva « coram omnibus » e, firmatolo di

chen, C. H. Beck, 2^a ed., 1952, p. 134. — TH. WHITTEMORE, *An unpublished byzantine seal* (di Artavasdo) in *Miscell. G. de Jerphanion*, Roma, Pont. Inst. Or. Stud., I, 1947 (*Orientalia Christiana*, XIII), pp. 376-383.

Sul *thema* di Opsikion cf. A. PERTUSI, *Commentario* all'ed. di Costantino Porfirigenito, *De thematibus*. Città del Vaticano, Bibl. Ap. Vat., 1952, pp. 127-129 (*Studi e Testi*, 160).

(2) *Lib. Pontif.*, n.ri 219 sg., *Zacharias*, cap. XX, ed. L. Duchesne, I, Paris, 1886, pp. 432 sg. Pace ventennale con Rachi: n.ro 217, cap. XVII, p. 431; provvedimenti in materia di proprietà fondiaria e di servizi del culto: n.ri 218-9, capp. XVIII-XIX, p. 432.

(3) Ritengo opportuno riportare integralmente il racconto del biografo perché sia più facile seguirne la critica: « Hic beatissimus vir [*scil.* Zacharias], iuxta ritum ecclesiasticum, fidei suae sponsionis orthodoxam ecclesie misit Constantinopolitanae synodica, simulque et aliam suggestionem dirigens serenissimo Constantino principi. « Et pergentibus apostolicae sedis responsalibus regiam urbem, invenerunt intro palatium regiae potestatis invasorem quendam et rebellem, Artaustum nomine. Dum enim isdem imperator ad dimicandum Agarenorum properasset gentem, ilico praelatus Artaustus, « datis populo qui regia remanserunt urbem praemiis, imperialem arripuit solium. Et « postmodum adgregans Orientalium exercituum multitudinem, antelatus Constantinus « princeps pergensque Constantinopolim, eandem viriliter expugnans atque extrinsecus « circumvallans comprehendit civitatem, et pristinum regni sui adeptus est fastigium, « statimque iamfati Artausti eiusque filiorum eruit oculos et plures ex suis rebellibus « exules a propriis fecit habitaculis. Post hec vero requires missum apostolicae sedis qui « ibidem in temporis perturbatione contigerat advenisse, eumque repperit, ad sedem « absolvit apostolicam. Et iuxta quod beatissimus pontifex postulaverat, donationem in « scriptis de duabus massis quae Nimphas et Normias appellantur, iuris existentes publici, eidem sanctissimo ac beatissimo papae sanctaeque Romanae ecclesiae iure perpetuo « direxit possidendas ».

proprio pugno, deponeva « in confessione beati Petri », veniva trasmesso, assumendo con ciò il carattere di « synodica », agli altri vescovi (4).

Nella « suggestio » il Caspar (5) ravvisò « eine päpstliche Wahlenanzeige an den jungen Kaiser Konstantin V. », e la considerò come l'ultima inviata da un papa ad un imperatore bizantino. A suo parere, si sarebbe dunque trattato della tradizionale comunicazione ufficiale della morte di un papa, col testo del « decretum pontificis » relativo alla elezione del nuovo papa, e con la preghiera al sovrano che si degnasse di emanare l'ordinanza, « pietatis suae iussio », con la quale autorizzava che si procedesse alla consacrazione dell'eletto (6).

Ma dagli ultimi decenni del sec. VII, e cioè dopo che il VI° Concilio ecumenico del 680-1 aveva composto il conflitto monotelita, tale comunicazione veniva inviata non a Bisanzio all'imperatore, bensì a Ravenna all'esarca d'Italia (7), cui l'imperatore Costantino IV aveva definitivamente delegata la facoltà della ratifica degli atti delle elezioni papali (8). Inoltre l'ultima elezione papale per cui si può essere certi che fu richiesta la

(4) *Liber Diurnus Romanorum Pontificum*, ed. Th. ab Sickel, Vindobonae, 1889, f. 84, pp. 93-103. Il testo originario, al quale risale quello della formula, è stato redatto, a mio avviso, per la circostanza della consacrazione di uno dei papi succedutisi da Conone (cons. 21 ottobre 686) a Costantino I (cons. 25 marzo 708). — W. M. PEITZ, *Das vorephesinische Symbol der Papstkanzlei*, Romae, S.A.L.E.R., 1939 (*Miscell. Hist. Pont.*, ed. a Fac. Hist. Eccl. in Pont. Univer. Gregor., I, 1), pp. 13-21, 62 sg., 100, cercò di dimostrare che la massima parte della formula risale ad un testo redatto già per la consacrazione (26 novembre 642), di Teodoro, nel quale sarebbero poi stati inseriti, per adattarne la « professio fidei » alla circostanza della consacrazione (25 marzo 708) di Costantino I, i richiami al VI° Concilio ecumenico ed alle condanne in esso decretate contro le dottrine monotelite, gli autori dell'eresia ed i loro conniventi. È da supporre che la « synodica » inviata a Costantinopoli da Zaccaria avesse in più, rispetto a quella conservata nella formula cit., una parte nella quale veniva altresì fissata la dottrina della Chiesa di Roma sulla materia controversa del culto delle immagini.

Patriarca di Costantinopoli era ancora quello stesso Anastasio che, non appena inalzato, il 22 gennaio 730, all'alta dignità dall'*Isaurico*, nella sua « synodica » inviata a Gregorio II aveva preso posizione in favore dell'iconoclastia. V. GRUMEL, *Les régestes des actes du Patriarcat de Constantinople*, Kadiköy-Istanbul [*Le Patriarcat byz. Recherches de dipl., d'hist. et de géogr. eccl.*, publ. par l'Inst. d'Et. byz. des August. de l'Assomption. Série I], 1, 2, 1936, pp. 8 sg. Quel papa gli aveva risposto rifiutandosi di riconoscerlo suo « fratrem aut consacerdotem », e minacciando, « nisi ad catholicam converteret fidem », di dichiararlo senz'altro « extorrem a sacerdotali officio » (*Lib. Pontif.*, n.ro 188, *Gregorius II*, cap. XXIV, p. 409). È dunque assai probabile che nella « synodica » di Zaccaria risultasse effettivamente, come scrive il biografo, destinataria generica l'« Ecclesia Constantinopolitana », e non anche il suo patriarca. - Avverto che, per la cronologia delle consacrazioni papali, mi attengo alle date stabilite dal DUCHESNE, *Intr.* all'ed. del *Lib. Pont.*, I, 1886, p. CCLXII.

(5) *Geschichte des Papsttums*, II, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1933, p. 738 e nota 3.

(6) Ne abbiamo, com'è noto, un modello, che io credo risalga ad un testo originario redatto verso la metà del sec. VII, nel *Lib. Diur.* cit. (a nota 4), f. 58, pp. 47-49.

(7) Sono noti i modelli, risalenti anch'essi, credo, ad un testo originario redatto verso la metà del sec. VII, conservati nel *Lib. Diur.* cit., f. 59 e f. 60, pp. 49-54.

(8) *Lib. Pontif.*, n.ro 153, *Benedictus II*, cap. III, p. 363; cf. p. 364, nota 4 del DUCHESNE. Naturalmente non è qui il caso di riprendere tutto il problema delle vi-

ratifica dell'esarca è quella di Gregorio III, come si può desumere dall'intervallo di poco più di un mese corso fra la sua consacrazione (18 marzo 731) e la sepoltura del suo predecessore Gregorio II (11 febbraio). Zaccaria fu invece eletto e consacrato il giorno stesso (10 dicembre 741) delle esequie di Gregorio III. L'esarca dunque non ne aveva saputo nulla; a lui non erano state comunicate né la morte di Gregorio III né l'elezione di Zaccaria, ed a Roma non si era atteso che egli autorizzasse a consacrare quest'ultimo. Tanto meno ratifica ed autorizzazione furono chieste a Costantino V.

La « suggestio » di cui parla il biografo era perciò un documento che non poteva avere lo stesso carattere e lo stesso formulario delle precedenti comunicazioni del « decretum pontificis » all'autorità imperiale. Certo, dato che era il suo primo scritto ufficiale al nuovo imperatore, Zaccaria cominciava dall'annuncio del proprio avvento alla cattedra di S. Pietro, annuncio che, limitatamente all'elezione, veniva dato, sino ai tempi di Gregorio II e di Gregorio III, dai rappresentanti del clero e del laicato romani, e non dall'eletto. Non è da escludere che con l'annuncio Zaccaria accompagnasse precisazioni sulle particolari circostanze, che avevano costretto i Romani ad una elezione e consacrazione immediata, in deroga alle norme vigenti nei loro confronti con l'autorità imperiale. Ma si può anche ritenere certo che la « suggestio » insisteva soprattutto sui più caldi moniti per un pronto ristabilimento del culto delle immagini (9).

A questo fa pensare il termine stesso scelto dal biografo per caratterizzare lo scritto indirizzato all'imperatore, e l'aggettivo « alia » da lui premesso a « suggestio » dimostra che egli lo pone in certo qual modo sullo stesso piano della « synodica » alla Chiesa di Costantinopoli: questo piano comune non può essere che la questione religiosa. Ne abbiamo conferma nella lettera del 26 ottobre 785 indirizzata da Adriano I a Costantino VI ed a sua madre Irene, che ci è giunta tra gli atti del VII° Concilio ecumenico (Niceno II°) tenuto nel 787 per l'iconoclastia. In essa il papa richiama le lettere indirizzate al proavo (*l'Isaurico*) di Costantino VI da Gregorio II e da Gregorio III, per scongiurarlo « ut... easdem... imagines in pristino statu restitueret », e poi al suo avo (Costantino V) ed a suo padre (Leone IV) da Zaccaria appunto e da

cede attraverso le quali passò l'istituto dell'autorizzazione da parte imperiale a consacrare il papa eletto.

(9) Il CASPAR, l. cit. (a nota 5) accenna al lato religioso di questo scritto papale, come se ne costituisse una parte soltanto accessoria: « eine Wahlenanzeige, welche die «schwebende Streitfrage der Bilder berührte».

Stefano II, Paolo I e Stefano III, sempre « pro statuendis ipsis imaginibus sacris » (10).

Scopo principale della « suggestio », secondo ogni probabilità, era quello di preparare il terreno ad una conciliazione con Bisanzio nella controversia religiosa. In questo senso non si può parlare di « päpstliche Wahlanzeige » inviata « zum letztenmal » (11) ad un imperatore bizantino. Si deve piuttosto parlare del primo esempio di una nuova forma di comunicazione ufficiale da parte di un papa ad un imperatore bizantino del fatto compiuto della propria elezione e consacrazione, avvenute entrambe prescindendo da ogni idea di una fase intermedia passata nell'attesa a Roma della ratifica della prima e dell'autorizzazione alla seconda da parte dell'autorità imperiale, nuova forma di comunicazione, che riceveva inoltre il suo vero motivo ed il suo vero carattere dal fervore degli incitamenti rivolti agli imperatori perché tornassero all'ortodossia. Sotto questo aspetto la « suggestio » di Zaccaria a Costantino V acquista un significato storico anche maggiore negli sviluppi dei rapporti fra il Papato e l'Impero bizantino: non tanto chiude un'era, quanto ne apre una nuova.

D'altra parte tali « suggestiones » di Zaccaria, di Stefano II, di Paolo I, di Stefano III, dello stesso Adriano I, agli imperatori, implicano il probabile invio di analoghi scritti di questi papi anche alla Chiesa di Costantinopoli. Anche la « fidei suae sponsonis orthodoxa synodica » a questa indirizzata da Zaccaria non fu, probabilmente, l'ultima colà inviata da un papa, sì che « der Brauch einer päpstlichen Antrittssynodica mit professio fidei » si possa dire finito « mit der 'byzantinischen' Periode der Papstgeschichte », come afferma il Caspar (12), intendendo per « bizantino » il periodo finito con Zaccaria appunto.

3. — Quando Zaccaria inviò i due atti a Costantinopoli? Il biografo afferma che gli « Apostolicae Sedis responsales », al loro arrivo nella « regia urbs », trovarono già insediato « intro palatium regiae potestatis » Artavasdo. La rivolta scoppiò, nel *thema* di Opsikion, alla fine del giugno 742; se si calcola il tempo occorso, da un lato ad Artavasdo per arrivare alla capitale, dall'altro ai « responsales » apostolici per compiere il viaggio sino a Costantinopoli, appare difficile che essi siano partiti da

(10) J.-E. 2448; J. D. MANSI, *Sacr. Conc. nova coll.*, XII, Florentiae, 1766, col. 1061 (testo greco a col. 1059). Anche il biografo di Paolo I (*Lib. Pontif.*, n.ro 258, cap. III, p. 464) dà notizia di « missi » e di scritti ripetutamente inviati da questo papa a Costantino V ed a Leone IV « pro restituendis confirmandisque in pristino venerationis statu sacratissimis imaginibus ».

(11) E. CASPAR, l. cit. (a nota 5).

(12) o. cit. (a nota 5), p. 772, note a p. 267.

Roma non appena consacrato Zaccaria, e cioè negli ultimi giorni del dicembre 741 o nel gennaio 742. È più probabile la supposizione che Zaccaria abbia deciso la loro missione o non molto prima della sua partenza per il convegno di Terni con Liutprando, o addirittura subito dopo il suo ritorno da esso, e cioè o al principio dell'estate, o alla fine dell'agosto o nel settembre 742 (13).

La qualifica di « *invasor et rebellis* » e di « *rebelles* » attribuita dal biografo ad Artavasdo ed ai suoi fautori, in contrapposto con quelle di « *serenissimus princeps* », « *imperator* », attribuite invece a Costantino V, per caratterizzare le rispettive posizioni sul terreno del diritto pubblico; il termine « *arripere* » usato per caratterizzare la conquista dell'« *imperiale solium* » da parte di Artavasdo; il rilievo dato alla concomitanza della impresa di Artavasdo con la partenza di Costantino V, per combattere gli Arabi, ed ai « *praemia* » corruttori elargiti da Artavasdo a quanti erano rimasti in Costantinopoli; il termine « *adeptus est* » usato invece per caratterizzare il riacquisto del « *pristinum regni sui fastigium* » da parte di Costantino V, in contrapposto col precedente « *imperialem solium arripuit* » usato per Artavasdo; la notizia delle pene inflitte ad Artavasdo, ai figli, a molti degli altri « *rebelles* », data senza alcun cenno di raccapriccio neppure per quella dell'accecamento, come pienamente giustificate e legali, provano che il biografo papale giudica Artavasdo un semplice usurpatore, e Costantino V, invece, il sovrano durato in costanza di legittimità anche durante il periodo nel quale suo cognato era rimasto padrone della capitale.

Questo modo di prospettare le vicende della crisi che aveva scosso in Oriente l'Impero, mentre in Occidente Zaccaria si adoperava a contenere la minaccia di Liutprando contro l'Italia bizantina, ha un particolare interesse perché lascia intravedere il metodo di lavoro del biografo papale.

4. — In realtà Zaccaria, posto di fronte all'improvviso mutamento di situazione verificatosi a Bisanzio, oscillò per diverso tempo tra il realismo verso il legittimo successore di Leone III *Isaurico* ed il riconoscimento, come nuovo imperatore legittimo, di Artavasdo. Il 1° aprile 743

(13) La data del ritorno del papa da Terni si può desumere dal fatto che il biografo, dopo aver detto della solenne processione, da S. Maria *ad Martyres* a S. Pietro, con cui Zaccaria volle che la popolazione di Roma rendesse grazie a Dio dei risultati del convegno, introduce il racconto della ripresa offensiva di Liutprando diretta contro Ravenna con le parole « *His autem expletis X^a indictione, in subsequenti XI^a «indictione...»* (*Lib. Pontif.*, n.ro 213, cap. XII, p. 429). La 10^a indizione si chiudeva appunto col 31 agosto 742. Sul convegno di Terni si veda il mio *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, Bologna, L. Cappelli, 1941[-1942]: pp. 481-484.

il papa datava le due lettere ai vescovi Witte di Buraburg e Burcardo di Würzburg, con le quali li conferma nella dignità episcopale in cui li aveva consacrati Bonifacio, secondo gli anni di Costantino V: « imperante domno piissimo augusto Constantino a Deo coronato magno imperatore anno XXIII, post consulatum eius anno II » (14). La stagione invernale, così avversa alle comunicazioni per mare, era da poco finita. Il papa probabilmente nulla sapeva ancora dei fatti dell'Asia Minore e di Costantinopoli. Ma quand'anche si ammetta che gliene fosse giunta qualche notizia, ed almeno qualche voce, indubbiamente Zaccaria non poteva ancora aver ricevuto dai suoi « responsales » a Bisanzio una relazione così esauriente, da offrirgli elementi bastevoli a decidere sull'atteggiamento da prendere nei riguardi di Artavaso.

Gli atti del concilio romano tenuto da Zaccaria negli ultimi mesi, a quanto comunemente si presume, ed in ogni modo certo dopo l'1 settembre del 743, sono invece datati « anno secundo Ardabasti imperatoris » (15). Il papa era dunque venuto nel frattempo in possesso di

(14) BONIFATII *Epistolae*, ed. M. TANGL M. G., *Epistolae selectae*, 1916, n.ro 52 (J.-E. 2265), p. 94; n.ro 53 (J.E. 2266), p. 95.

(15) *Concilium Romanum* a. 743, ed. A. WERMINGHOFF, *Concilia aevi Karolini*, I, 1 (M. G., *Legum Sectio III. Concilia II*), 1906, *Actorum concilii forma uberior*, p. 29. — Il secondo anno di Artavaso cominciava a decorrere dalla fine del giugno, e l'indizione registrata nella datazione, la 12^a, dall'1 settembre 743. In questa *Forma uberior* degli atti conciliari, agli anni di Artavaso seguono anche quelli di Liutprando: « nec non et Liutprandi regis anno XXXII ».

L'editore, p. 8, data con l'anno 743, ed aggiunge, tra parentesi: « mense Septembri vel Octobri? ». M. TANGL, *Studien zur Neuausgabe der Bonifatius-Briefe*, in *Neues Archiv d. Gesellsch. f. ält. deut. Geschichtsk.*, XL, 1916, p. 779 e nota 2, preferisce il periodo fra il settembre e il dicembre 743, in quanto, egli dice, l'ottobre presuppone come *terminus ante quem* l'accecamento di Artavaso, che avvenne bensì nel novembre 743, ma rimase ancora a lungo ignoto a Roma. G. OSTROGORSKY, nello studio sulla cronologia di Teofane cit. (a nota 1), p. 11 nota 2, data con l'autunno 743.

In realtà l'accecamento di Artavaso non può essere assunto a *terminus ante quem* e perché non ne conosciamo la data precisa (le fonti bizantine ed il biografo di Zaccaria non offrono nessun riferimento cronologico che consenta di riportarlo già al novembre 743), e perché vedremo subito che di epoca, alla quale senza dubbio Roma ne era già al corrente, sono gli altri casi di datazioni in atti ufficiali della cancelleria pontificia con gli anni dell'usurpatore. Un *terminus ante quem* potrebbe essere suggerito dall'indicazione del 32° anno di Liutprando, il quale, com'è noto, morì nel gennaio 744. Ma questa appunto solleva un dubbio, che gli studiosi non hanno sinora avvertito; taluni anzi su di essa hanno fondato particolari valutazioni storiche.

L'editore, p. 29 nota 2, fa suo il giudizio del PAGI (nota XVI a C. BARONIO, *Ann. Eccl.* ad a. 743, XII, Lucae, 1742, pp. 500-502), il quale vede nell'aggiunta, senza precedenti nei concilii romani, dove mai prima di allora si trovano menzionati re longobardi, una prova che i Romani si erano staccati da Costantino V ed avevano stretto un « foedus » contro di lui con il cattolico Liutprando in difesa delle sacre immagini. L'OSTROGORSKY, l. cit. (sopra, in questa stessa nota), considera l'indicazione come una prova dell'attendibilità del « secondo anno » attribuito ad Artavaso, in quanto « auch das 32. Regierungsjahr Liutprands am 10. Juni 743 begann ».

Nemmeno nei concilii romani successivi a questo non troviamo mai datazioni con

notizie tali da sentirsi indotto a giudicare conforme agli interessi della Chiesa di Roma il riconoscimento come legittimo sovrano non più di Costantino V, ma di suo cognato. Motivo fondamentale della decisione era stato indubbiamente il ristabilimento del culto delle immagini decretato da Artavaso agendo effettivamente da quell'« ortodosso e combattente per i dogmi divini », in netto contrasto con l'« avversario di Dio » figlio dell'*Isaurico*, che aveva auspicato in lui la popolazione di Costanti-

gli anni anche di re longobardi. Ed infatti il TANGI, l. cit. (sopra, in questa stessa nota), constata che il caso è « auffällig » e del tutto eccezionale, ma non ne ricava motivo di dubbio. Il CASPAR poi, cit. (a nota 5), p. 739 nota 2, non si limita a dargli il significato di « ein Unikum in der päpstlichen Kanzlei », ma ritiene significati altresì addirittura « ein weiteres charakteristisches Symptom der 'Friedens'politik des Zacharias um jeden Preis und nach allen Seiten hin ». Il che è quanto dire che il papa, pur di avere la pace, avrebbe riconosciuto che i sovrani di Roma erano due: Artavaso e Liutprando.

In realtà le affermazioni del PAGI, del WERMINGHOFF e del CASPAR non hanno fondamento. Una sola considerazione basta a togliere ogni valore a questo preteso « unicum » della cancelleria pontificia: la tradizione manoscritta degli atti conciliari in parola è tarda, varia e frammentaria, tale quindi, da lasciar ammettere la possibilità che gli anni di Liutprando siano stati aggiunti al testo originario per effetto di un successivo incorporamento in esso di una glossa dichiarativa, apposta in margine o nell'interlineo da un amanuense, o da un correttore od anche da un semplice lettore qualunque, che aveva più familiare la cronologia di un regno lungo e famoso, quale quello di Liutprando, che non dell'effimero regno di un usurpatore del trono imperiale, personaggio per lui certo abbastanza oscuro. Nessuno dei codici è infatti anteriore al sec. IX (cf. p. 10 dell'ed. cit.).

Di ciò vedo conferma nel testo della datazione quale ci è giunto in un'altra redazione, la così detta *Decretorum synodaliū forma minor*, ed. cit., p. 30: « imperante Arguasto eiusque filio Niceforo ». Nessuna menzione anomale del re longobardo e dei suoi anni, ma quella, del tutto normale del figlio che Artavaso si era associato al trono. D'altra parte, anche in via di semplice ipotesi, è inammissibile che Zaccaria pensasse ad una qualunque possibilità di riconoscere per Roma la doppia sovranità bizantina e longobarda. Sarebbe ipotesi del tutto inconciliabile col contegno che ancora nel recente convegno di Pavia aveva tenuto il papa, riuscendo ad ottenere da Liutprando, sia pure con molta fatica, la rinuncia a proseguire le ostilità contro Ravenna, l'immediata restituzione effettiva « ad partem rei publicae » di quasi tutti i territori invasi nel Ravennate, e l'impegno alla restituzione del resto, sia pure subordinatamente all'esito delle trattative che un'ambasceria regia avrebbe condotto direttamente a Bisanzio. È assolutamente da escludere che Zaccaria si fosse allora umiliato, per aver pace, sino al punto di piegarsi all'obbligo che negli atti ufficiali della Chiesa di Roma si datasse, oltre che con gli anni dell'imperatore bizantino, anche con quelli del re longobardo.

Ad escludere anche l'ipotesi di un « foedus » romano-longobardo contro Costantino V, basta il senso di amarezza lasciato nell'animo di Zaccaria dal suo secondo incontro con Liutprando, così evidente nel racconto del biografo non solo per tutte le vicende del convegno di Pavia, ma anche per quelle successive al ritorno del papa a Roma sino alla morte del re (*Lib. Pontif.*, n.ri 213-217, capp. XII-XVII, pp. 429-431). Ben diverso tono aveva usato il biografo di Gregorio II quando veramente, vent'anni prima, si era giunti ad un'alleanza fra Roma e Longobardi contro l'*Isaurico* (si veda in proposito il mio studio *I papi e le relazioni politiche di Roma con i ducati longobardi di Spoleto e di Benevento*, p. III in *Riv. di Storia della Chiesa in Italia*, IX, 1955, pp. 29-45).

Tolto all'indicazione degli anni di Liutprando nel testo, quale ci è giunto, della

nopoli nell'acclamarlo imperatore per incitamento del patriarca Anastasio (16). Con Artavasdo, Zaccaria poteva considerare raggiunto lo scopo principale della « suggestio » indirizzata a Costantino V, quando ancora ignorava la ribellione che lo aveva rovesciato. D'altra parte i fautori di Artavasdo in Costantinopoli, non appena avuta notizia da lui della sua vittoria nel *thema* di Opsikion, avevano sparso la voce della morte di Costantino V. A Roma, nell'autunno inoltrato del 743, si poteva non avere avuto ancora notizia che il sovrano spodestato non solo era sempre vivo, ma aveva inflitto al suo antagonista una prima grave sconfitta nell'Asia Minore. Il papa poteva quindi aver riconosciuto Artavasdo in un primo tempo per motivi bensì essenzialmente religiosi, senza tuttavia esser stato posto davanti all'alternativa di una scelta fra Costantino V e suo cognato, e senza aver dubbi sui diritti di questo alla successione sul trono imperiale a chi gli era così stretto parente.

Ma il 5 novembre 744 Zaccaria, scrivendo a Bonifacio, oltre che di varie questioni, anche per comunicargli l'estensione all'intera Chiesa franca dei suoi poteri di legato papale, apponeva sempre alla lettera la data secondo gli anni di Artavasdo e di Niceforo, ed al primo attribuiva sempre tutti i titoli ed epiteti sovrani di rito: « imperante domno piissimo augusto Artavasdo a Deo coronato magno imperatore anno tertio, post consulatum eius anno tertio, sed et Nicapharo magno imperatore eius filio anno tertio ». Tre giorni prima s'era compiuto un anno preciso da quando l'avventura di Artavasdo era finita con la riconquista della capitale da parte di Costantino V: dobbiamo escludere nel modo più assoluto che il papa potesse credere l'usurpatore ancora sul trono (17).

datazione di una delle redazioni di questi atti conciliari, il valore di un « unicum » della cancelleria pontificia, gli si potrebbe lasciare il carattere di elemento valido a suggerire nel gennaio 744 un *terminus ante quem* per il concilio, se fossimo sicuri che la glossa dichiarativa fu apposta da persona, che conosceva esattamente il mese nel quale esso era stato tenuto, ed a non molta distanza di tempo. È probabile. La natura dell'aggiunta fa pensare che sia stata scritta su di un esemplare degli atti portato od inviato in territorio longobardo. Il che è anche probabile, in quanto uno dei decreti conciliari interessava direttamente appunto anche i Longobardi (il canone XV^o, pp. 19-22; cf. le « responsiones » dei vescovi, presbiteri e diaconi a pp. 28 sg.), ed al concilio avevano partecipato anche vescovi di diocesi in territorio longobardo.

(16) THEOPHANES, a. M. 6233, p. 415; LEO GRAMM., pp. 182 sg.; G. CEDRENIUS, II, pp. 4 sg.; I. ZONARAS, p. 266; edd. citt. (a nota 1).

(17) BONIFACII *Epistolae*, ed cit. (a nota 14), n.ro 58 (J.-E. 2271), p. 108 — Anche nella lettera precedente di Zaccaria a Bonifacio, del 22 giugno 744, n.ro 57 (J.-E. 2270), p. 105, troviamo l'identica datazione, p. 105: « imperante domno piissimo augusto Artavasdo a Deo coronato magno imperatore anno III, post consulatum eius anno III, sed et Niciphoro magno imperatore anno III ». Ma la conoscenza a Roma della caduta dell'usurpatore, se è incontestabile per l'autunno inoltrato, lo è meno per l'inizio dell'estate del 744. — In merito alle riserve prospettate sulla cronologia di queste due lettere si veda a nota 29.

Una simile linea di condotta rimarrebbe del tutto inspiegabile, se non si trovasse la via per chiarirne le ragioni. A mio avviso, il motivo, di natura religiosa nella sua essenza, che aveva inizialmente deciso Zaccaria a riconoscere Artavasdo (sia pure nella presunzione della morte di Costantino V), nel corso del 744, perché aveva mantenuto la sua forza, sul terreno dei fatti concreti poi avvenuti in Oriente aveva assunto una portata politica assai grave, senza precedenti nella storia del Papato. Anche in una delle fasi più critiche del conflitto iconoclasta, quando nell'Italia bizantina, intorno al 726, i ribelli, non contenti di aver rifiutato obbedienza all'esarca d'Italia Paolo e ai duchi di nomina imperiale e di aver sostituito a questi ultimi altri da loro stessi eletti, avevano deciso « ut sibi eligerent imperatorem et ducerent Constantinopolim », Gregorio II si era opposto « sperans conversionem principis » (18). Zaccaria sperava anch'egli nella « conversio principis » quando aveva indirizzato la sua « suggestio » a Costantino V; posto davanti alla realtà di un devoto delle immagini elevato al trono imperiale da una ribellione anticonoclasta scoppiata in Oriente, e sotto l'effetto delle notizie che l'imperatore iconoclasta fosse morto, aveva accettato come proprio legittimo sovrano, al pari dei ribelli d'Asia e di Bisanzio, l'iconodulo Artavasdo portato dall'onda della rivolta vittoriosa ad insediarsi in Costantinopoli. Ora riluttava ad accettare la nuova realtà dell'iconoclasta restaurato. Ciò equivaleva all'affermazione di una dottrina la quale subordinava al giudizio del vicario di S. Pietro, sulla base di una valutazione religiosa, il riconoscimento della legittimità o non legittimità dell'esercizio del potere sovrano da parte di una determinata persona. E l'affermazione in tanto era ancor più significativa, in quanto toccava la persona stessa del « piissimus augustus a Deo coronatus magnus imperator »; e dopo essersi riflessa nella datazione di un concilio romano cui avevano partecipato vescovi del regno longobardo, e che aveva deciso in materia interessante direttamente i Longobardi, veniva ribadita nelle datazioni di lettere ufficiali spedite dal papa nel più potente dei paesi posti fuori dei confini dell'Impero e da questo indipendenti, qual era il regno dei Franchi, e indirizzate ad un uomo, qual era Bonifacio, in quel regno eminente ed in continui e diretti rapporti con i suoi veri reggitori, Carlomanno e Pipino.

A mio avviso la persistenza nel datare ancora quasi alla fine del 744 secondo gli anni dell'usurpatore e di suo figlio, va ricollegata con un periodo di negoziati condotti da Zaccaria con l'imperatore restaurato. Gli

(18) *Lib. Pontif.*, n.ro 184. *Gregorius II*, cap. XVII, pp. 404 sg.

atti del concilio romano tenuto nell'ottobre 745 tornano ad essere datati con gli anni di Costantino V; per il 25 di quel mese troviamo: « imperante domno piissimo augusto Constantino magno imperatore anno XXVI, post consulatum eius anno V ». È la prova incontestabile, quasi al compiersi dell'anno dal giorno in cui la cancelleria pontificia datava ancora i suoi atti ufficiali secondo gli anni dell'usurpatore, che in quel lasso di tempo fra il papa ed il figlio dell'*Isaurico* era intervenuto un accordo (19).

5. — Su questa fase della politica orientale di Zaccaria, protrattasi per circa due anni (parte del 743, 744 e parte del 745), durante il quale il papa si era messo dalla parte dell'usurpatore, il biografo conserva il più assoluto silenzio. A me sembra segno evidente che l'anonimo scrittore aveva sospeso il racconto delle vicende di carattere politico non appena lo aveva portato sino alla « in XX annorum spatium inita pax » tra Zaccaria e Rachi, in coincidenza con la stipulazione della pace stessa, e cioè al culminare di quella euforia prodotta in Roma dall'avvento di un re longobardo di sentimenti filoromani, che alla sua penna aveva dettato l'enfatico « universus Italiae quievit populus ». Si era allora quasi alla fine del 744 (20), e non è possibile che l'anonimo scrittore ignorasse ancora la caduta di Artavasdo, avvenuta a distanza quasi di un anno. Ma durava ancora nei circoli lateranensi l'incertezza sulla piega che poteva prendere la situazione nei rapporti fra l'imperatore restaurato ed il papa rimasto fautore del ribelle vinto; e le incognite del problema orientale davano senza dubbio allora le maggiori preoccupazioni, una volta superata, come in quei giorni poteva sembrare, felicemente e durevolmente la fase più pericolosa del problema longobardo. Il biografo, che a questo aveva sino allora logicamente rivolta tutta la sua attenzione, giudicò opportuno, finché quelle incognite permanevano, non occuparsi di Bisanzio, ed inserire intanto nel racconto le notizie innocue, perché di ordinaria amministrazione, sui provvedimenti papali in materia di proprietà fondiaria della Chiesa di Roma e di servizi del culto.

Un siffatto riserbo cessò di avere ogni ragion d'essere non appena l'accordo intervenuto nel corso del 745, e, comunque, parecchio prima

(19) BONIFATHI *Epistolae*, ed. cit. (a nota 14), n.ro 59, pp. 113 e 116.

(20) L'avvento di Rachi è del settembre-ottobre 744, L. BETHMANN-O. HOLDER-EGGER, *Langobardische Regesten*, in *Neues Arch. d. Gesellsch. f. ält. deut. Geschichtsk.*, III, 1878, p. 265.

del 25 ottobre (21), portò se non altro ad un certo chiarimento, fra Zaccaria e Costantino V, delle rispettive posizioni. In coincidenza con l'accordo il biografo si sentì autorizzato a riprendere le notizie di natura politica. Ma egli, spostandone il centro focale dai rapporti del papa con i re longobardi a quelli con Bisanzio soltanto dopo il rasserenamento del cielo orientale, ebbe modo, rifacendosi agli approcci iniziali di Zaccaria con la Chiesa di Costantinopoli e con Costantino V, d'intonare tutta la sua esposizione a quel senso di corretto lealismo della Chiesa di Roma verso il legittimo sovrano, conservato indefettibile anche durante la parentesi dell'usurpatore, che vedemmo costituire la caratteristica essenziale di questa parte del suo racconto, contrastante con la realtà storica, non tanto perché il biografo volesse falsarla, quanto perché si proponeva di adattarla, mediante un'elastica interpretazione dei fatti, a spiegabili preoccupazioni prudenziali.

6. — Non abbiamo elementi bastevoli per accertare con precisione come si fosse giunti all'accordo. Il biografo scrive (22) che Costantino V, dopo aver riconquistato la capitale e punito i colpevoli della ribellione, fece « ricercare » il « missus Apostolicae Sedis », al quale era capitato d'arrivare a Costantinopoli « in temporis perturbatione », e « trovarlo » lo congedò perché facesse ritorno a Roma. Si trattava sempre della missione che Zaccaria, quando ancora nulla sapeva della ribellione, aveva inviato con l'incarico di consegnare la sua « fidei sponsionis orthodoxa synodica » alla Chiesa constantinopolitana e la sua « suggestio » a Costantino V, e che aveva trovato Artavasdo già insediato nel palazzo imperiale? O si trattava di una diversa missione, inviata successivamente dal papa, accreditandola questa volta presso Artavasdo, e giunta a Costantinopoli quando la città stava per essere investita dall'imperatore spodestato?

Io inclino piuttosto alla seconda ipotesi. Ne vedo gli elementi di prova in alcune tipiche espressioni del biografo. Per l'invio della « synodica » e della « suggestio » aveva parlato di « Apostolicae Sedis responsales » al plurale; ora invece di « missus Apostolicae Sedis » al singolare. Per il momento dell'arrivo di questo « missus » a Costantinopoli parla di « temporis perturbatio », locuzione che a me sembra troppo icastica e troppo strettamente legata con i vividi particolari appena dati sull'asse-

(21) Ciò è implicito nel fatto stesso della datazione del 25 ottobre secondo gli anni di Costantino V negli atti del concilio del 745, se si considera il tempo richiesto perché arrivasse a Roma la notizia dell'accordo raggiunto a Costantinopoli.

(22) Si veda il passo riportato a nota 3.

dio e sull'espugnazione della capitale, e sulle pene inflitte da Costantino V ai ribelli vinti, perché possa essere riferita altresì al precedente accenno più pacato sul momento immediatamente successivo all'insediamento dell'usurpatore, che nella capitale era entrato senza doversene impadronire di forza (23). Anche il « requirens » ed il « repertus », usati a indicare il modo come l'imperatore restaurato si mise in rapporto con il « missus Apostolicae Sedis », mi sembrano espressioni abbastanza eloquenti. Ci lasciano intravedere il legato papale colto dall'improvviso precipitare degli eventi in una posizione estremamente delicata, appunto perché accreditato presso l'usurpatore, e quindi indotto, non appena Costantino V irruppe, alla testa del suo esercito, nella capitale riconquistata, a cercarsi un asilo, ed a lasciarlo, per recarsi al cospetto del vincitore, solo quando questi, saputo della sua presenza in città, ordinò bensì che fosse rintracciato e condotto da lui, ma diede anche sicura garanzia che non gli avrebbe inflitto umiliazioni e violenze.

D'altra parte il ritorno a Roma della missione inizialmente accreditata presso Costantino V, per riferire esaurientemente sul rivolgimento di regime, sull'atteggiamento e sugli intenti di Artavasdo, e per trasmettere le proposte al papa; e l'invio a Costantinopoli di una nuova missione accreditata presso Artavasdo, con l'incarico di perfezionare le intese, mi sembrano fatti più conformi ad un logico svolgersi degli eventi, che non un soggiorno della missione inizialmente accreditata presso Costantino V, protrattosi a Costantinopoli per tutto il tempo che si mantenne l'usurpatore, sino al momento della sua caduta.

7. — Quale fu l'oggetto dei negoziati condotti con Costantino V, restaurato, dal « missus Apostolicae Sedis »? In quale dei vari momenti dei suoi rapporti con Bisanzio fra la seconda metà del 742 e l'autunno del 745 Zaccaria formulò la richiesta che, a quanto scrive il biografo, l'imperatore esaudì dopo la propria restaurazione emettendo un atto scritto, con cui faceva donazione in perpetuo « eidem sanctissimo ac beatissimo papae sanctaeque Romanae Ecclesiae » delle due *massae* « iuris existentes publici » di Ninfa e di Norma? Già mediante la prima missione? O mediante l'altra accreditata presso Artavasdo e sorpresa nella capitale dal vittorioso ritorno di Costantino V? O la comprese tra i compiti affidati ad un'altra missione ancora, diversa e successiva?

Mi sembra da escludere che Zaccaria abbia potuto pensare a chiedere

(23) Artavasdo era stato accolto in Costantinopoli dal consenso generale delle autorità laiche e religiose e della popolazione; si vedano le fonti bizantine citt. (a note 1 e 16).

le due *massae* sino dai suoi primi approcci con il successore dell'*Isaurico*; e non da escludere che abbia giudicato opportuno farlo con Artavasdo quando fu ben certo che la Chiesa di Roma poteva contare in lui un convinto difensore del culto delle immagini, onde l'incarico di trattarne fu tra quelli della missione papale poi accreditata presso l'usurpatore e da Costantino V trovata nella capitale al momento della sua riconquista. Ma questa missione appunto, in quanto le sue credenziali erano indirizzate all'usurpatore, non appariva certo la più qualificata ad intavolare ed a condurre a buon termine negoziati validi a superare il punto critico determinato dal riconoscimento di Artavasdo da parte della Chiesa di Roma. I risultati del suo incontro con l'imperatore restaurato non potevano logicamente andare oltre un ambito soltanto interlocutorio, dal quale esulava l'accoglimento imperiale della richiesta papale delle due *massae*, anche se posta sul tappeto già con Artavasdo. È quanto, del resto, traspare anche dallo spicciativo « ad sedem absolvit apostolicam » del biografo, brevi parole che lasciano intravedere un congedo piuttosto brusco, e dalle quali è evidentemente staccata la successiva notizia della « donatio ».

A mio avviso, i chiarimenti delle reciproche posizioni, che resero possibile l'accordo, e quindi il rilascio, da parte di Costantino V, della donazione, oggetto di una richiesta nell'ultima fase delle trattative o presentata o riconfermata da Zaccaria, ebbero, come base, gli elementi di giudizio offerti al papa dal ritorno a Roma della missione, inizialmente accreditata presso Artavasdo ed incontratasi poi con il suo vincitore; al sovrano restaurato, dall'arrivo a Costantinopoli di una nuova missione papale, con le credenziali in regola per proseguire e chiudere i negoziati.

Il biografo, avendo taciuto del riconoscimento di Artavasdo, non poteva evidentemente entrare in maggiori particolari sulle trattative e sull'accordo. Si regolò quindi in modo da suscitare nel lettore non attento a cogliere tutte le sfumature e le sottigliezze del linguaggio diplomaticamente circospetto di queste vite officiose dei papi, l'impressione che Costantino V, riacquistato il trono, si fosse messo in rapporto con quella stessa prima missione inviata da Zaccaria, la quale aveva trovato Artavasdo già insediato nel palazzo imperiale. Ancora una volta il biografo non tanto falsava la realtà storica, quanto l'adattava abilmente alla sua preoccupazione di non compromettere gli interessi politici del momento, e quindi di prospettare anche qui gli eventi sotto la luce costante dell'in-

defettibile lealismo del papa verso il legittimo sovrano (24). Analogamente, si limitò a registrare solo il punto d'accordo che avesse dato pieno soddisfacimento ad una richiesta del papa: la donazione delle due *massae*.

8. — Per il resto dell'accordo dobbiamo ricorrere a semplici ipotesi. Indubbiamente Zaccaria dovette anzitutto preoccuparsi di spiegare a Costantino V i motivi che lo avevano indotto, riconoscendo Artavasdo, a preferirgli il cognato. Ciò costituiva infatti una pregiudiziale di fondo, che non poteva in alcun modo essere elusa. Le voci della morte di Costantino V, corse al principio della ribellione, potevano avere una certa validità, come giustificazione, solo nei riguardi del periodo per il quale Roma avesse fornito prove persuasive d'essere rimasta senza notizie attendibili che le smentissero. E ben difficilmente Zaccaria poteva presumere d'aver modo di sostenere che ignorava ancora la caduta di Artavasdo ed il reinsediamento del sovrano legittimo quando, dopo un anno intero, il 5 novembre 744, la cancelleria papale datava ancora i suoi atti ufficiali secondo gli anni dell'usurpatore e del suo collega e figlio.

Il papa non poteva negare il fatto che la Chiesa di Roma, anche dopo aver saputo che Costantino V, per usare le parole del biografo,

(24) Di grande interesse è il netto contrasto fra la tradizione storiografica bizantina che prese le mosse dall'iconodulo Teofane per dipingere Costantino V sotto i più foschi colori, e la tradizione storiografica ufficiale dei circoli papali. Il biografo di Zaccaria lo tratta con estremo riguardo. Il biografo di Stefano II, quando deve parlare di lui, evita con la massima cura di toccare il tasto dell'iconoclastia, anche dopo che Costantino V non solo era ritornato in pieno alla politica religiosa del padre, ma, portandola sul terreno delle decisioni unilaterali da parte delle Chiese orientali col concilio di Hieria-Santa Maria delle Blacherne (10 febbraio-agosto 754), aveva determinato la svolta decisiva della politica dei papi nei rapporti con Pipino (si veda il mio studio *Il problema delle origini del potere temporale dei papi...* in *Miscellanea Pio Paschini*, Romae, Facultas Theol. Pont. Athen. Lateran., I, 1948 [*Lateranum*, N. S., XIV], pp. 160-165). Il biografo di Paolo I, se menziona le lettere indirizzate dal papa a Costantino V ed a Leone IV sulla controversia (*Lib. Pontif.*, I, cit. a nota 10), non usa alcun termine che esprima avversione ai due imperatori, come non lo aveva usato nel dire che del loro tempo è il pontificato di quel papa (*ibid.*, n.ro 258, cap. II, p. 463). Il biografo di Stefano III, se registra i decreti del concilio romano del 769 con la conferma del culto delle immagini e l'anatema contro l'«*execrabilis synodus*» orientale del 754, evita ogni accenno agli imperatori. Il biografo di Adriano I li menziona soltanto a proposito della «*suggestio*» ad essi indirizzata, tramite l'arcivescovo di Ravenna Leone, dal papa per informarli dell'assassinio del *secundicerius notariorum* Sergio, e sollecitarli a ordinare che il mandante, il *superista* Paolo Afiarta, «*in ipsis Graeciae partibus in exsilio mancipatum retineri*»; ed una volta ancora ai loro nomi si accompagnano i titoli e le espressioni di rito, conformi al più ossequente rispetto: «*augusti magnique imperatores*», «*imperialis clementia*» (*ibid.*, n.ro 300, cap. XV, p. 490).

Il contrasto è netto, nello stesso ambito della storiografia ufficiale dei circoli papali, con il tono aspramente ostile all'*Isaurico* dei biografi di Gregorio II e di Gregorio III. Ma è problema che io non posso qui esaminare.

« in pristinum regni sui adeptus erat fastigium », non defletteva dalla precedente linea di condotta, con l'aggravante di aver affettato d'ignorare ufficialmente quanto nel frattempo era avvenuto a Costantinopoli, per aver modo di persistere a considerare Artavasdo e Niceforo sempre in possesso del trono imperiale. In questa coerenza, che può apparire strana, io vedo l'indizio di un piano ben meditato, assai simile a quello che oggi si suol chiamare del « rischio calcolato ». Zaccaria, cioè, intendeva esercitare su Costantino V una pressione indiretta, intesa ad impedire il suo ritorno all'iconoclastia attiva, e ad assicurare alla Chiesa di Roma una via d'uscita dalla situazione imbarazzante in cui si trovava, tornando dal canto suo al lealismo verso il legittimo sovrano almeno senza dovere, da un lato sottostare alla minaccia del vincitore di punirla, come aveva punito l'usurpatore ed i suoi partigiani d'Oriente; dall'altro affrontare il prevedibile corollario di altre rappresaglie, sotto forma di una ripresa di misure coercitive e repressive in Italia sul tipo, o peggio, di quelle dell'*Isaurico*.

Se questo fu il programma minimo propostosi dal papa (25), i risultati conseguiti andarono indubbiamente al di là dei suoi limiti. La « donatio in scriptis » delle due *massae* demaniali significava infatti ben più di una semplice dichiarazione di non luogo a procedere o di amnistia nei riguardi della Chiesa di Roma. L'imperatore aveva dunque dimostrato una particolare condiscendenza. Non ne dobbiamo stupire; ne possiamo anzi ricavare elementi per penetrare più addentro nell'andamento delle trattative e nell'accordo che ne era sortito.

Costantino V, nel 744-745, aveva assoluta necessità di occuparsi anzitutto dei problemi orientali: all'interno, il consolidamento della sua vittoria; ai confini, la difesa contro i Bulgari nella penisola balcanica e contro gli Arabi nell'Asia Minore. Non poteva irrigidirsi in uno spirito di vendetta e d'intransigenza, che gli avrebbe definitivamente inimicato Zaccaria. E Zaccaria proprio in quegli anni aveva dato luminosa prova

(25) V. GRUMEL, *L'annexion de l'Illyricum oriental, de la Sicile et de la Calabre au patriarcat de Constantinople*, in *Mélanges J. Lebreton*, II, Paris, 1952 (*Recherches de science religieuse*, XL, 1951-2), pp. 191-200, ha sostenuto che non è di tempo anteriore al pontificato di Stefano II (752-757) il trasferimento dalla giurisdizione della Chiesa di Roma a quella del patriarcato di Costantinopoli delle diocesi dell'Italia meridionale bizantina, della Sicilia e dell'Ilirico orientale, che comunemente si pone tra le rappresaglie prese da Leone III *Isaurico* contro Gregorio III. Un particolare riesame del problema, che non avrebbe qui il suo luogo più opportuno, è quindi necessario, prima di affacciare una qualunque supposizione sulla possibilità che anch'esso, come afferma A. LOMBARD, ... *Constantin V empereur des Romains (740-775)*, Paris, F. Alcan, 1902 (Univ. de Paris. Bibl. de la Fac. des Lettres. XVI), p. 66, sia stato toccato da Zaccaria con Costantino V.

che rappresentava, nell'Italia bizantina, l'unica forza capace non solo di tutelarla da un totale asservimento ai Longobardi, ma anche di guadagnare i loro re alla pace ed all'amicizia con le sue popolazioni: forza capace dunque di guidarle di nuovo ad una lotta contro l'imperatore eretico col sostegno degli stessi Longobardi, come aveva fatto Gregorio II (26).

Io credo che di argomentazioni di questo genere si sia avvalso il papa. Erano argomentazioni sempre di natura essenzialmente religiosa, in quanto tendevano a giustificare la persistenza nel riconoscere Artavasdo con l'obbligo spirituale di attendere che il suo vincitore avesse dato assicurazioni tranquillanti sui propri propositi in materia di culto delle immagini. Ma si colorivano di riflessi politici, in quanto implicavano la conferma della potestà, nel vicario di S. Pietro, di giudicare egli stesso della legittimità di un sovrano dal suo atteggiamento in controversie su dottrine religiose; facevano valere le benemeritenze che la Chiesa di Roma aveva già acquisito, e poteva ancora acquisire, nel concorrere alla difesa dell'integrità dei domini dell'Impero in Italia; prospettavano implicitamente anche i rischi che all'Impero potevano derivare dal venire meno di questo concorso o dal suo tramutarsi in aperta avversione.

Le due alte parti trovarono la via dell'intesa mettendosi entrambe sul terreno del reciproco compromesso. Zaccaria acconsentì a non insistere, per il momento, perché Costantino V assumesse dichiaratamente l'impegno di abrogare tutte le misure iconoclaste del padre, e di revocare quindi anche l'incameramento, circa vent'anni prima disposto dall'*Isaurico*, dei patrimoni della Chiesa di Roma nei domini bizantini dell'Italia meridionale e nella Sicilia. Si accontentò di chiedere, per la questione religiosa, la promessa di non turbare la tregua tacitamente intervenuta in materia già nell'ultimo periodo del regno dell'*Isaurico* e del pontificato di Gregorio III; e per la questione dei patrimoni, un parziale indennizzo mediante la donazione delle *massae* demaniali di Ninfa e di Norma.

Costantino V, non solo rinunciò a procedere contro il papa come colpevole di alto tradimento, ed a riconfermare vincolanti le misure iconoclaste anche per le popolazioni e per le Chiese dell'Italia bizantina che ad esse si erano ribellate (27); ma, donando le due *massae*, compì un

(26) Si veda in proposito il mio studio cit. alla fine di nota 15.

(27) Non si hanno infatti più notizie di misure vessatorie sul genere di quelle che i biografi di Gregorio II e di Gregorio III avevano dovuto così spesso registrare con amare parole. Il contegno di Costantino V con Zaccaria nella questione del riconoscimento di Artavasdo appare coerente con la relativa clemenza dimostrata verso l'usurpatore, i suoi figli, e quello stesso Anastasio che nella sua qualità di patriarca di

atto, che era più di un cospicuo (28), pur se parziale, risarcimento dei danni patrimoniali inflitti da suo padre alla Chiesa di Roma, in quanto equivaleva a un indubbio riconoscimento, da parte del legittimo sovrano, di ciò che quella Chiesa aveva operato in servizio dell'Impero nel difendere dai Longobardi il ducato di Roma, il territorio ravennate, la residenza stessa dell'esarca d'Italia.

9. — Questo nostro tentativo di giungere alla probabile realtà storica attraverso il «velame» in cui l'ha ravvolta il racconto del biografo papale, si raccomanda ad una ricostruzione condotta sulla base quasi esclusivamente delle ipotesi, che mi sembrano valide (29) a dare,

Costantinopoli non solo aveva incoronato Artavasdo, ma ancor prima del suo ingresso nella capitale, aveva tanto contribuito ad accendere lo sdegno e l'abominazione del popolo contro il legittimo sovrano, accreditando con la propria autorità spirituale l'accusa che egli fosse un beffardo negatore della divinità stessa di Cristo. Artavasdo ed i figli ebbero salva, se non altro, la vita; il patriarca fedifrago conservò addirittura la sua altissima dignità, se pure dovette prima subire l'umiliazione d'essere sottoposto a battiture e fatto bersaglio al ludibrio delle masse affollanti l'ippodromo, che egli fu costretto ad attraversare legato su di un asino, rivolto il viso alla groppa dell'animale. THEOPHANES. a. M. 6221, p. 408, ed a. M. 6235, pp. 420 sg.; LEO GRAMM., p. 184; I. ZONARAS, p. 268; G. CEDRENUS, I, p. 798, II, p. 6 (edd. cit. a nota 1).

L'imperatore restaurato aveva dunque sentito il bisogno, per facilitare la pacificazione interna, di mantenere anche in Oriente le sue vendette dentro certi limiti di moderazione. Cf. L. DUCHESNE, ed. del *Lib. Pontif.*, p. 438, nota 43 alla vita di Zaccaria; Th. WHITTEMORE, o. cit. (a nota 1), p. 378; A. LOMBARD, o. cit. (a nota 25), p. 30, che però sottovaluta troppo le notizie delle fonti bizantine sul numero delle esecuzioni capitali e delle pene di mutilazione.

Ciò non toglie al netto contrasto fra l'atteggiamento conciliante di Costantino V nei riguardi di Zaccaria, e lo spietato rigore un secolo prima spiegato da Costante II contro Martino I, ed i ripetuti tentativi di applicare la stessa procedura contro Gregorio II e Gregorio III compiuti ancora da Leone III per gran parte del suo regno, il significato di un ulteriore sintomo di quel graduale cedimento delle posizioni dell'Impero in Italia, che appare già innegabile negli ultimi anni dell'*Isaurico*. Al cedimento non era certo estranea la considerazione in cui gli imperatori dovevano ormai tenere lo stringersi di legami sempre più intimi fra la Chiesa di Roma ed il potente regno dei Franchi.

(28) Sull'importanza dell'acquisizione di queste due *massae* al complesso dei beni fondiari della Chiesa di Roma cf. il mio studio *La ricomparsa della sede episcopale di «Tres Tabernae» nella seconda metà del sec. VII e l'istituzione delle «domuscultae»*, in questo *Archivio*, LXXV, 1952, pp. 107-109.

(29) Non credo possa invalidarle l'eventuale obiezione, che esse poggiano alla loro volta quasi esclusivamente su atti della cancelleria pontificia datati bensì con gli anni dell'usurpatore e di suo figlio, ma di attribuzione cronologica discutibile e discussa.

Le incongruenze notate in proposito dal TANGI, o. cit. (a nota 15), pp. 778-780, perdono la loro principale ragion d'essere quando si consideri che il benemerito editore del carteggio bonifaciano pone l'avvento di Artavasdo a pochi giorni appena di distanza dalla morte dell'*Isaurico*, e quindi alla fine del giugno già del 741, anziché del 742. È dunque esatto il «secundo anno» di Artavasdo nella datazione del con-

degli avvenimenti esaminati, motivi che li spieghino meglio del modo, con cui comunemente si accetta, senza discuterla, la versione accolta

cilio romano tenuto non anteriormente all'1 settembre 743, perché appunto tale anno, come si è già osservato (a nota 15), decorreva dalla fine del giugno 743.

L'OSTROGORSKY, nel suo studio sulla cronologia di Teofane cit. (a nota 1), p. 11 nota 1, cf. nota 2, osserva in merito alla datazione dei n.ri 57 e 58 del carteggio bonifaciano citt. (a nota 17), che Artavaso non ebbe un terzo anno di regno, in quanto fu abbattuto il 2 novembre 742, e cioè dopo nemmeno un anno e mezzo. Ma il rilievo può conservare una sua ragione d'essere soltanto quando si neghi che Zaccaria affettasse di continuare a riconoscere legittimo sovrano l'usurpatore pur dopo la sua caduta. Questa voluta finzione di un Artavaso tuttora su quel trono che aveva perduto verso la fine dell'anno precedente, richiama l'analoga finzione usata così a Roma dal biografo di Agatone, come a Costantinopoli dai metropolitani partecipanti al VI^o Concilio ecumenico, di considerare in vita e sulla cattedra di S. Pietro quel papa ancora alla fine del 681, sebbene dal 10 gennaio fosse morto, perché il suo successore Leone II era stato bensì eletto, ma non ancora consacrato. Cf. in proposito E. CASPAR, o. cit. (a nota 5), p. 606 e nota 3. — Con la finzione è in pieno accordo l'anno attribuito ad Artavaso in BONIF. *Ep.* n.ro 58, perché nel novembre 744 l'usurpatore avrebbe, se si fosse mantenuto sino allora sul trono, contato appunto il suo terzo anno.

Uguale rigorosa corrispondenza con la finzione non si verifica, è vero, per il terzo anno attribuito ad Artavaso già nel n.ro 57, che è lettera datata col 22 giugno, quando sarebbe stato tuttora in corso il secondo anno dell'usurpatore. Egli non fu infatti certo gridato dai suoi soldati imperatore prima del 27 giugno 742, giorno della partenza di Costantino V dalla capitale per la marcia contro gli Arabi, bruscamente interrotta nel *thema* di Opsikion dall'aggressione del cognato. Ma si tratta di differenza di non molti giorni, così lieve, da rendere facilmente spiegabile l'errore di computo commesso dai funzionari della cancelleria pontificia.

L'OSTROGORSKY osserva anche che nella tradizione manoscritta del n.ro 57 si legge non l'indizione corrente nel giugno 744, e cioè la 12^a, ma la 10^a; ed al DUEMMLER, all'JAFFÉ ed al TANGL, i quali si decidono per il 744, oppone il LOOFS e il WERMINGHOFF, i quali decidono invece per il 743, come prova dell'insicurezza della datazione. Ma l'indizione corrente nel giugno 743 era l'11^a. Il giugno della 10^a indizione era del 742, ancor meno conciliabile col terzo anno attribuito ad Artavaso. Rimangono quindi innegabili tanto l'esistenza di un errore di cifra per l'indizione nella tradizione manoscritta, quanto la necessità di una correzione che l'armonizzi col terzo anno dell'usurpatore, qual è leggere « XII » invece di « X », il che è anche paleograficamente accettabile.

Fin qui nulla di così veramente grave, che possa costringere a condividere il giudizio nettamente negativo del valente bizantinista: « So ist die Datierung der beiden Briefe ganz unsicher ». Ma vi è anche la questione del « tertio anno » attribuito a Niceforo alla pari col padre. Il TANGL, nella sua edizione, per il n.ro 57 avverte, p. 105, nota 2: « das Jahr des Mitkaisers Nikephoros ist überhaupt willkürlich eingesetzt »; ed ancora più arbitraria apparve senza dubbio, sebbene non vi si soffermi, all'OSTROGORSKY, il quale sembra ritenere che Niceforo sia stato incoronato un anno più tardi del padre. In realtà della data precisa della incoronazione di Niceforo nulla sappiamo. Da TEOFANE, a. M. 6234, p.417, può risultare soltanto che avvenne prima del maggio 743 (così la data anche il TANGL. *Einleit.* alla sua edizione del carteggio bonifaciano, p. XXXVII, e *Studien* cit. [a nota 15], p. 778). Nulla anche perciò vieta di ritenere che essa fosse stata così vicina a quella del padre, da indurre i funzionari della cancelleria pontificia nella credenza che tra gli anni di Artavaso e gli anni di Niceforo vi fosse una coincidenza sostanziale.

Credenza senza dubbio, inesatta, e computo quindi impreciso, ma non così arbitrario come afferma il TANGL. Ed è la sola imprecisione (probabilmente anch'essa non così grave) che, oltre a quella certo assai lieve del terzo anno attribuito ad Artavaso

nella storiografia ufficiosa legata agli interessi dei circoli lateranensi (30). E se sono ipotesi, come io penso, conformi o vicine alla realtà storica, sono anche valide per conferire alla figura di Zaccaria caratteri vieppiù capaci di porlo tra i papi di maggior rilievo dell'alto Medio Evo.

Un esito felice aveva coronato gli sforzi da lui diretti a rasserenare

già per il 22 giugno 744, sia veramente da imputare ai funzionari della cancelleria. Sono entrambi casi giustificabili con la spiegazione in sostanza già proposta dal TANGL: a Roma si aveva deficienza di notizie ufficiali tempestive sulle date precise degli avvenimenti in corso nel lontano Oriente, donde i computi talora approssimativi per lo scatto degli anni di Artavaso e di Niceforo; ma l'approssimazione è così vicina al momento presumibilmente esatto dello scatto, che non può infirmare la validità delle datazioni, in cui si trovano, ad essere prese come punto di partenza per una valutazione storica dell'atteggiamento di Zaccaria nei confronti di Costantino V e del suo antagonista.

(30) Il DUCHESNE, l. cit. (a nota 27), pur ricordando le lettere di Zaccaria con gli anni di Artavaso e di Niceforo, non ne trae alcuna conseguenza; parla del «*légal du pape*» a Costantinopoli, dicendo difficile credere che egli non avesse fatto «*quelque acte d'adhésion à Artabasde, prince orthodoxe*», dato che al moto aveva aderito il patriarca di Costantinopoli; trova naturale che l'imperatore restaurato, nelle disposizioni di relativa clemenza mostrate verso Anastasio, abbia agito «*avec douceur*» nei riguardi «*des envoyés du pape, beaucoup moins compromis que le patriarche dans l'affaire d'Artavasse*». Per il DUCHESNE il problema dell'atteggiamento di Zaccaria e dei suoi riflessi nei rapporti con Bisanzio non esiste.

Il problema non esiste neppure per il LOMBARD, o. cit. (a nota 25). L'autore dell'unica monografia che ancor oggi si abbia su Costantino V, vede (pp. 65 sg.) in Zaccaria una costanza d'immutato spirito conciliante verso questo imperatore; afferma che gli inviati papali giunti a Costantinopoli quando era già in mano dell'usurpatore «*restèrent fidèles au souverain légitime de l'empire*», e che questi, trovati quando rientrò in possesso della capitale, «*leur sut gré de leur fidélité*». Il LOMBARD anzi, p. 23, scrive senz'altro che l'ortodossia di Artavaso «*ne lui fit pas même trouver grâce aux yeux de la curie romaine, qui le traita comme un usurpateur et un rebelle*», e non si accorge quanto poco tale valutazione si accordi col fatto da lui stesso poi, p. 26, menzionato, che «*plusieurs des lettres des papes (sic)*» sono datate con gli anni appunto «*de son avènement*».

Intravvide, ma non approfondì il problema, il TANGL cit. (a nota 29), il quale fu indotto ad accennarne dalla necessità stessa d'accertare la cronologia delle lettere di Zaccario con gli anni di Niceforo e di Artavaso conservate nel carteggio bonifaciano. Di tali lettere si occupò l'OSTROGORSKY cit. (a nota 29) solo per affermare il persistere delle incertezze per la loro esatta datazione, pur dopo le conclusioni del TANGL, che egli richiama, prescindendo dall'accenno in esse contenute al problema. Il quale è toccato, ma non approfondito, anche dal CASPAR, o. cit. (a nota 5), p. 739, che in sostanza si attiene al TANGL, senza dare rilievo a quello che egli chiama «*Artavasdus-Episode*», e, a nota 2, avverte, ma non cerca di spiegare, il silenzio su di esso serbato dal biografo di Zaccaria. Ed il problema è tornato in questi ultimi anni ad essere come inesistente per il GRUMEL, il quale, o. cit. (a nota 25), pp. 198 sg., fa suo il racconto del biografo dandogli il valore di prova che, quanto alle relazioni di Zaccaria col basiléus, «*on ne saurait les concevoir meilleurs, si l'on songe à la personnalité du souverain, Constantin V, le plus implacable ennemi des images*». — In quanto a L. BREHIER, *La querelle des images jusqu'au concile iconoclaste de 754*, in *Hist. de l'Eglise...*, publ. sous la direction de A. FLICHE et V. MARTIN, V, [Paris], Bloud et Gay, rist. 1947, p. 462, nota 3 di p. 461, la datazione delle due lettere di Zaccaria nel carteggio bonifaciano secondo gli anni di Artavaso e di Niceforo è solo «*une anomalie qui n'a pas été expliquée jusqu'ici*».

l'orizzonte ad Oriente, come l'aveva rasserenato in Italia. L'accordo con Costantino V integrava, a breve distanza di tempo, quello con Rachi, e dava a Roma ed all'Italia nuovo motivo di sperare in un periodo di durevole tranquillità. Alle speranze suscitate dall'una e dall'altra intesa si potrebbe a buon diritto applicare ciò che il biografo aveva scritto a proposito soltanto di quella con Rachi: « universus Italiae quievit populus », se, nei riguardi dei Longobardi, le speranze non fossero svanite, vivente ancora il papa che con la sua opera le aveva suscitate. Le delusioni da parte di Costantino V sarebbero venute soltanto due anni dopo che Zaccaria era disceso nella tomba.

Zaccaria fu il primo papa a dare l'annuncio all'autorità sovrana della propria elezione personalmente, invece dei rappresentanti del corpo elettorale romano, e togliendole ogni carattere di richiesta del consenso sovrano alla consacrazione. Nelle trattative con l'imperatore diede nuova prova di quelle singolari doti di abilità manovriera in campo diplomatico, che aveva spiegato nel trattare con i re longobardi. Seppe riportare alla normalità i rapporti della Chiesa di Roma col sovrano legittimo per un momento sconosciuto, evitando, da un lato, che la parentesi del riconoscimento dato all'usurpatore fosse motivo di un riaccendersi della controversia iconoclasta con l'asprezza dei tempi di Gregorio II, di Gregorio III e dell'*Isaurico*; ottenendo, dall'altro, sul terreno religioso, se non la restaurazione ufficiale del culto delle immagini, almeno l'acquiescenza a non turbare l'animo dei fedeli nell'Italia bizantina con un rinnovarsi delle misure persecutorie; procurando, sul terreno economico, una soddisfazione, se non integrale, certo cospicua. Ma soprattutto importante fu la vittoria nella sostanza indubbiamente conseguita sul terreno politico, ottenendo che Costantino V non lo trattasse come ribelle, e quindi non reagisse ad un'affermazione che, con la preferenza data su di lui iconoclasta all'inconodulo Artavasdo, implicava già i successivi sviluppi del pensiero dei papi sull'autorità arbitraria dei successori di S. Pietro in materia di legittima assunzione e di legittimo esercizio dei poteri sovrani, sulla base di un giudizio etico-religioso: pochi anni più tardi lo stesso Zaccaria avrebbe clamorosamente ribadita quest'affermazione sul terreno dei fatti concreti, decidendo, per il titolo di re dei Franchi, in favore di un « homo novus » qual era, in sostanza, Pipino III, contro l'ultimo rappresentante della secolare dinastia dei Merovingi.



ALBERICO, CARDINALE VESCOVO D'OSTIA E LA SUA ATTIVITA' DI LEGATO PONTIFICIO

1. La vita d'Alberico prima della sua elezione alla carica d'abate di Vézelay ci è in realtà ignota: perché non molto ci dicono due notizie isolate, la prima di Guglielmo di Tiro, l'altra del cronista inglese, Giovanni di Hexham.

Guglielmo si limita a farci conoscere unicamente che Alberico sarebbe nato nella diocesi di Beauvais, ma non ci precisa né il luogo né la famiglia; nulla poi in proposito risulta neanche da altre fonti, e non son poche, relative a lui ed alla sua famiglia. Anzi, se conosciamo, come più oltre si vedrà, il nome di ben due suoi nipoti, ignoriamo anche di costoro i dati genealogici (1).

Qualche altra notizia ci viene poi da Giovanni di Hexham, che, nel raccontare la venuta di Alberico in Inghilterra, dà anche un cenno sulla sua attività prima del cardinalato (2).

Fattosi monaco a Cluny, « propter prudentiam ac religionem suam » vi divenne sottopriore con l'incarico di badarvi alla « regularium observationum diligentia ». Poi (sempre secondo quanto ci dice Giovanni di Hexham) sarebbe passato a Parigi al monastero di St. Martin-des-Champs, donde sarebbe poi tornato ancora a Cluny, sempre con la carica di sottopriore (3).

Le notizie del cronista inglese non sono del tutto e perfettamente

(1) WILLERMI TYRENSIS ARCHIEPISCOPI, *Historia rerum in partibus transmarinis gestarum*, XV, 11 in *Recueil des Historiens des Croisades. Historiens Occidentaux*, vol. I, Paris 1844, p. 674. Per i nipoti di Alberico si veda più oltre alle pp. 51-52.

(2) RICARDI PRIORIS ECCLESIAE HAUGUSTALDENSIS, *Historia de gestis Regis Stephani* in *Chronicles of the Reigns of Stephen, Henry II, and Richard I*, ed. by R. HOWLET, vol. III (*Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores n. 82*) pp. 167-168.

(3) Per l'importanza del priore in Cluny si veda l'esauriente IV capitolo di K. HAL-LINGER, *Gorze-Kluny*, 2 voll., Romae 1951, nel II vol. pp. 735-868 e in particolare le pp. 854-868. Dalle parole del cronista inglese non è però chiarissima la posizione di Alberico a Cluny: sembra tuttavia potersene ricavare che egli facesse le veci del *priore claustrale* e non del *gran priore*.

esatte, specialmente per quel che riguarda il priorato a St. Martin-des-Champs: nessuna conferma ci viene infatti dalla storia e dai documenti di quel celebre monastero (1).

Di sicuro tuttavia rimane il fatto che nel riordinamento voluto a Cluny da Pietro il Venerabile dopo la sua elezione ad abate nel 1122 e specialmente dopo la scomparsa del suo competitore Ponzio nel 1127, Alberico ha avuto, in Cluny, una importanza di primo piano, formandovisi quelle qualità di fermezza, di decisione, di accorto maneggio degli uomini, che gli assicureranno tanta stima e tanto ascendente fra i suoi contemporanei.

Pietro il Venerabile, che presto aveva dunque potuto apprezzare Alberico, non esitò a designarlo, alla prima occasione, ad una carica della più alta responsabilità.

Il 1129 Rainaldo da Saumur, abate di Vézelay, veniva eletto arcivescovo di Lione da Onorio II, e lasciando la sua carica abbaziale apriva una grossa crisi nel sistema organizzativo cluniacense.

Vézelay infatti, benché fosse stata ormai da quasi trent'anni sottoposta a Cluny per decisione di Pasquale II (2), aveva pur sempre, e più volte, tentato di recuperare la sua autonomia, costringendo perciò l'abate di Cluny a ripetuti interventi per cercare di riportarvi l'ordine e la disciplina.

Profittando anche quella volta della mancanza di un abate, i monaci di Vézelay elessero abate uno di loro, Baldovino, senza attendere neppure la designazione di Pietro il Venerabile né tanto meno chiedere la sua approvazione: era un atteggiamento ribelle nel modo più esplicito. Anzi da parte dei monaci nessun mezzo fu lasciato intentato pur di evitare la nomina d'un abate cluniacense: fu sobillata dai monaci la plebe

(1) Per St. Martin-des-Champs, oltre alla ben nota storia di M. MARRIER, *Monasterii regalis S. Martini de Campis Parisiensis Ordinis Cluniacensis historia libris sex partita*, Parisiis 1636, si veda specialmente J. DEPOIN, *Recueil de chartes et documents de Saint-Martin-des-Champs*, 5 voll., Ligugé-Paris, 1912-21. Nulla vi risulta relativamente a cariche di Alberico nel monastero. Va però precisato che egli è ricordato tra i personaggi insigni, in un necrologio del sec. XII, nel vol. III a p. 4, tra Matteo, cardinale vescovo d'Albano e Pietro il Venerabile. Non è poi accettabile l'ipotesi, cautamente avanzata dal DEPOIN, loc. cit., che il nostro Alberico possa identificarsi con il monaco dello stesso nome ricordato due volte in carte di St.-Martin-des-Champs, come estensore di documenti: questo secondo Alberico risulta monaco, nel vol. II, p. 27, n° 217, ancora nell'anno 1132, quando ormai il primo, il nostro, era già abate di Vézelay. L'unico atto di St.-Martin-des-Champs in cui Alberico compaia sicuramente è quello dei primi mesi del 1138 in cui, già cardinale, tornando dalla legazione d'Inghilterra, assiste alla donazione d'una chiesa, fatta da Guarino, vescovo d'Amiens, ai monaci appunto di St.-Martin. Cf. DEPOIN, op. cit., II, pp. 100-101, n° 244.

(2) JAFFÉ, *Regesta Pontif. Rom.* I, Lipsiae 1888, p. 713, n. 5924, confermando e precisando un'antecedente decisione di Urbano II.

in armi, gli stessi monaci insorsero strepitando furenti, si ricorse persino a quel denaro di cui si diceva malignamente che nella curia facesse miracoli, ma fu tutto inutile: bisognò chinare la testa (1).

Alla fine del 1130 infatti Innocenzo II era in Francia, fuggendo la ribellione di Anacleto II, e vi aveva tenuto numerosi colloqui con le più notevoli personalità ecclesiastiche di Francia: tra loro anche con Pietro il Venerabile che, nell'esporgli le difficoltà in cui era venuto a trovarsi, non gli aveva certo taciuto la situazione caotica di Vézelay.

La decisione del papa non si fece attendere: il 27 gennaio 1131 una breve lettera comunicava seccamente a Stefano, vescovo di Autun, di aver eletto abate di Vézelay Alberico, già sottopriore di Cluny (il Baldovino eletto dai monaci non veniva neppur ricordato) e lo incaricava di benedirlo in sua vece (2). Nessuna difficoltà venne da parte di Stefano, che, come si ricorda nella *Historia Vizeliacensis coenobii* di Ugo di Poitiers, benedisse Alberico ad Auxerre (3). Da parte dei monaci invece vi fu ribellione aperta e decisa, ma non meno dura e decisa fu la punizione che li colpì, tanto severa che ancora molti anni dopo ne rimaneva un'eco atterrita se la stessa *Historia Vizeliacensis coenobii*, circa trent'anni dopo queste vicende, ancora racconta l'insurrezione dei monaci e la severa repressione che la seguì, ricordando come per *violentiam eiusdem Innocentii* (Innocenzo II) *et comitis Nivernensis* fu allora intruso abate un *quidam Albericus* che fece mettere in ceppi quasi tutti i monaci, li trasferì distribuendoli per i monasteri di Provenza, Italia, Germania, Lorena, Francia ed Aquitania e li sostituì infine con monaci di altra provenienza (4).

(1) I modi di questa insurrezione dei monaci di Vézelay ci vengono indicati da una lettera di s. Bernardo, che ricorda come « nec insanis profecto tumultibus armatae plebis, nec effreni furentium atque obstrepentium vesaniae monachorum, nec (quod his fortius fuit) copiis mammonae cedendum putavit vel ad modicum apostolica celsitudo » S. BERNARDI, *Ep. 150*, in *M.P.L. 182*, col. 307.

(2) JAFFÉ, *Regesta Pontif. Rom.*, I, già cit., p. 816, n. 7444. La lettera si legge, senza indicazione di luogo, in MANSI, *Conc. Ampl. Coll.*, to. XXI, 402 e in *M.P.L. 179*, col. 394. Il luogo è dato dallo JAFFÉ, *loc. cit.*

(3) HUGONIS PICTAVINI, *Historia Vizeliacensis* II, in *M.P.L. 194*, col. 1583, in cui Eberardo, arciprete di Autun, ricorda, come testimone e sotto giuramento, di aver visto il vescovo Stefano « quod benedixit Albericum Altissiodori ». Nulla si può precisare circa la data. Il fatto ed il luogo ci sono confermati da altri due testimoni oculari: un Arnolfo, *ibid.*, col. 1585 e Goffredo, vescovo di Nevers (tra il 1147 e il 1159) *ibid.*, col. 1586.

(4) Citiamo tutto il passo per la sua caratteristica importanza: HUGONIS PICTAVINI, *Historia Vizeliacensis* IV, in *M.P.L. 194*, col. 1626: « ...eadem ecclesia [cioè Vézelay] sub Innocentio II papa grave scandalum pertulit reclamando libertatem ingenitam, dum per violentiam eiusdem Innocentii et comitis Nivernensis, intruso a Cluniacensibus quodam Alberico, fere omnes saepe fati monasterii fratres vinculis colligati et per Provinciam,

La decisione rapida e drastica (una delle più gravi consentite ad un abate) ebbe per effetto un rapido ritorno alla normalità, se, nel dicembre del 1131, Matteo, cardinale vescovo di Albano, da Auxerre, ove era al seguito del papa, si recava per consacrarvi alcuni monaci appunto a Vézelay (1). Inoltre pochi mesi dopo Alberico poteva senza preoccupazioni prendere parte alla riunione che Pietro il Venerabile tenne a Cluny nella terza domenica di Quaresima, il 13 marzo del 1132. Alla data fissata, eran presenti 200 priori e 1212 monaci: fra le personalità più in evidenza Rodolfo, vescovo di Auxerre, Adelardo, abate di Molosme ed Alberico di Vézelay che, come ci dice Orderico Vitale, presente alla riunione, con la loro autorità e le loro esortazioni appoggiarono Pietro nei suoi sforzi, rivolti a introdurre nel monachesimo cluniacense vita severa e disciplina rigorosa, che gli consentissero di evitare le aspre critiche dei cistercensi e dei nuovi organismi monastici (2).

Alberico aveva dunque saldamente presa in pugno la situazione a Vézelay: e di questo si compiace, in una lettera, probabilmente del 1133,

Italiam, Germaniam, Lotharingiam, Franciam et Aquitaniam, hac illacque ignobilter dispersi sunt, alienigenis subintroentibus in liberrimo solo...». Si ricordi che Ugo di Poitiers anche nella parte scritta ancora al tempo dell'abate Ponzio, anch'egli di nomina Cluniacense, mostra sempre un'ostilità silenziosa, ma non per questo meno esplicita, nei riguardi di Alberico, di cui non ricorda la nomina a cardinale, e che compare col titolo di abate e di cardinale solo negli atti ufficiali che Ugo per estratto o per esteso incluse nella sua opera. Dopo circa trent'anni, anche nei monaci non espulsi (e Ugo dovette esser di questi) rimaneva l'odio per Alberico: il «quidam» con cui viene sprezzatamente designato è prova di un'animosità non mai placata. Un cenno riassuntivo su queste turbolente relazioni tra il Papato, Cluny e Vézelay si trova con qualche inesattezza in G. LETONNELIER, *L'abbaye exempte de Cluny et le Saint-Siège. Étude sur le développement de l'exemption clunisienne des origines jusqu'à la fin du XIII^e siècle*, Ligugé-Paris 1923, (*Archives de la France monastique*, vol. XXII) p. 131; 140-141 e in G. DE VALOUS, *Le monachisme clunisien des origines au XV^e siècle*, 2 vol., Ligugé-Paris 1932, (*Archives de la France monastique* XXXIX-XL) to. II, p. 59.

(1) HUG. PICT., *Historia Vizeliacensis* II, in *M.P.L.* 194, coll. 1580-1581 riporta la testimonianza di Ugo, *prior de Moreto*, che ricorda: «Albanensis episcopus Matthaues ordinavit me subdiaconem... Vizeliaci in capella Sancti Laurentii, tempore Alberici abbatis, papa Innocentio existente Altissiodoro». Le circostanze sono precisate ancor meglio dal monaco Anselmo che, senza dare altre determinazioni cronologiche, nota: «Matthaues Albanensis episcopus me in diaconem et tres alios monachos in capella S. Laurentii ordinavit». Innocenzo II risiedette ad Auxerre dalla fine del novem. 1131 alla fine del dicem. dello stesso anno, come si ricava dallo JAFFÉ, *Regesta*, vol. pp. 852-853, nn. 7513-1524. Su Matteo, cardinale vescovo d'Albano, si veda U. BERLIÈRE, *Matthieu d'Albano* in *Mélanges bénédictins* IV, Maredsous, 1902, pp. 1-51.

(2) ORDERICI VITALIS, *Historia Ecclesiastica*, Pars. III, l. XIII, cap. IV, in *M.P.L.* 188, col. 935. È lo stesso Orderico Vitale che al loc. cit. accenna al desiderio di Pietro il Venerabile di rendere più severa la vita e più rigorosa la disciplina dei monaci cluniacensi per rispondere alle critiche dei cisterciensi e di altri ordini monastici. Sul contrasto tra Pietro il Venerabile e s. Bernardo e, in senso più ampio, tra il movimento cluniacense e quello cisterciense si veda la nitida sintesi di D. KNOWLES, *Cistercians and Cluniacs*, Oxford 1955.

s. Bernardo scrivendo al papa Innocenzo II un elogio per l'energia con cui aveva provveduto a quel monastero, e ad altri ancora, solo pensando al bene della chiesa (1).

Nella primavera del 1135, Alberico poteva quindi tranquillamente partire al seguito del suo abate, Pietro il Venerabile, di s. Bernardo e di altri insigni prelati francesi, alla volta dell'Italia per prender parte al concilio di Pisa (30 maggio - 6 giugno del 1135), il primo che riunisse tutti i fedeli ad Innocenzo II e si preoccupasse di porre un qualche ordine alla turbata situazione della Chiesa (2).

Quale sia stata l'attività personale di Alberico al concilio non sappiamo: ci limiteremo qui solo a ricordare, oltre all'esperienza che gli veniva da un più vasto e largo piano di vicende, l'incontro con quel monaco Enrico, contro di cui aveva già scritto Pietro il Venerabile, e che poi, più tardi, lo stesso Alberico divenuto cardinale, doveva affrontare e catturare a Tolosa (3).

Sulla via del ritorno una triste vicenda pose ancora una volta in luce il coraggio e la decisione dell'abate di Vézelay. Come ci racconta distesamente una lettera di Pietro il Venerabile, il lungo corteo dei prelati francesi che ritornava in patria incappò sui monti vicino a Pontremoli in una banda di briganti che li spogliarono di tutto: in quella penosa circostanza accanto a Pietro il Venerabile fu appunto Alberico che affrontò quei ribaldi per tentare di indurli a più miti consigli e per evitare mortificanti oltraggi a persone meritevoli di ogni riguardo per età e dignità. Ma tanto coraggio fu inutile, chè le mule su cui avanzavano furono raggiunte da colpi di lancia e costrette a retrocedere. Con gli altri, anche Alberico, spogliato di ogni cosa, dovè rifugiarsi a Pontremoli, donde fu poi ripreso, senza altri incidenti, il viaggio per la Francia (4).

(1) S. BERNARDI, *Ep.* 150, in *M.P.L.* 182, coll. 306-307: « Quam nempe in manu valida ordinatum nobile illud monasterium Virziliacense? ». È la stessa lettera già ricordata a p. 25; poiché vi si parla della sede di Tours come vacante va collocata tra la morte di Ildeberto, avvenuta nei primi mesi del 1133 e il 1 luglio, sempre dello stesso anno, data della nomina di Ugo de la Ferté. Cfr. GAMS, *Series episcoporum*, p. 640.

(2) Sul concilio di Pisa, oltre al ben noto HEFELE-LECLERCQ, *Histoire des Conciles V*, pp. 706-713, si veda anche quanto si dice, con qualche inesattezza e genericità, in P. F. PALUMBO, *Lo scisma del MCXXX*, Roma 1942, pp. 533-537.

(3) Sul monaco Enrico, su Pietro *de Bruis* e sulla confutazione di Pietro il Venerabile mi sia permesso rinviare al mio lavoro: R. MANSELLI, *Studi sulle eresie del secolo XII*, Roma 1953 che, nei primi tre capitoli, studia appunto tali questioni ed accenna tra l'altro al concilio di Pisa alla p. 64, in relazione al monaco Enrico.

(4) PETRI VENERABILIS, *Epist.* lib. I, ep. 27, in *M.P.L.* 108-112. Colgo l'occasione per segnalare l'errore della nota del Duchesne il quale suppone che il *Dominus Viziliacensis abbas* di cui parla l'abate di Cluny sia un altro Pietro, corrispondente di Sugerio

L'attività di abate a Vézelay, i rapporti di cordialità con Pietro il Venerabile, con s. Bernardo e con Matteo, cardinale vescovo di Albano (1), la sua presenza in concili, il suo coraggio in circostanze delicate posero ben presto Alberico in una posizione di primo piano in tutta la Chiesa di Francia: non c'è da meravigliarsi perciò se, verso il 1137, essendo morto il vescovo di Limoges, Eustorgio, il papa pensasse di nominarlo a quella sede episcopale. Tale voce giunse a Pietro il Venerabile, che immediatamente scrisse ad Innocenzo II per esprimergli decisamente il suo parere contrario, giustificandolo con delle ragioni che suonano tutte un altissimo elogio ad Alberico: «Quale situazione egli abbia trovato a Vézelay quando vi fu da noi posto per la vostra autorità, e come ormai l'abbia trasformata, a non dir molto, voi certo l'avete udito, ma noi l'abbian conosciuto; e se voi lo conoscete, noi ancor meglio. Messo come insegna su di un monte arido e caliginoso, così lo rese pingue per pietà, così luminoso per buona fama che, nelle nostre parti, Vézelay, tranne Cluny, non ha nessun'altra abbazia che la preceda per zelo del nostro ordine». E poi, più oltre, con ancor maggiore aderenza alla difficile situazione che ancora doveva sussistere, malgrado la severità e l'energia di Alberico, Pietro il Venerabile riprende: «Perciò la vostra sapienza deve provvedere a che non vada perduto in un attimo il bene procacciato in lungo tempo e con molta fatica, perché anche una casa costruita con lungo sudore può essere distrutta in un giorno ed un albero giunto, in molti anni, appena a fruttificare, può essere sradicato d'un tratto e un fanciullo, con gran cura delle nutrici giunto finalmente alla virilità, può essere ucciso da un sol colpo. Questo temiamo che ci venga da Vézelay, toltone l'abate» (2).

abate di Saint-Denis. Ma poiché la datazione dell'episodio pontremolese è sicura (1135), come è sicuro che in quell'anno era abate di Vézelay Alberico, non si può assolutamente porre in dubbio che il *Vizeliacensis abbas* di questa lettera sia appunto il nostro Alberico.

(1) Si ricordi in merito che al momento della crisi dei rapporti tra Matteo d'Albano e Innocenzo II nel 1133, in una sua lettera Pietro il Venerabile, prospettando al pontefice la opportunità che Matteo resti in Francia piuttosto che intraprendere, in cattive condizioni di salute, il pericoloso viaggio in Italia, riferisce il parere di s. Bernardo, favorevole alla permanenza in Francia di Matteo, espresso allo stesso Matteo in presenza dell'abate di Vézelay, appunto Alberico, e dell'abate di Pontignac.

(2) PETRI VEN., *Epist.* lib. II, ep. 28, in *M. P. L.* 189, coll. 245-247. Se mi son limitato a riportare i passi che più direttamente riguardano Alberico, preciserò che da tutta la lettera traspare la preoccupata ansietà e la trepida sospensione d'animo di Pietro il Venerabile, che tra l'altro non esita a ricordare al pontefice che se è importante la diocesi di Limoges, lo è di più Vézelay e più ancora Cluny. Va qui aggiunto che le preoccupazioni di Pietro erano più che fondate, come si vide poi dalle lunghe e penose controversie e dalle continue violenze tra Ponzio, abate di Vézelay (che pur era fratello di Pietro il Venerabile), il vescovo di Autun e il conte di Nevers. Nulla di tutto ciò risulta al tempo

Dopo una lettera così implorante, preoccupata e soprattutto ben fondata, Innocenzo II dovette lasciare cadere l'intenzione di fare di Alberico il vescovo di Limoges; ma non doveva aver distolto da lui la sua attenzione se, morto nel 1138 il cardinale vescovo di Ostia, Drogone, nominava come suo successore appunto Alberico, consacrandolo a Roma, il 3 aprile 1138, giorno di Pasqua (1).

A questa elezione Pietro il Venerabile non trovò nulla da opporre: troppo grande era l'onore fatto ad un figlio di Cluny, che veniva ad esser posto, come cardinale vescovo di Ostia, alla testa del sacro collegio cardinalizio e che, per le sue altissime qualità, dava a sperare ogni bene, non solo a vantaggio della Chiesa, ma anche della congregazione cluniacense: egli veniva del resto, come voce di Cluny nella Curia, a subentrare al cardinale Matteo, vescovo d'Albano, morto ormai dal 1134 (2).

Neanche un mese dopo la sua elezione, Alberico era già inviato nella sua prima missione diplomatica, ed anche una delle più ardue di tutta la sua carriera, la legazione in Inghilterra (3).

di Alberico, il cui governo abbaziale non conobbe, come sembra, ostacoli e difficoltà nell'ambito spirituale e tanto meno in quello temporale; le parole di Ugo di Poitiers, citate a p. 25 e n. 4, fanno anzi pensare che Alberico abbia avuto il pieno appoggio dal conte di Nevers.

(1) Tale data, che c'è fornita da FLORENTII WIGORNIENSIS, *Chronicon*, ed. by THORPE II, 102, ripresa da GERVASIO DI CANTERBURY, *Opera Historica*, ed. by STUBBS I, p. 101, è confermata anche, in maniera indiscutibile dal fatto che la prima sottoscrizione di Alberico, come cardinale vescovo di Ostia, è del 9 aprile 1138 apposta ad una bolla di Innocenzo II che disponeva il trasferimento della sede episcopale da Rosselle a Grosseto. Cf. JAFFÉ, *Regesta* I, p. 879, n. 7884 e M.P.L. 179 coll. 355-356. Questi due dati di fatto eliminano le lunghe e talvolta inconcludenti discussioni seicentesche e settecentesche relative alla data della elezione di Alberico. Così il BARONIO, *Annales ecclesiastici* ad an. 1136, §§ 30-32, diceva che in quell'anno Alberico, già cardinale, compiva la sua missione in Terrasanta; l'UGHELLI, *Italia Sacra*, I, Venetiis 1717, col. 63 poneva l'elezione, senza nessun appoggio di testimonianza, al 1135, seguito in ciò da A. BORGIA, *Istoria della Chiesa e città di Velletri*, Nocera 1723, che parla di Alberico con molte inesattezze alle pp. 220-224. Con più rigore critico di ragionamento ponevano la nomina di Alberico al 1138 Onofrio Panvinio seguito da A. CIACCONIO e A. OLDOINO, *Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S.R.E. Cardinalium*, to. I, Romae 1677, coll. 992-993, da L. CARDELLA, *Memorie storiche de' Cardinali*, I, parte II, Roma 1792, pp. 16-19. A tutti costoro aggiunse il peso della sua autorità J. MABILLON, *Annales ordinis S. Benedicti*, VI, Luteciae-Parisiorum 1739, p. 304.

(2) Ricordiamo qui, solo di sfuggita, per lumeggiare ancor più i rapporti tra Matteo ed Alberico, che Matteo in punto di morte chiese d'esser ricordato, oltre che ai monaci di Cluny e di St. Martin-des-Champs, coi quali era vissuto, anche ad Alberico, in quel momento ancora abate di Vézelay. Cf. PETRI VENERABILIS, *De miraculis* II, c. 17, in M.P.L. 189, col. 929.

(3) Alberico già al primo maggio del 1138 non sottoscrive alle bolle pontificie, come si vede in M.P.L. 179, col. 561-563, che è appunto una bolla di Innocenzo II; naturalmente la sottoscrizione di Alberico manca anche nelle bolle successive. Non esistono studi sulla legazione di Alberico in Inghilterra, ove si eccettuino le pagine che le dedica, assai sommarie del resto, H. TILLMANN, *Die päpstlichen Legaten in England bis*

Il Papato guardava, da decenni, con preoccupazione alla situazione temporale e spirituale dell'Inghilterra, dilaniata da lotte tra i vari sovrani che la governavano e rimasta in realtà quasi del tutto estranea al moto di spiriti, che avevano ottenuto la « libertas ecclesiae » dal potere laico in tutti i paesi europei (1).

2. Giunto in Inghilterra fu sua cura presentarsi al re Stefano, che, almeno a quanto ci asserisce il continuatore di Florenzio di Wigorn, ripreso da Gervasio di Canterbury, lo accolse piuttosto freddamente (2).

Senza troppo preoccuparsene, Alberico iniziò un vero e proprio viaggio d'ispezione per tutta l'Inghilterra e la Scozia, per rendersi conto di persona della situazione di quelle regioni, anche in vista del concilio che egli si riprometteva di riunire più tardi alla fine del suo viaggio (3).

La sua attività, se noi pensiamo che non poté giungere in Inghilterra prima del luglio del 1138 (4), fu, nei pochi mesi di permanenza e per il numero e per la complessità dei problemi trattati, addirittura febbrile, anche se purtroppo non è possibile ricostruirla tutta nei suoi particolari e, meno che mai, nella precisa successione cronologica.

Lo accompagnavano alcuni consiglieri che nel viaggio gli fecero

zur Beendigung der Legation Gualas (1218), Diss., Bonn 1926, pp. 38-41. Non mi soffermo a ricordare le caratteristiche ed i poteri di un legato in questa epoca per cui mi limito soltanto a rinviare al volume fondamentale di R. RUESS, *Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz VIII*, Paderborn 1912, che, a p. 85, n. 2, sottolinea l'alto significato politico della missione d'Alberico.

(1) Sui rapporti tra la monarchia inglese ed il papato rinvio al vecchio, ma sempre valido lavoro di H. BÖHMER, *Kirche und Staat in England und in der Normandie im XI und XII Jahrhundert*, Leipzig 1899 e poi al più recente Z. N. BROOKE, *The English Church and the Papacy from the Conquest to the Reign of John*, Cambridge 1931.

(2) Gervasio di Canterbury, che, in questa parte, segue quasi alla lettera il continuatore di Florenzio, dice testualmente in GERVASII CANTAUARIENSIS, *Opera historica*, ad ann. 1138, ed. by STUBBS (*Rerum Britannicarum Scriptores*, n. 73), I, p. 101: « Eodem anno praedictus Albericus Apostolica functus legatione venit in Angliam, Domini papae litteras ad regem deferens. Lectis itaque litteris coram rege et primoribus Angliae, licet non in primis, vix tandem pro reverentia domini papae susceptus est » La ragione che GERVASIO DI CANTERBURY, op. cit. I, pp. 101-102, adduce, e cioè che il fratello di re Stefano, Enrico, vescovo di Winchester, veniva privato della sua legazione è, come giustamente nota lo Stubbs, in una nota della sua edizione a GERVASIO, op. cit., I, p. 101 nota 5, assurda, perché « Henry legation did not begin until after Alberic had left England ». Su Enrico si veda: L. VOSS, *Heinrich von Blois, Bischof von Winchester*, Berlin 1932, che però dice assai poco dei rapporti tra Enrico di Winchester ed Alberico.

(3) Ancora una volta Gervasio di Canterbury riprende il continuatore di Florenzio; GERVASII CANTAUARIENSIS, *Opera*, già cit., I, p. 102: « Circuivit ergo praedictus legatus Angliam, considerans omnia constituendo concilio corrigenda ».

(4) Il cronista Giovanni di Worcester ci consente di precisare che Alberico si recò dal re Stefano, che si trovava ad Hereford, prima del 15 luglio. Cf. *The Chronicle of JOHN OF WORCESTER 1118-1140 ed. by J. R. H. WEAVER* (Anecdota Oxoniensia, Mediaeval and Modern Series, n. 13), Oxford 1908, p. 49.

da guida e gli illustrassero situazioni e problemi locali: a tal fine egli aveva chiamato a sé Roberto di Bethum, vescovo di Hereford e il cisterciense Riccardo, già priore di S. Maria di York e poi fondatore e primo abate di Fountains. Né tale scelta poteva certo dirsi casuale, se pensiamo a quanto acutamente dice di loro, caratterizzandoli, Giovanni di Hexham: severo nella disciplina ecclesiastica, e vigile, il primo, nelle cause episcopali con tutta l'attenzione che il suo dovere richiedeva; stimato perciò e rispettato anzi nel regno (1), molto abile, il secondo, nel disbrigo degli affari ecclesiastici (2).

Di questi egli dovette servirsi specialmente per i suoi viaggi di monastero in monastero in Inghilterra ed in Scozia, riprendendo una tradizione già in atto da tempo e che doveva concludersi nella istituzione di legati stabili: il primo fu, dopo la legazione di Alberico, e probabilmente proprio per suo consiglio, Enrico di Winchester, fratello di re Stefano (3).

In questo senso è caratteristico quanto Alberico fece a favore del monastero di Hexham, secondo quanto ci raccontano i cronisti Riccardo e Giovanni (4).

Recandosi dal re David di Scozia, allora a Carlisle, egli, col vescovo di quella città Aldolfo, che era stato espulso dal re, raggiunse il mo-

(1) JOHANNIS PRIORIS HAGUSTALDENSIS, *Historia*, in SYMEONIS MONACHI, *Opera omnia*, ed. by TH. ARNOLD (*Rerum Britannicarum Scriptores*, n. 75), II, p. 284: «...in canonica prius professione regulari insistentis disciplinae, laudem domum regularibus institutis aliis domibus fecit imitandam. In episcopatu quoque causis episcopalis sollicitudinis instantia invigilans, singularem sanctae actionis auctoritatem et reverentiam in regno promeruit». Come dice giustamente D. KNOWLES, *The Monastic Order in England*, Cambridge 1949 (II ediz.) p. 295, egli apparteneva al numero di quegli abili vescovi che furono adoperati dalla Curia Romana «to apply to England the sistem of papal courts delegate».

(2) GIOVANNI DI HEXHAM, op. cit., II, p. 285: «...Ricardus, vir in ecclesiasticis negotiis experientissimus». Analogamente HUGONIS DE KYRKESTAL *Chronicon de Fontibus prope Ripon* ed. J. R. WALBRAN in *Memorials of Fountains* (*Surttees' Society's Publication* n. 42), p. 70 precisa che Riccardo andò con altri dignitari ecclesiastici a fare onore ad Alberico e che «suscepit eum legatus cum honore condigno, et advertens hominem litteratum et prudentem, familiarem habuit et injuncti officii adiutorem». La stessa fonte prosegue ricordando che Alberico rimase così soddisfatto della sua collaborazione, che, terminata la legazione, volle portarselo con sé a Roma, ove Riccardo però morì il 30 aprile del 1139, come ricorda un catalogo di abbatì edito *ibid.* p. 130. Si veda su di lui D. KNOWLES, *The Monastic Order in England*, già cit. pp. 237-238.

(3) D. KNOWLES, *The Monastic Order in England*, già cit., p. 286-288, 295, 651; R. RUESS, *Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten*, già cit., p. 213. Su di Enrico si veda la monografia di L. VOSS, già cit., che però, a p. 22, pone fra l'azione di papa Innocenzo II e quella d'Alberico un'opposizione che non esiste, tanto che Innocenzo affidava ad Alberico la difficile legazione di Palestina.

(4) GIOVANNI DI HEXHAM, op. cit., vol. II, p. 298; RICCARDO DI HEXHAM, *De gestis regis Stephani*, già cit., vol. III, pp. 166-167.

nastero di Hexham, che trovò in grande agitazione per le vicende della guerra allora in corso tra Inghilterra e Scozia.

Tre giorni prima, infatti, contrariamente ad ogni assicurazione precedentemente data, gli Scozzesi avevano compiuto una sortita, certamente costretti dalla necessità d'approvvigionarsi. Il colpo di mano era caduto su di una « villa » dei monaci di Hexham, Errington, ove, per caso, si tratteneva, quella notte, il priore stesso di Hexham: tre uomini furono uccisi, la località fu saccheggiata, il priore coperto d'offese e di contumelie.

Alberico, compreso da questo grave quadro di violenza, che aggiungeva, per così dire, l'ultimo tocco agli orrori che la guerra aveva sparso per quelle contrade, col fatto solo di presentarsi insieme col priore, riuscì ad ottenere subito dal re, incontrato appunto a Carlisle, la riparazione della violenza operata ai danni del monastero (1).

Contemporaneamente egli doveva provvedere ai più gravi e complessi problemi riguardanti la Chiesa ed i suoi rapporti col potere civile in Scozia.

Era il 26 settembre, sempre a Carlisle, quando Alberico, si presentò al re David con un solenne accompagnamento di due vescovi, Roberto, di Hereford ed Aldolfo di Carlisle, di ben tre abati e di molti chierici. Per cattivarsi la benevolenza del re era riuscito ad ottenere da Stefano d'Inghilterra la liberazione di Guglielmo Cumin, cancelliere di Scozia; e lo condusse appunto al re David, con un gesto, che non poté certo riuscirgli sgradito e che servì, senza dubbio, a rompere il ghiaccio (2).

Dal tempo, infatti, dello scisma d'Anacleto II, il regno e la Chiesa di Scozia, in antitesi a quella d'Inghilterra, erano stati favorevoli all'antipapa (3).

Un primo successo, e, come pare, assai facile, se Riccardo di Hexham

(1) RICCARDO DI HEXHAM, *De gestis regis Stephani*, già cit., III, p. 171 precisa anche i termini della riparazione: « Rex quoque cum priore de Hestaldasham, qui illuc cum legato venerat, antequam illum interpellaret de damno ipsius et fratrum suorum locutus, illud multum planxit, et promisit quod totum restitui faceret; et insuper de iniuria, quae illis et eorum ecclesiae facta fuerat, et de interfectione hominum suorum eis rectum facere suos cogeret. Quod et ex magna parte fecit. Nam et eorum et hominum suorum pecunia fere tota reddita est ».

(2) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 169: « Quem [cioè Guglielmo Cumin] mox de carcere eripiens [Albericus], domino suo liberum reddidit ».

(3) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 170 dice precisamente: « Ill [idest: rex Scotiae cum episcopis, abbatibus, prioribus, baronibus suae terrae] vero diu a Cisalpina, immo fere ab universa ecclesia discordantes, exosae memoriae Petroleoni et apostasiae eius nimium favisse videbantur ». Troppo poco sulla questione dell'adesione della Scozia allo scisma d'Anacleto si trova in P. F. PALUMBO, *Lo Scisma del MCXXX*, già cit., pp. 351-352, che ignorando la legazione di Alberico non riesce a precisare la fine dello scisma in Scozia, avvenuta come vedremo, proprio per merito del cardinale d'Ostia.

parla addirittura di ispirazione della grazia divina (1), fu appunto il riconoscimento ufficiale prestato all'autorità di Innocenzo II e del legato. Poi si passò a trattare le questioni più strettamente connesse all'oggetto proprio della legazione, il ripristino cioè delle norme di disciplina ecclesiastica in Scozia (2) sulla linea di quanto doveva esser fatto a Londra, nel concilio del dicembre.

Riuscì poi ad ottenere la riconciliazione del re David col vescovo di Carlisle, Aldolfo; inoltre quando seppe che Giovanni vescovo di Glasgow, abbandonata a se stessa la sua sede, senza nessuna autorizzazione, e quasi di nascosto, si era ritirato, senza necessità alcuna, in un monastero « apud Tironam », decise, sempre d'accordo col re, di inviargli un messo con una lettera sua ed una del re, nelle quali lo si avvertiva di tornare immediatamente: che se non l'avesse fatto, sarebbe stato subito colpito da sentenza di deposizione (3).

Le questioni ecclesiastiche vennero dunque assai presto messe in ordine, ma Alberico non sentiva perciò di lasciar cadere una possibilità che, se non rientrava strettamente nell'ambito della sua missione, pur tormentava angosciosamente la sua coscienza di ecclesiastico e di uomo: riportare cioè la pace tra il re di Scozia e quello d'Inghilterra.

Non esitò quindi a compiere un atto, che, di là dai secoli, nelle scarse righe di due cronisti riesce ancora a commuovere: egli, il cardinale vescovo di Ostia, che del papa aveva l'autorità e faceva le veci, dinanzi a tutti, si gettò ai piedi del re David per supplicarlo di porre fine alla guerra, o, almeno, alle stragi ed agli orrori che l'accompagnavano (4).

(1) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 170.

(2) GIOVANNI DI HEXHAM, op. cit., II, p. 298, adopera, ad indicar tutto ciò, una frase generica, ma significativa, dicendo che Alberico « quae corrigenda erant correxit et quae statuenda statuit ». Essa è difatti assai simile a quella che egli stesso adopera per indicare i canoni del concilio di Londra del dicembre 1138, in op. cit., II, p. 299: « Interdicens legatus quae interdicti, et sanciens quae sanciri ecclesiasticae necessitatis exposcebat ratio... ».

(3) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, 170. Più generico il racconto di GIOVANNI DI HEXHAM, op. cit., II, p. 298, dicendovisi semplicemente che Alberico richiamò a Glasgow il vescovo.

(4) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 170: « Convenit quoque regem de reformanda pace inter eum et regem Angliae, et huius rei gratia ad eius pedes cecidit, scilicet ut sanctae ecclesiae et sui ipsius et suorum misereretur, quibus tot et tanta mala fecerat ». GIOVANNI DI HEXHAM, op. cit., II, p. 298: « Ipsius etiam regis genibus provolutus ab hostilitate eum usque ad festum sancti Martini cessare compulsi ». I due cronisti riprendono indubbiamente l'eco di un testimone oculare, il priore cioè di Hexham che fu con Alberico a Carlisle. Si avverta che Giovanni di Hexham più sbrigativo e sintetico di Riccardo riduce l'intervento di Alberico alla sola tregua, mentre in realtà si proponeva di ottenere la pace, come si ricava anche dall'attività successiva del cardinale Ostiense alla Corte d'Inghilterra.

In quella atmosfera avvelenata da odî implacabili, Alberico però, malgrado le sue preghiere, poté strappare al re David solo una tregua di poco più d'un mese, fino cioè a S. Martino (11 nov.); né riuscì ad ottenere che levasse l'assedio alla città di Carham Ewarks. Un miglior risultato ebbe invece l'azione di Alberico rivolta a mitigare le atrocità della guerra: infatti i più fieri soldati di Scozia, i Pitti, promisero di riportare a Carlisle, prima della festa, appunto, di S. Martino tutte le fanciulle e le donne fatte prigioniere, perché fossero liberate. Inoltre gli stessi Pitti e tutti gli altri Scozzesi si impegnarono solennemente a non arrecar più danno alle chiese, a risparmiare i bambini, le donne, i vecchi, limitandosi ad uccider solo coloro che opponevano resistenza. Dal canto suo, il re, come già s'è detto, fece del suo meglio per risarcire il monastero di Hexham dei danni arrecatigli (1).

Conclusa, con ogni soddisfazione, questa parte della sua legazione, Alberico, il giorno di S. Michele (29 sett.) del 1138, poteva riprendere il suo viaggio d'ispezione ai vari vescovadi e monasteri, ripassando ancora per Hexham e Dunham e tornando infine alla corte del re Stefano (2). Ivi trovò un altro legato, Pietro che, come sembra assai probabile, veniva mandato da Innocenzo II, per invitare il clero inglese al concilio che si doveva tenere in Roma, nella primavera del 1139 (3).

Fu allora provveduto a diramare gli inviti per il concilio di Londra: ne conosciamo i termini perché ci è giunto, riportato da Gervasio di Canterbury, quello diretto a Geremia, priore proprio di Canterbury, ed insieme a tutto il clero ed al popolo di quella città.

La lettera d'Alberico, dopo aver premesso che era anche compito specifico della sua legazione e suo personale desiderio il provvedere alle chiese prive di vescovo, comunica d'aver convocato vescovi, abati e clero ad un concilio in Londra, a Westminster, avvertendo che l'occasione è favorevole per pensare finalmente anche all'elezione dell'arcivescovo di Canterbury, dopo d'aver consacrato il vescovo eletto di Exeter (4).

Questo concilio era davvero un evento d'importanza eccezionale per la Chiesa d'Inghilterra: e come c'informa una relazione, conservatoci

(1) RICCARDO DI HEXHAM, *De gestis regis Stephani*, già cit., pp. 170-171; GIOVANNI DI HEXHAM, op. cit., II, p. 298.

(2) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 172: « Supra nominatus vero legatus... per episcopatus ac monasteria ad curiam regis reversus... ».

(3) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 172 non dice il nome di questo secondo legato (meglio, forse, direi messo) che invece ci viene indicato da Giovanni di Worcester, col nome di Pietro. Cf. *The Chronicle of John of Worcester 1118-1140*, ed. J. R. H. WEAVER, già cit., p. 48.

(4) GERVASIO DI CANTERBURY, *Opera historica*, già cit., I, p. 106.

dal continuatore di Florenzio di Wigorn e da Riccardo di Hexham (1). al giorno stabilito, il 13 dicembre del 1138, nella chiesa di San Pietro Apostolo, a Westminster, si riunivano, solennemente ben diciotto vescovi, una trentina di abbatì e una gran folla di clero e di popolo.

Si dovevano affrontare ben tre serie di questioni: le misure di carattere disciplinare, relative agli abusi e alle irregolarità, che Alberico aveva avuto modo di constatare durante il suo viaggio attraverso le varie regioni dell'Inghilterra e della Scozia; poi la riaffermazione dei principî della « *libertas ecclesiae* », che da un secolo ormai costituivano il più continuo ed acuto motivo d'attrito violento fra la Chiesa ed i Sovrani d'Inghilterra (si pensi solo a s. Anselmo d'Aosta, arcivescovo di Canterbury ed alle sue tormentate vicende); infine, come già abbiamo accennato, la elezione del nuovo arcivescovo di Canterbury (2).

Tutti questi problemi affiorano impliciti od espliciti nei « *capitula* » del concilio, che furon sottoscritti e promulgati, come ci dice Gervasio di Canterbury, « *post multarum discussiones causarum* » (3).

Essi in primo luogo sanciscono la assoluta e completa gratuità nella amministrazione dei sacramenti; in particolare, ciò viene ribadito per la consacrazione dei vescovi, per la benedizione degli abbatì e per la dedicazione delle chiese.

Fondamentale, poi, il canone quinto nel quale vengono condannate, ad un tempo, la simonia e la concessione dei benefici ecclesiastici da

(1) RICCARDO DI HEXHAM, *De gestis regis Stephani*, già cit., III, pp. 172-176. GERVASIO DI CANTERBURY, *Opera historica*, I, pp. 107-109, ci fa conoscere invece solo i canoni del concilio stesso.

(2) Questi problemi, in maniera diretta od indiretta, eran connessi coi problemi in apparenza solo religiosi, ma in realtà più complessi, della politica inglese di quegli anni. Così l'affermazione della « *libertas ecclesiae* » e la questione dell'elezione dell'arcivescovo di Canterbury finivano, di fatto, col limitare il potere, di cui il re aveva sempre goduto nell'elezione dei vescovi e, specialmente, a Canterbury, tanto più che, nelle vacanze di vescovi, le diocesi assicuravano al re cospicue entrate. In particolare va poi ricordato che alla sede di Canterbury aspirava il fratello del re, Enrico, e che tali aspirazioni venivano bloccate dalle decisioni del concilio e dal fatto stesso della presenza di Alberico alla elezione episcopale.

(3) I canoni del concilio di Londra del dicembre 1138 ci sono giunti in due redazioni, l'una tramandataci da Gervasio di Canterbury, *Opera historica* I, pp. 107-109 e l'altra pervenutaci nell'opera di RICCARDO DI HEXHAM, *De gestis regis Stephani*, già cit., III, pp. 173-175. Pure essendo le due redazioni sostanzialmente identiche, va tuttavia notato che Riccardo di Hexham ha un canone in più, il sesto, che proibisce l'ereditarietà e la designazione del successore nei benefici ecclesiastici. Va inoltre segnalato che, mentre il canone 9 di Riccardo colpisce: « *Faeneratores clericos et turpia luca sectantes et publica saecularium negotia procurantes* », allontanandoli dall'ufficio ecclesiastico e dal beneficio goduto, il canone parallelo (n. 8) di Gervasio si rivolge invece contro i « *Venatores clericos etc.* ». Tutto l'andamento del canone mi induce a preferire la forma tramandataci da Riccardo, su cui baserò la mia esposizione.

parte dei laici ribadendo così solennemente la validità, anche per l'Inghilterra, del principio che, se pur qua e là ancora contrastato, s'era però già largamente affermato nel resto d'Europa, mentre, in Inghilterra e Scozia, era stato in realtà quasi sempre vivacemente osteggiato.

Un canone (8° di Riccardo) ripete le norme fondamentali della disciplina ecclesiastica, colpendo i chierici concubinarî e condannandoli alla perdita dei benefici; mentre quello successivo (9° di Riccardo) commina la stessa pena per coloro che si dedichino all'usura o, più genericamente agli affari mondani.

Tre altri canoni (10°-11° e 12° di Riccardo) sono invece rivolti a difendere il clero e la Chiesa dalla violenza e dalla inframmettenza dei laici: particolarmente interessante poi il canone 12°, che vieta a chicchessia di costruire una chiesa od un oratorio « in possessione sua » senza il permesso del vescovo.

Viene inoltre vietato ai chierici l'uso delle armi (can. 13° di Riccardo), ai monaci di lasciare la vita monastica in conseguenza della ordinazione sacerdotale. Alle monache vien poi proibito, sotto pena di scomunica, di portar pellicce d'ogni tipo e, in particolare, lussuose, anelli d'oro ed acconciature di capelli bizzarre ed eleganti.

Si ordina infine a tutti di pagar le decime (can. 16° di Riccardo), mentre l'ultimo canone, il 17°, scomunica quei maestri di scuola che, dietro pagamento, affidino ad altri le proprie scuole.

Durante il concilio, che, dopo aver anche delibato il problema della elezione dell'arcivescovo di Canterbury, decise subito di rinviarlo a più tardi (1), vennero anche prese quelle disposizioni disciplinari, che Alberico, nel suo viaggio, aveva rilevato come necessarie ed improrogabili, ma a cui volle dare lo sfondo solenne del concilio.

Furon deposti tre abati, quelli di Battle, di Croyland e di Shrewsbury e vennero immediatamente sostituiti da Alberico, che benedisse anche Gervasio di Blois, figlio del re, comè abate di Westminster; fu consacrato il vescovo di Exeter, Roberto (2).

Il concilio venne concluso dall'invito ufficiale rivolto da Alberico ai vescovi ed agli abati d'Inghilterra, d'intervenire al solenne con-

(1) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 175, « In hoc autem concilio tractatum est de archiepiscopo ad Cantuariensem ecclesiam eligendo, quae, ut supradictum est, tunc proprio pastore carebat. Tandem vero post proximam Epiphaniam haec causa finem habuit ».

(2) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, pp. 175-176; *The Chronicle of John of Worcester*, già cit., p. 53. Su Gervasio si veda W. DUGDALE, *Monasticum anglicanum*, voll. 8, London 1817-30, al vol. I, p. 269.

cilio che il papa Innocenzo II si apprestava a celebrare in Roma, a metà quaresima (1).

Tra tutti questi affari ecclesiastici, Alberico non aveva certo perso di vista quello che gli si era venuto sempre più configurando come uno degli obbiettivi essenziali della sua missione, anche se, probabilmente, non previsto nelle istruzioni dategli dal papa: riportare cioè la pace fra Inghilterra e Scozia. Egli cominciò ad esplorare gli animi dei due re, di molti dignitari di corte e della stessa regina (2): ma mentre quelli trovò ostilissimi alla pace, la regina fu subito favorevole (il suo animo era infatti crudelmente diviso fra la devozione e l'affetto al marito, il re Stefano, e quello che portava allo zio David di Scozia ed a suo cugino Enrico) (3) sicura come era dell'appoggio morale che le veniva del consenso e dalla autorità di Alberico. Questi, giovandosi a sua volta della regina, provò a parlare al re Stefano della pace, ma lo trovò, nei primi approcci, assai riluttante, anche perché molti dei suoi consiglieri e dei maggiorenti del regno ardevano dal desiderio di rifarsi dei danni, che la guerra aveva loro arrecato. La regina ed Alberico tuttavia non desistettero e la loro opera di lenta persuasione non cessò fin quando il re non aderì ad iniziare trattative di pace, che continuate anche dopo la partenza di Alberico dall'Inghilterra, si conclusero felicemente solo l'8 aprile del 1139 (4).

Accantonato al momento del concilio, ma sempre incumbente, per la sua gravità, rimaneva il problema dell'elezione del nuovo arcivescovo di Canterbury. Era la prova inevitabile della validità effettiva e non puramente verbale delle decisioni prese al concilio: si capisce quindi come

(1) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 176.

(2) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 176: «Dum autem haec [cioè gli affari ecclesiastici] agerentur, de pace reformanda inter duos reges saepissime ac diligentissime cum pluribus, et maxime cum regina Angliae, tractavit». L'importanza capitale di Alberico nell'impostazione e nello svolgimento delle trattative di pace tra i due sovrani è sottolineata da O. RÖSSLER, *Kaiserin Mathilde, Mutter Heinrichs von Anjou, und das Zeitalter der Anarchie in England*, Berlin 1897, l'opera più particolare su questi anni, alle pagine 221-225.

(3) RICCARDO DI HEXHAM, op. cit., III, p. 176: «Namque avunculum suum David, regem Scotiae, et Henricum, filium eius atque suum cognatum, vehementer amavit ac ideo tantopere marito suo regi Angliae eos pacificare curavit». Ciò vien confermato anche da GIOVANNI DI HEXHAM, op. cit., II, p. 229, che precisa come l'affetto della regina Matilde per lo zio David fosse contraccambiato: «Matildis regina Anglorum, lege consanguinitatis avunculo suo regi Scotiae, salva pace mariti sui, nequaquam ingrata».

(4) Per questa pace mi limito a rinviare a O. RÖSSLER, *Kaiserin Mathilde*, già cit., pp. 221-225, in cui viene messo opportunamente in rilievo l'importanza che vi ebbe Alberico, e l'interesse che aveva il re a trovare l'accordo con gli Scozzesi. Si veda inoltre il rapido ma incisivo giudizio di A. L. POOLE, *From Domesday Book to Magna Charta 1087-1216*, Oxford 1955 (II ediz.), pp. 272-273.

e perché Alberico non si sia mosso, prima d'aver personalmente assistito ad un evento così importante, ben sapendo quale fosse l'autorità che l'arcivescovo di Canterbury veniva ad avere non solo nella vita religiosa, ma anche in quella politica del regno d'Inghilterra (1).

Al seggio di Canterbury, aspirava, come s'è già accennato, il fratello stesso del re, Enrico di Winchester, che aveva sperato nell'appoggio del sovrano; questi, però, non volle o non poté intervenire, imbrigliato dalla vigile presenza d'Alberico, contro cui egli nulla poteva, per non turbare i silenziosi, ma importanti sondaggi per la pace col re David di Scozia. Né, d'altra parte, gli era favorevole la regina, per i sospetti che nutriva, come del resto anche il re Stefano, di favorire l'altro pretendente al trono, Enrico. Inoltre, va ricordato che Enrico di Winchester era già vescovo e che questo fatto era un ostacolo assai grave, nel secolo XII, ad un trasferimento ad altra sede.

Tutto questo complesso di circostanze rese possibile un'elezione davvero libera a Canterbury, « la prima veramente tale dopo la conquista normanna » (2).

Geremia, priore di Canterbury, con gli altri, cui spettava l'elezione, fu convocato dal re, il 24 dicembre del 1138, ed alla presenza del re, del legato pontificio Alberico, e di altri insigni personaggi laici ed ecclesiastici, provvide all'elezione, proclamando arcivescovo di Canterbury, Teobaldo, abate di Bec. Questi, entro pochi giorni, l'8 gennaio 1139, veniva consacrato dallo stesso Alberico (3), che subito dopo lasciava l'Inghilterra, per rientrare a Roma (4). Nel suo ritorno egli poteva ben dirsi sod-

(1) Sulla importanza di Canterbury per il re d'Inghilterra, si vedano le fini osservazioni di F. BARLOW, *The feudal Kingdom of England*, London 1955, p. 214.

(2) Il giudizio è di A. SALTMANN, *Theobald Archbishop of Canterbury*, London 1956, p. 10. Il SALTMANN, op. cit., pp. 7-13 dà anche un ottimo racconto dell'elezione di Teobaldo; non sottolinea, però, quanto è necessario, il peso che vi ebbe il precedente concilio di Londra, cui i futuri elettori dell'arcivescovo dovettero partecipare e poi la permanenza di Alberico in Inghilterra, che rese impossibile da parte di Enrico di Winchester ogni pressione sugli elettori.

(3) GERVASIO DI CANTERBURY, *Opera historica*, già cit., I, 109. Convengo pienamente col SALTMANN, op. cit., p. 12, secondo cui Gervasio dà la descrizione più aderente all'effettivo svolgersi dell'elezione.

(4) Va ricordato a questo punto che Alberico, durante il suo soggiorno in Inghilterra, intervenne, nel suo inizio, alla questione della validità del matrimonio di Guglielmo di Sackville con Adelia figlia del visconte Anfrido, che si trascinò poi per anni. Basti sull'argomento rinviare a Voss, *Heinrich von Blois*, già cit., Exkurs I alle pp. 141-144 e a *The Letters of John of Salisbury, I, The Early Letters*, edited by W. J. MILLOR, S. J. and H. E. BUTLER, revised by C. N. L. BROOKE, London 1955, pp. 227-237. Una particolare appendice illustra il caso, alle pp. 267-271. La parte che vi ebbe Alberico è, tuttavia, in realtà, assai modesta. Relativamente all'attività di Alberico in Inghilterra vanno poi ricordate anche due indulgenze, anche perché abbastanza rare nella prima metà del sec. XII. La prima, elargita in occasione della consacrazione d'una chiesa a Godstow, era di

disfatto dei risultati che aveva raggiunti, tali quali mai prima di lui aveva ottenuti un legato del pontefice (1).

Aveva infatti poste le basi, nella maniera più solida, della « *libertas ecclesiae* » in Inghilterra, vi aveva, con energia e severità, represso gli abusi più gravi ed i disordini più inconciliabili con le direttive generali del Papato, aveva, in Scozia, ottenuto la fine dello scisma d'Anacleto II ed il riconoscimento del legittimo pontefice. Ma, se tutto questo rientrava nel quadro delle istruzioni, che aveva ricevute al momento di lasciare la Curia, Alberico, con la sua abilità diplomatica, col suo ascendente personale, era riuscito addirittura a capovolgere i rapporti in cui si trovavano la Chiesa ed il re, nel momento in cui egli aveva messo piede in Inghilterra. Inserendosi, infatti, con acuto e penetrante senso delle circostanze, nelle complesse ed intricate vicende dinastiche e territoriali tra Scozia ed Inghilterra, agendo sempre con realismo e con umanità, era riuscito ad arrestare invasioni sanguinose e lotte fratricide, portando a tutto il paese la pace, dando infine al re Stefano la soddisfazione di trasformare in alleato il re Davide di Scozia, già nemico. In tal modo la Chiesa, già soggetta al re, non solo affermava, grazie anche all'ascendente della personalità di Alberico, la sua « *libertas* », ma riusciva a presentarsi come forza, oltre che spirituale, politica, di cui il re doveva tener massimo conto.

3. Il 17 aprile 1139 firmando un privilegio a favore del monastero di Nonantola, Alberico tornava a prender parte agli affari di Curia, ai quali assisté fino al maggio del 1140 (2), quando un nuovo ed importante incarico gli veniva affidato dal pontefice, ancora una legazione, e questa

un anno per i benefattori della chiesa e di quaranta giorni per coloro che l'avessero visitata per due giorni festivi (Cf. W. DUGDALE, *Monasticum Anglicanum*, già cit., al vol. IV, p. 363 e, sull'importanza di questa indulgenza, N. PAULUS, *Geschichte des Ablasses in Mittelalter*, 3 voll., Paderborn, 1922-27, al vol. I, p. 162 e n. 5); la seconda è invece la conferma di una concessione già fatta dal vescovo Alessandro di Lincoln, per cui clero e laici di Oxfordshire, a Pentecoste, potevano lucrare visitando l'abbazia di Eynsham, le stesse indulgenze che a Lincoln (Cf. W. HOLTZMANN, *Papsturkunden in England*, vol. III, Göttingen 1952, p. 155, n. 32). Una eco robusta del severo giudizio di Alberico sulla situazione della Chiesa d'Inghilterra, e in particolare sulla diocesi di Coventry si coglie in un privilegio di papa Lucio II, concesso il 18 aprile 1139 a Riccardo, vescovo di Coventry, che si legge in W. HOLTZMANN, op. cit., vol. II, Göttingen, 1935-36, p. 157.

(1) È il giudizio che della legazione di Alberico dà H. BÖHMER, op. cit., p. 340. Nulla invece dice in proposito, limitandosi ad un rapido racconto dei fatti, il BROOKE, *The English Church and the Papacy*, già cit., pp. 180-181.

(2) Questa data viene confermata dalla serie ininterrotta di sottoscrizioni che Alberico appone dalla primavera del 1139 (quando, come s'è visto, tornò dall'Inghilterra per partecipare al Concilio lateranense di quell'anno) alla primavera del 1140, quando dopo il 6 maggio del 1140 le sottoscrizioni cessano per la partenza alla volta della Palestina. Tale

volta in Palestina, a dirimere le accanite contese che, per motivi personali e giurisdizionali, dividevano gli animi del clero latino, specialmente di Antiochia.

Della sua legazione, al momento di partire, Alberico diede notizia a Pietro il Venerabile in una lettera, oggi perduta, in cui lo informava anche, seppure sommariamente, dei motivi del suo viaggio. E l'abate di Cluny gli rispose con una di quelle sue lettere affettuose, quali sapeva dettargliele la squisita sensibilità del suo animo. Egli si rende conto delle necessità del viaggio a cui il cardinale deve accingersi per doverosa obbedienza al pontefice, che ha voluto la legazione in Oriente e per il bene comune della Cristianità; tuttavia gli sembra che con Alberico parta la sua ultima consolazione rimastagli dopo la morte di Matteo d'Albano. Ha letto e riletto la lettera che gli è giunta da Roma; anzi l'ha poi comunicata a tutti i monaci riuniti in capitolo. E tutti pregano per il suo felice ritorno (1).

Intanto Alberico, partito, come s'è detto, nel maggio 1140 alla volta della Palestina, approda nell'estate a Sidone, trovando la situazione della Terra Santa, ancora peggiorata, se possibile, rispetto al momento in cui era stata decisa la sua legazione, sul piano politico militare e su quello religioso.

Come è stato giustamente notato, « già nel terzo decennio del secolo XII l'afflusso degli Occidentali pronti a versare il sangue per il Se-

data, saldamente collegata a testimonianze precise, permette di correggere le incertezze cronologiche, che tuttora esistono tra gli storici delle Crociate, relativamente alla missione di Alberico in Terrasanta. Basta soltanto accennare che persino un autore accurato e critico come il Röhricht, oscilla di ben tre anni nelle sue stesse datazioni. Infatti in R. RÖHRICHT, *Regesta Regni Hierosolimitani (MXCVII-MCCXXX)*, Oeniponti 1893, n. 203, p. 50 e n. 208, p. 52, colloca le vicende relative alla missione di Alberico in Palestina al 1141-42, mentre pochi anni dopo nella sua *Geschichte des Königreichs Jerusalem*, Innsbruck 1898, pp. 221-225, la colloca al 1139-40, partendo dalla considerazione che il precedente legato Pietro di Lione era morto il 28 maggio 1139, come risulta con sicurezza dall'obituario della Chiesa di Lione e da *Gallia Christiana*, ed. PIOLIN, IV, 117-118: per lui Alberico sarebbe quindi partito appena giunta la notizia della morte di Pietro. In realtà la partenza avvenne esattamente un anno dopo la morte di Pietro: in questo periodo si collocano anche con maggiore consistenza e respiro i tentativi di Lamberto e di Arnolfo di Calabria e dei vari maneggi fatti a Roma, contro il patriarca, come più oltre vedremo. Su questa nuova cronologia vanno corrette le indicazioni delle varie storie delle Crociate e delle opere particolari su personaggi e stati dell'Oriente latino, che ricorderò via via. Senza dare un elenco completo di storici delle Crociate con le oscillazioni che vi si trovano nel datare la legazione di Alberico in Terrasanta, mi limiterò solo a ricordare che anche il recentissimo S. RUNCIMAN, *A history of the Crusades, II, The Kingdom of Jerusalem*, Cambridge 1952, p. 221 pone erroneamente al nov. 1139 l'arrivo di Alberico in Terrasanta. Ne consegue un disordine in tutta la successione dei fatti in quegli anni.

(1) PETRI VENERABILIS, *Epist. Lib. II*, ep. 48 in *M. P. L.* 189, col. 271.

polcro di Cristo diminuisce» (1), mentre sempre più si rafforzavano gli avversari contro cui bisognava lottare, l'impero bizantino dalla parte dell'Asia Minore e di Antiochia, e poi i principi di Siria ed il regno fatimita d'Egitto, ed infine le stesse popolazioni locali.

Così, mentre da Ascalona i presidî egiziani, malamente trattiene dalle fortificazioni crociate, continuavano a molestare il fiacco Regno di Gerusalemme, i principi mussulmani di Siria stancamente si opponevano alla pressione crociata diretta ad occupare le due città chiavi di Aleppo e Damasco, anche perché erano costretti a difendersi dagli stessi signorotti turchi, cupidi a loro volta di autonomia politica e di espansione territoriale.

Proprio nel secondo decennio del sec. XII si era posto in luce per valore guerriero come per spregiudicatezza politica, Imad-ed-din Zenki, dal 1127 governatore di Mosul e di Aleppo, che nel 1129 aveva aggiunto alle sue città, anche Hama ed Homs, tolte all'emiro di Damasco Taj-el-Muluk. Questi, cui era rimasta solo la sua città, si vide minacciato anche dai Crociati, che, nello stesso anno 1129, riuscirono ad occupare Baniyas, posizione chiave sulla via di Damasco, grazie ad un accordo con l'emiro della città (2). E proprio Baniyas fu, per alcuni anni, il punto nevralgico di una situazione politico-militare estremamente fluida. Così nel 1132, con uno sforzo supremo, l'emiro di Damasco riuscì vittoriosamente ad espellere i Crociati da Baniyas e Imad-ed-din Zenki da Hama. Ma Zenki, passato di nuovo alla controffensiva, dopo aver vanamente attaccato Damasco nel 1135 e nel 1137, dovette accontentarsi di occupare solamente Baniyas, che gli era del resto essenziale ai fini di ogni successiva espansione sull'emirato di Damasco. A Damasco, d'altra parte, lo stato era sconvolto da una serie ininterrotta di rivolte e di congiure di palazzo, che ne minavano pericolosamente l'esistenza. Fu così che nel 1139 l'emiro Mohammed-ibn-Buzi non potendo da solo resistere alle forze del suo nemico Zenki, pensò di chiedere contro di lui l'appoggio dei Latini: i punti fondamentali dell'accordo erano, da parte di Folco, re di Gerusalemme, il pagamento di una forte somma di danaro, mentre, a sua volta, l'emiro di Damasco s'impegnava a cedere ai Latini Baniyas ed a

(1) L'osservazione, esattissima, è di F. COGNASSO, *La genesi delle Crociate*, Torino 1934, p. 196.

(2) Rinunciando a più particolareggiate indicazioni bibliografiche sulle vicende di questi anni, mi limito a ricordare, su *Baniyas*, la voce della *Encyclopédie de l'Islam*, vol. I, p. 664, che accenna anche alla sua importanza militare, sottolineata poi anche dal recentissimo R. C. SMAIL, *Crusading Warfare*, Cambridge 1956, p. 27 n., 36, 90, 149 n., 207. Per la sua posizione geografica si veda R. DUSSAUD, *Topographie historique de la Syrie antique et médiévale*, Paris 1927, pp. 390-391 e 395 e la carta geografica XIV.

cooperare, anzi, con le sue forze militari alla conquista della città. E si incominciò subito l'assedio.

Mentre così complicate vicende tenevano in sussulto la vita del Regno di Gerusalemme, non meno intricate erano le vicende che dividevano gli animi sul piano della vita ecclesiastica.

Non è qui il luogo di ripercorrere le vicende della organizzazione della Chiesa latina di Palestina: basterà ricordare come essa, anche per lo scarso valore spirituale di alcuni degli uomini che ne costituiscono la gerarchia, fu lacerata negli animi, specialmente a causa dei rapporti fra metropolitani e suffraganei, non meno che per questioni particolari alle varie sedi.

Una di tali questioni (perciò Alberico era stato mandato come legato in Terra Santa) aveva sconvolto proprio in quegli anni il principato di Antiochia.

Per ottenerlo contro Alice di Antiochia e per poterne sposare la figlia ed erede, Costanza, il figlio cadetto di Guglielmo IX di Aquitania, Raimondo di Poitiers aveva dovuto ricorrere all'aiuto del patriarca di Antiochia, Raoul de Domfront. Questi nell'appoggiarne le aspirazioni, aveva però chiesto, ed ottenuto, una serie di concessioni che, in realtà, equivalevano ad un vero e proprio controllo sul governo di Antiochia, controllo, inoltre, che il patriarca aveva finito con l'esercitare senza la minima discrezione, come nota Guglielmo di Tiro, al punto di sollevare contro di sé un vero e proprio odio da parte di Raimondo, costringendolo ad escogitare ogni mezzo pur di liberarsi d'un così molesto impedimento ad un effettivo esercizio del suo potere sovrano.

Cercò quindi di allearsi con i nemici che, né pochi né deboli, il patriarca aveva nel suo stesso clero: l'arcidiacono Lamberto, uomo notevole per cultura e pietà, che del patriarca criticava ad un tempo l'ignoranza e la mondanità, spiccava fra questi, insieme con Arnolfo di Calabria (poi arcivescovo di Cosenza), colto prete ed abile nei maneggi politici.

Costoro si appellarono al papa contro il patriarca accusandolo di aver ottenuto la sede di Antiochia in modo illegale, di aver pubblicamente sostenuto che la sede di Antiochia era pari per importanza a quella di Roma e di aver perciò rivestito il pallio arciepiscopale senza che questo gli fosse concesso dal pontefice; si chiedeva quindi che Raoul venisse dichiarato ribelle e scismatico.

Per tutti questi motivi, Lamberto ed Arnolfo partirono alla volta di Roma, sbarcando prima nell'Italia meridionale, ove Arnolfo fu ricevuto da Ruggero II, che aveva vanamente aspirato al trono di Antiochia

e che era rimasto sempre sensibile ai problemi di quella città. Arnolfo gli prospettò la situazione antiochena, dipingendo a foschi colori la figura del patriarca sì che, quando questi fu costretto a fuggire ed approdò anch'egli in Italia meridionale, si vide catturato da Ruggero II, consegnato a Lamberto e sottoposto ad ogni umiliazione.

Il patriarca era però uomo di superiore statura politica e riuscì a convincere Ruggero II, in un colloquio, della sua innocenza, ottenendo la libertà ed il consenso di ripartire per Roma. Giunto alla Curia, fu accolto nel modo peggiore possibile: solo dopo aver atteso a lungo ottenne un'udienza e vi fu accusato, come già ad Antiochia, di simonia, di scisma e di ribellione alla Sede apostolica.

Raoul seppe abilmente difendersi, ottenendo infine, prima d'ogni condanna, che un legato in Siria venisse a fare sul posto una inchiesta e riuscendo poi, con un gesto ad effetto, ad annullare l'atto di ribellione ch'egli aveva commesso ad Antiochia, quando aveva assunto il pallio senza il consenso pontificio. Lo consegnò infatti umilmente al papa, che glielo restituì subito in segno di riconciliazione e di benevolenza.

Ma la conciliazione con Roma non aveva minimamente diminuito l'odio di Raimondo di Poitiers per il patriarca; gli sobillò anzi contro il clero di Antiochia sì che quando Raoul sbarcò a San Simeone, il porto di Antiochia, e chiese che il clero gli venisse incontro dalla città in processione, si sentì rispondere che egli non entrasse neppure in città.

Raoul allora, piegandosi alla violenza, cercò rifugio sulla cosiddetta « Montagna nera », una zona montuosa nei pressi di Antiochia, sede di romitori e monasteri: ad Antiochia, intanto, la situazione si faceva ancora peggiore per lui, per l'ostilità crescente di Raimondo che, da una lettera di Arnolfo di Calabria, aveva visto prospettate le buone relazioni di Raoul con Ruggero II, nella luce di una vera e propria alleanza della monarchia siciliana col patriarca, rivolta ad espellere da Antiochia lo stesso Raimondo.

A queste nuove accuse nulla replicò Raoul, che si limitò solo ad accettare l'invito che gli rivolse il conte di Edessa, Iocellino II, di recarsi in quella città, ove fu accolto con grandi onori.

Durante la permanenza del patriarca ad Edessa, Raimondo compiva un improvviso mutamento di posizioni: sia che cedesse alle preghiere degli amici del patriarca, sia che volesse evitare un'alleanza tra Iocellino e Raoul, senza dubbio lesiva dei suoi interessi, sia infine che paventasse l'arrivo del legato pontificio e lo sviluppo della sua inchiesta, certo è che Raimondo invitò Raoul a tornare ad Antiochia. Questi non si fece pregare e tornò nella sua sede, accompagnato dall'arcivescovo di Edessa e

da altri prelati, accolto solennemente dal clero antiocheno e dai suoi cittadini. L'accordo dovette essere, almeno nei primi tempi, completo, se Raoul, libero ormai da altre preoccupazioni, tentò ancora una volta di legare al proprio patriarcato, come suffraganei, i vescovi di Tripoli, di Tortosa e di Bilbili, sottraendoli all'obbedienza dell'arcivescovo di Tiro. Lo raggiunse però perentoria una lettera di Innocenzo II che gli imponeva di non impedire ai suffraganei di Tiro l'obbedienza al loro metropolita (1).

Maturava intanto l'arrivo del legato, che era stato designato nel vecchio e saggio Pietro, arcivescovo di Lione.

Questi, appena giunto in Acri fu subito sollecitato da Lamberto ed Arnolfo, perché si affrettasse a recarsi ad Antiochia, ma prima che potesse muoversi, cadde malato e morì: né mancarono maligni i quali accusarono il patriarca d'Antiochia d'aver avvelenato Pietro (2).

La morte del legato fu un duro colpo per i nemici di Raoul, che giudicarono ormai perduta la partita, tanto che persino i due avversari più accaniti, Lamberto ed Arnolfo, cercarono una conciliazione. Lamberto riuscì ad ottenere il perdono e la reintegrazione sul suo arcidiaconato, ma Arnolfo fu duramente respinto; di lui « non volle mai ascoltare neppure una parola, perché lo considerava troppo sleale » (3). E fu un grave errore perché Arnolfo, persa così ogni speranza di riconciliazione, deciso a tentare tutto per tutto, tornò di nuovo a Roma, alla corte pontificia, e mai stanco di tormentare il papa, di angosciare i cardinali, riuscì ad ottenere che venisse inviato un secondo legato: questi fu scelto, come già ho detto, nella persona del cardinale vescovo di Ostia, Alberico.

La situazione, di fronte a cui Alberico veniva a trovarsi non era certo drammaticamente tesa, come in Inghilterra, ma era senza dubbio aggrovigliata da personalismi esasperati, da odii ormai inveterati ed inaspriti da una situazione politicamente e militarmente difficile.

Con la prontezza d'intuito e di decisione, che lo caratterizza, Albe-

(1) R. RÖHRICHT, *Regesta regni Hierosolymitani*, n. 184 del 17 gennaio 1139, p. 45 e n. 185 dello stesso giorno, p. 46. Le due lettere per esteso in *M. P. L.* 179, col. 400.

(2) La data della morte di Pietro, arcivescovo di Lione è sicura: il 28 maggio 1139, come già si è detto alla nota 2 di pag. 39. Ci sia qui consentito di notare come il tentativo fallito di riconciliazione di Arnolfo con il patriarca, il suo viaggio in Italia e i suoi maneggi a Roma ed infine la designazione del nuovo legato, sono più che sufficienti a spiegare l'intervallo di un anno che intercorre tra la morte di Pietro e l'arrivo in Terrasanta del nuovo legato, Alberico, mentre il precedente computo di un intervallo di soli due mesi tra la morte di Pietro e l'arrivo di Alberico era troppo breve. Questo a non tener conto dei dati di fatto già precedentemente indicati.

(3) WILLERMI TYRENSIS, *Historia XV*, 15 in *Recueil* cit., p. 682. La espressione da me riportata è l'efficacissima parafrasi, nella traduzione francese, (ibid.), del latino « nihil humanitatis inveniens ».

rico, ben comprendendo l'importanza capitale dell'assedio di Baniyas, senza troppo preoccuparsi delle questioni antiochene, subito si recò; anch'egli, sotto le mura della città, a rincuorarvi le truppe cristiane intente all'assedio: desiderava inoltre di incontrarvi Guglielmo patriarca di Gerusalemme e Folchiero, arcivescovo di Tiro (1).

L'arrivo di Alberico sollevò l'animo dei Cristiani, specialmente quando con eloquenti parole li esortò a combattere con valore e li sostenne spiritualmente con l'autorità che gli veniva dal rappresentare lo stesso papa (2). Certo, i combattimenti si fecero così accaniti, che l'emiro di Damasco Ainarz, alleato, come già s'è detto, dei crociati, ritenne opportuno far sapere agli assediati che dovevano arrendersi al più presto, se volevano evitare un vero e proprio massacro (3). A questo così esplicito e minaccioso avvertimento, gli abitanti di Baniyas risposero arrendendosi subito, ottenendo perciò salva la vita, mentre la città, rioccupata con entusiasmo dai cristiani, venne restituita al signore che già l'aveva avuta in precedenza, Ranieri Brus.

Dopo la conquista di Baniyas, che copriva tutto un fianco del regno di Gerusalemme, liberandolo dal pericolo di attacchi da parte dello emiro di Damasco, Alberico con gli altri prelati e col principe di Antiochia, che aveva anch'egli partecipato alle operazioni militari, venne in pellegrinaggio a Gerusalemme. Ivi si trattenne qualche tempo per completare le sue informazioni sulle non chiare questioni, che doveva affrontare, se così va intesa la testimonianza di Guglielmo di Tiro, che ci riferisce di esortazioni di Raimondo di Poitiers al legato, perché egli fosse deciso e coraggioso nel colpire, se necessario, il patriarca (4).

Il 30 novembre 1140, giorno di s. Andrea, nella chiesa di San Pietro d'Antiochia, veniva aperto solennemente il concilio, sotto la presidenza d'Alberico, per decidere del patriarca d'Antiochia (5).

(1) WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, 11, in *Recueil* cit., p. 674. La successione cronologica degli eventi in Guglielmo di Tiro è quindi esattissima. Alberico cioè si reca prima sotto le mura di Baniyas, poi a Gerusalemme ed infine ad Antiochia ove nel dic. tiene il concilio.

(2) WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, 11, in *Recueil* cit., p. 674: « [Albericus] prudentis viri studio et auctoritate subnixus apostolica ad propositum invitat; et exhortatorii sermonis ei addens stimulus, ad impugnandam urbem accendit vehementius ».

(3) WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, in *Recueil* cit., pp. 674-675.

(4) WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, 11, in *Recueil* cit., p. 676.

(5) Anche l'anno in cui fu tenuto questo concilio ha, fino a questa mia puntuale ricerca, oscillato notevolmente negli storici. Sono state in merito tali e tante finora le opinioni, che, precisate con esattezza le date, come credo d'aver fatto, rinuncio per necessaria brevità, a discutere gli errori dei singoli studiosi. Per il racconto delle vicende del concilio d'Antiochia la fonte è ancora Guglielmo di Tiro. WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, 16-17, in *Recueil* cit., pp. 683-686.

Vi intervennero tutti i più insigni prelati della Palestina, a cominciare dal patriarca di Gerusalemme, Guglielmo, accompagnato dai suoi suffraganei, Gaudenzio, arcivescovo di Cesarea, Anselmo, vescovo di Betlemme, Folchiero, arcivescovo di Tiro, « che era molto leale verso la Chiesa di Roma, ed in cui il legato aveva grande speranza » di trovare aiuto e consiglio, perché era saggio e di gran cuore (1); Folchiero a sua volta era accompagnato da due suoi prelati, Bernardo, vescovo di Laodicea e Baldovino di Beirut. Più fitta era naturalmente la schiera dei suffraganei del patriarcato di Antiochia, fra cui spiccavano Stefano, arcivescovo di Tarso, Gerardo, vescovo di Laodicea, Ugo, vescovo di Gibel, favorevoli ai canonici contro il patriarca, e poi Franco di Ierapoli, Gerardo di Gorigo e Serlone di Apamea, favorevoli invece al patriarca, altri invece erano ancora incerti (2).

Quando tutti furono riuniti, Alberico, secondo le norme della procedura, lesse la lettera pontificia (a quanto ci risulta oggi, perduta) che lo nominava legato, fissandogli anche i poteri di cui egli veniva a disporre; diede poi la parola agli accusatori.

Lamberto ed Arnolfo sostennero ancora una volta le accuse che già precedentemente avevano rivolte al patriarca, che cioè Raoul era stato eletto contro i canoni; che non aveva tenuto una vita conforme ai dettami della Chiesa e che infine aveva fatto cattivo uso dei beni della diocesi, donandoli simoniacamente a coloro, cui non spettavano.

A queste accuse doveva rispondere Raoul, ma non si presentò; e invitato a prender parte al concilio, fece sapere che non sarebbe venuto.

La prima seduta si chiuse con un sermone del legato.

Il secondo giorno il patriarca venne di nuovo invitato a presentarsi ed ancora una volta egli rifiutò: era un gesto assai grave, una vera e propria mancanza di rispetto verso l'assemblea e verso il legato. Ma, prima che fosse presa qualche decisione, un incidente davvero insolito venne a turbare l'assemblea: tra i presenti ricoperti delle loro insegne episcopali, Serlone, arcivescovo d'Apamea si notava per l'umiltà del suo vestire. Richiesto allora da Alberico di Ostia perché avesse messo da parte le sue insegne e perché non fosse più tra gli accusatori del patriarca, Serlone, tra lo stupore dell'assemblea, dichiarò che egli era pentito di aver levato la sua accusa contro il proprio padre spirituale e che vergognandosi della sua colpa si proponeva di difenderlo fedelmente fino alla morte.

(1) Il giudizio su Folchiero è in WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, 16, in *Recueil cit.*, p. 683.

(2) Guglielmo di Tiro ci ricorda però esplicitamente che Serlone d'Apamea era stato, da principio, ostile al patriarca. Cf. WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, loc. cit.

L'unica testimonianza, di cui disponiamo, quella di Guglielmo di Tiro, non è molto esplicita, né molto chiara sui motivi del gesto di Serlone, limitandosi a riportarne le parole e, più oltre, a giudicare troppo severa la punizione inflittagli dal legato: insinuando che essa avvenne « sive iuste, sive aliter » e più oltre precisando che Serlone fu deposto « sive de facto sive de iure » facendo perciò balenare il sospetto che il legato abbia potuto commettere un vero e proprio abuso di potere (1). Tuttavia al di sotto delle caute parole di Guglielmo di Tiro mi pare che si possa coglier un più abile ed accorto piano del patriarca di Antiochia: evitando di presentarsi il primo giorno, quello delle accuse più roventi, egli intendeva giovare del brusco mutamento di Serlone per disporre a suo favore gli animi dell'assemblea. Le accuse contro Serlone dovettero perciò essere assai gravi, di aver cioè mutato opinione non per motivi spirituali com'egli asseriva, ma per altri ben più bassi, e del resto non infrequenti: per danaro.

Solo così si spiega la reazione di Alberico, che fu la più severa possibile: Serlone, espulso dall'assemblea, fu deposto dalla sua dignità arcivescovile (2).

L'indomani, nella sua terza riunione, il legato ed il concilio, ancora una volta convocarono il patriarca, che insistette nella sua decisione di non presentarsi affatto, sia che non potesse difendersi dalle accuse portate contro di lui, sia che temesse le violenze del principe d'Antiochia e si sentisse perciò più sicuro nel suo palazzo, circondato com'era di suoi fautori, pronti anche all'azione violenta: sottolinea Guglielmo di Tiro che non avrebbero esitato ad espellere dalla città Alberico e tutto il concilio, se non fosse stato per paura del principe (3).

Di fronte a tanta ostinazione, Alberico decise di non attendere più oltre: si recò allora solennemente al palazzo patriarcale, si presentò dinanzi a Raoul de Domfront e, lettogli il dispositivo della sentenza che lo deponeva dalla sua dignità, se ne fece subito consegnare le insegne,

(1) WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, 16, in *Recueil* cit., p. 685. La versione francese accenna ad un fatto anche più preciso e ad un giudizio più severo contro Alberico osservando che quando Serlone ebbe abbandonato il Concilio « Lors parlerent encontre lui cil qui n'amoient pas le patriarche, et tant menerent leur afere que li legaz qui se hasta un pou trop, deposa de la disneté d'arcevesque celui Selles ».

(2) Guglielmo di Tiro ci dice poi che Serlone, lascia Antiochia alla notizia della sua deposizione per raggiungere Apamea, morì di dolore lungo il viaggio, al castello di Harenc.

(3) Cf. WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, 17, in *Recueil* cit., pp. 685-686: « Confluxerant enim ad eius [idest patriarchae Antiocheni] subsidium universi de civitate, qui nisi principis timuissent potentiam, legatum cum universis qui in eius depositionem convenerant, urbe cum ignominia parati erant depellere ».

l'anello e la croce pettorale (1). Poi lo consegnò a Raimondo di Poitiers che, in catene, lo rinchiuso nel monastero di San Simeone (2).

Risolto il groviglio antiocheno con dura decisione, Alberico tornò subito a Gerusalemme ove celebrò la Pasqua, che in quell'anno 1141 cadeva il 30 marzo.

Il martedì successivo, 1° d'aprile, procedette, col patriarca di Gerusalemme, e con altri vescovi, alla consacrazione del «Tempio del Signore», cerimonia a cui intervennero anche grandi signori feudali del regno di Gerusalemme, tra cui spiccava per magnificenza e ricchezza Iocellino II, conte di Edessa (3).

Dopo una così solenne cerimonia, Alberico insieme col patriarca di Gerusalemme, convocati gli arcivescovi, i vescovi e gli altri prelati, convenuti nella città santa per la Pasqua, tenne un altro concilio «in primitiva et ecclesiarum matre sancta Sion», trattando, come dice genericamente Guglielmo di Tiro, le questioni imposte dalle circostanze (4). Tra loro dovette essere certamente il problema dei rapporti tra patriarchi, metropolitani e suffraganei, che aveva lungamente divisi gli animi degli ecclesiastici della Terrasanta e che proprio qualche mese prima aveva obbligato il papa ad intervenire (5): non a caso il legato, sotto le mura di Baniyas assediata, aveva discusso col patriarca di Gerusalemme e con l'arcivescovo di Tiro, due fra i più vivamente ed accanitamente in contrasto.

Se il concilio di Gerusalemme pose fine alle tenaci divisioni fra gli ecclesiastici della Terrasanta, suscitò fondati motivi di speranza su di un problema ben più importante nell'ambito di tutta la Chiesa: la conciliazione cioè tra la Chiesa cattolica e quella d'Armenia.

Tra i presenti al concilio era infatti anche il «Katholicós» di Ar-

(1) WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, 17, in *Recueil* cit., p. 686.

(2) Guglielmo di Tiro, alla fine del cap. 17 del libro XV, già citato, nella nota precedente ci racconta poi che Raoul de Domfront riuscì a fuggire di prigionia (non ci dice però quando) e, venuto a Roma, ottenne la reintegrazione nella sua dignità patriarcale avendo impietosito il papa e i cardinali. Ma sulla via del ritorno morì, con fondato sospetto di veleno.

(3) WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, XV, 18, in *Recueil* cit., p. 687. Su questo punto si veda anche l'articolo E.-M. DE VOGÜÉ, *Achard d'Arrouaise, Poème sur le «Templum Domini»*, in *Archives de l'Orient latin* I (1881), pp. 562-579, in cui si precisa che il *Templum Domini*, uno degli edifici del grande tempio di Salomone, corrisponde all'odierna Moschea di Omar. Il de Vogüé crede che il «Templum Domini» sia stato consacrato il 1142. Sul *Templum Domini*, come è oggi, si legga la descrizione di E.-J. FINBERT, *Israël*, Paris 1955, pp. 357-359.

(4) WILLERMI TYRENSIS, *Historia*, loc. cit.: «[Legatus] tractans ibi cum eis, de iis quae instanti temporì videbantur convenire.

(5) Si veda quanto è già stato detto a pag. 44 e n. 1.

menia, Gregorio III Bahlavuni, che era desideroso di assicurarsi rapporti pacifici con i principi crociati, anche perché la contea di Edessa si estendeva in molta parte proprio fra territori armeni. Tra Gregorio e il concilio intervenne un colloquio aperto, cordiale e comprensivo: furono precisati e chiariti i punti di dissenso e per molti di essi il «Katholicós» promise di correggere sé ed i suoi fedeli (1).

Alberico poteva quindi ripartire davvero soddisfatto dei risultati raggiunti: si recò, poco dopo il concilio, ad Acri donde partì per Roma.

Nel settembre 1141 egli riprende a sottoscrivere gli atti pontifici: ma che egli continuasse a seguire con attenzione la questione della unificazione con la Chiesa armena, lo prova il breve che Innocenzo II inviava a Gregorio Bahlavuni, caldo di espressioni affettuose, annunciandogli anche l'invio del pallio di metropolita (2).

Col ritorno a Roma, riprende il regolare tenor di vita nella Curia (3): sottoscrizioni, che si succedono sino alla morte di Innocenzo II (24 sett. 1143). Fu Alberico, con tutta probabilità, anche se non abbiamo una testimonianza precisa (4), che consacrò pontefice il successore, Celestino II, eletto due giorni dopo (26 sett. 1143), secondo quanto il

(1) Sulle relazioni tra la Chiesa armena e la cattolica romana si veda specialmente quanto dice FR. TOURNEBIZE, *Histoire politique et religieuse de l'Arménie*, Paris (s. a., ma 1900), pp. 236-238.

(2) Senza pretendere di esaurire l'argomento, va qui ricordato che i rapporti tra la Chiesa cattolica e quella armena continuarono ancora per alcuni anni. Ottone di Frisinga, infatti, nella sua *Chronica de duabus civitatibus*, VII, 32, ed. A. HOFMEISTER, Hannoverae et Lipsiae, 1912, pp. 360-363 ci riferisce che degli ambasciatori del «Katholicós» di Armenia vennero a Viterbo dal papa Lucio III, dopo un viaggio di un anno e mezzo, per offrirgli da parte del patriarca «subiectionem omnimodam» e chiedendo di essere illuminati su alcuni problemi di fede e di liturgia. Poiché dal racconto di Ottone (che ci precisa anche d'aver parlato con quelli ambasciatori ed è quindi teste di prima mano) risulta come data di arrivo l'inizio del mese di novembre 1145, la partenza degli ambasciatori va posta perciò alla primavera del 1144. Si ricordi inoltre, a chiarire il silenzio di Ottone sull'attività di Alberico, che questi, in viaggio di ritorno dalla legazione di Francia, non poté certo essere presente all'arrivo degli ambasciatori armeni e forse non li vide affatto. Per queste precisazioni cronologiche si veda quanto si dice più oltre a pag. 61 e n. 1.

(3) Tra l'altro Alberico assistette alla decisione del contrasto tra l'abate Ariulfo di Oudenbourg contro l'abate di S. Medardo di Soissons. Cf. *Gesta Hariulphi abbatis S. Petri Aldenburghensis*, ed. E. MULLER, in *Neues Archiv* 48 (1929-30), pp. 101-115. Alberico è ricordato come «episcopus Ostiensis» a p. 103. Va inoltre ricordato che nel marzo-aprile del 1142 Alberico fu informato da S. Bernardo delle vicende relative alla elezione di Guglielmo arcivescovo di York. Si veda in proposito l'articolo di C. H. TALBOT, citato più oltre a p. 64 e n. 2.

(4) Mancano sottoscrizioni di Alberico nei giorni immediatamente anteriori e successivi alla morte di Innocenzo II ed alla elezione di Celestino II: non risultando tuttavia Alberico in viaggio possiamo facilmente supporre che egli consacrò Celestino II. Infatti il cardinale ostiense, primo del sacro collegio, aveva, come ha oggi, l'onore di consacrare il pontefice.

rituale prescriveva al cardinale d'Ostia. È invece sicuro la presenza di Alberico alla morte di Celestino II (8 marzo 1144) ed alla elezione del suo successore, Lucio II, che consacrò il 12 marzo 1144, come risulta dal fatto che Alberico sottoscrive un diploma di Celestino del 6 marzo, due giorni prima della sua morte (1) e uno dei primi di Lucio II, il 15 marzo (2).

Ancora pochi mesi in Curia, poi, nella tarda primavera del 1144 (3) Lucio II, che già da cardinale aveva potuto conoscere ed apprezzarne la energia, il coraggio e l'abilità diplomatica di Alberico, sempre capace di orientarsi anche nelle più difficili circostanze, lo inviava come suo legato in Francia.

4. Il motivo della legazione dovette essere assai generico, se il *Chronicon Mauriniacense*, che la ricorda esplicitamente, osserva che il papa « diversarum Ecclesiarum statui consulere volens, duos Legatos a latere suo mittere curavit, Albericum Hostiensem in Francia, Haimerum Tusculanensem in Angliam, ea qua perniciosi erant evellentes et quae utilia aedificantes » (4). Ma più ci potranno illuminare le vicende della legazione stessa ed i problemi che, in concreto, bisognò affrontare.

In primo luogo, una serie d'ispezioni a monasteri per riportarvi la disciplina monastica, controlli e decisioni a relative varie diocesi francesi, sconvolte da contrasti intestini ed infine la lotta contro l'eresia, in Francia, che, del resto, proprio Alberico aveva già avuto occasione di conoscere dieci anni prima, al concilio di Pisa del 1135, ove aveva assistito alla confutazione ed alla punizione del monaco Enrico.

Da Roma Alberico partì insieme con Imaro nei primi giorni di giugno del 1144, ed insieme percorsero buona parte del viaggio, almeno fino a Bayeux, ove ci è testimoniato un primo energico effetto della loro presenza.

Alla morte del vescovo Oddone, i beni della diocesi di Bayeux « pastorum incuria et negligentia » erano stati saccheggiati e depredati nella maniera più scandalosa e non solo da laici come il conte Roberto di Gloucester; perfino ecclesiastici come Enrico abate di Fécamp ed Andrea abate di Troarn, avevano usurpato i diritti del vescovo. Il tenore dei documenti poi lascia intravedere uno stato di cose davvero disperato.

(1) JAFFÉ, *Regesta* II, p. 6, n. 8551 e *M.P.L.* 179, col. 815.

(2) JAFFÉ, *Regesta* II, p. 8, n. 8518 e *M.P.L.* 179, col. 825.

(3) L'ultima sottoscrizione, a me nota, di Alberico a Lucio II è del 30 maggio 1144, JAFFÉ, *Regesta*, II, p. 15, n. 8636 e *M.P.L.* 179, col. 892, in cui Lucio II dà un privilegio, proprio su richiesta di Alberico, alle monache del monastero di Faremoutiers.

(4) *Chronicon Mauriniacense* in BOUQUET, *Recueil des Historiens des Gaules et de la France* XII, p. 87 e in *La Chronique de Morigny, publiée par L. MIROT*, Paris 1909, p. 80.

Di fronte ad una situazione così gravemente compromessa, i due legati pronunciarono una solenne dichiarazione in cui si notificava che il papa aveva « viva voce et scripto » ordinato al vescovo Filippo di recuperare tutti i beni e diritti della sua diocesi; i due legati perciò « iuxta tenorem mandati et litteram domini pape » intimavano agli abati, ai priori, al clero ed al popolo della città di restituire quanto illecitamente detenessero di beni o di diritti della Chiesa di Bayeux (1).

Fu una presa di posizione assai precisa e perentoria che originò una annosa controversia religiosa ad un tempo e politica, così accanita da esigere anche più volte l'intervento diretto del papa e di alti prelati francesi come l'arcivescovo Ugo di Rouen (2).

Poco dopo i due cardinali si separarono: Alberico rimase in Francia, e con tutta probabilità in Normandia, mentre Imaro andava ancora più a nord, dovendosi imbarcare per l'Inghilterra, ove lo attendeva la spinosa questione del conferimento del pallio all'arcivescovo Guglielmo di York (3).

Uno dei primi monasteri di cui dovette preoccuparsi il cardinale Ostiense, che, non si dimentichi, era stato un abate temuto, fu quello di St-Benoît-sur-Loire (4), che, ricco e potente, era in grande decadenza « tam monachorum levitate, quam pastorum assensu » (5).

La decisione di Alberico fu, come in altri casi, decisa e severa: l'abate fu deposto, e venne sostituito da Macario, nipote dello stesso Alberico e già abate di Morigny (6). Ma proprio la successione al posto che Macario lasciava vacante a Morigny vi suscitò una vera e propria tempesta.

(1) J. RAMACKERS, *Papsturkunden in Frankreich, Neue Folge: 2. Normandie*, Göttingen 1937, n. 24, pp. 86-87.

(2) J. RAMACKERS, op. cit., n. 30, pp. 96-97; n. 31, p. 97; n. 32, pp. 97-98; n. 33, pp. 98-99; n. 34, p. 99; n. 36, pp. 102-103; n. 37, pp. 103-104; n. 41, pp. 109-110; n. 46, pp. 117-118.

(3) Si veda più oltre alle pp. 64-66 e note relative.

(4) St. Benoît-sur-Loire, nota anche come Fleury-sur-Loire, una delle più famose abbazie francesi, anche per il vanto di conservare le ossa di s. Benedetto, è stata oggetto di numerosi studi particolari, per cui rinviamo a L. H. COTTINEAU, *Répertoire topo-bibliographique des Abbayes et Prieurés*, Macon 1937, al vol. 2^o, coll. 2610-2613.

(5) *Chronicon Mauriniacense* in BOUQUET, XII, p. 87; in MIROT, p. 80.

(6) Su l'abbazia di Morigny ci limitiamo a rinviare all'unico lavoro complessivo che conosciamo su l'argomento E. MENAULT, *Essai sur les villages de la Beauce. Morigny, village monacal. Son abbaye, sa chronique, et son cartulaire*, Paris 1867. A proposito di Macario va precisato, secondo quanto ci dice il *Chronicon Mauriniacense* in BOUQUET, XII, p. 86 e in MIROT, p. 75, che egli era priore di Longipons della diocesi di Parigi, quando i monaci di Morigny decisero di eleggerlo abate in sostituzione di Tommaso, che si era ritirato a Saint Martin-des-Champs di Parigi. Il *Chronicon*, senza tacere che la elezione era stata fatta per ovviare al timore di altre nomine meno gradite, aggiunge però anche che i monaci furono davvero contenti della scelta.

Tommaso, che era stato precedentemente abate a Morigny dal 1109 al 1140, avendo saputo della vacanza abbaziale, brigò per ottenere la dignità perduta. Ma a queste manovre si oppose Alberico, sia per l'età avanzata di Tommaso, sia per le sue incapacità e debolezze di governo, che, già nel 1140, avevano costretto alla sua deposizione, sia infine per le non buone condizioni di salute.

E per porre fine alle sue insistenze, Alberico convocò in Parigi una riunione, nella quale invitò il priore di St. Martin-des-Champs, a confermare le cattive condizioni di salute di Tommaso, che per cinque anni appunto era vissuto in quel priorato, decidendo infine che i monaci si eleggessero un altro abate: e fu Tevino, priore di Argentols.

Tommaso intanto aveva scritto una lettera davvero veemente a s. Bernardo, nella quale, ponendo in luce sinistra l'opera di Alberico, lo accusava, se non di simonia, certo di scarso discernimento, incolpandolo di aver già favorito un suo indegno nipote, Macario, e di brigare ora per porre come abate a Morigny un altro nipote, Lancelino, ancor più indegno del primo (1). Non sappiamo che cosa s. Bernardo abbia risposto a questa lettera così violenta: forse oppose solo uno sdegnoso silenzio, per la stima altissima in cui egli aveva Alberico (2).

Meno conclusivo fu invece l'intervento d'Alberico nella lunga ed aspra vertenza che opponeva Ponzio, abate di Vézelay e fratello di Pietro il Venerabile, ed il conte di Nevers.

Dopo anni di violenze e di scontri, il papa, scrivendo a S. Bernardo il 19 nov. 1144, lo pregava d'invitare il conte di Nevers a presentarsi ai legati in Francia Alberico ed Imaro (3); e ci resta una lettera di Alberico a Ponzio, in cui gli raccomandava moderazione e rispetto della legalità (4). I contrasti continuarono ancora, e per lunghi anni.

Dedicava la chiesa di Faremoutiers, nella diocesi di Meaux, ricostruita dopo che era stata distrutta da un incendio (5). Sempre nello stesso

(1) Su Tommaso di Morigny e sulle sue vicende si veda *Histoire Littéraire de la France*, to. XII, pp. 218-222, che dedica alla lettera a s. Bernardo le pp. 220-222. Una vivace caratterizzazione di Tommaso si trova anche in K. HAMPE, *Abt Thomas von Morigny als Verfasser des zweiten Buches des Chronicon Mauriniacense* in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde* 23, (1898) pp. 389-398; altre notizie anche in *La Chronique de Morigny*, già cit. specialmente alle pp. VI-XIV.

(2) Per la stima, anzi per la venerazione che s. Bernardo aveva per Alberico, si veda più oltre a p. 68. Tommaso morì poco dopo. Cf. *La Chronique de Morigny*, già cit., p. 82 e n. 2.

(3) Cf. *M.P.L.* 179, col. 910. La questione però, come sembra, rimase affidata al solo Alberico.

(4) HUGONIS PICTAVINI, *Historia Vizeliacensis*, I in *M.P.L.* 194, col. 1575.

(5) I. DU PLESSIS, *Histoire de l'église de Meaux*, Paris, 1731, to. II, p. 40, che pubblica anche delle lettere di Alberico.

periodo di tempo, con delle lettere da Limoges comunicava ai religiosi del priorato di St-Orens d'Auch di essere riuscito a stabilire buoni rapporti tra il loro priore e lo zio, l'arcivescovo Guglielmo di Aux, probabilmente sempre in relazione all'annosa controversia per diritti di sepoltura che oppose, per decenni, i monaci di St.-Orens ed i canonici dell'arcivescovado (1).

Questione fra le più spinose fu per Alberico, quella relativa allo arcivescovo di Vienne, nel Delfinato, Stefano (2), che era stato accusato in un concilio a Belley (del tutto sconosciuto agli storici) dall'arcivescovo di Lione, anche per sollecitazione di un opuscolo, in cui si rivolgevano a Stefano gravissime imputazioni: simonia, malcostume, incitazioni allo spergiuro di alcuni « milites », mancanza di fedeltà, spergiuro ed infine persino falsificazione di monete (3).

Stefano aveva fatto allora ricorso al papa, che aveva demandato la decisione al suo legato, appunto Alberico: questi, mentre Stefano aveva sperato che il giudizio avvenisse a Vienne ed aveva preparato ben settantadue testimoni scelti fra i suoi popolani, lo convocò invece a Vézelay, fissando la sede del giudizio a Lione e consentendogli di scegliersi, come testimoni a discolpa, soltanto alcuni vescovi, già monaci di santa vita e che, per la maggior parte, fossero suoi suffraganei (4).

A tali condizioni Stefano, con un'abile lettera (5) cercò di scusarsi e di evitare di presentarsi; ma, senza indugio Alberico lo colpì con la sua consueta energia, deponendolo. Questo almeno ci risulta da una umanissima lettera di Pietro il Venerabile, dalla quale risulta che Stefano, dopo la sua deposizione, aveva lasciato Vienne e per qualche tem-

(1) Le lettere di Alberico in MARTÈNE ET DURAND, *Veterum scriptorum amplissima collectio*, I, col. 780. Una relazione piuttosto circostanziata della controversia tra i monaci ed i canonici, ad Auch, è in *Notitiae tres de iure coemeterii controverso inter Auxiensem ecclesiam et monachos S. Orienti*, pubblicate da BOUQUET, *Recueil des historiens des Gaules et de la France*, to. XIV, pp. 321-324. A me sembra che il « sedis Romanae legatus », di cui si parla a p. 323, come di un alleato dell'arcivescovo Guglielmo e contro cui i monaci ricorrono a Roma, possa essere appunto Alberico di Ostia.

(2) Su Stefano arcivescovo di Vienne si veda la biografia, curiosamente elogiativa, in *Histoire Littéraire de la France*, to. XIII, pp. 328-331. La lettera di Stefano si trova invece in MARTÈNE ET DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, to. I, coll. 397-398.

(3) MARTÈNE ET DURAND, *Thesaurus*, col. 397. Lo stesso Stefano così riassume le accuse rivoltegli: « Ipsa etiam capitula nihil expressum, nihil determinatum habentia quid certum, quid speciale oculis meis ostendunt, cum passim et indiffinitè dicatur de ecclesiarum venditione, de immunditia corporis mei, de perjurio militum meorum, de fide promissa et mentita et falsificatione monetarum? ».

(4) MARTÈNE ET DURAND, *Thesaurus* ..., col. 397: Stefano protestando contro la nuova procedura applicata a suo carico osserva: « ...mihì novus et singularis modus purgationis ingeritur et a sacris canonibus penitus alienus ut quaeram scilicet religiosos et sanctos episcopos, quorum major pars de Viennensis ecclesiae suffraganeis existat ».

(5) Per la lettera di Stefano si veda più sopra alla nota 2.

po aveva vagato in vari luoghi tra i quali San Rufo, là dove aveva vissuto prima d'essere elevato alla dignità arcivescovile (1).

Mentre Alberico si tratteneva in Francia, il 15 febbraio 1145 a Roma moriva improvvisamente Lucio II (2); Alberico, anche se avvertito, non si mosse e dovette ricevere dal nuovo pontefice, il cisterciense Eugenio III, la conferma alla sua legazione; certo continuò ininterrottamente la sua attività (3).

(1) PETRI VENERABILIS, *Epist.* lib. V, ep. 11, in *M.P.L.* 189, col. 384-385. Il tono della lettera di Pietro, che ritorna ed insiste sul tema della sua immutata amicizia, il chiamare tutta la vicenda un « infortunium », l'invito rivolto a Stefano di venire a fargli visita a Cluny e magari di stabilirvisi, fanno comprendere che Pietro il Venerabile non era molto convinto della colpevolezza di Stefano e che, in ogni caso, non condivideva la severità di Alberico nei riguardi di lui. La lettera di Pietro il Venerabile, che avverte Stefano di essere a Cluny prima della domenica di Quinquagesima, ci permette anche un termine *ante quem* per tutta la questione: cadendo infatti la Quinquagesima sempre di inverno, la lettera di Pietro il Venerabile può essere soltanto dell'inizio del 1145 o, al più presto, della fine del 1144. Infatti essendo Alberico nell'inverno del 1143-44 e nell'inverno 1145-46 certamente in Italia, in Curia, l'unico che possiamo prendere in considerazione è l'inverno 1144-1145. Ora cadendo la domenica di Quinquagesima il 25 di febbraio, tutta la questione deve essersi svolta qualche mese (due o tre) almeno prima di tale data: la lettera di Pietro infatti va collocata in un congruo termine di tempo prima del 25 febbraio; anzi usando espressione di vive scuse per il ritardo nello scrivere, fa pensare appunto a vicende che si siano concluse nel tardo autunno del 1144. A questa data va perciò posta la deposizione di Stefano. Ciò è confermato anche dal fatto che un documento del 6 gennaio 1146 pone già come arcivescovo di Vienne Umberto, a cui viene confermato dall'imperatore Corrado III la piena autorità su quel territorio, durante l'assenza imperiale. Cfr. PH. JAFFÉ, *Geschichte des deutschen Reiches unter Konrad dem Dritten*, Hannover 1845, che pubblica il documento alle pp. 215-216. Questo documento assai discusso da J. FICKER, *Beitraege zur Urkundenlehre*, 2 voll., Innsbruck, 1877-78, al vol. I, p. 331 e II, p. 218, e da W. BERNARDI, *Jahrbücher des deutschen Reichs unter Konrad III*, Leipzig 1883, p. 446, n. 39, fu da entrambi giudicato senz'altro autentico, malgrado gli errori che vi si riscontrano. Questa conclusione, nella quale concordò anche P. FOURNIER, *Le Royaume d'Arles et de Vienne (1138-1378)*, Paris 1891, p. 7 e n. 1, è stata vivacemente discussa e, con buone ragioni, respinta da H. HIRSCH, *Forschungen zur Geschichte der deutschen Kaiserzeit. I: Urkundenfälschungen aus dem Regnum Arelatense*, Wien 1937, che ha poi dimostrato anche i motivi della falsificazione di questo e di altri documenti del regno di Arles. Trattandosi però di falsificazione di poco posteriore agli avvenimenti in questione e fatta da persona bene al corrente di date cronologiche di Arles e Vienne, ritengo che il documento possa sempre servire a documentare che nel gennaio del 1146 c'era già un altro arcivescovo a Vienne, nella persona di Umberto.

Sempre nell'autunno del 1144 Alberico interveniva in difesa dei canonici di St.-Laud in Auger, contro le violenze che a loro venivano fatte dal feudatario del luogo Goffredo di Ramefort. Cf. J. RAMACKERS, *Papsturkunden in Frankreich*, vol. 5, Göttingen 1956, p. 133-34, n. 59.

(2) Il *Liber Pontificalis*, ed. L. DUCHESNE, 2 to., Paris 1892, to. II, p. 386, dice di lui esplicitamente: « Repertina egretudine occupatus et nociva Ecclesiae morte preventus ».

(3) Va a questo punto precisato che l'affermazione H. GLEBER, *Papst Eugen III (1145-1153) unter besonderer Berücksichtigung seiner politischen Tätigkeit*, Jena 1936, p. 18, n. 3, secondo cui il cardinale Alberico vescovo di Ostia sarebbe stato presente alla elezione in Roma ed alla consecrazione in Farfa di Eugenio III, è priva di ogni fondamento. Infatti egli adduce a testimonianza il passo di un documento pontificio pubbli-

Nel maggio 1145 Alberico era a Nantes, con Ugo, arcivescovo di Rouen, per la solenne traslazione delle reliquie dei due fratelli martiri Donaziano e Rogaziano protettori della città: questo e non altro lo scopo della sua presenza in quella città, del resto assai importante anche per un personaggio della sua levatura. Durante la cerimonia, una cometa attraversò fulgidissima il cielo, scomparendo con rapidità. Alberico allora, prendendo occasione da quell'impressionante fenomeno, trasse argomento per una predica contro la eresia che pullulava allora in Bretagna: anche questa, rapida come la cometa sarebbe presto finita, egli disse con appassionata ed efficace eloquenza. Dopo, in privato, rivolse ad Ugo, la preghiera di comporre un vero e proprio trattato contro questi eretici ed in breve tempo se lo vide offrire con una devota e rispettosa lettera dedicatoria (1).

È questa la prima volta che Alberico mostra chiara coscienza del pericolo della eresia in terra di Francia e si preoccupa di porvi rimedio: ma evidentemente già gli erano giunte le voci d'allarme per la pericolosa situazione d'altre parti di Francia.

Dobbiamo precisare tuttavia che la presenza di Alberico a Nantes non era in funzione della sua lotta contro l'eresia né possiamo perciò considerarla come la prima tappa della spedizione nella Francia meridionale, che egli, proprio in questo tempo, andava preparando (2). È del resto inesatto che egli in quella città fosse con s. Bernardo: questi vi si recò soltanto nel 1135 e nel 1144, per ragioni che nulla avevano a

cato da P. F. KEHR, *Papsturkunden in Spanien*, II. *Navarra und Aragon*, in *Abhandlungen der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Neue Folge* XXII (1928), p. 346, che dice testualmente così: « Post obitum cuius [cioè di Lucio II] episcopi et cardinales apud sanctum Cesarium in Palladia unanimiter convenientes abbatem sancti Anastasii in Romanum pontificem concorditer elegerunt. Post hec electus in papam Eugenium cum episcopis et cardinalibus Lateranese palacium adiit et cunctis inibi secundum antiquam consuetudinem solemniter peractis, domino electo consilium fuit ut urbem exiret et ad Farfense monasterium consecrandus properaret. Ibiq; a Sabinensi episcopo Conrado, Teodino Portuensi episcopo, Petro episcopo Albanensi, presente Hostiensi archipresbitero [il corsivo è mio] et multis circumvenientibus episcopis secundum apostolicam consuetudinem est honorifice consecratus ». Si noti che è presente l'arciprete ostiense e non il vescovo ostiense cioè Alberico, il quale era certo in Francia come si deduce anche dal fatto che fino al novembre avanzato del 1145 manca ogni qualsiasi sottoscrizione da parte sua a documenti pontifici.

(1) Per tutto questo episodio sia consentito rinviare al mio lavoro R. MANSELLI, *Fer la storia dell'eresia nel secolo XII. Studi minori*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo ed Archivio muratoriano*, 67 (1955), pp. 189-264, in cui si studia appunto « Ugo arcivescovo di Rouen e gli eretici di Nantes » alle pp. 235-244. Ivi escludo che l'eretico, di cui si accenna in Ugo di Rouen, possa essere Éon de l'Étoile, come più volte si è detto. Si veda anche la nota aggiunta a p. 68.

(2) È l'errore in cui cade l'*Histoire littéraire de la France*, to. XIII, p. 75.

che vedere, né con Alberico, né con l'eresia, ma erano invece connesse a problemi di organizzazione interna dell'ordine cistercense (1).

In realtà, durante la sua legazione Alberico aveva già udito diversi appelli pieni di preoccupazione della Francia meridionale, ed, in particolare, della contea di Tolosa.

Tutto il paese era un pullulare confuso ed indistinto di eresie, cui gli stessi contemporanei (la narrazione di Goffredo di Clairvaux, segretario ed amico di s. Bernardo, è in questo senso caratteristica) stentavano ad orientarsi: fra tutti sembrava in quel momento campeggiare a Tolosa il monaco Enrico, che era riuscito ad assicurarsi il favore del conte di Saint-Gilles (2) e che attirava con la sua affascinante eloquenza una gran massa di cittadini, tra cui, in grandissimo numero, erano i maggiorenti della città (3).

Costoro in particolar modo traevano dall'intensa carica antiecclesiastica della predicazione enriciana il motivo per un atteggiamento ostile, anche sul piano politico, al clero ed ai suoi diritti, rimproverandogli malcostume ed avidità di ricchezze (4).

Meno evidente, ma ben più diffusa, nell'ombra e nel silenzio, specialmente fra i tessitori e gli strati umili della popolazione, non senza seguaci anche fra i ceti più elevati, era però l'eresia catara, di cui, in realtà né Alberico, né Goffredo di Clairvaux, né lo stesso s. Bernardo si estendono a parlare, e che pure entro pochi decenni era destinata ad atterrire la Cristianità e, provocando una guerra sanguinosissima, a mutare tutto il corso storico della Linguadoca. Allora cominciava appena a farsi no-

(1) Così con documentazione ineccepibile dimostra V. BOUCARD, *Les deux venues de Saint Bernard à Nantes*, in *Mélanges Saint Bernard. XXIV^e Congrès de l'Association Bourguignonne des sociétés savantes*, Dijon 1954, pp. 218-219. A complemento delle osservazioni del Boucard, mi sia consentito aggiungere che l'episodio miracoloso avvenuto a Nantes e riportato da Eraldo de Bonneval in *S. Bernardi Vita I*, lib. II c. VI, in *M.P.L.* 185, coll. 287-288 non può essere riportato al 1145, perché vi è presente, come vescovo di Nantes, Brizio, che morì il 29 ottobre 1140, come si ricava da GAMS, *Series episcoporum*, p. 581.

(2) Questo ad Ildefonso rimprovera, senza reticenze o mezzi termini, lo stesso s. Bernardo, quando gli scrive annunciandogli il suo arrivo. Cf. S. BERNARDI, *ep. CCXLI*, in *M.P.L.* 182, coll. 434-436: « nec mirum tamen, si serpens ille callidus decipit te, quippe speciem pietatis habens, cuius virtutem penitus abnegavit » e più oltre, *ibid.*: « Tu de tali arbore tandem bonos sperabas fructus? ».

(3) Per il fascino e gli effetti della predicazione del monaco Enrico, si veda in particolare il racconto dell'anonimo autore dei *Gesta episcoporum Cenomanensium*, per cui v. R. MANSELLI, *Il monaco Enrico e la sua eresia*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano*, 65 (1953), pp. 1-63, alla p. 11 e note relative.

(4) Per le vicende di Tolosa in questi anni si veda ora il volume di J. H. MUNDY, *Liberty and political Power in Toulouse. 1050-1230*, New York 1954, che però non ricorda il monaco Enrico, essendo la sua attenzione rivolta soprattutto ai fatti giuridico-costituzionali della vita cittadina.

tare tanto che, nell'incertezza di un'esatta denominazione, ebbe il nome, assai più generico, di *arriana heresis*, e *arriani* vennero chiamati i suoi seguaci (1).

Posto dinanzi ad una situazione così piena di minacciosi pericoli Alberico, con una decisione, che doveva poi assumere un valore esemplare anche per gli anni successivi, decise organizzare una vera e propria spedizione missionaria, a cui avrebbe partecipato egli stesso, ma che volle sostenuta da un uomo eccezionale per santità, facondia e dottrina: lo stesso s. Bernardo (2), accompagnato poi da altri uomini di chiesa insigni per vita e dottrina. Fra questi, scelto anche per la sua esperienza della Francia meridionale, spiccava il vescovo Goffredo di Chartres (3), cui s'univano altri ancora che li avrebbero accompagnati in tratti del viaggio, come Raimondo, vescovo di Agen, e Giraldo, vescovo di Limoges (4).

Non sappiamo quando e dove si siano incontrati Alberico e s. Bernardo, per intraprendere insieme il viaggio: forse a Poitiers, dove certamente passò s. Bernardo e nei cui pressi soltanto Alberico potette aver precisa notizia dei contrasti tra Pietro abate della potente abbazia di St-Maixent, appunto nella diocesi di Poitiers, ed i suoi cappellani (5).

Solo a Bordeaux però siamo certi che fossero insieme presenti Alberico e s. Bernardo, per la felice, anzi addirittura miracolosa, loro opera

(1) Sulla *arriana heresis* e sugli *arriani* ho riunito tutte le notizie, di cui ho avuto conoscenza, nel mio articolo: *Arriana heresis in Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratoriano* n. 68 (1956) pp. 233-246. Vi ho poi anche dimostrato che gli *arriani* sono catari e più precisamente del tipo monarchistico, il primo che si diffuse in Occidente e durò fin oltre il 1160.

(2) Goffredo di Clairvaux è assai preciso su questo punto. Cf. *S. Bernardi Vita I, Lib. III auctore GAUFRIDO CLAREVALLENSI*, cap. VI in *M.P.L.* 185, col. 313: «Hac necessitate [per l'eresia cioè del monaco Enrico], Vir Sanctus iter arripuit, ab ecclesia regionis illius [Tolosa] saepius iam ante rogatus et tunc demum a reverendissimo Alberico Ostiensi episcopo et legato Sedis apostolicae persuasus pariter et devictus».

(3) Si ricordi che proprio Goffredo di Chartres nell'inverno del 1134-35 aveva accompagnato s. Bernardo in Aquitania, per porre fine allo scisma di Anacleto in quelle regioni; cf. E. VACANDARD, *Vie de St. Bernard abbé de Clairvaux*, 2 to., Paris 1895, to. I, pp. 358-365.

(4) Cf. E. VACANDARD, op. cit., to. II, p. 231.

(5) Il passaggio di S. Bernardo da Poitiers e una sua indisposizione in quei pressi ci sono attestate dalla *Epistola GAUFRIDI Monachi Clarevallensis*, in *M.P.L.* 185, col. 410: «Dum appropinquarem Pictavim, coepit dominus Abbas infirmari» e più oltre: «Pictavi, dum nocte sederemus...». Quanto ai rapporti tra Alberico e Pietro abate di St-Maixent, ci sono attestati da una lettera dello stesso Cardinale Ostiense all'abate, di tono assai perentorio, riportato in MARTÈNE ET DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum* I, coll. 398-399, in cui Alberico dice con precisazione di particolari: «...pro ecclesia sancti Saturnini ab eiusdem ecclesiae capellanis et ab aliis multas perturbationes et molestias universitatem vestram cognovimus pertulisse...». Alberico decise una sistemazione transitoria e poi una abolizione graduale dei cappellani. Purtroppo la lettera di Alberico non ha datazione.

Per il monaco Enrico fu la fine: ch  la sua fuga, imputata, e non ingiustamente, a paura, gli fece intorno il vuoto. Ed anche coloro che pi  gli erano favorevoli lo abbandonarono; inoltre Alberico e s. Bernardo riuscirono ad isolare completamente i suoi fautori, ottenendo che venissero posti al bando dalla vita sociale (1).

Intanto veniva data la caccia al monaco Enrico, che per qualche tempo riusc  a fuggire, sfuggendo ai suoi accaniti inseguitori, finch  venne catturato e consegnato in catene ad Alberico (2).

Alberico, dopo la sua permanenza a Tolosa, percorse lo stesso itinerario di s. Bernardo, passando tra l'altro da Verfeuil (3) e precedendo di due giorni s. Bernardo ad Albi. Ivi (  interessante notarlo, per delineare con esattezza l'atteggiamento degli eretici nei riguardi della Chiesa) gli abitanti della citt  uscirono incontro ad Alberico, offensivamente, « cum asinis et tympanis » e quando il popolo fu chiamato alla messa, a stento si riuscirono a mettere insieme trenta persone (4). Pi  successo ebbe s. Bernardo, per l'ascendente della sua personalit  e la vigoria della sua oratoria, specialmente quando, il giorno della festivit  di s. Pietro « in vinculis » (1 agosto 1145), riusc  a rappresentare efficacemente il contrasto tra la fede cattolica e quella ereticale, ottenendo perfino, dopo un appassionato colloquio con la folla, l'abiura dall'eresia (5).

Da Albi, s. Bernardo ritorn  rapidamente a Clairvaux, dove lo richiamavano le insistenze dei suoi monaci e dove, non molto tempo dopo, lo raggiunse da Tolosa la notizia che l'eretico Enrico era stato catturato (6).

Dove Alberico abbia lasciato s. Bernardo e che cosa egli abbia fatto,

(1) Per tutte queste vicende oltre a *S. Bernardi Vita I*, L. III, c. 6, in *M.P.L.* 185 coll. 312-314, si veda, perch  ricca di particolari, ancora la lettera di Goffredo ad Archenfredo, pi  volte cit. Per la messa al bando degli eretici e dei loro fautori, Goffredo cos  dice in *M.P.L.* 185 col. 412: « Si qui vero cupidi fuerint et aliter voluerint agere, haereticorum munera diligentes, data est sententia in haereticos et in fautores eorum atque in omnes, qui manu tenuerunt eos, ut neque in testimonio neque in iudicio suscipiantur, nemo communicet in convivio neque in commercio ».

(2) Nulla sappiamo sulla fine del monaco Enrico; si veda in proposito R. MANSELLI, *Il monaco Enrico e la sua eresia*, gi  cit., alle pp. 32-33. Per la cronologia va precisato che la cattura avvenne dopo il passaggio della missione da Albi: infatti Goffredo, nella sua lettera, scritta, come abbiamo gi  accennato, dopo il 1  agosto in Albi, e prima dell'Assunta, parla di Enrico come ancora di un fuggiasco, mentre nella *Vita Bernardi* III c. 6, in *M.P.L.* 185 col. 313, § 17 lo ricorda catturato.

(3) Sul passaggio di S. Bernardo per Verfeuil, covo di eretici, qualche altra notizia in Guillaume de Puylaurens. Cf. BEYSSIER, *Guillaume de Puylaurens et sa chronique* in *Biblioth que de la Facult  des Lettres*, XVIII. *Troisi mes M langes d'Histoire du Moyen Age*, Paris 1904, p. 120.

(4) GAUFREDI *Epistula* in *M.P.L.* 185 col. 414.

(5) *ibid.*

(6) S. BERNARDI *Ep. CCXLII* in *M.P.L.* 182 coll. 436-437.

dopo la cattura di Enrico, non sappiamo: certo, se egli si trattenne nel territorio tolosano l'agosto del 1145, dovette iniziare il viaggio di ritorno non molto dopo, se il 17 novembre si trovava già a Roma e sottoscriveva privilegi pontifici (1).

Si concludeva, con questo ritorno, più di un anno di fervida attività (e quel che sappiamo è solo parte di quanto il tempo ha travolto) in cui Alberico non solo aveva dispiegato la consueta energia e capacità di risolvere problemi, dalla chiesa di Vienne a quella di Bordeaux e ai più vari monasteri, ma aveva fissati i capisaldi di quello che doveva rimanere, per circa cinquant'anni, l'atteggiamento e la condotta della Chiesa di fronte all'eresia: nessuna violenza contro l'eretico, ma piuttosto una massiccia opera di persuasione, compiuta da persona di alto ascendente spirituale ricorrendo poi anche, se necessario, al potere politico, non tanto per punire fisicamente gli eretici ed i loro fautori, quanto per far loro intorno il vuoto, per tagliarli, insomma, fuori del consorzio civile.

Sono principî che, seppur non del tutto nuovi, la Curia fece suoi ed applicò ed estese anche in numerose decisioni conciliari (2).

Non abbiamo invece elementi per valutare la portata dell'attività diplomatica di Alberico nei riguardi del regno di Francia: che delle relazioni ci siano state, come risulta dalla lettera di Tommaso, abate di Morigny, a s. Bernardo è indubbio, ma non siamo purtroppo in grado di precisare quali soggetti furono trattati e quali accordi presi: possiamo solo dire, rimanendo sulle generali, che Alberico dovette preparare anche le linee di quello che poi sarebbe stato il grande viaggio di Eugenio III in Francia.

Per tutto l'anno 1146 Alberico rimase in Curia, come risulta dalla serie continua di sottoscrizioni, assistendo ai contrasti fra il papa e la popolazione romana, ed apprendendo la venuta dell'ambasceria armena a Roma e la notizia, forse a lui non del tutto nuova, che il giovane re di Francia, Luigi VII, aveva deciso di prender la croce; anche, con vivo compiacimento, dovette sapere che il papa, non potendosi muovere da Roma, aveva designato come predicatore per la crociata nella grande adunata di Vézelay proprio il suo grande amico, s. Bernardo di Clairvaux (3).

(1) Cfr. J. VON PFLUGK-HARTTUNG, *Acta pontificum inedita* I, Tübingen 1880, p. 180, ove la sottoscrizione di Alberico è apposta ad un documento del 18 novembre 1145.

(2) Senza ricordare qui le numerose opere relative all'atteggiamento della Chiesa di fronte agli eretici, mi limito a citare solo H. THELOE, *Die Ketzer verfolgungen im 11. und 12. Jahrhundert*, Berlin und Leipzig 1913, specialmente alle pp. 107-134.

(3) Non mi sembra necessario citare il gran numero di opere relative alla questione dei rapporti di s. Bernardo con la seconda crociata; rinvio solo a A. SEGUIN, *Bernard et*

Dopo essersi trattenuto dalla fine di maggio del 1146 fino a dopo Natale a Viterbo, col nuovo anno, il pontefice decideva la partenza per la Francia: lo accompagnava, col collegio dei cardinali, e tra essi Alberico, con la Curia al completo (1).

Di questo viaggio possiamo ricostruire esattamente le tappe, quasi giorno per giorno. Il 3 gennaio sono a s. Flaviano (prov. di Viterbo); il 13 a Martura dove si trattengono alcuni giorni, il 27 a Vico ove si trattengono alcuni giorni per raggiungere Siena (2) donde, secondo quanto richiedeva il percorso della via Francigena, fanno una diversione per s. Ginesio, giungendo il 9 febbraio a Lucca e sostandovi almeno fino all'11. Poi, per Pontremoli (17 febb.) Vercelli (2, 3 marzo) Susa (7, 8 marzo) ed Oulx (9 marzo) raggiunsero, il 22 marzo Lione, il 26 marzo Cluny, il 30 Digione. Qui il pontefice ed il suo corteggio trovarono accoglienza ad un tempo festosa e solenne da parte del re di Francia e della sua corte (3).

Il viaggio proseguì poi per Clairvaux, ove il papa ed Alberico ritrovarono il loro amico s. Bernardo (6 aprile); e per Troyes (10 aprile), Provins (13 aprile), Meaux (15 aprile) raggiunsero Parigi, passando poi subito a Saint-Denis, ove era tradizione che festeggiassero la Pasqua i pontefici, che in quella solennità si trovassero in Francia (4).

Subito dopo, nei primi giorni di maggio, veniva tenuto in Parigi un solenne concilio, nel quale Alberico venne a tenere una parte di primissimo piano in tutte e due le più importanti questioni che vi ven-

la seconde Croisade in Bernard de Clairvaux (Commission d'Histoire de l'Ordre de Citeaux III), Paris 1953, pp. 379-409 ed a E. WILLEMS, *Citeaux et la seconde Croisade in Revue d'histoire ecclésiastique* 49 (1954) pp. 116-151, ove si trovano anche copiosi rinvii ai lavori precedenti.

(1) Per questo viaggio mi giovo delle indicazioni di H. GLEBER, *Papst Eugen III*, già cit., specialmente alle pp. 51-52.

(2) Il passaggio da Siena, che non è attestato da privilegi pontifici, ci è però testimoniato da Ottone di Frisinga, che ci racconta dell'incontro di Arnaldo e Calone, i due arcidiaconi ostili a Gilberto de la Porrée, avvenuto proprio a Siena. OTTONIS *Gesta Friderici imp.* I, 48, ed. B. DE SIMSON, p. 68.

(3) Cf. *Annales S. Benigni Divionensis*, ad an. 1147 in M.G.H. SS. 5 p. 44. Sul-l'incontro, festoso, tra il papa ed il re, si veda il garbato racconto pubblicato dal MABILLON, *Annales Ordinis S. Benedicti*, to. VI, p. 700 e ripubblicato col titolo di *Fragmentum historicum de Ludovico VII* in BOUQUET, *Recueil*, to. XII, pp. 89-91, alla p. 90-91.

(4) Cf. SUGERII ABBATIS S. DIONYSII *Liber de rebus in administratione sua gestis*, in BOUQUET, *Recueil* etc., to. XII, p. 99 « misericordia Salvatoris nostri... domnum Papam Eugenium ad celebrandum sanctum Pascha, sicut mos est Romanis Pontificibus in Galliis demorantibus, ob honorem sancti Apostolatus beati Dionysii, quod etiam de Calixto et Innocentio illius praedecessoribus vidimus, ad nos adduxit ». La Pasqua cadeva quell'anno il 20 aprile.

nero dibattute: la dottrina di Gilberto de la Porrée e la deposizione di Guglielmo Fitzherbert, arcivescovo di York (1).

Se invero nessuna testimonianza ci consente di conoscere con precisione e nei particolari l'azione che Alberico vi svolse, possiamo tuttavia esser sicuri che ci fu e dovette essere assai notevole: due personalità infatti, entrambe assai bene informate, pur nel contrasto dei loro atteggiamenti e dei loro punti di vista, permettendoci di delineare e capire quello che era il profilo spirituale di Alberico, ci aiutano a precisare quello che egli abbia rappresentato nel concilio di Parigi.

Goffredo di Clairvaux infatti nel suo *Libellus de condemnatione errorum Gilberti Porretani* (2), rimpiangendo, al tempo del concilio di Reims (1148), la mancanza del cardinale Alberico già morto, ricorda che questi, al tempo della sua legazione « in Aquitania super vita pariter et doctrina illius Gilleberti tanta didicerat » che Gilberto ne temeva il ferventissimo zelo « prae ceteris eiusdem temporis cardinalibus » ed aggiunge che, se Alberico fosse vissuto « Pictaviensis ille [Gilberto cioè, che era vescovo di Poitiers], quae ausus est confiteri, praesente eo nullatenus praesumpsisset » (3).

A queste parole di Goffredo, fanno riscontro (e ne sono complementari) quelle non meno precise ed esplicite di Giovanni di Salisbury, che, nella sua *Historia pontificalis*, accennando alla sorda ostilità dei cardinali per s. Bernardo, che a Reims voleva la condanna di Gilberto e di Abelardo, osserva: « Non fuit unus cardinalium, quod meminerim, preter Albericum sancte recordationis episcopum Hostiensem, qui non animo et opera et diligentia adversaretur abbati » (4).

Alberico è dunque, nella maniera più completa, devoto a s. Bernardo, è, anzi, fra i cardinali, l'unico devoto all'abate e ne condivide in pieno la ostilità decisa e senza mezzi termini contro Gilberto de la

(1) Sul concilio di Parigi si veda HEFELE-LECLERCQ, *Histoire des Conciles*, to. V, pp. 812-817, che in realtà ricorda soltanto la discussione su Gilberto de la Porrée, basandosi unicamente su quanto dice Ottone di Frisinga in *OTTONIS Gesta Friderici I imp.*, I, 53-56, ed. cit., pp. 75-80, non pensando che Ottone di Frisinga è assai favorevole a Gilberto, per cui l'unica cosa che lo interessa del concilio di Parigi è solo quanto concerne Gilberto e gli giova. Non parla perciò, neppure incidentalmente, di altre questioni, né ricorda Alberico di Ostia, ostile a Gilberto. La prima esposizione perciò, davvero completa, del Concilio di Parigi è in H. GLEBER, *Papst Eugen III*, già cit. che lo studia alle pp. 63-72 discutendo anche di Guglielmo di York. Vi ho apportato naturalmente le necessarie correzioni e le aggiunte che risultano dall'ulteriore indagine storica indicandole via via nelle note.

(2) Il *Libellus* è in *M.P.L.* 185, coll. 587-596.

(3) GAUFRIDI *Libellus* cit. in *M.P.L.* 185, col. 589.

(4) JOANNIS SARISBERIENSIS *Historia Pontificalis*, cap. 9 ed. by R. L. POOLE, Oxford 1927, p. 21.

Porrée ed Abelardo. Non solo, ma la sua autorità incuteva un preciso timore, che, anche a Parigi, nel concilio, operò certamente in senso ostile a Gilberto.

In questo stesso concilio, proprio ad Alberico toccò compiere un atto dei più gravi, che, seppur dimenticato dagli storici del concilio (1), ebbe, ai suoi tempi le ripercussioni più vaste, rischiando tra l'altro di compromettere anche le buone relazioni, instaurate proprio da Alberico e rimaste sempre cordiali fino a quegli anni, tra la Corona e la Chiesa inglese da una parte ed il papato dall'altra (2): pronunciare la deposizione di Guglielmo, arcivescovo di York.

Questo Guglielmo, dopo lunga perplessità, del re Stefano (che nel febb. 1140, alla vacanza della sede di York aveva pensato di ricoprirla con personaggi della sua famiglia) era stato eletto arcivescovo, sia per una lontana parentela col re, sia per l'appoggio del potente zio, Enrico, vescovo di Winchester e influentissimo a corte. Già al momento della elezione però gli erano stati opposti altri candidati, mentre di Francia sorvegliava s. Bernardo. Ad elezioni avvenute (gennaio 1141) fu fatto ricorso al papa, Innocenzo II, denunciando che gli elettori erano stati intimoriti e coartati nella loro scelta dallo « earl of York ». Da Roma venne la decisione che si ritenesse valida l'elezione solo se il decano di York dichiarasse sotto giuramento che non era stata esercitata nessuna illecita pressione da parte del potere laico sul capitolo e se lo stesso Guglielmo giurasse poi di non aver ottenuto simoniamente la dignità vescovile.

(1) Non ne parla infatti nessuno degli storici che si sono occupati del concilio di Parigi, la cui attenzione si è polarizzata, come si è accennato, sulle discussioni relative a Gilberto de la Porrée. Va naturalmente eccettuato il già cit. Gleber.

(2) Non è mia intenzione né mio compito rifare le vicende della deposizione di Guglielmo, arcivescovo di York, che del resto sono egregiamente studiate dagli storici inglesi. Mi limito perciò a rinviare, per coloro che desiderino più ampie notizie, a R. L. POOLE, *The Appointment and Deprivation of St. William, Archbishop of York in English Historical Review* 45 (1930) pp. 273-281; D. KNOWLES, *The case of Saint William of York in Cambridge Historical Journal* 5 (1936) pp. 162-177; C. H. TALBOT, *New Document in the case of Saint William of York in Cambridge Historical Journal* X (1950) che ho visto in estratto. Ma il documento più importante, e cioè la comunicazione ufficiale dell'avvenuta deposizione di Guglielmo inviata a Guglielmo vescovo di Durham, ad Adelulfo, vescovo di Carlisle, al decano ed ai canonici di York, con l'avvertenza di provvedere alla nuova elezione, è stato pubblicato da W. HOLTZMANN, *Papsturkunden in England*, 3. Band: Oxford, Cambridge, Kleinere Bibliotheken und Archive und Nachträge aus London, Göttingen 1952 (*Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-historische Klasse*, III. Folge, nr. 33), n. 62, pp. 189-190, che dà la versione ufficiale degli avvenimenti e consente precise determinazioni cronologiche. Per uno sguardo ai rapporti di questa vicenda con il resto della chiesa d'Inghilterra si veda A. SALTMAN, *Theobald Archbishop of Canterbury*, già cit., che parla della elezione e deposizione di Guglielmo alle pp. 90-92, 100 e passim.

Ottenuta la consacrazione, dopo complicate trattative non del tutto chiare, Guglielmo era in attesa del pallio arciepiscopale, che da Roma doveva portargli, come abbiamo già detto, il legato Imaro, cardinale vescovo di Tuscolo (1).

Ma nel febbraio del 1145 questi, giunto in Inghilterra, per una serie di circostanze, cui non furono estranei veri e propri errori da parte dello stesso Guglielmo, ritenne opportuno non consegnare il pallio e tornare subito in Francia (2). Guglielmo allora, che si era lasciato andare, per un comprensibile senso di reazione, a vere e proprie violenze, non avendo avuto soddisfazione, si recò presso gli Altavilla dell'Italia meridionale, ai quali era imparentato.

A questo lungo strascico di odi, di soprusi e di incertezze bisognava porre rimedio, anche perché, dal canto suo, s. Bernardo tempestante senza tregua, perché Guglielmo fosse depresso; il decano di York inoltre, divenuto nel frattempo vescovo di Durham, dichiarava non solo di non voler prestare il giuramento richiesto a favore, ma anzi di esser pronto a giurare contro (3): ad aggravare la situazione, Guglielmo stesso non si curò di presentarsi ancora al papa, pur essendo stato formalmente invitato.

Il concilio di Parigi, per il solenne consesso di alti ecclesiastici e per la presenza di tutta la Curia, sembrò dunque la sede opportuna a risolvere la questione una volta per sempre.

Il 3 maggio del 1147 Alberico, a nome del pontefice, proclamava la sentenza di deposizione a carico di Guglielmo, comminando anzi la scomunica a lui ed ai suoi fautori, se avessero cercato d'interrompere, con la forza, il corso della giustizia pontificia (4). Pochi giorni dopo,

(1) Si ricordi che Imaro era partito da Roma, per la sua legazione, insieme con Alberico, come ho ricordato precedentemente a pag. 50.

(2) Ove si trattene qualche tempo se le sue sottoscrizioni ricompaiono il 5 nov. 1145. Cfr. J. RAMACKERS, *Papsturkunden in Frankreich* già cit., *Normandie* p. 87.

(3) W. HOLTZMANN, *Papsturkunden in England*, già cit., vol. III, p. 190 «Dunelmensis quoque episcopus litteris suis nobis significavit, quod sacramentum illud in vita sua non faceret, immo si expediret, in contrarium iurare paratus esset».

(4) La data risulta dal documento più volte citato di W. HOLTZMANN, *Papsturkunden in England*, vol. cit., p. 190: «V nonas maii ... ipsum ab episcopali officio illicito deposuimus et Eboracensem ecclesiam ab illius incubacione liberavimus». Che sia stato Alberico a pronunciare la sentenza, risulta da una esplicita e precisa testimonianza di Gervasio di Canterbury. GERVASII CANTUARIENSIS *Opera historica, Chronica Gervasii* ad an. 1147-48 ed. by STUBBS (*Rer. Brit. Script.*, 73) I, p. 134 che dice testualmente: «Tandem praefatus Willelmus convictus et depositus est, Alberico Hostiensi episcopo pronuntiantie sententiam et dicente: "Decernimus auctoritate apostolica Willelmum Eboracensem archiepiscopum a pontificatu deponendum, eo quod Stephanus rex Angliae ante canonicam electionem eum nominavit". Cum igitur dominus Papa Eugenius beatum Willelmum Eboracensem archiepiscopum Parisius, minori parte cardinalium sibi consentiente, propria voluntate,

l'11 maggio, veniva inviata la comunicazione ufficiale della decisione presa.

Era questo un grande trionfo di s. Bernardo, che aveva posto nella questione tutto il suo impegno, facendone addirittura un punto d'onore e forzando la mano al pontefice, coadiuvato certamente da Alberico di Ostia, anche se il resto del Collegio dei cardinali era invece propenso piuttosto all'indulgenza (1).

Concluso il concilio di Parigi, il papa con Alberico ed il resto della Curia si trattenne fino alla prima settimana di giugno, passando poi a Saint-Denis, ove, il 10, ebbe luogo la partenza di Ludovico VII per la Crociata, in una folla strabocchevole, alla presenza solenne del pontefice, circondato dai cardinali e dai grandi dignitari del regno (2). Il 12 giugno erano a Meaux, ove fecero un'altra lunga sosta, anche per trattare affari di Curia passando poi ad Auxerre ove trascorsero l'estate e l'autunno fin verso la metà di ottobre, interrompendo tale soggiorno solo per partecipare, con Alberico ed altri cardinali, al capitolo dei Cisterciensi a Cîteaux che si tenne dal 14 al 23 settembre (3).

Il 24 ottobre il papa era a Châlons-sur-Marne, ove il 26 ottobre consacrava la cattedrale di S. Stefano, come ci informa diffusamente una notizia, stesa subito dopo l'avvenimento, che enumera anche i presenti, tra cui è ricordato, primissimo, Alberico e che racconta un pauroso eclisse di sole (4). Da Châlons-sur-Marne, per Verdun, il papa col suo se-

ut predictum est, deposuisset, capitulum Eboracensis ecclesiae, ad eius mandatum in unum conveniens, elegerunt archiepiscopum ». Mi sia consentito osservare che il testo di Gervasio è, almeno limitatamente a questa pagina 134 non del tutto sicuro, perché mentre da principio si parla del concilio di Reims e sembra si dica che lì fu deposto Guglielmo, il che è errato, all'improvviso si dice che egli fu deposto a Parigi: il che è esatto. Anche altrove, parla della deposizione di Guglielmo e la dice avvenuta al concilio di Reims, GERVASII *Acta pontificum, de Theobaldo*, ed. cit. II, pp. 385-386.

(1) Ciò risulta esplicitamente dalla testimonianza di Gervasio di Canterbury cit. precedentemente a p. 65 e n. 4. È confermato poi anche dall'anonimo autore della vita di S. Guglielmo in *The Historians of the Church of York and its Archbishops*, ed. by J. RAINE (*Rerum Britannicarum Scriptores* 71), vol. II, p. 272. « Verum summus pastor Eugenius, sanctimonia venerabilis Cisterciensis ordinis ingenuus, non vitio personae sed pro suae voluntatis arbitrio, quod vim legis obtinuit, eius electionem cassavit... ». Tutte le fonti sottolineano anche il peso decisivo dell'autorità di s. Bernardo nella determinazione del pontefice.

(2) Si veda la lettera di Enrico monaco di Stavelot e poi abate di Corbie in PH. JAFFÈ, *Monumenta Corbeiensia (Bibliotheca rerum Germanicarum, I)* Berolini 1864 p. 123: « Tercia feria pentecostes apud Sanctum Dyonisium ad domnum papam pervenimus; ubi domno cancellario tantum nos presentavimus propter tumultum permaximum, qui in exitu domni regis circa domnum papam aderat ».

(3) La presenza di Alberico è attestata dalla sottoscrizione a privilegi pontifici datati da Cîteaux, riportati in *M.P.L.* 180, coll. 1278-1281. Per questo capitolo, assai importante, si veda quanto dice E. VACANDARD, *Vie de Saint Bernard*, già cit., vol. II, p. 313.

(4) Per questo episodio si veda *M.P.L.* 185 coll. 1245-1246 che dice esplicitamente:

guito giungeva a Treviri, il 6 dicembre 1147, accolto con immensa festa dall'arcivescovo della città Alberone, che ne aveva sollecitato la venuta, dall'arcivescovo di Colonia Arnolfo e dal popolo tutto, che gli andò incontro in solenne processione (1).

Appena giunto, il 7 dicembre, il papa alla presenza di tutta la Curia, provvedeva alla consacrazione del nuovo arcivescovo di York, che era stato eletto nella persona di Enrico di Murdac; non possiamo precisare però la chiesa in cui avvenne (2). Veramente magnifiche furono le festività del Natale e la consacrazione delle due chiese di s. Paolino (11 gennaio 1148) e di san Eucario (13 gennaio 1148).

A tutte queste cerimonie partecipò Alberico, come anche al sinodo, che fu tenuto tra la fine del 1147 e l'inizio del 1148, e nel quale vennero fatte conoscere al papa e alla Curia, da Enrico arcivescovo di Magonza e da s. Bernardo, le rivelazioni di s. Ildegarde di Bingen; ivi fu anche depresso l'abate di Fulda, fu letta una lettera del re dei Romani Enrico, figlio di Corrado III, nella quale chiedeva consigli in assenza di suo padre crociato in Palestina, ed altre minori questioni (3).

Alla metà del mese di febbraio 1148, il papa ed il suo seguito iniziavano il viaggio di ritorno in Francia, toccando il 18 Metz e raggiungendo il 22 Verdun, ove si trattennero alcuni giorni. Durante questa sosta tra il 22 febbraio e i primi di marzo, ma non sappiamo il giorno esatto, né la malattia, moriva Alberico (4).

« Quem [cioè il papa] comitati fuerunt cardinales episcopi, Albericus cardinalis Ostiensis episcopus, Himarus cardinalis Tusculanus episcopus ».

(1) Sulla venuta e sulla permanenza di Eugenio III in Treviri, rinvio chi desidera maggiori notizie a S. G. SCHÄFFER, *Papst Eugen III. und sein Besuch in Trier*, (Programm), Trier 1864 e H. GLEBER, *Papst Eugen III*, già cit., pp. 81-83. Fra i presenti era naturalmente Alberico. Cf. S. G. SCHÄFFER, op. cit. p. 12.

(2) S. G. SCHÄFFER, op. cit. p. 12.

(3) Per questo sinodo, si veda HEFELE-LECLERCQ, *Histoire des Conciles*, già cit., vol. V, parte I, pp. 821-822, che si interessa specialmente a s. Ildegarde.

(4) Tale datazione risulta in modo ineccepibile dal fatto che la morte di Alberico a Verdun è sicuramente testimoniata dal passo citato a p. 68 e n. 1. Ora, dopo il primo passaggio da Verdun del papa e della Curia, Alberico era sempre vivo, come risulta da quanto si è detto della permanenza papale a Treviri; Alberico vi è morto dunque durante il secondo soggiorno. Si veda anche in merito M. SOUPLÉ, *Le bienheureux Eugène III et S. Bernard à Verdun, 1147-1148 (Saints de Verdun)*, Verdun 1951.

Una diversa datazione per la morte di Alberico sembra risultare da un *Necrologium bellimontense* edito da L. DOUET-D'ARCO, *Recherches historiques et critiques sur les anciens comtes de Beaumont-sur-Oise*, Amiens 1855 p. 151 ove è ricordata al 21 ottobre la *depositio domni Alberici, Hostiensis episcopi*. Poiché in detto necrologio la data della morte è indicata sempre come *obitus*, la *depositio* si riferisce evidentemente alla sepoltura solenne.

Poco tempo dopo, s. Bernardo, passando da Verdun e dicendo Messa sulla sua tomba, pregava come su quella di un Santo (1).

RAOUL MANSELLI

(1) Goffredo di Clairvaux nella *Vita prima Bernardi*, IV, cap. IV in *M.P.L.* 185 col. 333 parlando dei doni spirituali di s. Bernardo, tra cui quello di conoscere, per rivelazione, la salvezza dei trapassati, ricorda che dopo la morte di Malachia arcivescovo di Armagh, il santo « Offerens pro eius transitu hostiam salutarem, gloriam eius Domino rivelante cognovit et eodem inspirante, sacrificio jam expleto, formam mutavit orationis et collectam intulit, quae ad sanctorum pontificum celebritates non ad commendationes defunctorum pertinet ». Analogamente per Alberico: « Nam et Virduni aliquando, quae est civitas Lotharingiorum, cum ad tumulum reverentissimi viri Alberici [ed. per errore: Alberti] episcopi Ostiensis, noviter ante defuncti, pro commendatione eius sacrificium laudis offerret, collectam similiter in fine mutavit: de quo tamen quid vidisset, nec interrogatus est nec confessus, cum sine certa revelatione id fecisse minime videatur ».

Nota aggiunta alla p. 55 n. 1.

La cortesia e la dottrina del P. Baudoin de Gaiffier, bollandista, mi indicano a proposito della traslazione delle reliquie dei due martiri di Nantes l'articolo di J.-B. Russon, *La date de la translation des reliques des Ss. Donatien et Rogatien à la cathédrale de Nantes* in *Bulletin de la société archéologique et historique de Nantes et de la Loire-inférieure* 70 (1930) pp. 95-101, in cui si nega che Alberico ed Ugo di Rouen abbiano proceduto alla traslazione delle reliquie dei due martiri, sostenendo invece che abbiano celebrato una solenne ostensione. Purtroppo il Russon, esclusa la data del 1145 per la traslazione, trascura ogni ricerca per precisare la data della ostensione suddetta. Non tocca perciò la datazione del maggio 1145 da me indicata.



LE TRATTATIVE PER LA SENATORIA DI ROMA E CARLO D'ANGIÒ

Parlando della posizione di Roma al tempo di Carlo d'Angiò si deve tenere presente che tale posizione è sempre stata singolare nel mondo, e diversa da quella di tutte le altre città, perché Roma dà il nome all'Impero Romano, e nello stesso tempo è il centro della Chiesa cattolica, senza contare che in quel tempo, ancora più complicato, la donazione di Costantino era ritenuta un fatto reale (1). Se l'imperatore porta il nome di « patricius », egli quale vicario del papa, ha la « potestas » laicale nel patrimonio di S. Pietro, cioè in Roma e nel suo ducato a nome del papa. Questa è la dottrina della Chiesa (2).

Enrico VI pensava in un altro modo. Egli esercitava la potestà nella capitale imperiale come potere emanante dall'antico impero (« lex regia ») e anche il prefetto Pietro si sentiva investito dell'autorità imperiale, immesso nel suo ufficio dall'imperatore secondo l'antica « lex regia » romana.

Innocenzo III, dopo la morte prematura di Enrico VI, cominciò la sua riforma in questo punto fondamentale. Egli era già stato nel collegio cardinalizio esponente del partito che aveva stabilito un accordo fra la Chiesa e l'autorità cittadina nel 1188 (3), sulla base della riforma

(1) G. LAEHR, *Die Konstantinische Schenkung in der abendländischen Literatur des Mittelalters*, in *Hist. Studien*, 1926. Sul significato speciale che dava Gregorio IX al « Constantinum » vedasi pag. 89 sg.

(2) Non possiamo entrare in questo interessantissimo argomento per i tempi precedenti; si veda, sul patriziato al tempo di Ottone III: C. ERDMANN, *Forschungen zur politischen Ideenwelt des Frühmittelalters*, 1951, p. 92 sgg., come Ottone prendesse il titolo per il proprio scopo. Che nell'anno 1116 « patriciatus Romanorum » valga « ducatus Romanorum », mostra un documento di quest'anno, che mi fu gentilmente indicato da G. B. Borino: *Regesto di Farfa*, V (1892), p. 193. Sono lieto di constatare che anche don G. B. Borino è del mio parere di leggere, sul sarcofago di Matilde: [p]atricia, cf. *Deutsches Archiv*, 3, 1939, p. 362.

(3) *Le « Liber Censuum »* ed. FABRE-DUCHESNE, I (1910), p. 373, n. 84: « Concordia inter dominum papam Clementem III et senatores populumque Romanorum super regalibus et aliis dignitatibus Urbis »; cf. E. DUPRÉ, *L'idea imperiale di Roma*, 1942, e C. WENCK, in *Papsttum u. Kaisertum, P. Kehr zum 65. Geburtstag dargebracht (Kehrfeestschrift)*, 1926, p. 432-99.

finanziaria promossa da Cencio Camerario. Eletto l'8 gennaio 1198, si fece prestare dal prefetto Pietro, ormai privo di sostegno, il giuramento di vassallaggio, in pubblico concistoro, il 23 febbraio (1), un giorno dopo l'incoronazione. In tal modo egli riunì in sé la potestà sulla senatoria, cioè sul governo della città e insieme sulla prefettura nel ducato di Roma (2), che il prefetto Pietro ed altri signori avevano mutato in un « feudum » imperiale. Adesso il prefetto diventava un funzionario papale, come il senatore.

La situazione di Roma non è quella delle altre città italiane. Roma risente non solamente della lotta interna fra nobili e popolo, ma anche dei riflessi della lotta più vasta fra papato ed impero, e, dopo la morte di Federico II, della lotta fra Manfredi e Carlo d'Angiò per la Sicilia. Durante questa lotta, il titolo di Senatore di Roma diventò una tappa per le persone che aspiravano al titolo di imperatore o di « rex Siciliae » (3).

In questo complicato conflitto di idee e d'interessi, Innocenzo III aveva due fatti a suo vantaggio: 1) la discordia nell'elezione dell'« imperator futurus »; 2) la tutela del papa, non contestata, sul giovanissimo « rex Siciliae », Federico di Hohenstaufen. Il suo dominio su Roma nel 1198 era incontrastato e tale rimase, eccettuato un breve periodo durante l'anno 1203, in cui le discordie interne fra le grandi famiglie lo costrinsero a lasciare la città (4). Ma ormai il Senato ed il popolo di Roma non potevano fare a meno dell'aiuto che ricevevano dalla presenza del papa (5). La concordia fu ristabilita e la Torre dei Conti è anche oggi testimonianza della supremazia di papa Innocenzo III in Roma.

Con Innocenzo III rivissero alcune prerogative del popolo romano, come il vecchio diritto dell'acclamazione nell'elezione del futuro impe-

(1) MIGNE, *Patrologia lat.* 214, lettere di Innocenzo III lib. 1, n. 23. « Petrus Urbis prefectus iuravit (pape Innocentio) fidelitatem et recepit ab eo investituram prefecture per mantum », cf. *Archivalische Zeitschrift*, 50/51, 1955, p. 352.

(2) È evidente che la posizione del prefetto è quella del « patricius », come si vede pure, dal testo dell'infuedazione dal papa: « recepit ab eo (papa) investituram prefecture per mantum, ac deinde fecit et ligium hominum inter manus ipsius », quale fosse il rito al tempo di Enrico VI.

(3) Dobbiamo tenere presente che sino dal 1188 il dominio di Roma è del papa; da lui dipende l'ufficio del prefetto, potenza laicale nel ducato, come quello del senatore, potenza laicale nella città di Roma. Se il papa concede la senatoria della capitale dell'impero a una persona, la ritiene degna anche per un grado più alto, quello di re della Sicilia, feudo papale, o dell'Impero romano.

(4) *Gesta Innocentii III*, cap. 137, MIGNE, 214, col. 135 sgg.; BÖHMER-FICKER, *Regesta Imperii*, V (BF.) 5838 a.

(5) *Kehrfestschrift*, p. 437.

ratore (1). Quando il giovane re di Sicilia, Federico, designato re di Germania dal papa, venne, nell'anno 1212, a Roma per fare il « *ligium homagium* » nelle mani di Innocenzo, egli fu acclamato dal Senato e dal popolo di Roma « *futurus imperator* », e Burcardo di Ursberg parla addirittura d'una approvazione dell'elezione da parte del popolo romano (2). Federico prestò il giuramento « *fidelitatis* » al papa (3) con grande solennità, così che i Romani videro che il potere effettivo era nelle mani del papa. Questo fu ancora più evidente quando, nel Concilio Lateranense del novembre 1215, fu confermata la sentenza contro Ottone IV come spergiuo e sacrilego, e fu sanzionata l'elezione di Federico II (4).

Quale protettore della minacciata Terra Santa, il papa bandì la crociata, e Federico, che aveva già preso la croce quale « *defensor Ecclesie* », fu scelto « *capitaneus generalis* ». Così Innocenzo alla fine del suo pontificato aveva raggiunto l'apogeo come massima potenza nella Cristianità.

Dopo la morte di Innocenzo III, le relazioni fra la città di Roma e l'Impero cambiano. Non vi sono conflitti durante il papato di Onorio III. L'incoronazione di Federico II, il 22 novembre 1220, è celebrata « *cum omni pace Romanorum, quod vix umquam auditum est de aliquo imperatore* », il senatore di Roma si contenta « *laudes debite exhibere* », come si esprime in una sua lettera (5).

Era accettato, da una parte e dall'altra, un « *modus pacifice vivendi* », si auspicava un pacifico futuro dalla costituzione pubblicata dal nuovo imperatore, ma abbozzata nella camera di Onorio III (6).

Un grande cambiamento nelle manifestazioni di ambedue le parti si avverte specialmente quando sale al trono pontificio Gregorio IX. Nel 1239, pochi anni perciò, dopo la pace romana del 1235 (7), cominciò, fra l'imperatore ed il rigido papa Gregorio IX, l'ultima fase della lotta, con la seconda scomunica di Federico II (8).

(1) BF. 6118 b cita Riccardo di Sangermano: « (Fridericus) a Gaieta descendens per mare ad Urbem vadit, ubi a papa Innocentio et a ceteris cardinalibus, senato populoque Romano ingenti cum honore receptus est », cf. BF. 660 a.

(2) BURCHARDI, *Chronicon*, ed. seconda, M.G.H., SS. rer. Germ. in usum scholarum, p. 99: « Anshalmus ... obtinuit, ut a civibus et populo Romano Fridericus imperator colaudaretur, et de ipso factam electionem papa confirmavit ».

(3) Cf. BF. 660 b; e BATELLI in *Miög*, 62, 1954, p. 352.

(4) BF. 6177 a.

(5) RAINALDI, *Annales eccl.* 1220 § 21.

(6) Il testo è nel registro di Onorio III, Reg. Vat. 11, f. 95, n. 483, senza data: è la minuta per il testo di Federico dat. 1220 dicembre, ed. M.G.H., Const. II 106 n. 85.

(7) Federico II era stato mediatore fra il papa ed i Romani, cf. BF. 7075; cf. pure la lettera di Federico ai Romani in HULLARD-BRÉHOLLES, IV, 901.

(8) BF. 7226 a.

Tutti e due gli avversari cercano di formarsi un partito in Roma. Dice l'imperatore che il dominio spetta a lui per la «lex regia» (1); risponde il papa che l'imperatore Costantino «qui singularem super universa mundi climata monarchiam obtinebat, una cum toto senatu et populo, non solum Urbis, sed in toto Romano imperio... Romano pontifici signa et scepra imperialia, Urbem cum toto ducatu necnon et imperium... tradidit» (2). L'imperatore manda a Roma il segno della sua vittoria, il carroccio milanese, con parole lusinghiere (3). Riechegiano le fraseologie degli antichi trionfatori, le parole patetiche mandate a Roma da Viterbo: «voglio entrare trionfalmente nella Città, di dove il popolo Romano volge a me gli occhi, voglio qui restaurare l'antica autorità imperiale, voglio coronare di alloro le mie aquile vittoriose» (4). Invano: le lacrime del vecchio e deperito papa davanti al popolo romano, implorando gli Apostoli di difendere la città, che i cittadini vogliono tradire, rende illusorio il piano dell'imperatore di entrare nella capitale del suo Impero (febbraio 1240). Le frasi belle e lusinghiere rimangono retoriche, «fucate rhetorico colore». La realtà è questa: che ormai i Romani, anche per il riflesso economico, vogliono avere la Curia entro le mura della città, come si esprime apertamente Matheus Parisiensis, al tempo di Innocenzo IV: «Romani autem, non valentes nec volentes ultra suam celare cupiditatem, gravissimam contra Papam movere ceperunt questionem, exigentes ab eo urgentissime omnia que subierant per eius absentiam damna et iacturas, vid. in hospitiiis locandis, in mercimoniis, in usuris, in redditibus, in provisionibus et aliis modis innumerabilibus» (5). Si può immaginare che effetto abbiano avuto sul popolo Romano, già esasperato per il fatto dei danni economici subiti, le parole di Gregorio IX, nella formidabile bolla del

(1) Le due importanti lettere si trovano nel registro di Gregorio IX, Reg. Vat. 18, a.X, n. 252 e 253, ed. HUILLARD-BRÉHOLLES, IV, 914 sgg. Scrive Federico: «Reputare pretere non debetis absurdum si notarios publicos episcopos facere nostra constitutio non permittit, cum a nobis tantummodo publica debeant officia postulari in quem *lege regia* prodita Romanus populus auctoritatis et iustitie publice contulit potestatem». Il papa replica applicando la «Constitutio Constantini»: «Constantinus... Romano pontifici signa et scepra imperialia, Urbem cum toto ducatu suo... necnon et imperium curare perpetuo tradidit». Si badi che nel 1236 Pietro Frangipani tentava di muovere una guerra contro il papa per procurare la sottomissione di Roma all'imperatore.

(2) Reg. Vat. 18, anno X 252 e 253 ed. HUILL.-BRÉHOLLES 4, 914.

(3) BF. 2289 f. HUILL.-BRÉHOLLES 5, 161.

(4) HUILLARD, V, 762. La lastra di marmo, lunga ca. 6,5 m, larga 0,35 con una cornice di 0,10 m con la dedica del carroccio sta oggi sul Campidoglio, nella cosiddetta camera del boia, vicino all'entrata nel Tabulario. Il testo: BREZZI, *Storia di Roma* X (1947), 433, ib., un facsimile del marmo.

(5) MATHEUS PARIS, ed. LUARD, 5, 418.

1° luglio 1239 (1). quando egli, con espressioni prese dal mistico chiasmo popolare, dichiarò che Federico II era l'Anticristo, venuto per preparare l'ultimo giudizio: « Ascendit de mari bestia, blasphemie plena nominibus, que pedibus ursi et leonis ore deseuiens ac membris formata ceteris sicut pardus, os suum in blasphemias divini nominis aperuit ». Con queste terribili parole è aperta la strada ai frati mendicanti, perché eccitino le masse a partecipare alla guerra santa contro questa bestia apocalittica. Sono parole che si ripetono nelle lettere di propaganda inviate alla Cristianità per preparare il Concilio di Lione del 1245 (2). Invano Federico II aveva sperato di riconciliarsi col nuovo papa Innocenzo IV, col quale aveva allacciato trattative subito dopo la sua elezione (3). Clandestinamente, il papa lasciava Roma, andando prima a Genova, sua città natale, e, dopo, a Lione (4). Sotto la tutela delle armi francesi egli preparava il concilio, sul modello di quello del Laterano del 1215.

Come trenta anni prima Ottone IV, così ora Federico II fu accusato di spergiuro e di sacrilegio e dichiarato decaduto dall'Impero (5).

A Roma rimanevano quattro cardinali: Rainaldo di Ostia senza determinato incarico, Stefano de Normandis di S. Maria in Trastevere, Vicario di Roma, Rainerio di S. Maria in Cosmedin, Vicario del Patrimonio, del ducato di Spoleto e della Marca d'Ancona, accanito avversario dell'imperatore, e Riccardo di S. Angelo, Vicario della Campagna e della Marittima (6). Uno dei baluardi dell'accanita difesa contro le truppe dell'imperatore era il castello fortissimo dei Santi Quattro Coronati (7).

(1) BF. 7245.

(2) Cf. *Arch. Zs.*, 52, 1956, p. 23 sg., e 39 n. 82.

(3) BF. 3369, 3372 a, b, 7388 a, 7400, 7425 a, 7452 a.

(4) BF. 7479 a sgg. - 7486 a, cf. *Arch. Zs.*, 52, 1956.

(5) BF. 7550 a, cf. 7584. La bolla papale, dat. 1245 luglio 17, *Arch. Vat. A. A. Arm. I-XVIII*, 171 è stampata *M.G.H., Const. II*, 508, n. 400, ma in forma imperfetta, cf. *Arch. Zs.* 52, 1956, 23, nota 99.

(6) *Arch. Zs.*, 52, 1956, p. 39, n. 82.

(7) Basta guardare anche oggi le torri quadrate e solide crescenti dalla roccia, vicine alle mura antiche di Roma per persuaderci dell'utilità di questo baluardo per la difesa di Roma e della campagna romana. Esso fu certamente in relazione con le costruzioni militari del Monte Soratte, che domina la valle del Tevere. Così abbiamo gli elementi reali che facevano rivivere la vecchia leggenda di Silvestro negli ultimi anni di Federico II, quando quattro cardinali rimanevano a Roma per difendere la città ed il ducato romano contro l'imperatore. Difatti fu fondata la cappella di S. Silvestro dal cardinale Stefano di S. Maria in Trastevere, vicario di Roma, e dedicata da Rainaldo card. vescovo di Ostia nel 1246. Le pareti della cappella furono adornate con le illustrazioni della leggenda di S. Silvestro, fondamento del « *Constitutum Constantini* ». Uno dei quadri, rappresentante Costantino che conduce il papa Silvestro a Roma, fu preso a modello per determinare il cerimoniale dell'ingresso di Carlo d'Angiò nel regno di Sicilia: Carlo regge le redini del cavallo del cardinale sul ponte, al confine dello Stato Pontificio.

La città era inaccessibile all'imperatore. Viterbo si difendeva accanitamente dall'esercito dell'imperatore che l'assedava. Ripetutamente, il papa mandava appelli al senatore e al popolo romano affinché prestassero aiuto ai Viterbesi, mancanti di viveri (1); invano: Viterbo dovette cedere (1248) alle truppe imperiali (2).

Vani pure furono i tentativi del papa di impadronirsi della Sicilia per mezzo d'un legato.

Si verificò una ribellione, che fallì, e alcuni colpevoli cercarono rifugio a Roma (3).

Nella lotta contro l'imperatore Federico II, né Gregorio IX, né Innocenzo IV avevano pensato di abolire l'Impero: la lotta accanita era diretta personalmente contro gli Hohenstaufen, contro Federico e la sua famiglia. La propaganda contro l'impero come istituto comincerà soltanto al tempo di Roberto d'Angiò. Ma già dall'ottobre 1239 esisteva un piano del papa Gregorio IX di trasferire il « Romanum imperium a Germanis in Gallos » (4). Questo piano fu ripreso da Innocenzo IV.

Ormai, dopo la deposizione di Federico, mancava il « defensor ecclesie », tanto necessario, a quell'epoca, per la Terra Santa e per i Cristiani dell'Oriente, in quella regione turbata da Saraceni, Carismeni e Tartari. Innocenzo IV (ed anche in questo egli seguiva il piano del suo predecessore) cercava un nuovo « defensor » nella persona del re di Francia Luigi IX. Questo problema certamente fu discusso nella conferenza segreta a tre (il papa, il re e sua madre) a Cluny nel novembre 1245. Luigi IX accettò il compito di difendere la Terra Santa, però senza prendere posizione nella complessa questione dell'impero; anzi, a Federico dava il titolo d'imperatore anche dopo il Concilio di Lione, senza entrare nelle questioni giuridiche, comportandosi in tutto come « rex iustus et pius », e dando così un contributo enorme al prestigio del regno di Francia nella politica europea e nell'intera cristianità (5). Non meno complessa era la questione siciliana. Nel settembre 1239 era già stata stretta una confederazione tra Venezia e Genova per la con-

(1) P. ABATE, *Misc. francisc.*, 1955, p. 346, n. 142; SAMBIN, *Istituto Veneto, Memorie, Classe di scienze*, XXXI (1955) p. 26 e 55. Il papa al prefetto di Roma, BF. 7780, 7977, 7993 seg.

(2) BF. 3641.

(3) R. HAMPE, *Papst Innocenz IV. und die sizilische Verschwörung von 1246*. Sta in *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, phil.-hist. Kl.*, 1923, 8. Abh. BREZZI, I. c., 455.

(4) Nell'ottobre 1239, BF. 7268.

(5) Però Innocenzo IV aveva dato il suo consenso alle nozze fra Carlo d'Angiò e Beatrice di Provenza, celebrate nel gennaio 1246. Carlo prese possesso della Contea sotto la tutela militare francese, cf. H. MARC-BONNET, *Le Saint-Siège et Charles d'Anjou sous Innocent IV*, in *Revue historique*, 200, 1948 p. 43.

quista del Regno (1). Nel 1246, il papa non era alieno dalla rivolta siciliana e dalla congiura contro la vita dell'imperatore. Ma il piano fallì, come abbiamo già detto (2).

Anche dopo la morte dell'imperatore, il papa, ritornato in Italia, vide che era impossibile tenere la Sicilia con le proprie forze contro Corrado IV e Manfredi, e cercò aiuto in Francia e in Inghilterra. Il primo candidato al regno di Sicilia, designato dal papa era Riccardo di Cornovaglia (3). Fratello del re Enrico III, e cognato di Federico II, era stato suo mediatore presso il papa (forse nel giugno 1241) dopo il suo ritorno dalla Crociata, e aveva visto l'inutilità del suo tentativo. Gregorio IX voleva « ut imperator se absolute subiceret ipsius pape arbitrio et voluntati mandatisque staret ecclesie prestito iuramento, sed comes Richardus huic sue voluntati non consensit » (4).

Nel 1250 Riccardo aveva fatto una visita alla Curia ed era stato bene accolto dal papa, che l'aveva invitato a pranzo (5); ma noi non sappiamo nulla delle conversazioni svoltesi tra loro. Re Luigi stava in Oriente, la situazione della Curia era precaria, e i problemi d'Italia erano grandi e urgenti, specialmente in Sicilia; può darsi che sia stata fatta allora una prima allusione all'offerta del Regno a Riccardo. Ad ogni modo le trattative ufficiali non cominciarono che dopo due anni, quando mag. Alberto di Parma (6), notaio del papa, fu mandato in Inghilterra, dove arrivò verso il novembre del 1252 (7) e vi rimase fino alla primavera dell'anno seguente (8). Riccardo pose alcune condizioni, prima di accettare l'offerta del papa, e, quando queste furono respinte, egli rifiutò dicendo che l'offerta del papa era di dargli la

(1) BF. 7258 a.

(2) Cf. p. 74 nota 3.

(3) BF. 8502 a - 8507.

(4) BF. 3221, cf. BF. 5286 a.

(5) MATHEUS ed. LUARD IV, 110 sg., 118.

(6) Mag. Alberto di Parma, notaio papale e cooperatore della politica papale, nunzio e legato al tempo di Innocenzo IV, cf. BERGER, *Les registres d'Innocent IV*, vol. IV, 1919, Index, p. 11. È da distinguere da un omonimo scrittore papale, cf. A. MERCATI, *Saggi di storia e letteratura*, I, 1951 p. 117 sg. Al tempo di Alessandro IV dovette rinunciare alla legazione, cf. gli atti del concistoro: Reg. Vat. 25, f. 234, n. 262, ed. RODENBERG, *Epp. saec. XIII*, vol. III, p. 405. Fu richiamato da Urbano IV, ma non andava d'accordo col legato Simone de Brie e dovette ritirarsi dalla Francia. Negli anni seguenti non si hanno notizie del notaio Alberto, ma nel 1278 lo troviamo canonico di S. Pietro in un atto notarile di compera di *tres petias vinearum...* fatta a Romana ecclesia, cf. M. TANGEL, *Zur Baugeschichte des Vaticans*, *Miög.* 10, 1889, p. 442, n. 15.

(7) « Circa festum S. Martini venit mag. Albertus... qui iam biennio elapso venerat, quando scil. parabatur rex Francorum transfretare, ex parte domini pape prohibiturus, ne rex Anglorum terras regis Francorum Deo militaturi quomodolibet infestaret », MATH. PARIS, ed. LUARD, V, 346.

(8) *Ib.*, p. 361.

luna (1). Alberto di Parma aveva pure il mandato di trattare con Enrico III sulla Sicilia (2) e di commutare il suo voto per una crociata in Terra Santa in quello per la conquista della Sicilia (3). Ma già a quest'epoca il candidato preferito deve essere stato Carlo d'Angiò: Alberto aveva procura di trattare pure con lui. Innocenzo IV scrive una lettera sulla sua candidatura ad Alfonso di Poitou, fratello di Carlo, il 5 agosto 1252 (4) e usa la stessa formula in una lettera ad Enrico III colla stessa data (5).

Nel maggio del 1253, il plenipotenziario del papa, Alberto di Parma, lasciò l'Inghilterra, per iniziare trattative con Carlo d'Angiò affinché accettasse il regno in feudo dal papa e ricevette il titolo di legato di Francia, Provenza e Guascogna (6). Furono stesi gli articoli di un trattato adeguato e Alberto, quale legato apostolico, ebbe pieni poteri di infeudare il conte Carlo del regno di Sicilia, però senza la città di Benevento. Il 10 giugno 1253 erano pronte le « conditiones » (7) ed esse rimasero per dieci anni il fondamento delle trattative, modellate e rimodellate, finché furono messe in vigore dal papa Clemente IV.

Nel 1253 i consiglieri del conte Carlo non erano contenti delle « conditiones » (8) e le trattative finirono senza un risultato positivo.

Nel dicembre dello stesso anno, Alberto rinnovò simili trattative con l'Inghilterra e ricevè pieni poteri di infeudare della Sicilia Edmondo, secondo figlio di Enrico III (9). Enrico accettò le « conditiones » respinte da Carlo (10). Il 14 maggio 1254 Innocenzo confermò l'investitura fatta da mag. Alberto (6 marzo 1254) di Edmondo a re di Sicilia (11).

Il 9 aprile 1254 Corrado IV fu scomunicato; il 21 maggio 1254 egli morì (12).

È molto difficile vedere chiaro nella politica di Innocenzo IV durante gli ultimi suoi anni: egli sembra non poco vacillante dopo il

(1) MATH. PARIS, ed. LUARD, V, 457.

(2) MATH. PARIS, ed. LUARD, V, 457.

(3) BF. 8587.

(4) J. DE LABORDE, *Layettes du trésor des chartes*, III, 1875, n. 4120.

(5) RYMER I, 1727, p. 476; cf. H. MARC-BONNET, *Revue historique*, 200, 1948, p. 49 sg.

(6) BERGER, *Les registres d'Innocent IV*, vol. III, 1897, 6806, dat. 1253 giugno 7, ed. RODENBERG, *Epp. saec. XIII*, vol. 3, n. 208 sgg. MARC-BONNET, op. c. p. 57.

(7) RODENBERG, *Epp.* III, p. 178, n. X.

(8) RODENBERG, *Epp.* III, n. 219.

(9) RODENBERG, *Epp.* III, p. 406; BF. 8666.

(10) RODENBERG, *Epp.* III, p. 409, cf. BF. 8732-35.

(11) BF. 8754.

(12) BF. 8710 a.

suo ritorno in Italia. Dal novembre 1251 fino all'ottobre 1253 rimase a Perugia e Assisi, ritardando il suo ritorno alla capitale (1), e quando vi ritornò, non ebbe accoglienze trionfali. Le difficoltà che trovò in Italia erano enormi: le città in lotta, la Sicilia perduta. Ricevette inviati di Corrado IV (2) ed anche di Manfredi (3), ma senza interrompere le trattative con gli altri candidati: voleva guadagnare tempo (4).

Il danaro mancava; il clero d'Inghilterra resisteva al piano del re di usare il censo inglese per la conquista della Sicilia e contro i metodi dei collettori e banchieri italiani (5) che dominavano negli affari finanziari della Curia; i Buonsignori di Siena e gli Spini di Firenze prestavano danaro ai monasteri inglesi ed al clero per pagare il censo, imponendo interessi fino al 60% e prendendo come pegno la lana dei monasteri; alcuni prelati, per es. il vescovo di Hereford, ed anche Alberto di Parma che faceva il suo lavoro nel senso « quod stulte orat qui orando sui oblivisci » (6), partecipavano a questi affari (7) che, finalmente, portarono alla rivoluzione del 1258-59.

Innocenzo IV morì il 7 dicembre 1254 a Napoli, senza aver risolto alcun problema della sua politica, per cui fu giudicato severamente, come narra in parole quasi dantesche Matteo Paris (8).

Alla morte d'Innocenzo IV l'elezione del nuovo pontefice fu orientata verso la possibilità di una nuova politica riguardo al regno di Sicilia. La morte di Corrado IV nel maggio 1254 e i successi di Manfredi facevano pensare ad un accordo (9).

Il nuovo eletto Rainaldo, dei Conti di Segni, nipote di Gregorio IX, che prese il nome di Alessandro IV (10), non era stato d'accordo con la politica di Innocenzo IV, era rimasto a Roma nel 1243 senza un incarico. Egli, uomo pacifico, di alta coscienza, vedeva i pericoli di un legame troppo stretto con la politica francese; sapeva che la causa

(1) MATH. PARIS, ed. LUARD, V, 417: « [papa] adiit tremebundus ».

(2) BF. 8681a e 8682.

(3) RODENBERG, *Epp.* III, n. 318 e 319.

(4) Cf. pure MARC-BONNET, *Revue historique*, 200, 1948, p. 58-62.

(5) F. M. POWICKE, *King Henry III and the lord Edward, the community of the realm in the thirteenth century*, I, 1947, p. 372 sgg. Sulle bolle papali usate nelle trattative fra Enrico e i vescovi per giustificare la riscossione della decima cf. C. JOHNSON, in *Essays in medieval history presented to Th. F. Tout*, 1925, p. 135-138; W. E. LUNT, *Financial relations of the papacy with England to 1327* (1939): Taxes associated with the Sicilian Venture, p. 255, Hundredth imposed in 1263, p. 290.

(6) MATH. PARIS, ed. LUARD, V, p. 347.

(7) DAVIDSOHN, *Geschichte v. Florenz*, II, 1908, p. 435 sgg.

(8) *Ib.*, pp. 471 e 491.

(9) Sul conclave del dicembre 1254 a Napoli cf. J. MAUBACH, *Die Kardinäle und ihre Politik um die Mitte des XIII. Jahrhunderts*, 1902, p. 55-59.

(10) FRANZ TENCKHOFF, *Papst Alexander IV*, 1907.

della lotta tra Francia e Inghilterra era l'espansione francese verso i possedimenti inglesi in Guascogna e che tutte e due le nazioni cercavano posizioni strategiche in Italia: e la Sicilia era una buona occasione per mettere in esecuzione questo piano. Alla curia c'era un forte partito filo-inglese favorevole alle aspirazioni di Enrico III sulla Sicilia. Era guidato dal cardinale di origine inglese Giovanni di Toledo del titolo di S. Lorenzo in Lucina, che, nei registri di Alessandro IV, troviamo spesso come intercessore nei documenti papali dei suoi compatrioti (1). Altri nomi compaiono fra gli interpositori: Ottaviano Ubal dini card. di S. Maria in Via Lata (2), Ottobono Fieschi card. di S. Adriano (3), e Ugo di San Caro, card. di S. Sabina (4). Altri personaggi della curia avevano interessi finanziari in Inghilterra. Marino da Eboli, arcivescovo di Capua, già vicecancelliere di S.R.C., aveva rendite di 200 marchi a Salisbury (5) e nella diocesi di Ely, e il nuovo vicecancelliere Giordano di Terracina aveva pure una prebenda a Salisbury (6). Incontriamo un nipote di papa Alessandro, Alberto Archili canonico di Parma, figlio di Simone Archili di Parma, milite (7); un Giovanni de Camezen, cappellano del papa ed « auditor litterarum contradictarum » (8); un Sinitius, « scriptor » papale dimorante in Inghilterra; un Giovanni de Sancto Germano notario del papa (9); un Goffredo de Sancta Agatha, cappellano del card. Ottobono Fieschi (10). Il cardinale Giovanni di Toledo è in stretta relazione col chierico del re Enrico Luvell of Witheton, cappellano del papa, e con Filippo Luvell tesoriere del re e cappellano del papa (11). Già questo elenco mostra come nella curia papale fossero numerosi i circoli che desideravano l'ascesa del partito inglese in Italia.

Il 23 ottobre del 1256 il papa tenne un concistoro in cui venne richiamato dall'ufficio di legato il notaio Alberto di Parma, il quale doveva consegnare tutti gli atti delle trattative col re d'Inghilterra e con Carlo d'Angiò sulla Sicilia e tutti i documenti dovevano essere re-

(1) BLISS, *Papal letters*, I, 1893, pp. 324, 330, 336, 346, 356 e Index p. 639.

(2) Ottaviano comandava l'esercito nella guerra contro Manfredi nel 1255, ma trattava con Manfredi, malgrado fosse stato scomunicato; BLISS, I, 315 e 351.

(3) BLISS, I, p. 345 e Index p. 639.

(4) BLISS, I, p. 355 e Index p. 640.

(5) BLISS, I, pp. 317, 327 e Index p. 638.

(6) BLISS, I, p. 357.

(7) BLISS, I, p. 326.

(8) BLISS, I, pp. 333, 334, 361 e Index p. 637.

(9) BLISS, I, Index p. 692 e 680.

(10) BLISS, I, p. 360.

(11) BLISS, I, p. 360.

stituiti alla Camera papale (1). Ciò significava che Alessandro IV non era contento dell'opera del legato. Ora le trattative fra il re Enrico ed il papa erano condotte per mezzo di « nuncii speciales », di missioni straordinarie e di residenti del re o di personaggi dimoranti stabilmente presso la curia: per es. Giovanni Maunsel, da una famiglia del regno siciliano, Roberto da Baro, William Bonquer (2).

Ma le proposte e l'infeudazione del giovane Edmondo, nell'aprile 1255 (3), restavano lettera morta, perché al re inglese mancava il danaro per una guerra di conquista, che permettesse al candidato di entrare in possesso del regno di Sicilia. Enrico III cercò aiuto inviando un ambasciatore a Venezia nel marzo 1256 (4). Però questo intervento mise in allarme Genova e Pisa che, nell'agosto 1258, promisero al papa l'invio di centocinquanta navi per la guerra della Sicilia. Questa promessa non rimase segreta e prontamente i fuorusciti di Genova ne misero al corrente il re Enrico (5). Esula dal nostro scopo registrare qui tutte le fasi delle varie trattative; consideriamo piuttosto un fatto decisivo accaduto nella Germania, cioè la morte prematura del re Guglielmo d'Olanda nel gennaio 1256 (6). Francia e Inghilterra erano interessate e in contrasto per l'elezione del nuovo re, il futuro imperatore. È da meravigliarsi che non entri in scena Carlo d'Angiò, forse trattenuto dal fratello Luigi IX. Il candidato francese alla corona di Carlo Magno fu Alfonso X di Castiglia, che si fece eleggere imperatore futuro dalle città di Pisa e Marsiglia (7).

Quando il suo rappresentante si recò in Germania per procacciare i voti di alcuni principi elettori, fece sosta a Parigi, dove ancora oggi si trovano le sue istruzioni. Enrico III temeva questa candidatura voluta dai Francesi e si rivolse alla curia per mezzo del suo nunzio Guglielmo Bonquer perché insistesse presso il papa « ut talis in regem Alemanie eligatur qui ecclesie Romane devotus et nobis dilectus existat, et maxime cum Gallici in preiudicium nostri ad hoc aspirant ». Un successo del loro candidato avrebbe pregiudicato « negocium regni Sicilie »

(1) Edizione dal Registro: RODENBERG, *Epp.* saec. XIII, 3, p. 405, n. 446, BF. 9083.

(2) BLISS I Index p. 673, 630; RYMER, Index.

(3) BF. 8974, 8980 e 81. Nell'ottobre fu celebrata solennemente l'investitura di Edmondo da parte del vescovo di Bologna, cf. TENCKHOFF, *Geschichte Alexanders IV.*, 1907, p. 42; POWICKE, *King Henry III.*, vol. I, p. 373; BF. 8990.

(4) Cf. F. KERN in *Miög.*, 35, 1914, p. 98, una lettera di Filippo arcivescovo di Ravenna ad Enrico III.

(5) *Ib.*, p. 99.

(6) BF. 5286 a.

(7) BF. 5484-5488.

per il quale affare erano stati già investiti 135501 marchi, spesi dal papa e da lui addebitati al re inglese (1).

Il mediatore fra Enrico III e i principi elettori tedeschi era il duca di Brabante (2): si trattava principalmente di trovare abbastanza danaro per avere successo. Il risultato è noto: dalla primavera del 1257 ci furono due re eletti in Germania: Alfonso e Riccardo di Cornovaglia, fratello del re Enrico (3). Roma, la capitale dell'impero ambito, entrò allora in causa: tanto Alfonso, quanto Riccardo annunciarono la loro elezione al Senato e al popolo Romano (4), poiché Roma era sempre la capitale dell'impero. Accanto al contrasto Francia-Inghilterra, si rinnova il vecchio circolo: papato-impero-Roma-Sicilia. L'eliminazione della casa sveva dall'impero non aveva migliorato la situazione. Come al tempo di Federico II, l'Italia era oggetto di lotta tra forze straniere, in prima linea della Francia e d'Inghilterra, che si servirono dei partiti in lotta fra loro sotto la vecchia denominazione di Guelfi e Ghibellini. In questa lotta fu trascinato il titolo stesso d'imperatore, che era desiderato dai due concorrenti; e, adesso, anche il titolo di senatore di Roma, quale signore della capitale imperiale, diventa un gradino per accedere al titolo imperiale.

In questo periodo della lotta, Riccardo d'Inghilterra fu riguardato capo del partito guelfo avversario di Manfredi ed ebbe l'aiuto dei sostenitori della politica di Innocenzo IV, per esempio del cardinale Ottobono Fieschi (5). Dalla sua parte erano pure i cardinali filo-inglesi specialmente Giovanni di Toledo e Riccardo Annibaldi, rappresentante del partito aristocratico di Roma. Quando, nella primavera dell'anno 1261, si dovette eleggere un senatore di Roma, questi nominarono il conte di Cornovaglia, eletto re di Germania e lo fecero acclamare dal popolo romano congregato nella piazza del Campidoglio. Due ambasciatori della nobiltà romana andarono in Inghilterra, per annunciare la sua elezione al conte Riccardo (6), e i cardinali della sua parte gli mandarono una lettera per felicitarlo ed espressero il desiderio di ve-

(1) RYMER (ed. 1727), p. 583.

(2) H. S. LUCAS, *John of Avesnes and Richard of Cornwall*, sta in *Speculum*, 23, 1948, pp. 81-101.

(3) BF. 5288-5292a, 5488 a-c. Cf. C. BAYLEY, *The diplomatic preliminaries of the double election of 1257 in Germany*, sta in *The Engl. Hist. Review*, 62, 1947, pp. 457 sgg.

(4) Riccardo al Senatore, al Senato e al popolo romano: « alme Urbis honorem ac orthodoxe fidei fulcimentum... negocium ipsum gerendum suscepimus », *Neues Archiv*, 30, 1905, p. 685. La lettera di Alfonso, BF. 5492.

(5) Ottobono card. di S. Adriano scrive a Riccardo (maggio 1261 da Viterbo) ed incita il conte a venire presto in Italia, altrimenti « nostra... sollicitudo nullum possit fructum afferre », *Neues Archiv*, 22, 1896, p. 359.

(6) *Neues Archiv*, 13, 1887, p. 221.

derlo presto a Roma per ricevere il diadema imperiale dalla mano del papa (1).

Anche in una lettera del cardinale Ottobono Fieschi era espressa la speranza che Riccardo venisse presto, altrimenti tutte le fatiche sarebbero state vane (2).

Che cosa pensava il papa di questo affare? Noi non lo sappiamo. In una lettera a Riccardo, lo aveva chiamato re, formalmente, però non doveva uscire dalla neutralità, utile al papato, nei riguardi di Alfonso, campione del cristianesimo contro i Saraceni. Ma se, nell'anno 1261, Riccardo di Cornovaglia si fosse deciso di andare a Roma con forze sufficienti, chissà come si sarebbe svolta la storia dell'Occidente. Sapeva il cardinale Giovanni di Toledo qualche cosa del pensiero del papa quando scriveva in una lettera a Riccardo, che egli doveva venire anche se non chiamato dal papa, dicendo: « quis vocabit Jacob de exilio ad patriam? », e che non dovesse fare come dice il proverbio: « Ecce qui incepit et non potuit consumere » (3). Nell'Italia settentrionale parteggiava per Riccardo Gregorio di Montelongo, già nemico accanito di Federico II, e adesso patriarca di Aquileia, che aveva scritto una lettera in favore di lui al papa (4), domandando che Riccardo fosse incoronato, per far cessare la strage della popolazione italiana, e le minacce contro la libertà della Chiesa. Ma nelle città del settentrione vi erano Ghibellini amici di Alfonso e di Manfredi, e quest'ultimo aveva in saldo possesso la Sicilia: pericolo per la libertà della Chiesa, come diceva il cardinale Riccardo.

Nella lettera dei cardinali al conte Riccardo (5) vi era una espressione più forte per questo pericolo: vi era detto che tutto il popolo Romano riunito in Campidoglio per eleggere il nuovo Senatore era unanime per Riccardo, « exceptis quibusdam filiis maleditionis », cioè la parte ghibellina di Roma. Esistevano a Roma, anche nel collegio cardinalizio, membri di questo partito. Ottaviano Ubaldini di Mugello card. di S. Maria in Via Lata (6) era ghibellino e non aveva mai celato

(1) « ... per electionem huiusmodi regali celsitudini ad sublimiora videmus ianuam aperiri quesumus, ut ad suscipiendum senatoriam dignitatem viriliter exurgatis... de manu summi pontificis dyadema recepturi », *Neues Archiv*, 30, 1905, p. 686.

(2) Cf. p. 80 nota 5.

(3) BF. 11828, ed. WINKELMANN, *Acta imperii*, I, n. 744.

(4) WINKELMANN, *Acta imperii*, I, n. 742 e 743; cf. P. PASCHINI, *Gregorio di Montelongo*, sta in *Memorie storiche Forogiuliesi*, a. XX, 12-14, 1916-18, p. 24 sgg., H. SCHMIDINGER, *Patriarch und Landesherr*, 1954, p. 97.

(5) Cf. nota 1.

(6) MAUBACH, *Die Kardinäle*, p. 21: il registro del card. Ottaviano ed. da G. LEVI, *Fonti per la storia d'Italia pubbl. dall'Istituto stor. italiano per il M. E.*, 1890.

questa sua convinzione, neanche al tempo di Innocenzo IV. Altri nomi non sappiamo, ma Ottaviano aveva grande influsso nel sacro collegio, per le sue ricchezze. Il partito popolare di Brancaleone era pure da questa parte, e da loro fu eletto senatore Manfredi di Sicilia contro il conte Riccardo (1). Tutto questo accadeva negli ultimi mesi del papato di Alessandro, che non poté prendere una decisione, per la morte sopravvenuta il 25 maggio 1261.

Alessandro IV non aveva creato alcun cardinale e perciò solo otto cardinali entrarono nel conclave del maggio 1261; poiché nessun partito aveva la maggioranza assoluta, l'elezione si protrasse fino alla fine d'agosto. Abbiamo due manifesti emanati dal sacro collegio durante il conclave, che mostrano i due grandi problemi che il nuovo papa avrebbe dovuto affrontare: l'ordine in Italia e la lotta contro i Tartari (2).

Il 15 aprile 1259 Siena aveva fatto giuramento di fedeltà a Manfredi (3), e dopo la terribile battaglia di Montaperti del 4 settembre 1260, i Ghibellini avevano ottenuto il governo di Firenze; luogotenente di Manfredi fu Giordano conte di San Severino che, diventato podestà, si procurò informazioni sull'andamento del conclave dal cardinale Ottaviano Ubaldini (4). Alessandro IV aveva seguito con ansia il comportamento di Perugia e mandava moniti alla cittadinanza affinché non prestasse orecchio alle lusinghe di Manfredi (5); siccome Manfredi si accingeva ad investire il ducato di Spoleto, il monito venne ripetuto dal collegio cardinalizio in una lettera del 4 luglio 1261 da Perugia (6). Era proprio questa lotta contro Manfredi che impediva di usare mezzi adeguati per combattere i Tartari e portare aiuto alla Terra Santa.

Lo avevano detto, con rammarico, ai cardinali, i plenipotenziari di vari principi e città, che erano stati chiamati alla curia da Alessandro IV e che, venutivi nel luglio 1261, non avevano più trovato in vita il papa. Ancora una volta i cardinali ammonivano i principi della cristianità di ascoltare il messaggio che era portato da Egidio arcivescovo di Tiro e da Giovanni di Valenciennes signore di Caïpha (7). Il messag-

(1) BF. 4737 a.

(2) MAUBACH, *Die Kardinäle*, pp. 85-91; gli otto cardinali sono Odo vescovo di Tuscolo, Stefano vescovo di Palestrina, Giovanni di Toledo, Ugo di S. Sabina, Ottaviano Ubaldini, Ottobono Fieschi, Riccardo Annibaldi, Giovanni Gaetano Orsini.

(3) DAVIDSOHN, *Geschichte von Florenz II* (1905), p. 465 segg.

(4) 1261 luglio 15. Il governo rimborsa le spese a « Jacopinus ex eo, quod ivit apud Viterbium cum litteris potestatis ad dom. cardinalem Actavianum (!) ad sciendum nova occasione electionis pape », DAVIDSOHN, *Forschungen II* (1900), p. 111.

(5) *Arch. Stor. Ital.*, vol. 16, 2 (1851), p. 484.

(6) *Ib.*, 486.

(7) *Neues Archiv* 24 (1898), p. 517.

gio dei due ambasciatori della Terra Santa accelerò l'elezione del nuovo papa e determinò la scelta della persona. Fu eletto il patriarca di Gerusalemme, un « homo novus », il francese Giovanni Pantaleone, che non era membro del collegio cardinalizio, ma conosceva perfettamente le condizioni dell'Oriente. Si poteva attendere da lui un rimedio alla situazione. Il nuovo papa impiegò tutti i mezzi per escludere il partito filo-inglese e per combattere Manfredi, e per questo portò i francesi in Italia.

Urbano IV fu incoronato il 4 settembre 1261 ed il 3 ottobre mostrava di aver mutato la politica estera del suo predecessore.

Nunzio in Gallia, Germania, Inghilterra, Scozia e Spagna fu nominato il notaio maestro Alberto da Parma (1), il quale prima era stato incaricato delle trattative circa il regno di Sicilia da Innocenzo IV, ma era stato richiamato alla curia da Alessandro IV ed a lui aveva dovuto consegnare tutti i documenti relativi alle trattative. Se ad Alberto fu data di nuovo quella carica, è segno che Urbano IV voleva ritornare al sistema di Innocenzo IV: alla stretta collaborazione colla corte francese; che voleva consigliarsi presto col re di Francia. E per questo scopo il maestro Alberto, vecchio collaboratore del papa Fieschi, fu inviato a Parigi con vasti poteri.

È stato possibile raccogliere i documenti intorno a tali trattative iniziate da Alberto e continuate per anni. Essi erano in gran parte già noti, ma sparsi qua e là e finora non erano stati considerati nella loro relazione reciproca. Sappiamo oggi che una parte di questi documenti è venuta dall'archivio della nunziatura in Francia (2), distrutto durante la rivoluzione francese, documenti non trascritti nel registro ufficiale di Urbano IV. Ho potuto ricostruire un'altra parte da frammenti del registro « super senatoria Urbis » scoperti in un codice Ottoniano della Biblioteca Vaticana (3). Considerando tutti questi documenti, spesso senza data, nella loro relazione reciproca, ne esce fuori una visione assai diversa da quella che finora conoscevamo.

Nei documenti che incaricano Alberto della sua missione non è fatto cenno del suo vero scopo; vi si parla solamente di raccogliere i censi arretrati. Il papa doveva procedere cautamente fino a che non fosse rinnovato il sacro collegio ed il partito inglese fosse ridotto ad una minoranza insignificante. Ma prima della promozione dei nuovi cardinali

(1) Reg. Vat. 27, f. 1 n. 2, ed. RODENBERG, *Epp. selectae*, III, 478, n. 515.

(2) MARTÈNE e DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, II (1717), 2-96: Urbani papae epistolae.

(3) Bibl. Vat. Ottob. 2546, cf. FR. BOCK, *Il R(egistrum) super senatoria Urbis di papa Nicolò III*, sta in *Bullettino dell'Ist. St. Ital. per il M. E.*, 66 (1954), 79-113.

del dicembre 1261 (1) il resoconto delle trattative di Alberto deve essere già arrivato al papa, cioè un elenco delle difficoltà e degli impedimenti che aveva incontrato a Parigi. La lettera non è conservata, ma ne conosciamo il contenuto dalla risposta del papa, conservata nella collezione di Berardo da Napoli (2), anche questa senza data. Ci sono altre due lettere riguardo l'attività di Urbano dopo che ebbe avuto il primo resoconto del suo nunzio da Parigi ed una di queste porta la data 19 gennaio 1262 (3); le altre due lettere non sono datate, ma sono sicuramente della stessa data.

Nella prima delle tre nominate lettere il papa rivela, adesso apertamente, il proprio scopo alla regina di Francia, Margherita, figlia di Raimondo Berengario IV, conte di Provenza, e cognata di Carlo d'Angiò (4). Margherita era in lite col conte Carlo per la sua parte di eredità nella contea; certamente era questo il primo impedimento che il papa incontrava e doveva risolvere. La cosa diventava più intricata, perché la regina era anche sorella della regina d'Inghilterra, e le due sorelle certamente avevano avuto una gran parte nella conclusione della pace fra la Francia e l'Inghilterra nell'anno 1259 (5). In conseguenza di questo patto re Luigi non aveva dato il consenso all'infeudazione del regno di Sicilia progettata da Innocenzo IV e aveva promesso la sua protezione al giovanissimo re Edmondo, figlio di Enrico III.

Nel trattato del 1258-59 re Luigi IX aveva promesso ad Enrico III 500 uomini per due anni (6) e un forte contributo finanziario per la conquista della Sicilia. Si pensava pure ad un matrimonio tra Edmondo e la figlia di Manfredi (7). Da queste circostanze nasce l'esitazione del re Luigi IX, a parte l'inimicizia della regina contro Carlo d'Angiò.

(1) C. EUBEL, *Hierarchia Cath.* I (1898), p. 8; J. MAUBACH, *Die Kardinäle*, p. 91.

(2) Reg. Vat. 29 A n. 6, cf. *Misc. Archivistica A. Mercati* (1952), p. 101, n. 6; ib. p. 96.

(3) POTTH, 19021, ed. DUCHESNE, *Historiae Francorum SS* V 869, n. 33: Urbano IV alla regina Margherita di Francia sulle trattative con Carlo d'Angiò; la prega di non opporre resistenza al negozio della Sicilia. Nello stesso tempo ci sono trattative con Enrico III, Giovanni Maunsel plenipotenziario del re d'Inghilterra sta a Viterbo, cf. RYMER I (ed. 1729) 737 sqq. e Reg. Vat. 29 A n. 5 (senza data): Adì 19 genn. 1262 Urbano IV incarica mag. Leonardo cantore della chiesa di Messina della nunziatura in Inghilterra, GUIRAUD A 130 e 132, cf. E. JORDAN, *Les origines de la domination angevine en Italie*, p. 373.

(4) La seconda figlia di Raimondo, Eleonora, era moglie di Enrico III, la terza, Sancia, dall'anno 1244 moglie di Riccardo di Cornovaglia, la quarta, Beatrice figlia ereditaria, dal 1246 moglie di Carlo d'Angiò.

(5) M. GRAVILOVIC, *Étude sur le traité de Paris de 1259 entre Louis IX roi de France et Henri III roi d'Angleterre*, sta in *Bibl. de l'École des hautes études* 125 (1899).

(6) E. BERGER, *Layettes du trésor des chartes*, IV (1902), n. 4736.

(7) Ib. 4737.

Questo era il secondo impedimento per il piano di papa Urbano: prima di potere dare il regno ad altri, Urbano doveva annullare l'infeudazione già avvenuta e vincere la resistenza della regina Margherita. Se la regina avesse insistito nella sua opposizione, certamente avrebbe trovato appoggio presso un re giusto quale era Luigi IX. Non meraviglia che Urbano con lusinghiere parole cercasse di vincere la resistenza della regina e chiamando con enfasi il re « tutor libertatis ecclesie », dichiarando: « regnum Sicilie... regi Francorum, illustri viro tuo, aliquibus ex communibus natis vestris, duximus liberaliter offerendum ». Ma purtroppo, egli dice, se pure il re di Francia ha dato una risposta devota, non ha accettato l'offerta e perciò si è reso necessario trovare un'altra soluzione. Ecco perché nasce il piano di offrire il regno al conte di Provenza. Perciò il papa si rivolge alla regina, affinché voglia acconsentire alla nuova proposta e dimenticare la lite che ha con Carlo. Questa la lettera alla regina Margherita. Contemporaneamente il papa scrive ad Alberto, elencando ostacoli e contrattempi incontrati dal nunzio, e prescrive il modo di proseguire: non ha intenzione di agire contro i diritti di Corradino e di Edmondo, come re Luigi crede, per l'influenza di alcuni (« verbis subdolis aliquorum »); ed Alberto riceve l'incarico di insistere su questo punto (1).

Queste lettere danno la chiave della politica di Urbano IV. Fu lui personalmente a dare inizio alle trattative per il regno di Sicilia colla corte francese, lui che spinse il « rex iustus » ad un affare che era contro la sua coscienza e che trovava nella regina un'aperta avversaria; fu il papa che seppe superare questi impedimenti con abili consigli ad un collaboratore di grande esperienza negli affari quale Alberto di Parma, fu il papa che ridusse il partito inglese nel collegio cardinalizio ad una minoranza irrilevante, così che pure Ottaviano nipote di Innocenzo IV lasciò la parte inglese e passò a quella di Carlo d'Angiò.

Nella ultima fase delle trattative troviamo persino la sottoscrizione di Giovanni di Toledo in un documento rilasciato in favore di Carlo d'Angiò (2).

La resistenza di re Luigi IX era durata quasi un anno, prima che il notaio Alberto potesse prendere contatto personale col conte Carlo

(1) Reg. Vat. 29-A n. 6 cf. p. 84 nota 2. Ci sono in corso trattative fra Inghilterra e la Francia riguardo l'impegno preso da re Luigi IX nelle trattative di pace dell'anno 1259: re Luigi aveva promesso di dare 500 uomini a re Enrico per conquistare la Sicilia. Invece di questo aiuto militare, re Luigi intende di pagare una forte somma di danaro a re Enrico, se abbandona la conquista, cf. E. BERGER, *Layettes du trésor des chartes IV* (1907) n. 4736-37.

(2) Cf. p. 99, sottoscrizione di Giovanni nel documento dell'anno 1265 febbraio 26.

nella Provenza, nell'ottobre del 1262. La ragione si deve ricercare nel carattere di Luigi IX. Ricordiamo i rimproveri fatti al sacro collegio, durante il conclave in Viterbo, di spendere il danaro raccolto per la crociata nella guerra contro Manfredi. Era proprio questo che voleva fare il nuovo papa.

Il contrasto era fondamentale colla politica di Luigi IX, che metteva invece in prima linea la crociata. D'accordo col re di Francia erano potenze che non dovevano essere trascurate.

Abbiamo già parlato di Giovanni di Valenciennes, che aveva accompagnato re Luigi durante la sfortunata sua crociata, divenuto signore di Caifa per parte della sposa erede di quel dominio. Egli era in Europa per preparare una nuova crociata e si incontrava alla curia con Baldovino, imperatore di Costantinopoli, fuggito dalla sua capitale dopo che Michele Paleologo l'aveva conquistata con l'aiuto dei Genovesi (1). Per tale conquista Venezia veniva a perdere i vasti privilegi commerciali che aveva avuto dal dominio latino, e si univa nella propaganda di Baldovino contro il Paleologo nella Curia romana. Plenipotenziario di re Luigi durante queste trattative fu Giovanni di Valenciennes. Egli aveva portato lettere al papa, oggi perdute (2), ma delle quali possiamo ricostruire il contenuto.

Nell'aprile 1262 il plenipotenziario di re Alfonso, mag. Rodolphus di Poggibonsi, aveva chiesto al papa che re Alfonso fosse chiamato a Roma per ricevere la corona imperiale dalle mani del papa. La risposta fu evasiva, alludendo il papa al fatto che anche il conte Riccardo di

(1) Non possiamo entrare nella questione delle guerre fra le potenze italiane e Bisanzio, dopo l'ascesa al trono di Michele Paleologo, nel 1261. Siccome l'impero latino era stato fondato dai Veneziani per gli interessi commerciali della loro repubblica, Genova procurava di ottenere simili concessioni mercantili dal nuovo imperatore di Costantinopoli Michele VIII. Incorreva, con ciò, nelle pene comminate nelle sentenze di papa Urbano IV, per l'adesione ad uno scismatico, e ricevette diverse ammonizioni a lasciare questa via pericolosa, finché Michele incominciò a trattare col papa l'unione delle due chiese. Abbiamo quattro lettere papali dirette alla repubblica di Genova dopo le sentenze: 25.V.1262, una « littera clausa », oggi a Leningrado (una fotografia di essa è in mio possesso); 19.I.1263 (GUIRAUD 182); 7.V.1263 (GUIRAUD 228); 19.X.1263 (GUIRAUD 721). L'imperatore latino Baldovino sperava in una crociata generale, colla partecipazione di Manfredi. Dal 1257 questi era fidanzato con Elena, figlia di Michele II despota d'Epiro (le nozze non furono celebrate prima del 1261, cf. BF. 4732) ed appoggiava la lotta del futuro suocero contro il Paleologo: lotta per il dominio della Via Egnatia, da Durazzo a Salonicco. Da ciò appare l'importanza dell'adesione di Manfredi ad una crociata generale, cf. FEODOR SCHNEIDER, *Eine Quelle für Manfreds Orientpolitik*, sta in QF 24 (1932/33), pag. 119 segg.

(2) E. JORDAN, *Les origines de la domination angevine en Italie*, 1909, p. 378 sgg.

Cornovaglia avrebbe fatto valere le sue ragioni per la corona imperiale (1).

Contro queste pretese della Castiglia vibrò un colpo il re Giacomo d'Aragona, facendo sposare il suo primogenito Pietro con la figlia di Manfredi. Nel giugno del 1262 furono celebrate le nozze a Montpelier (2), malgrado il cardinale Ottobono di S. Adriano avesse sconsigliato il re, all'ultimo momento, dal continuare questa politica pericolosa (3).

La figlia di re Giacomo era promessa al primogenito di Luigi IX, il futuro re Filippo III, già dal trattato di Corbeil del 1258, e le nozze furono celebrate a Clermont-en-Auvergne il 6 luglio 1262 (4). Il giorno prima il re d'Aragona aveva promesso di non aiutare la città di Marsiglia (5) contro Carlo d'Angiò e di aiutare Manfredi contro la Chiesa. Giacomo confidò a Luigi IX le ragioni per le quali aveva acconsentito alle nozze di suo figlio con la figlia di Manfredi (6).

Ricordando questi fatti, possiamo ricostruire il contenuto delle lettere che Giovanni di Valenciennes, quale plenipotenziario di re Luigi, portava al papa, proponendo niente di meno che un accordo fra il papa e re Manfredi, che aveva Durazzo e, con questa città, la prima parte della antica Via Egnatia, importante per una nuova crociata. Favorevoli a questo accordo erano pure Baldovino di Costantinopoli e Venezia, nella speranza di poter abbattere il Paleologo.

Naturalmente questo piano non trovava il consenso del papa, il quale recisamente annunciava al re di Francia che non era possibile per la Chiesa seguire i suoi consigli riguardo a Manfredi « quidam princeps Tarentinus » (7). Anzi, per eccitare maggiormente re Luigi ad opporsi ai piani di Baldovino gli inviò una lettera scritta da quest'ultimo a Manfredi ed intercettata a Rimini dal Malatesta, che provava gli intrighi segreti di Baldovino e di Manfredi contro il re francese (8). Non sap-

(1) Reg. Vat. 26, f. 20, n. 91, ed. RODENBERG, *Epp.*, vol. III, p. 480 n. 517.

(2) BF. 4734 a.

(3) Lettere del 1262 aprile 26, *Neues Archiv*, 22, 1896, p. 361.

(4) *Recueil des histoires des Gaules*, 22, 1865, p. 587, cf. papa Urbano a Filippo, DUCHESNE, *SS.*, V, 864, n. 29 (senza data).

(5) Montferrant 1262 luglio 5, BERGER, *Layettes du trésor des chartes*, IV, 4774.

(6) Ib. 4775: « quas dicto regi Francie familiariter intimavimus ».

(7) Dalla collezione di Riccardo da Pofi ed. HAMPE, in *Heilderberger Abhandlungen*, 11, 1905, p. 82, n. 4, cf. CARO, *Genoa und die Mächte am Mittelmeer*, 1895, I, 124.

(8) La lettera di Baldovino a Manfredi, scritta dopo il suo ritorno dalla Spagna, ed. MARTÈNE et DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, II, 1717, p. 23, n. XI dell'Archivio della legazione in Francia. Il papa minava con ogni mezzo la stima di Manfredi, come si vede da una sua lettera a Carlo d'Angiò, in cui diceva « quod idem Manfredus

priamo quale effetto abbia avuto su re Luigi questa manovra, ma forse fu questo atto a decidere il destino di Manfredi e della Sicilia, inducendo il re ad aderire ai piani di suo fratello Carlo, di papa Urbano, e di due vescovi francesi divenuti da poco cardinali: Enrico de Bartholomeis arcivescovo d'Embrun, cardinale-vescovo d'Ostia, e Guido Grossus arcivescovo di Narbonne, cardinale-vescovo di Sabina. Urbano troncava tutti i tentativi d'una riconciliazione con Manfredi con una nuova scomunica l'11 novembre 1262 (1).

Sappiamo adesso le ragioni del lungo intervallo intercorso fra l'incarico di Alberto di Parma e il suo primo colloquio con Carlo d'Angiò nell'autunno del 1262. Egli ne riferì subito al papa. La relazione non esiste più, ma ne conosciamo il contenuto dalla risposta del papa del 25 ottobre 1262 (2).

Quando, nella primavera del 1262, Alberto voleva andare, così disse, in Provenza per iniziare trattative con Carlo, fu chiamato dal re Luigi, che lo pregò d'aspettare, prima di partire, il ritorno del suo inviato al papa, Giovanni di Valenciennes.

Alla protesta di Alberto di non avere un mandato speciale del papa per questo, e che ogni ritardo poteva essere pericoloso, il re rispondeva che non si opponeva alla sua partenza, ma insisteva perché Alberto non firmasse alcun trattato, fino a quando non avesse ricevuto espresso mandato dal papa. Il papa approvò questa richiesta del re e chiese, se le trattative con Carlo fossero state iniziate, che gli si inviasse una relazione precisa di esse; altrimenti si cercasse di iniziarle quanto prima « sapienter et caute ».

Documenti di un primo convegno fra Carlo ed Alberto non ne sono rimasti, ma vi sono tracce di una vivissima attività nella primavera, sia alla corte francese sia alla curia romana. Nel maggio del 1263 re Luigi si trovava nelle vicinanze di Parigi, insieme coi fratelli Carlo ed Alfonso e il suo consigliere preferito Odo Rigaud, arcivescovo di Rouen. Furono discussi gli articoli, le « conditiones » (3) da accettarsi

quendam apostatem Ordinis militie S. Jacobi cum duobus et quinquaginta generibus venenorum insidiaturum vite tue set conductu nobillis viri ducis Burgundie in Franciam iam sub spe transmisit ». Ib. 86, n. LVII.

(1) Rev. Vat. 26, f. 52, n. 13, ed. RODENBERG, *Epp.*, vol. III, p. 496, n. 527.

(2) Reg. Vat. 26, f. 49^b, n. 8, ed. RODENBERG, *Epp.*, vol. III, p. 494, n. 525.

(3) « Conditiones super negotio regni Sicilie », Reg. Vat. 26, f. 89^b, n. 132, ed. RODENBERG, *Epp.*, vol. III, p. 510, n. 539, MARTÈNE et DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, II, 9, n. 7 (imperfetto). Cf. le « conditiones » al tempo di Innocenzo IV. Le conditiones: 1-5: La frontiera fra il « regnum Sicilie » e i possessi della Chiesa, a cui rimane la città di Benevento. 6: « Totum eiusdem regni residuum perpetuo concedetur in feudum eidem comiti ». 7: « Pro toto generali censo in duo milia unciarum auri ad pondus romanum... annis singulis ». 8: Quando il regno sarà conquistato, il conte pagherà alla chiesa

da Carlo d'Angiò, prima che gli fosse concessa l' infeudazione da parte del papa. Le « conditiones » non furono accettate ed il papa dovette consultare i cardinali per mutarle, in un concistoro segreto. Gli ambasciatori di Perugia riferirono al Comune che il papa era talmente occupato colle cose di Francia, della Sicilia e dell'Impero, che non aveva potuto riceverli per tutto il mese di giugno (1). Egli infatti scrisse ad Alfonso di Poitiers, fratello di re Luigi, di sostenere presso suo fratello il suo progetto per la Sicilia (2). Al notaio Alberto fu data piena facoltà di concedere i censi delle chiese di Francia delle diocesi di Lione, Vienne, Embrun, Tarantaise, Besançon, per tre anni, a Carlo, per la conquista della Sicilia. Fu predicata la crociata contro Manfredi e i Saraceni di Lucera nelle stesse provincie e inoltre nella Lombardia, Tuscia e Marca Anconitana (3). Filippo, figlio di Luigi IX fu sciolto dalla promessa fatta a sua madre di non entrare mai in una alleanza con Carlo d'Angiò (4).

Il papa mandò pure un suo ambasciatore in Inghilterra: Bartolomeo Pignatelli, arcivescovo di Cosenza, per revocare il trattato della infeudazione della Sicilia ad Edmondo. L'arcivescovo prese la strada per la Francia, procedendo nel viaggio d'accordo col re Luigi IX e col notaio Alberto, il quale doveva anche decidere sul momento opportuno per la partenza di lui per l'Inghilterra (5). Il consenso di Luigi IX all'infeu-

50000 « marcas sterlingorum ». 9: « In quolibet triennio unum palafidum album ». 10: In caso di emergenza devono essere tenuti pronti « trecentos milites equis et armis ». 11: Carlo e i suoi eredi devono fare al papa « ligium homagium et iuramentum fidelitatis ». 12: « Comes et eius heredes regnum... nullatenus dividet », formula del giuramento. 13: « Comes et eius heredes iurabunt quod numquam procurabunt ut eligantur regem vel imperatorem Romanorum vel regem seu dominum Lombardie aut Tuscie... ». 14-15: sulla successione. 16: « regnum Sicilie nullomodo subdentur imperio ». 17: Il « feudum » del regno cade, se il re occupa luoghi del patrimonio « b. Petri ». 18-24: Le costituzioni e la libertà della Chiesa siciliana del tempo di re Guglielmo II saranno rinnovate. 25: « Omnes exules... ad mandatum ecclesie reducentur ». 26: « nullam confederationem faciet cum aliquo imperatore ». 27: « omnes captivos et obsides... restituet libertati ».

(1) La relazione dice: « Quia propter maxima et ardua negotia, que cure Romane imminent, vid. de imperatore creando et rege Sicilie constituendo usque ad diem Martis XV intrante iunio audientiam commode habere non potuimus », CAPPELLETTI, *Chiese d'Italia*, X, p. 643; JORDAN, p. 396.

(2) E. BERGER, *Layettes du trésor des chartes*, 4, n. 4853.

(3) Reg. Vat. 26, f. 93b, n. 135, ed. RODENBERG, *Epp.*, vol. III, p. 523, n. 542. MARTÈNE-DURAND, *Thesaurus anecdotorum*, II, n. 9 dall'originale a S. Urbano di Troyes, certamente venuto dall'archivio della legazione in Francia. Il notaio Alberto riceve facoltà di concedere a Carlo: 1. il « census », 2. la crociata contro Manfredi, 3. tutti i diritti dei crocesignati nella guerra contro Manfredi, 4. l'esclusione di Corradino e dei membri della casa Sveva dall'Impero, 5. sentenze ecclesiastiche contro Manfredi e i suoi fedeli, 6. tutte le persone nominate da Carlo devono ricevere il diritto di crocesegnato.

(4) BERGER, *Layettes*, vol. IV, n. 4859 dall'originale; GUIRAUD, 273 dal registro.

(5) RODENBERG, *Epp.*, vol. III, n. 552-54.

dazione di suo fratello Carlo con la Sicilia portò all'abbandono dell'imperatore Baldovino ed all'inizio di trattative con Michele Paleologo (1).

Un altro avvenimento decisivo a favore della candidatura di Carlo fu preparato nella curia: la sua elezione a senatore di Roma. Il papa, certamente, ne era al corrente, sebbene Saba Malaspina dica che il cardinale Riccardo Annibaldi aveva preparato l'elezione, per incarico dei Guelfi, nel comitato dei « boni homines, qui Urbem ad presens regere [dicuntur] » (2). Urbano IV informa il suo nunzio in Francia mediante una lettera dell'11 agosto 1263 (3), dell'avvenimento e del suo consenso all'elezione: « quia igitur pensata moderni temporis qualitate, considerata etiam promotione negotii regni Sicilie... tam nobis et Romane ecclesie, eidem comiti, plurimum expedire videtur, ut ipse in predicta Urbe gubernaculis presideat senatorie potestatis ». Ma una condizione veniva posta: il papa non avrebbe accettato un'elezione a vita, come un'elezione a vita aveva pure negata a « Riccardus electus in regem Romanorum ». Il nunzio Alberto viene incaricato di chiedere a Carlo di giurargli segretamente che non accetterebbe un'elezione a vita e che seguirebbe i consigli del papa, il quale dal canto suo, promette di adoperarsi affinché « senatoriam dignitatem vel potestatem devolvi ad alium in suum et ipsius ecclesie spendium non contingat ».

Il papa prese la decisione in materia della senatoria di Roma senza consigliarsi coi cardinali. La discussione del problema nel concistoro avvenne non sappiamo quando, certo poco prima del 25 dicembre 1263. Di questa data esiste una lettera ad Alberto, nella quale sentiamo ancora il palpito di una movimentata discussione nel concistoro (4) fra la maggioranza e una rilevante minoranza nel sacro collegio.

(1) JORDAN, *La domination*, p. 598, cf. p. 86 nota 1.

(2) SABA MALASPINA, *Rerum sicul. historia*, in MURATORI, *RR.II.SS.*, VIII, 807 n. IX.

(3) L'istruzione segreta al notaio: MARTÈNE-DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, II, n. 12; ib. 13: la formula più breve da far vedere al conte Carlo.

(4) MARTÈNE-DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, II, p. 31, n. 15, dall'originale, manca nel registro. Nel concistoro i cardinali furono tutti del parere che la senatoria di Roma non dovesse essere data a nessuno « ad vitam » o per tempo illimitato; se il conte Carlo voleva tenerla contro la volontà del papa, le trattative per la Sicilia dovevano essere rotte. Sulle « conditiones » da proporre a Carlo, i cardinali non furono d'accordo: si formò una maggioranza ed una minoranza che proposero due formule diverse, che il legato doveva far conoscere al conte. Esse sono scritte in una *cedula interclusa* (MARTÈNE-DURAND, II, p. 152): Carlo deve giurare al cardinale legato di non tenere la senatoria romana « ad vitam »; potrà tenerla tre o al massimo cinque anni; il conte deve rimettere la senatoria al papa dopo la conquista della Sicilia, o almeno, della massima parte del regno; se questa promessa non sarà mantenuta, egli diventerà « ipso facto » speri-giuro, sarà scomunicato, e le trattative saranno rotte. Si aggiunge (e queste penso siano le *conditiones* della maggioranza più favorevoli a Carlo) che, se il conte non volesse accettare queste condizioni, dovrà giurare e dare lettere sigillate, che persuaderà i romani a

Furono discusse le « conditiones », alle quali la Chiesa poteva dare in feudo la Sicilia al conte Carlo e lasciare a lui anche la Senatoria di Roma, unendo così questi due importanti uffici in una sola persona. La questione era grave e dobbiamo cercare di sapere un po' di più sulle persone dei cardinali che formarono la maggioranza e la minoranza nel sacro collegio.

Pronti a concedere a Carlo tutto quello che chiedeva, per avere poi il suo aiuto nella lotta contro Manfredi, erano il papa Urbano, i due cardinali italiani Riccardo Annibaldi di Santo Angelo in Pescheria ed Annibaldo « de Molaria » dei Dodici Apostoli. Sappiamo poco della posizione degli altri cardinali francesi, Odolo vescovo di Tuscolo, già legato durante la crociata di Luigi IX, Rodolfo vescovo di Albano, già consigliere del re francese, Ancherio « Pantaleonis » di Santa Prassede, Guglielmo de Bray di San Marco e Guido Ord. Cist. di San Lorenzo in Lucina. Ma possiamo supporre che tutti fossero con la maggioranza del Sacro Collegio.

Il Maubach (1) annovera i due cardinali Orsini quali membri del partito francese, ma la cosa è un po' più complicata.

Colla nomina di Simone de Brie a legato in Francia, egli diventò il personaggio più importante del Sacro Collegio. Affinché avesse nelle sue mani tutti i mezzi per la lotta contro Manfredi, fu nominato rettore « tam in spiritualibus quam in temporalibus » del ducato di Spoleto, della Marca Anconitana, della Massa Trabaria, delle città di Perugia, Civita Castellana, Todi, Narni, Terni e Rieti, della Romagna, di Grado e di Aquileia, esclusa la Lombardia (2). Non sappiamo bene le relazioni fra Simone e i tre cardinali mandati nella regione più minacciata da Manfredi, nell'estate del 1264, per predicare la crociata contro di lui: Ottobono Fieschi a Perugia, Todi e Assisi, Annibaldo dei Dodici Apostoli a Narni e Matteo Rosso Orsini a Spoleto (3). Ritengo, con il Morghen, che il primo urto del giovane Matteo Rosso Orsini col partito francese accadesse nel ducato Spoletano, negli anni 1264/65, e che, a mano a mano, da filo-francese diventasse il capo del partito ita-

non farlo giurare di conservare la senatoria « ad vitam ». In ogni modo, un tale giuramento non deve essere un « impedimentum » a rimettere la senatoria al papa. Il conte deve pure giurare che, durante il suo ufficio di senatore, non farà niente « contra iura Romane ecclesie et ecclesiasticam libertatem ».

(1) MAUBACH, *Die Kardinäle*, p. 112.

(2) RODENBERG, *Epp.*, vol. III, pp. 605-607 (dal Registro, dat. 1264 maggio 20), il 3 maggio fu nominato legato in Francia, Fiandra, Provenza, Lione, Vienne, Embrun, Tarantasia, Besançon, ib. n. 593.

(3) GUIRAUD, pp. 859-860, cf. RODENBERG, vol. III, p. 616, n. 624; cf. JORDAN, *Les origines de la domination angevine en Italie*, p. 500 sgg.

liano nazionale, a cui si deve una grande parte della politica estera al tempo di Gregorio X e di Nicolò III (1).

Giovanni Gaetani Orsini parteggiava, all'inizio della sua carriera, per i francesi; era amico del re Luigi, che lo aveva fatto venire in Francia come mediatore in una causa al tempo di Alessandro IV. Ma, negli anni decisivi 1264-65, non troviamo quasi niente, nelle fonti, per precisare il suo atteggiamento. Preziosa è una notizia: abbiamo una supplica del conte Alfonso di Poitiers, fratello di Carlo, in cui prega il papa di far rispettare i suoi diritti sul clero, e la sua prerogativa nelle cause ecclesiastiche della sua contea. Questa supplica è indirizzata al cardinale Giovanni (2). Possiamo supporre che tutti e due non approvassero l'andamento della politica francese: cioè l'abbandono di una crociata generale per una crociata particolare contro Manfredi.

Altre lettere mostrano che Alfonso non era sostenitore del piano per la Sicilia e che si faceva pregare molto per concedere un aiuto a suo fratello, e non si sa se lo concesse, anzi, quando il cardinale Simone, rispondendo alla supplica di Alfonso, esentava i suoi chierici dal censo imposto per il negozio della Sicilia (3). Sta di fatto che il cardinale Giovanni era in amicizia con Alfonso, non molto propizio all'affare di Sicilia. Era del partito della minoranza? Non credo. Conosciamo i nomi dei cardinali della minoranza nel Sacro Collegio da un gruppo di documenti preziosissimi per le nostre ricerche, e Giovanni non è fra questi.

Ho già ricordato coloro che volevano fare la crociata generale anche con l'aiuto di Manfredi, e fra questi Egidio, arcivescovo di Tiro, che rimaneva in Francia come collettore del centesimo per la crociata in Terra Santa. Il cardinale Simone deve essersi lagnato col papa che la presenza dell'arcivescovo aggravasse il clero francese, e ottenne dal papa l'ordine di proibire il pagamento del procuratorio al quale non aveva diritto (4). Si può immaginare che Egidio non celasse i suoi sentimenti contro l'ascesa di Carlo. Quando le trattative al riguardo erano già bene avanzate, l'arcivescovo fece un tentativo per rendere più efficace la resistenza della minoranza contro il piano della maggioranza nel sacro Collegio. Esiste una serie di lettere dell'arcivescovo indirizzate a dieci cardinali, datate dal 9 e dal 23 novembre 1265, e tutte dello stesso

(1) *Archivio della Società rom. di Storia patria*, 46, 1922, p. 271 sgg.; cf. FR. BOCK, in *Bullettino dell'Istituto stor. ital. per il Medio Evo*, 66, 1954, p. 82.

(2) E. BERGER, *Layettes*, vol. IV, n. 4979.

(3) Dat. 1265 giugno 21, BERGER, *Layettes*, vol. IV, n. 5056.

(4) Dat. 1264 maggio 15, MARTÈNE-DURAND, *Thesaurus novus*, II, n. 54.

tenore. In esse egli esprime il desiderio di dimettersi dall'ufficio di collettore per ritornare all'arcivescovado di Tiro, ma il papa non aveva accettato le sue dimissioni. In tali circostanze egli raccomanda ad ogni cardinale il negozio della Terra Santa, la crociata generale (1).

Non dice perché vuole dimettersi, ma è evidente che la ragione è l'andamento delle cose di Sicilia. Abbiamo conferma di questo fatto da una scheda trovata insieme alle lettere, senza indirizzo, senza sigillo, ma ancora oggi piegata in modo da poter essere acclusa ad una delle lettere dirette ai cardinali (2). Il contenuto è più esplicito del testo delle lettere: È duro, dice la scheda, che il sussidio per la Terra Santa sia convertito in sussidio per le Puglie, ma più duro che anche le somme intestate per l'Oriente siano usate per le Puglie, e prelati e chierici che vogliono partecipare alla crociata siano forzati a pagare il censo per la Sicilia. Sarebbe meglio procurare un accordo fra Venezia, Genova e Pisa, per disdire i loro privilegi commerciali nelle città dell'Oriente. I cardinali sono invitati ad adoperarsi affinché questo accordo sia fatto per tali scopi.

Non sappiamo se simili schede siano state accluse ad ogni lettera, o ne sia stata inviata solamente una al cardinale che era in maggiore confidenza con l'arcivescovo, perché ne facesse poi conoscere il contenuto anche agli altri cardinali.

In ogni modo il testo più generico fu diretto a Giovanni di Toledo, Ottaviano Ubaldini, Stefano di Vancsa, Enrico di Susa, il famoso card. Ostiense, Simone Paltinario di Padova, Ancherio Pantaleoni, Uberto di Coconato, Giacomo Savelli, Goffredo di Alatri, Guglielmo di Bray.

Colla conoscenza di questi nomi è risolto il problema della minoranza forte, della quale parlava il papa Urbano; ma ormai era troppo tardi per rinnovare la resistenza contro il piano per la Sicilia. Neanche sappiamo se le lettere arrivarono a destinazione; sono tutte e dieci all'archivio di Stato di Parigi, bene piegate nella forma delle lettere chiuse, con l'indirizzo, ma i sigilli rotti. Furono intercettate come la lettera di Baldovino a Manfredi?

Insieme con queste lettere, ve ne è un'altra diretta dall'arcivescovo Egidio al camerlengo del papa, Riccardo, cantore tripolitano e canonico di Tiro (3). Questi, nella lettera, è detto da Egidio suo segretario speciale. Il tenore di questa lettera è triste: sono le parole di un

(1) BERGER, *Layettes*, vol. IV, n. 5106-5108, 5112-5117; n. 5115 è una lettera a Berardo « pape scriptori », probabilmente Berardo di Ninfa, che era in relazione con l'Inghilterra.

(2) BERGER, *ib.*, n. 5119.

(3) *Ib.*, n. 5118.

uomo che ormai ha perduto ogni speranza nel suo lavoro. La scelta di Riccardo quale camerlengo papale è significativa: la crociata generale era ormai passata in seconda linea e il segretario dell'arcivescovo lasciava il suo padrone per un alto ufficio curiale, quello del « camerarius pape ».

Il nuovo camerlengo, già segretario del collettore per la crociata generale, conosceva tutte le vie ed i mezzi che la Curia poteva adire ed usare per stornare il denaro della crociata, in favore di Carlo d'Angiò, per il « negotium Sicilie »; perciò Egidio si sentiva tradito e riteneva inutile che i suoi rappresentanti alla Curia trattassero col camerlengo, come esigeva.

Gli ultimi anni dell'arcivescovo Egidio furono la tragedia di un uomo che ha perduto ogni speranza di vedere avverati i propri ideali. Egidio, finalmente, fu esonerato dal suo ufficio di collettore, ma non poté ritornare alla sua chiesa. Morì nell'aprile 1266 e fu sepolto a Saumur, dove la sua tomba fu tenuta in grande venerazione dal popolo.

L'episodio dell'arcivescovo Egidio qui raccontato è interessante per se stesso, e ci fornisce i nomi dei cardinali che formarono la forte minoranza del sacro collegio. Se lasciamo da parte i nomi dei due cardinali francesi, ai quali Egidio diresse le lettere, rimangono otto nomi: Giovanni di Toledo, Ottaviano Ubaldini, Stefano di Vancsa, Enrico di Susa, Simone Paltinario di Padova, Uberto di Coconato, Giovanni Savelli e Goffredo di Alatri, che formarono la minoranza.

Non credo che Giovanni Orsini abbia avuto l'intenzione di rompere le trattative per il regno di Sicilia; la sua resistenza si limitava a porre condizioni a Carlo, fissare un termine di tre anni al suo dominio in Roma ed a comminargli la scomunica da incorrersi « ipso facto », se il termine non fosse stato osservato. Anche la maggioranza del sacro collegio poneva « conditiones » al conte, per evitare un dominio a vita, ma meno dure. Tutte e due le formule, tanto quella della maggioranza quanto quella della minoranza, furono inviate ad Alberto in una cedola, inclusa nella lettera del papa già menzionata. Dice il papa in questa lettera che avrebbe potuto prendere una decisione definitiva, secondo il parere della maggioranza, ma siccome il parere opposto viene sostenuto da alcuni cardinali « non levis auctoritatis nec pauci numero », egli non vuole « diffinire », per non far sorgere uno scandalo e preferisce di far scegliere a Carlo fra le due formule. Se egli accetta quella della minoranza, tanto meglio, se no, le trattative non debbono essere rotte, ma proseguite sulla base dell'altra formula. Se non vuole accettare neanche la seconda formula, si invita Alberto a chiedere altre istruzioni alla curia senza venire ad una rottura.

Quale cambiamento nella politica pontificia, in confronto delle « conditiones » del 17 giugno 1263, nelle quali era proibito a Carlo di farsi eleggere senatore di Roma o podestà in qualsiasi città del dominio ecclesiastico! La riluttanza di re Luigi e l'apparente freddezza di Carlo, che nelle trattative si dimostrava sprezzante per costringere a concessioni maggiori, irritavano il papa, il quale, come francese, guardava a loro con spirito nazionale e non esitava a far diventare la crociata generale un'impresa a favore della potenza francese.

Interessante è la posizione di Giovanni di Toledo. Da Urbano IV era stato fatto cardinale vescovo di Porto e Santa Rufina (1), e, nel dicembre del 1263 (2) egli fu incaricato di assolvere Pietro « civis romanus », dopo avere ricevuto, in forma solenne, nella basilica di San Pietro « rectoribus Urbis tecum personaliter existentibus » il giuramento di fedeltà, « quod deinceps Manfredum non habebit nec assumet in senatorem seu dominum Urbis ». La guerra di re Enrico e di Riccardo di Cornovaglia contro i baroni inglesi ormai aveva privato di sostegno il partito inglese nel sacro collegio, ma la resistenza contro la politica filo-francese del papa Urbano non era finita. Carlo e i suoi ufficiali erano persone dure, e non tardarono a prendere possesso dell'ufficio di Senatore. Subito dopo l'elezione di Carlo, era arrivato a Roma il suo vicario Giacomo Cantelmi (3). Questi aveva violato le prerogative del papa riguardo alla « dohana salis » di Terracina ed il 13 gennaio 1264 Urbano protestò contro l'atto del vicario di Carlo (4).

Sulle istruzioni del papa (25 dicembre 1263) (5) il legato Alberto di Parma trattava col conte Carlo, che certamente era informato delle lotte interne del collegio cardinalizio. La relazione del legato ci manca, ma si può ben intendere che oramai la resistenza della minoranza era stata vinta, onde, senza contraddizione, nel concistoro del aprile 1264 fu nominato Simone di Brie legato per le ultime trattative con Carlo d'Angiò. La minoranza aveva pure domandato al papa di chiarire alcuni altri punti, prima di concedere al conte la Sicilia: 1) il consenso del re di Inghilterra e della regina Margherita di Francia 2) la questione delle decime di Francia (6). Il nuovo concistoro, tenuto il 25 aprile del

(1) C. EUBEL, *Hierarchia cath.*, I, p. 35.

(2) RODENBERG, *Epp.*, vol. III, p. 558, n. 569; SABA MALASPINA, *Rerum sicul. historia*, in MURATORI, *RR.II.SS.*, VIII, 1726.

(3) E. JORDAN, *Les origines de la domination angevine en Italie*, 1905, p. 486 sgg.

(4) CONTATORE, *Historia di Terracina*, 1706, p. 195 (dall'originale).

(5) Cf. p. 90 nota 4.

(6) MARTÈNE-DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, II, n. XV, cf. p. 90 nota 4.

1264, fu aperto con una allocuzione del papa (1) che cominciava: « Dicit Geremias quod omne malum ab aquilone pendetur Nos autem dicimus quod non iam ab aquilone, sed a regno Sicilie nobis et vobis panditur omne malum ». Vuole mettere un rimedio a questo male e perciò fare firmare il trattato col conte Carlo, al quale con pieni poteri viene mandato in Francia Simone de Brie. La formula del trattato è ormai approvata, come anche le « conditiones » da accettarsi da Carlo per tenere la sanatoria di Roma (2). Non sappiamo esattamente, quando il cardinale Simone partì per la Francia: forse nella tarda primavera dell'anno 1264. Le prime notizie del suo viaggio le troviamo nella risposta, che il papa inviò, il 4 settembre 1264 (3), a un primo resoconto del cardinale, oggi perduto. Nella risposta, il papa allude al « corpus delicatum » del cardinale, che ha sofferto « insuetis laboribus », durante il viaggio, alla febbre di cui ha patito, ed anche alla durezza del conte Carlo, dimostrata nelle prime trattative « super conditionibus eiusdem negotii premunitus », vale a dire: bene informato sulla pessima situazione della Chiesa in Italia, che egli sapeva volgere a proprio vantaggio, per avere condizioni migliori.

Il cardinale Simone si metteva al lavoro per rimuovere metodicamente tutti gli impedimenti ai quali avevano alluso i cardinali nel primo

(1) L'allocuzione papale fu pubblicata in forma di bolla *Ad perpetuam rei memoriam*, copiata nel registro, Reg. Vat. 28, fol. 103 de cur. 84, ed. RODENBERG, *Epp.* III, 508, n. 591, MARTÈNE, II, n. 21 da un esemplare mandato al card. Simone per sua informazione.

(2) Abbiamo una grande parte degli atti della legazione di card. Simone. L'installazione è datata 1264 maggio 3, Reg. Vat., 28, f. 104^b de cur. 88 e 89, ed. RODENBERG, III, 583, n. 593 I e 593 II. Ib. 90 e 91, ed. RODENBERG, III, n. 594 = MARTÈNE, II, n. 26. Mancano nel registro MARTÈNE, n. 27: « Cum nos » e n. 28-29: « Desideravit ». Ib. 92: a re Luigi IX riguardo alle decime in Francia (POTTH. 18889). Ib. 93: *Carulo comiti*, ed. RODENBERG, n. 595, riguardo alle nuove « conditiones » della sanatoria di Roma, così anche ib. 94: a re Luigi IX. L'originale del n. 94 è conservato, cf. BERGER, *Layettes du trésor des chartes*, IV, 4854. Sul margine si legge: « R. Bon(ventura). Fiant cito et secrete, quia non audeo hoc committere cuiilibet. Cras mane habeam eas, et nullus videat ». Si vede che le lettere « secrete » furono trattate con grande delicatezza, sia la minuta sia l'originale. Ib. 95: l'originale BERGER 4935, DUCHESNE, *Hist. Francorum SS.*, V, 873: a re Luigi, raccomandazione del card. Simone. Ib. 96-97: trattano lo stesso argomento specialmente riguardo alla resistenza della regina Margherita contro il piano siciliano. Ib. 98: al conte Carlo. Ib. 99: il cardinale riceve piena facoltà di assolvere Alfonso di Poitiers dal voto della crociata. Le lettere 99-101 riguardano l'assoluzione dal voto della crociata di Terra Santa, ormai trasformato in aiuto alla crociata contro Manfredi. Su questo fatto abbiamo pure una lettera personale del papa ad Alfonso di Poitiers, ma senza data (è del 3 maggio 1264), copiata solamente nella collezione di Berardo da Napoli (Reg. Vat. 29 A, n. 12). Le « facultates » generali di un legato, che erano pure date a Simone, si trovano in MARTÈNE, II, n. 30-42, cioè (come ho già avvertito) in una edizione derivata dagli originali.

(3) MARTÈNE-DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, II, n. 58.

concistoro (prima del 25 dicembre 1263) (1). Ebbe una conferenza a quattro col re Luigi, con la regina Margherita e con il conte Carlo, alla fine della quale fu redatto un documento, in cui il re e la regina dichiaravano di non volere « quod occasione predictae discordie » fra Margherita e Carlo « negocium regni Sicilie, quod dominus papa in persona prefati comitis promovere intendit, impediretur in aliquo vel etiam differretur, sed in ipso negotio tam pio tam sancto procedatur libere, prefata discordia non obstante; quod et dictus comes similiter accepit » (2).

Più difficile fu la formazione degli articoli sulla senatoria di Roma. Fu necessario l'intervento del cardinale Guido Fulcodis, vecchio consigliere di Carlo nella contea di Provenza, che, quale legato in Inghilterra, stava in Francia, vicino alla Manica, perché i baroni inglesi, in lotta contro re Enrico, avevano proibito il suo ingresso in Inghilterra.

Nell'agosto del 1264, furono redatti due documenti, in sua presenza, a Boulogne-sur-Mer, nei quali il conte Carlo accettava la formula seconda della cautela, cioè la formula della maggioranza (3). Furono mutate alcune altre « conditiones »: il censo annuale della Sicilia fu ridotto a 8000 once d'oro; il giuramento di fedeltà del popolo siciliano sarà fatto solamente una volta e non ripetuto ogni sette anni (4).

Le trattative del cardinale Guido, quale mediatore fra il re Enrico d'Inghilterra ed i suoi baroni, interessano qui solamente per quanto riguardano la Sicilia (5). Re Enrico doveva rinunciare all'infeudazione di suo figlio Edmondo col regno di Sicilia, ad opera di Alessandro IV (6). Urbano IV accredita presso il re inglese il suo nunzio Bartolomeo Pignatelli, arcivescovo di Cosenza, ricapitolando, nella lettera, la lunga sofferenza della Chiesa, da cui il re Enrico non aveva potuto liberarla. « Propter quod », dice il papa, « viderimus providere... quod nullum deinceps nobis et ipsi ecclesie super huiusmodi dicti regni [Sicilie] negotio ingeratis impedimentum, nullumque contradictionis obstaculum opponatis ». È dispiacente di dovere, ormai, trattare della Sicilia con altri principi (7). Noi non sappiamo quando sia partito

(1) Cf. p. 90.

(2) WINKELMANN, *Acta imperii selecta*, II, p. 733, n. 1047, dall'originale in Marsiglia.

(3) WINKELMANN, *ib.*, p. 734, n. 1048.

(4) *Ib.*, n. 1049.

(5) POWICKE, *King Henry III*, vol. I, p. 385.

(6) Cf. Alessandro IV: 1258, dic. 18: BF., 9178, *ib.* 14057 e 14059.

(7) RYMER, *Foedera*, I, 1727, p. 769, RODENBERG, *Epp.*, vol. III, n. 552 (dat. 1263, luglio 28): cf. le parole di papa Urbano nella istruzione al notaio Alberto (MARTÈNE-DURAND, *Thesaurus novus anecdotorum*, vol. II, p. 31, n. 15): che Alberto può dire a Carlo di essere sicuro « cum questio regis Anglie pace vel iudicio pro liberatione Romane ecclesie fuerit diffinita ». Cf. JORDAN, *Les origines*, p. 398.

per l'Inghilterra il nunzio: egli doveva mettersi d'accordo col legato Guido e col re Luigi IX. Egli annullò pure l'impegno finanziario che pesava sulle spalle di re Enrico, dal tempo di papa Alessandro, una somma di 134.000 libbre. Nel trattato del 1259, re Luigi aveva promesso di mettere a disposizione di Enrico, per la conquista della Sicilia, 500 uomini per due anni. Se adesso re Enrico rinunciava all'inf feudazione, egli avrebbe dovuto pagare 134.000 libbre per cinquecento uomini non impiegati (1). Così, finalmente, re Enrico poté annunciare al papa e al collegio cardinalizio che i suoi ambasciatori, l'arcivescovo di Taranto, Simone conte di Leicester, Pietro di Savoia e Giovanni Maunsel erano pronti a venire presso la curia, per rinunciare alla inf feudazione del regno di Sicilia. Anche questo impedimento era dunque rimosso, « diffinita in pace (2) ».

Per avere i mezzi finanziari necessari alla conquista della Sicilia, fu imposta al clero francese una decima per tre anni, e, per ottenere il consenso del clero, il cardinale convocò sinodi provinciali, con tutta la solennità e la pompa della proclamazione della crociata contro Manfredi: furono celebrati il 24 agosto a Parigi, l'11 settembre a Clermont, il 25 settembre a Lione, il 13 ottobre ad Avignone (3).

Ormai era accaduto il fatto, previsto, con tanto rammarico, dagli ambasciatori dei principi inviati alla curia durante il conclave del 1261, che cioè i beni della Chiesa raccolti per portare aiuto alla Terra Santa, erano stati invece usati per combattere Manfredi. Sta di fatto che in Francia fu organizzata una guerra di aggressione contro un principe cristiano con mezzi spirituali e materiali destinati, come molti si aspettavano, a combattere le armate del tiranno Bibars in Egitto, l'accanito avversario dei cristiani dell'Oriente.

Durante le ultime trattative svolte in Francia dal cardinale Simone, morì papa Urbano (4), senza aver visto terminato il trattato con Carlo, per il quale aveva lavorato con tanta fatica ed ansia. Sappiamo poco dello svolgimento del conclave (5), ma ormai era troppo tardi per cam-

(1) Cf. E. BERGER, *Layettes*, IV, n. 4936; Rymer, I, p. 779.

(2) RYMER, I, p. 815 (dat. 1265, giugno 26).

(3) WILKELMANN, *Acta*, II, p. 735, n. 1050.

(4) 1264, ottobre 2. Sul carattere del papa scrive un ambasciatore senese al Consiglio della sua città: « ... sciatis quod ipse facit, quod vult, non est aliquis ei contradicere ausus... Certe videtur, quod non se gerat tamquam papa, sed tamquam dominus temporais et videtur velle sub se mittere terram pro posse ». J. v. PFLUGK-HARTUNG, *Iter italicum*, 1883, p. 673 sg.

(5) MAUBACH, 11-14. Le due lettere, una scritta dal card. Ottobono, l'altra dal papa Clemente IV, non raccontano cose precise, cf. MAUBACH, 112. Durante il concistoro, il 5 genn. 1265 il cardinale Guido scrisse una lettera a Carlo, con buoni consigli per mantenere il dominio di Roma. Si vede da questa lettera, che il cardinale Guido non

biare rotta. Il nuovo papa fu Guido Fulcodis, Clemente IV, incoronato il 15 febbraio 1265. Egli inviò, a Roma subito dopo, quattro cardinali: Riccardo Annibaldi, Giovanni Gaetano Orsini, Giacomo Savelli e Annibaldo « de Molaria », con l'incarico di preparare l'atto della ratifica e dell'infeudazione coi procuratori del conte Carlo (1).

Il 23 febbraio 1265, si svolse una riunione, con rito solenne, nella camera di Giacomo Savelli a Santa Maria in Cosmedin; erano presenti i quattro cardinali, l'arcivescovo di Cosenza, Bartolomeo Pignatelli, Bertrando vescovo di Avignone, fr. Warro eletto di Foligno, mag. Giordano Orsini cantore di Chartres, fratello del card. Giovanni Gaetano Orsini, e due altri cappellani del papa (2). Con tre plenipotenziari del conte Carlo (3), fu stretto l'accordo definitivo che comprendeva anche gli articoli sulla senatoria di Roma (4). Questo accordo fu ratificato dal papa nel concistoro del 26 febbraio, dieci giorni dopo la sua incoronazione (5). La ratifica fu redatta in un solenne documento papale munito della « rota », del « benevalet », della firma del papa e di sedici cardinali, compresa quella di Giovanni di Toledo. Ogni resistenza nel sacro collegio era stata superata.

La legazione del cardinale Simone in Francia fu prolungata (6), e fu la prima legazione permanente: si conserva una parte dell'archivio di essa, stampato dal Martène. Si dovevano preparare i mezzi per la discesa di Carlo in Italia e Clemente IV preparava la strada all'esercito, allacciando relazioni fra Carlo ed il marchese Guido Guerra in Lombardia (7).

conosceva nessun impedimento a lasciare il dominio di Roma nelle mani di Carlo, cf. MARTÈNE, *Novus thesaurus anecdot.* II, 97, *Clementis papae IV epistolae*, n. I, cf. JORDAN, 519. Clemente IV, divenuto papa, cercava di procurare il denaro così necessario per il vicario di Carlo a Roma, cf. JORDAN, 522.

(1) FR. BOCK, *Il « Registrum super senatoria Urbis » di papa Nicolò III*, sta in *Bullettino dell'Ist. stor. ital. per il Medio Evo*, 66, 1954, p. 110, n. 5.

(2) Goffredo di Bellomonte can. S. Aniani Aurelianensis (Orleans), 9-I-1245 (BERGER, *Reg. di Innocenzo IV*, n. 856) nel documento si legge « cancellarius Ruocensis », forse « Aurelianensis ». L'ultimo è Andrea de Spiliato.

(3) « Bernardus de Littera, can. Ambianensis », « Johannes Braysilva » e « Robertus de Baro », « familiares » del conte Carlo.

(4) FR. BOCK, *Bull. dell'Ist. stor. ital. per il Medioevo*, 66, pp. 111: « Ordinatio vero super senatus articulo hec est ». È la formula della maggioranza, ma un po' cambiata, e della quale abbiamo la minuta: *Instr. Misc.* 108, ed. WINGKELMANN, *Acta*, vol. II, p. 732, n. 1046, cambiata certo ancora al tempo di Clemente.

(5) Data Perugia 1265, febr. 26, ed. FR. BOCK, *Bull. dell'Ist. stor. ital. per il Medioevo*, 66, 1954, p. 103, n. 1 (frammento), alla fine: « Ordinatio vero super senatus articulo hec est », cf. nota 4. Siccome il documento è il protocollo del concistoro, possiamo, come inizio, supporre: « Ad perpetuam rei memoriam ».

(6) BF. 9498; RODENBERG, *Epp.*, vol. III, n. 638, cf. ib. n. 637.

(7) Senza data, *Reg. Vat.* 9A n. 11, il nome del papa manca, ma deve essere Clemente IV.

Il cardinale Simone si recava ad Aix-les-Bains nell'aprile 1265 e prendeva alloggio nella casa dei Templari. Qui il 23 febbraio si svolse l'atto della ratifica da parte del conte Carlo. Il documento in cui fu inserita la bolla papale, fu sigillato con sette sigilli. Siccome l'originale oggi non esiste più, ma solamente un riassunto, non ne conosciamo tutto il contenuto. Si può supporre che fosse dello stesso tenore della ratifica papale, ma mancavano gli articoli sulla senatoria (1). Questi erano, invece, in un secondo documento, simile al primo, emanato alla stessa data, egualmente munito di sette sigilli (2). Il riassunto porta alcuni brani: « *Ordinatio super senatus articulo... promittimus quod dabimus operam bona fide, ut Romanis non iuremus regere Urbem ad vitam, quod finito triennio etc.* ». Sono parole prese dalla formula della minoranza. Carlo cambiò la formula e scelse la forma più dura, ma senza inserirla nel grande trattato. Gli articoli sulla senatoria mancano anche nell'ultimo atto della infeudazione, del 4 novembre 1265 (3), certamente col consenso del papa, che non volle più ritardare il negozio, per una formula, che Carlo assolutamente non voleva fare inserire nel trattato generale.

Anche quando i quattro cardinali celebrarono la cerimonia dell'infeudazione di Carlo nella basilica di San Giovanni in Laterano, fu preparato un atto notarile, in cui era detto che doveva restare in vigore tutto quello « *que super Urbis senatoria dignitate [est] ordinata, accepta et iuramento firmata, prout in instrumento publico super hoc confectio plenius continetur* » (4).

È interessante notare che Carlo mandò i suoi due atti di ratifica al monastero di Cluny, dove rimasero insieme coi famosi rotuli usati nel processo contro Federico II a Lione, fino alla rivoluzione francese del 1789. Prima della distruzione furono sunteggiati da Luigi de Barive, avvocato al parlamento di Borgogna. Questi frammenti e quelli conservati nell'Ottoboniano 2546, hanno dato la possibilità di ricostruire queste lunghe e intricate trattative, del significato delle quali Carlo aveva piena conoscenza: egli preparava così il proprio predominio in Italia.

Sapeva che l'infeudazione della Sicilia a lui era la continuazione del processo di Lione, e che l'uno e l'altra erano i primi gradini dell'ascesa della Francia al predominio in Europa e nella Cristianità.

Mentre queste ultime trattative per l'infeudazione si svolgevano a

(1) Cf. Appendice, p. 102.

(2) *Ib.*, p. 104.

(3) Cf. Fr. Bock, *Bullettino dell'Ist. stor. ital. per il Medio Evo*, 66, 1954, p. 107, n. 3 e la nota.

(4) *Ib.*, p. 105, n. 2, dat. 1265, luglio 9 (leggere p. 106, r. 18 *vos* invece di *nos*).

Roma e ad Aix-les-bains, Manfredi fece un ultimo tentativo per difendere i suoi diritti su Roma stessa. Fu mandato Pietro di Vico suo sostenitore, per cacciare fuori dalla città il vicario di Carlo e ristabilire un regime ghibellino (1). I Romani furono preparati a questi avvenimenti per mezzo di un singolare manifesto, che prometteva loro, con parole tonanti, di fare di Roma la vera capitale dell'impero, che spettava a Manfredi per diritto ereditario. Ormai egli si accingeva a prendere il diadema imperiale « divino favente auxilio ». La curia volle impedire ciò e chiamò a questo scopo Riccardo di Cornovaglia ed Alfonso di Castiglia e poi Carlo conte di Provenza, per occupare il regno di Manfredi ed ottenere il dominio di Roma. Manfredi esclama: « felicissima urbs Roma, mundi ac imperi capud, necnon sacrosancte matris ecclesie fundamentum », che tiene « omne imperium omnemque potestatem », traslato dal popolo Romano « in Cesarem », e prosegue, che l'« improvidus Constantinus » non aveva il diritto di dare questo impero al papa, il quale oggi proclama a torto: « Fungamur, fungamur utroque officio », l'uno spirituale l'altro temporale. È singolare che l'una e l'altra parte credesse alla realtà della donazione Costantiniana e che tutta la politica pontificia in Italia, almeno da Gregorio IX, sia determinata dalla donazione (2). Alla fine del suo proclama Manfredi aggiunge: « Exurge quidem, o Roma, ... o radix felicissima invencionis imperii, primum concipiens cesarem, Roma maxima, mundi caput, nunc capite cares! » (3).

I preparativi militari di Manfredi erano meno abili di quelli propagandistici. Il vicario di Carlo custodì Roma con pochi mezzi, ma con grande coraggio (4), finché Carlo sbarcò in Italia, nella primavera del 1265 (5). Mentre si preparava a togliere il regno dalle mani di Manfredi, fu coronato re di Sicilia, nella basilica di San Pietro, da cinque cardinali: Rodolfo card. vescovo di Albano, Riccardo Annibaldi, Ancherò Pantaleoni, Goffredo d'Alatri, e Matteo Rosso Orsini (6). I preparativi della campagna per la conquista della Sicilia furono fatti

(1) SABA MALASPINA, in MURATORI, *RR.II.SS.*, VIII, p. 808, cap. X-XIV; JORDAN, *Domination angevine*, p. 496 sgg.

(2) Cf. LAEHR, *Const. Constantini*, *Hist. Studien* 166, 1926, 89 sgg.

(3) Dat. 1265, maggio 24, ed. M.G.H., *Const.* II, 1896, p. 558, n. 424; BF. 4760.

(4) Cf. la lettera del Cantelmo a Carlo: BLANCARD, *Une page inédite de l'histoire de Charles d'Anjou*, sta in *Bibl. de l'École des chartes*, 30 année, sixième série, to. cinquième, 1849; cf. R. STERNFELD, *Karl v. Anjou als Graf der Provence 1245-65*, 1888, p. 229.

(5) JORDAN, *La domination angevine*, p. 524.

(6) Dat. 1269, dic. 29, cf. il documento di Carlo II, 1295, febr. 17, in A. MERCATI, *Raccolta di concordati*, 2^a ed., 1954, p. 62, n. XV, e FR. BOCK, *Bullettino dell'Ist. stor. ital. per il Medio Evo*, 66, 1954, p. 107, n. 3.

in Roma, base sicura della guerra contro Manfredi. Carlo ormai aveva il fermo dominio di questa città, che non avevano potuto mantenere né Federico II, né Manfredi.

La lotta politica per avere il saldo possesso di Roma durò più di due anni, e Carlo poté vincere, perché ebbe l'aiuto formidabile di due papi francesi, Urbano IV e Clemente IV, e del cardinale Simone de Brie, il futuro papa Martino IV, i quali rimossero tutti gli ostacoli, che avevano messi tante persone nel sacro collegio, nella città di Roma e pure in Francia stessa, per impedire una discesa dell'Angioino in Italia. Il coraggio e l'energia del conte Carlo che si leggono anche oggi nel viso della sua statua al Campidoglio riuscirono finalmente a battere Manfredi sul campo di battaglia a Benevento: se questo sia avvenuto per il bene d'Italia, è un'altra questione.

FRIEDRICH BOCK

APPENDICE

Ratifica di Carlo d'Angiò al trattato del 23 febbraio 1265

(Aix-les-bains, 30 aprile 1265)

L'originale perduto, riassunto dal de Barive, Paris, Bibl. Nat. 8990, fol. 12, cf. G. BATTELLI, *Miög* 62 (1954), p. 339.

« Universis presentes litteras inspecturis Carolus filius regis Francie Andegavie Provincie et Forquakerii comes et marchio Provincie salutem.

Cum sanctissimus pater et dominus noster dominus Clemens sacrosancte Romane et universalis ecclesie summus pontifex ad salutarem consummationem tractatum inter eandem Romanam ecclesiam et nos super negotio regni Sicilie... de consilio et assensu fratrum suorum nuper distiniuerit (!) et ordinaverit prefatum negotium in persona nostra fore complendum...

Il parle ensuite de lettres de convention précédentes faites (!) avec le S. Siège par lesquelles il étoit dit: dictum regnum (de Sicilia) esse concedendum nobis sub conditionibus annotatis in eadem pagina... et par conséquence il s'étoit obligé de venir à Rome avant la feste S. Pierre et S. Paul pour recevoir cette couronne de Sicile soit de la part du pape, soit de celle du collègue des cardinaux, en cas de vacance du S. Siège, ce qu'approuvant et acceptant de même il est disposé à l'exécuter pour la gloire de Dieu necnon et ad modernum statum ecclesie ac ad libertatem fidelium dicti regni qui sub iugo Pharaone servitutis miserabiliter opprimuntur, promettant et jurant en outre d'observer et garder toutes les obligations, conventions et

stipulations portées dans le traité moyonant le quel il doit être couronné roy de Sicile — Tenor autem predictæ pagine hic est.

Clément pape dit que Urban 4. son prédécesseur avoit traité et accordé de donner le couronne de Sicile au noble Charles conte d'Anjou et de lui faire donner la qualité de sénateur romain mais que l'exercice continuel de cette charge seroit trop préjudiciable au S. Siègne et que cet article avoit été changé suivant le résultat de la négociation de son légat en France, qui avoit arrêté avec le roy — daretur ipsi comiti ab eadem sede prefatum regnum Sicilie cum juribus et pertinenciis suis — et ce de l'avis de ses frères: — conditiones autem sunt hec — la ville de Bénévent et son territoire et dépendence restera au S. Siègne et sera de son patrimoine comme elle a toujours été, et le comte n'y aura aucun droit. Ses limites seront réglées par arbitres. Sur les décimes que le comte lèvera il sera tenu à un tribut pour faire la guerre aux Turcs et aux Sarrasins et pour fournir aux frais des prédicateurs de la foy. Le comte recevra le royaume de Sicile en fief pour lui et ses descendants en légitime mariage, et a défaut d'heirs il retournera au S. Siègne. Si il a des enfans d'une et de plusieurs femmes l'aîné succédera au royaume, ensuite les autres mâles, plus les filles, mais les mâles seront préférés aux filles. Si cependant le comte Charles mourroit sans enfans, noble homme Alphonse comte de Poitiers son frère germain lui succéderoit, et si Alfons précédédoit, le fils de Louys roy de France qui se trouveroit l'aîné après celui à qui appartiendroit le royaume de France, succéderoit à la couronne de Sicile. — Suit un long détail sur l'ordre dans lequel les sus nommés et leurs heirs en directe ou collatérale, mâles ou femelles doivent se succéder les uns aux autres, et à défaut de tous il est dit que la libre disposition et propriété du royaume de Sicile retournera au S. Siègne ensuite.

Item pro toto generali censu ipsorum regni et terre octo millia unciarum auri ad pondus ipsius regni in festo beati Petri ubicumque pontifex Romanus fuerit ipsi Romano pontifici et Romane ecclesie annis singulis persolventur.

A défaut de payement le pape pourra rentrer en possession du royaume, de même en cas de délais et retard pendant deux mois. Si le comte parvient à rentrer en possession des parties du royaume qui sont révoltées, il payera cinquante mille marcs sterlings aux termes qui seront réglés après la possession paisible de tout le royaume. Le serment de fidélité du comte et de ses successeurs au royaume de Sicile sera conçu en ces termes:

Ego... plenum et ligium vassallagium faciens ecclesie Romane pro regno Sicilie et tota terra que est citra Farum usque ad confinia terrarum ipsius ecclesie excepta civitate Beneventana ... ab hac hora in antea fidelis et obediens ero beato Petro domino meo pape eiusque successoribus etc.

Suit un grand détail sur les droits régaliens, sur l'obligation de défendre l'Eglise et son territoire, de fournir des troupes et subsides, sur les élections aux prélatures, les droits des églises cathédrales etc.; ensuite:

Item regnum Sicilie et terra predicta imperio nullo modo subdentur nec ullo unquam tempore in eadem persona quomodolibet unientur etc.

On trouve après cela des réglemens sur les procès d'entre les clercs et la liberté des appellations au S. Siège, les immunités ecclésiastiques etc. il y a encore une grande quantité de stipulations, et à la fin des imprécations contre les infracteurs de ce traité dont la clôture est ainsi:

Ego Clemens catholice ecclesie episcopus subscripsi, Ego Oddo Tusculanus episcopus ss., ego Stephanus Prenestinenis episcopus etc.

Suit l'énoncé des signatures de quantité d'évêques, ensuite celles des cardinaux. Dum est hoc recitatus (!) omnibus suprascriptis et expositis (!) in vulgari in domo fratrum militie Templi de Aquis in camera venerabilis patris domini titulo S. Cecilie presbyteri cardinalis apostolice sedis legati in presentia archiepiscoporum et episcoporum necnon legati etc. parmi d'autres souscrivans on trouve l'énoncé des signatures:

Johannis decani Meldensis, Guillelmi archidiaconi in ecclesia Parisiensi Gaufredi de Bellomonte cancellarii Bayocensis, Johannis de Monciaco Parisiensis, magistri Girardi de Baumpilione Genovensis, magistri Lanfranci de Turre Pergamensis, Stephani de S. Maria Marsilionensium canonicorum et Johannis de Breasilva militis. Ad cuius nichilominus maioris roboris firmitatem predicti legatus, archiepiscopus Cusentinus, Sitariensis episcopus, et notarius, sigilla sua ad instanciam nostram presentibus appenderunt anno millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, pontificatus supradicti domini Clementi (!) pape quarti anno primo pridie kalendas maii.

Au replis sont attachés sept queues en lacs de soye cramoisi, une seule mélangée de jaunes, pour attacher sept sceaux dont il n'existe que cinq.

Le principal et le plus grand qui se trouve au milieu est celui du comte d'Anjiou, il a environ trois pouces de diamètre en cire jaune, d'un coté il représente un chevalier armé de toutes pièces tenant son écu où on aperçoit encore une fleur de lis et de l'autre un sabre nu, le manteau qui couvre le cheval est semé de fleurs de lis; autour on aperçoit encore des mots: S. Karoli ... comitis andeg, de l'autre part est un écu au milieu d'une moindre circonférence chargé de quatre pals: autour on lit: comes et marchio Provincia et comes Forcelquer.

A droite trois sceaux, l'un en cire rouge, les deux autres en cire bleue, représentant des évêques crossés et mitrés. A gauche est aussi un sceau en cire bleue représentant de même un évêque crossé et mitré. L'écriture de cette charte ainsi que les lignes sont extrêmement serrées, l'encre blanchie beaucoup en plusieurs endroits, elle est sur un parchemin sain et entier d'environ 20 pouces de hauteur sur 24 largeur.

Dans la précédente s'est trouvé inclus un autre diplôme original dont voici le sommaire ou le plus intéressant:

Universis presentes litteras inspecturis Carolus filius regis Francie Andegavie Provincie et Forqualquerii comes et marchio Provincie salutem. Ad universitatis vestre volumus pervenire notitiam quod nos ordinationem quam sanctissimus pater et dominus noster dominus Clemens sacrosancte Romane et universitatis ecclesie summus pontifex super senatus nobis articulo de fratrum suorum consilio et assensu nuper edidit cum omni animi promptitudine tenore presentium approbantes ac etiam acceptantes in presentia reverendi patris domini Simonis dei gratia titulo S. Cecilie presbiterii cardinalis apostolice sedis legati et venerabilium patrum dei gratia Aquensis et Chusentinensis archiepiscoporum ac... Aviniensis et Sistaricensis episcoporum necnon venerabili viri magistri Petri domini pape notarii et aliorum tactis sacrosanctis evangeliis iuramus et iurando promittimus, quod dabimus operam bona fide, ut Romanis non iuremus regere Urbem ad vitam. Item quod finito triennio a die quo fiet nobis regni Sicilie concessio computando etc... item quod dum senatum tenuerimus nichil scienter in terris ipsius ecclesie demaniis scil. et feudis in eiusdem ecclesie vel suorum preiudicium faciemus contra ecclesiam ipsam et ecclesiasticam libertatem... Insuper obligamus nos tenore presentium ad infrascriptas penas quas si contra premissa vel eorum aliquod fecerimus incurramus eo ipso nos excommunicationis et terra nostra ubilibet constituta interdicti sententia subiacemus, quas utique sententias si nos per mensem sustinuerimus eo ipso cadamus a iure senatus et si postea de facto senatum tenere contenderimus seu intromiserimus nos de illo cadamus, similiter eo ipso ab omni iure quod erit nobis in regno Sicilie acquisitum.

Ut autem huiusmodi nostrum iuramentum nostraque promissio et obligatio illibata perpetuo maneant et inconcussam semper obtineant firmitatem, nos nostras patentes litteras exinde fieri fecimus nostro ac predictorum cardinalis archiepiscoporum episcoporum et notarii sigillis ad perpetuam memoriam roboratas.

Datum Aquis II kal. Maii pontificatus domini Clementis pape IV. anno primo anno domini 1265.

Aubas pendent sept sceaux attachés à de lacs de soie cramoiis, le dernier mélangé de soye jaune. Au milieu est le sceau de comte d'Anjou et de Provence cydevant décrit, il n'existe qu'en partie. A droite sur le bord est un sceau en cire rouge représentant une sorte de retable, dans le bas quelques ornemens, à droite desquels est une fleur de lis: c'est le sceau de cardinal de S. Cécile légat.

Le cinq autres sceaux en cire bleue représentent des évêques in pontificalibus représentés de face ainsi que cétoit d'usage dans presque tous les anciens sceaux ».



LE VICENDE ROMANE DI PIETRO DEL MORRONE

Prima della sua ascesa al pontificato col nome di Celestino V, Pietro del Morrone ebbe occasione di recarsi qualche volta a Roma. Queste visite, finora non fatte oggetto di uno studio specifico (1), presentano interesse sotto più punti di vista: per i motivi che le determinarono, e quindi come contributo alla conoscenza del carattere di Pietro; per i contatti che egli vi ebbe e le amicizie che vi strinse, e quindi come un apporto alla discussa questione dell'avvento al pontificato; per le donazioni di chiese in Roma che gli furono fatte, e quindi come un elemento nella storia della congregazione da lui fondata.

Di tali visite, relazioni, donazioni il presente articolo intende ricostruire in breve la consistenza, la storia ed il significato (2).

* * *

Il primo viaggio di Pietro a Roma ha luogo verso il 1240 (3). Ma già da tempo ne era maturata la decisione. Divenuto monaco nell'abbazia di S. Maria di Faifoli, staccatosene quindi per vivere in solitudine, intorno ai vent'anni Pietro si unì ad un compagno più anziano ed a lui esternò il desiderio di recarsi a Roma con le parole che l'*Autobiografia* (4) ci riferisce come segue: « Quid fa-

(1) In un precedente articolo (*I monasteri di Pietro Celestino*, in *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano*, 68 [1956], pp. 91-163, d'ora in poi citato con l'abbreviazione *Monasteri*), ho trattato l'origine del movimento morrone e la disseminazione dei monasteri celestini in Italia, non approfondendo per il diverso intento della ricerca le questioni che qui mi propongo di indagare.

(2) Ringrazio vivamente il prof. A. Frugoni per i suggerimenti relativi al presente lavoro; ed il prof. A. Pratesi per quelli concernenti i documenti pubblicati in appendice.

(3) Intorno a questa data si stabilisce infatti il suo ritiro sul monte Morrone, avvenuto subito dopo il ritorno da Roma (cf. *Monasteri*, p. 96).

(4) Cf. per essa A. FRUGONI, *Celestiniana* (= *Istituto storico italiano per il Medio Evo. Studi storici*, 6-7), Roma 1954, pp. 25-67. Seguirò l'edizione ivi contenuta citandola con l'abbreviazione *Autobiografia*.

ciamus? Exeamus de patria nostra et eamus // longe ad serviendum Deo; set tamen primo eamus Romam, et cum consilio Ecclesie faciamus omnia » (1).

Ma il compagno lo dissuase esortandolo a non abbandonare la patria (2). Separatosi da lui, Pietro riprese allora il cammino, per realizzare la sua vocazione di eremita, e giunse presso Castel di Sangro. Qui, venuto a conoscenza della presenza di un altro eremita, si recò a visitarlo ed anche a lui esternò il desiderio del viaggio a Roma. Decisero di andare insieme: ma, narra la stessa fonte (3), Dio lo ammonì rivelandogli la vita disonesta dell'eremita, ed anche questa volta Pietro abbandonò l'idea.

Sui motivi del ripetuto desiderio di recarsi a Roma, è difficile farsi un'idea precisa. L'incertezza e l'irrequietezza caratteristiche del monaco (4) dovevano sin dall'inizio spingerlo a cercare un appoggio ed un'approvazione sicuri: né per questo poteva rivolgersi all'abbazia da cui si era allontanato.

Il progetto si realizzò infine, come si è detto, intorno al 1240. Eccone il motivo: « omnes gentes suadebant ei ut ordinem sacerdotalem susciperet; qua occasione perrexit Romam, et ibi factus est sacerdos » (5).

In queste parole sta lo scopo del viaggio. Malgrado il suo desiderio di solitudine (6), Pietro era sempre più conosciuto, e la sua fama di taumaturgo richiamava intorno a lui un numero crescente di devoti: l'ordinazione, con cui si poteva dir messa e confessare, diveniva perciò necessaria.

Ma perché recarsi a Roma? Il fatto sta, come si è detto, che Pietro si era ormai staccato dall'abbazia di Faifoli: un'ordinazione in quella sede (od in altra della stessa diocesi) lo avrebbe riallacciato ad una vita e ad una regola da cui invece voleva allontanarsi. È ragionevole pensare che l'ordinazione a Roma rifletta il suo desiderio di

(1) *Autobiografia*, p. 59, II. 23-25.

(2) *Autobiografia*, p. 59, II. 25-28.

(3) *Autobiografia*, p. 60, II. 1-11.

(4) Esse risultano in più punti dell'*Autobiografia* e specialmente all'inizio dell'esperienza religiosa di Pietro (p. 59, II. 16-19).

(5) *Autobiografia*, p. 61, II. 28-30.

(6) Si noti a questo proposito che anche dopo la sua ordinazione a sacerdote, desiderando continuare nei suoi eremitaggi, Pietro vorrà tornare a Roma ed essere dispensato dal dire messa. Soltanto un sogno ammonitore gli farà cambiare proposito (*Autobiografia*, p. 61, II. 34-38; p. 62, II. 1-23).

autonomia; e se ciò non prova necessariamente l'intenzione già in atto di formare un ordine a sé, ne costituisce almeno le obbiettive premesse.

* * *

Trascorrono molti anni prima che Pietro sia visto nuovamente a Roma. Ciò si verifica nel 1280 e precisamente al tempo della morte di Niccolò III (1). Questa ha luogo il 22 agosto; Pietro è già in città il giorno 24, festa di s. Bartolomeo, in cui si segnala un suo miracolo (2).

Occorre a questo punto eliminare un giudizio diffuso, quello di numerosi viaggi a Roma, verificatisi, a quanto affermano alcuni biografi (3), prima del 1280. Su quali fondamenti si basano tali affermazioni? I biografi non indicano esplicitamente alcuna fonte. Il Marino sembra aver presente la testimonianza di Bartolomeo di Trassacco, uno dei primi seguaci di Pietro, che, al processo di canonizzazione di Celestino V (1306), dirà di aver visto l'eremita in varie località tra cui Roma: «...in principio sue conversacionis et alias in aliis locis et temporibus vidit dictum fratrem Petrum... in predictis eremis et locis tam montis Magelle quam montis de Murrone Aprutine provincie quam eciam in quibusdam locis Campanie et in urbe ducere vitam excellentem...» (4).

Ma la testimonianza non implica per nulla una precedenza del fatto al 1280, né dà alcuna precisazione cronologica che giustifichi l'affermazione dei biografi di Pietro.

* * *

Giungendo a Roma nel 1280, Pietro trovò il priore del monastero di S. Pietro in Montorio ammalato (5). La chiesa risulta per altra via, e cioè dalla deposizione di Nicola di S. Eufemia, teste 74 del processo di canonizzazione, abitata da monaci morronesi dopo quell'epoca (6).

(1) Cf. F. VAN ORTROY, *S. Pierre Célestin et ses premiers biographes*, in *Analecta Bollandiana*, 16 (1897), p. 447, nr. 92.

(2) *Id.*, *ibid.*, p. 448.

(3) Cf. L. MARINO, *Vita et miracoli di S. Pietro del Morrone, già Celestino papa V...*, Milano [1630], p. 140; G. CELIDONIO, *Vita di S. Pietro del Morrone Celestino papa V*, II, Sulmona 1896, p. 68.

(4) F. X. SEPPELT, *Monumenta Coelestiniana*, Paderborn 1921, p. 329, test. 162.

(5) F. VAN ORTROY, *op. cit.*, p. 447, nr. 92.

(6) F. X. SEPPELT, *op. cit.*, p. 275. È molto difficile poter stabilire da chi dipendesse S. Pietro in Montorio prima dell'annessione ai Celestini: il Huelsen esclude che la S. Maria in Castro Aureo, nominata tra le venti abbazie romane, si debba iden-

Ma quando e per opera di chi era avvenuta la donazione? Alcuni biografi ritengono che ciò avvenne dopo il concilio di Lione (1274) e che i donatori furono il papa Niccolò III e suo nipote Latino Malabranca (1). Quali le fonti di tale affermazione? I biografi sembrano fondarsi su un passo dell'*Historia ecclesiastica* di Tolomeo da Lucca.

Il passo dice testualmente: «Hic enim dominus Latinus vir fuit magnae religionis et sanctitatis, et ex devotione specialiter conjunctus fuerat Fratri Petro de Murone, ei denique singulis annis a tempore suae notitiae specialem elemosynam transmittibat, suosque Confratres specialiter fovebat, qui morabantur Romae, ubi claustrum habebant prope Sanctum Petrum. Ex hoc ergo familiari devotione, et confidentia bonitatis fuit motus ad suadendum de ipso, ut in summum assumeretur Pontificem» (2).

La fonte dunque non afferma la donazione di S. Pietro in Montorio da parte di Latino e del papa: essa si limita a riferire la benevolenza del cardinale verso i monaci del monastero.

Per trovare qualche elemento cronologico sull'annessione si può fare piuttosto riferimento a un privilegio di Gregorio X del 22 febbraio 1275 (3), che omette S. Pietro in Montorio nell'elenco dei possedimenti della congregazione morronese. Se non si tratta di omissione fortuita, si dovrebbe concludere che la donazione sia avvenuta dopo tale data, sempre restando il termine «ante quem» del 1280.

Sulla successiva storia della chiesa, è notevole che essa non compare negli elenchi dei possedimenti celestini dati da Pietro stesso, ormai papa, in un privilegio del 27 settembre 1294 (4), e da Bene-

tificare con S. Pietro in Montorio (cf. CHR. HUELSEN, *Le chiese di Roma nel Medio Evo. Cataloghi ed appunti*, Firenze 1927, pp. 129, 418); e poco chiaro è un accenno a monache benedettine che vi ebbero dimora (cf. «Raccolta di diverse notizie del convento e chiesa di S. Pietro in Montorio, che si trovano confuse e disperse nei libri manoscritti e carte volanti...», anonimo ms. del sec. XVIII, in cod. Vat. Lat. 7400, f. 1r. Si vedano per notizie generiche sul monastero: A. LUBIN, *Abbatiarum Italiae brevis notitia*, Roma 1693, p. 342; L. H. COTTINEAU, *Répertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés*, II, Macon 1937, p. 2522; M. ARMELLINI, *Le chiese di Roma dal sec. IV al XIX*, nuova ed. a cura di C. CECHELLI..., II, Roma 1942, pp. 809-10; E. LAVAGNINO, *S. Pietro in Montorio* (= *Le chiese di Roma illustrate*, 23), Roma s. d., pp. 5-6.

(1) L. MARINO, op. cit., pp. 166-67, 170-71; G. CELIDONIO, op. cit., II, p. 68.

(2) PTOLOMEI LUCENSIS *Historia ecclesiastica*, l. XXIV, cap. 30, in *R.I.S.*, XI, coll. 1199-1200.

(3) POTTHAST, nr. 21006.

(4) *Id.*, nr. 23976.

detto XI in un altro del 14 marzo 1304 (1). Il Celidonio (2) propone due spiegazioni del fatto: o S. Pietro in Montorio dipendeva in quel periodo dall'altra chiesa celestina in Roma, S. Eusebio (su cui ancora torneremo), che è nominata nei ricordati privilegi, o era già passata ai Frati Minori, che infatti successivamente la possedettero (3).

Quanto alla prima spiegazione, nulla risulta dalle fonti: si sa tuttavia che S. Eusebio era la più grande e importante chiesa celestina in Roma (4), sicché l'ipotesi non può dirsi esclusa. Quanto alla seconda spiegazione, invece, risulta dal catalogo torinese delle chiese di Roma che tra il 1313 e il 1329 S. Pietro in Montorio apparteneva ancora ai Celestini, che vi avevano otto monaci (5): il passaggio ai Frati Minori avvenne assai più tardi, nel 1472, dopo che dal 1438 la chiesa era appartenuta all'ordine cistercense (6).

* * *

Dei legami di amicizia tra Pietro del Morrone e Latino Malabranca, che tanta importanza ebbero nella vicenda dell'elezione al pontificato (7), non si è mai trattato in modo approfondito; solo di

(1) Cf. CH. GRANDJEAN, *Le registre de Benoît IX. Recueil des bulles de ce pape... d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican* (= *Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome*, 2ª serie, II, 1), Paris 1905, pp. 314-15, nr. 476.

(2) G. CELIDONIO, op. cit., II, p. 68.

(3) Il Celidonio prende quest'ultima notizia da C. TELERA, *Historie Sagre degli huomini illustri per santità della Congregazione de' Celestini dell'ordine di S. Benedetto*, Bologna 1648 - Napoli 1689, p. 28.

(4) Cf. F. X. SEPPELT, op. cit., p. XVI. A questo proposito, L. MARINO (op. cit., p. 158) afferma, senza però indicare le fonti, che anche i monasteri celestini della campagna romana, S. Leonardo di Sgurgola e S. Antonio d'Anagni, furono uniti a S. Eusebio.

(5) Cf. G. FALCO, *Il catalogo di Torino delle chiese, degli ospedali, dei monasteri di Roma nel sec. XIV*, in *Archivio della Società romana di Storia patria*, 32 (1909), p. 432; cf. anche F. BAETHGEN, *Beiträge zur Geschichte Cölestins V.* (= *Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft*, 10. Jahr., Heft 4), Halle 1943.

(6) A. LUBIN, op. cit., p. 342.

(7) Per essa cf. in particolare: H. SCHULZ, *Peter von Murrhöne*, I. Teil, Diss., Berlin 1894, pp. 15-30; H. FINKE, *Aus den Tagen Bonifaz VIII.* (= *Vorreformations geschichtliche Forschungen*, 2), Münster i. W. 1902, pp. 24-43; e F. X. SEPPELT, *Studien zum Pontifikat Papst Coelestins V.* (= *Abhandlungen zur mittleren u. neueren Geschichte*, 27), Berlin u. Leipzig 1911, pp. 1-13. Una ottima messa a punto del problema si trova in R. MORGHEN, *Il cardinale Matteo Rosso Orsini*, in *Archivio della Società romana di Storia patria*, 46 (1923), pp. 314-29. Dopo questo lavoro si vedano ancora F. BAETHGEN, op. cit., pp. 302-306; G. DIGARD, *Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304*, I, Paris 1936, pp. 176, 182; R. MOLS, *Célestin V.*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclesiastiques*, XII, Paris 1953, coll. 82-85.

passaggio ne toccano alcuni studi su questo periodo e sulle sue vicende (1).

A prova dell'amicizia tra i due viene portata abitualmente la già menzionata testimonianza di Tolomeo da Lucca.

Vorrei tuttavia far rilevare che essa non è sola. V'è un'altra fonte coeva ed altrettanto importante che si aggiunge alla documentazione: i *Sermoni* di Remigio Girolami (2).

Nel trentanovesimo di questi sermoni, scritto per la morte del cardinal Latino Malabranca, il Girolami dice di lui: «Unde in psalmo: "Ad nihilum deductus est in conspectu eius malignus, timentes autem Dominum glorificat", sicut faciebat quosdam pauperulos sanctos et fratrem Petrum de Morrone qui nunc est papa» (3).

La nuova testimonianza ha notevole significato a conferma della precedente, anche se non v'è in essa quanto uno degli editori dei *Sermoni*, il Salvadori, sembra volervi trovare, e cioè una prova del fatto che l'elezione di Pietro al pontificato fu dovuta a Latino (4).

Su questo punto, tuttavia, documenta chiaramente l'*Opus metricum* del cardinale Jacopo Stefaneschi (5), che, nel secondo libro, mostra Latino nell'atto di presentare la sollecitazione dell'eremita del Morrone ai cardinali affinché si decidano all'elezione, pur tacendo il nome del sollecitante; e quando Benedetto Caetani pronunzia questo nome (6), subito sostiene la candidatura di Pietro al pontificato.

Da parte di Pietro, come un certo indizio della sua amicizia per Latino può essere considerata un'altra notizia; e cioè la sua approvazione, dopo eletto il papa, di un codicillo testamentario del cardinale. In una esecutoria del 30 settembre 1294 (7) Celestino ordina che abbia validità tale codicillo, con cui Latino lascia alla basilica di S. Pietro

(1) Cf. C. PIETROPAOLI, *Il Conclave di Perugia e l'elezione di Pier Celestino* (= *Celestino V e il VI centenario della sua incoronazione*), L'Aquila 1894, p. 111; G. CELIDONIO, op. cit., II, p. 68; I. HÖSL, *Kardinal Jacobus Gaetani Stefaneschi* (= *Historische Studien*, 61), Berlin 1908, p. 50; G. DIGARD, op. cit., I, pp. 158-66, 172-73; R. MOLS, op. cit., col. 85.

(2) G. SALVADORI - V. FEDERICI, *I sermoni d'occasione, le sequenze e i ritmi di Remigio Girolami fiorentino*, in *Scritti vari di filologia in onore di E. Monaci*, Roma 1901, pp. 455-508.

(3) *Id.*, *ibid.*, p. 488.

(4) *Id.*, *ibid.*, p. 461.

(5) Su lui e la sua opera cf. A. FRUGONI, op. cit., pp. 69-124.

(6) «Tum quasi subridens alius [il Caetani]: num visio fratris / ista Petri reserat, quem de Murrone vocatum / fama docet?» (cf. l'edizione dell'*Opus* in F. X. SEPPELT, op. cit., p. 37, vv. 59-61).

(7) POTTHAST, nr. 23983; *Collectio bullarum sacrosanctae basilicae Vaticanae*, I, f. 223.

case e terre « juxta ecclesiam S. Michelis Frisonum in Porticu S. Petri de Urbe ».

I rapporti di amicizia fin qui descritti costituiscono un'ulteriore conferma alla tesi del Morghen (1), il quale ha visto nell'azione di Latino il frutto di un'iniziativa personale anziché quello di un movimento di partito politico.

* * *

Non si hanno altre notizie di viaggi di Pietro a Roma prima dell'elezione al pontificato. È tuttavia da notare che nel 1289 il papa Niccolò IV, con « littera de gratia » del giorno 11 giugno, concesse all'abate e al convento di S. Spirito di Maiella (considerato allora abbazia capo dei morronesi) la chiesa di S. Eusebio in Roma (2), sita presso S. Maria Maggiore, obbligando i monaci che ivi dimoravano a prestare la dovuta obbedienza al cardinale titolare. Questa lettera, dall'originale dell'archivio di S. Spirito del Morrone (3), viene qui pubblicata nell'*Appendice* sotto il numero I.

Si deve rilevare a conferma che, secondo la deposizione del teste 74 del processo (4), suffragata da quella del teste 81 (5), la presenza di monaci morronesi nella chiesa è attestata intorno a quest'epoca.

Una volta annessa alla congregazione morronese, S. Eusebio divenne un priorato come gli altri suoi possedimenti. Ciò risulta da due lettere di Niccolò IV: la prima, in data 17 agosto 1289, è indirizzata appunto al priore e ai monaci di S. Eusebio e contiene la concessione di orti e vigne coltivabili; la seconda, in ugual data, è diretta al vescovo di Jesi, vicario del papa a Roma, al priore lateranense, ed a Pietro Giacomo degli Annibaldi, canonico di Reims, e chiede loro che assegnino al priore e ai monaci le concessioni suddette. L'una e l'altra lettera, dai Registri Vaticani, vengono pubblicate in *Appendice*, rispettivamente sotto i numeri II e III.

S. Eusebio aveva avuto un periodo florido circa alla metà del sec. XIII. Aveva possedimenti quali Pantano, presso Frascati (6), e beni vicino al Cimbro urbano (7), nonché movimento di acquisti

(1) Cf. R. MORGHEN, op. cit., pp. 320-24.

(2) Per questa chiesa notizie generiche si hanno in: A. LUBIN, op. cit., p. 335; L. H. COTTINEAU, op. cit., p. 2512; M. ARMELINI, op. cit., II, pp. 996-1000.

(3) Per l'archivio cf. *Monasteri*, p. 92.

(4) Cf. F. X. SEPPELT, op. cit., p. 275.

(5) Cf. Id., ibid., p. 282.

(6) Cf. G. TOMASSETTI, *Della campagna romana*, in *Archivio della Società romana di Storia patria*, 29 (1906), pp. 63-64.

(7) Cf. F. TOMASSETTI, *Topografia della campagna romana*, ibid., 46 (1923), pp. 257.

e vendite di terre (1). Verso l'epoca dell'annessione alla congregazione morronese è invece in piena decadenza, come risulta dal documento II pubblicato in *Appendice*: la supplica del priore e dei monaci di S. Eusebio al papa Niccolò IV per avere terre e possessi è mossa da una dichiarata situazione di indigenza, a seguito della quale non era possibile « sine magna penuria et incomodate maxima debitum Domino reddere famulatum ».

Dopo l'annessione il monastero acquista incremento: si sa che Pietro, una volta divenuto papa, rivolse alla chiesa una « littera de gratia », in data 22 novembre 1294 (2), con cui le annetteva S. Vito in Campo (3). S. Eusebio era titolo (4); ma si ha menzione del cardinale titolare dal 1305 al 1316 (5). L'importanza della chiesa è confermata da documenti successivi: il catalogo torinese attesta che tra il 1313 e 1329 vi dimoravano ben venticinque monaci celestini (6); una ricca romana, con testamento del 6 aprile 1323, dona a S. Eusebio venticinque fiorini d'oro « pro opere et melioramento dicte ecclesie, fiendo in ea » (7); l'anonimo memoriale *De mirabilibus et indulgentiis quae in Urbe Romana existunt* annovera nel 1382 S. Eusebio tra le principali chiese di Roma (8); nel 1404 infine il già menzionato Pantano risulta nuovamente tra i suoi possedimenti (9).

ANNA MOSCATI

(1) Cf. G. TOMASSETTI, op. cit., p. 170.

(2) POTTHAST, nr. 24012.

(3) La chiesa di S. Vito si trovava nel « campus Esquilinus » non molto distante da S. Eusebio, verso S. Maria Maggiore. Essa era anche detta « maggiore » o aveva l'appellativo « de Sardas » o « Sardorum ». Sulla distinzione tra essa e la diaconia di S. Vito e S. Modesto, sempre sulle Esquilie, cf. la discussione di C. CECHELLI, *Note su case e chiese romane specialmente del Medio Evo*, in *Bullettino della Commissione archeologica comunale di Roma*, 64 (1936), pp. 245-47.

(4) Nella *Descriptio Basilicae Vaticanae* di « Petrus Mallus » il titolo di S. Eusebio dipende dal patriarcato di S. Maria Maggiore. Cf. R. VALENTINI - G. ZUCCHETTI, *Il codice topografico della città di Roma* (= *Fonti per la storia d'Italia*), II, Roma 1942, pp. 437-38.

(5) C. EUBEL, *Hierarchia catholica Medii Aevi*, I, Monasterii 1913, p. 14.

(6) Cf. G. FALCO, op. cit., p. 432. È da notare inoltre che proprio in S. Eusebio furono conservate sacre reliquie celestine, tra cui anche il « vestimento » del papa (cf. G. BIANCHINI, « Memorie della chiesa di S. Eusebio », ms. del sec. XVII, in cod. Vat. Lat. 8081, f. 106r).

(7) F. CARABELLESE, *Notizie storico-artistiche di Roma nella prima metà del secolo XIV*, in *Archivio storico italiano*, serie V, 23 (1899), p. 336, nota 1.

(8) Cf. R. VALENTINI - G. ZUCCHETTI, op. cit., IV, Roma 1953, p. 79.

(9) G. TOMASSETTI, op. cit., in *Archivio della Società romana di Storia patria*, 29 (1906), p. 64; F. TOMASSETTI, op. cit., p. 257 e nota 3.

APPENDICE

I

NICOLAI IV LITTERAE GRATIOSAE

1289 giugno 11, Rieti

Niccolò IV concede all'abate e al convento del monastero di S. Spirito di Maiella, dell'ordine di S. Benedetto, la chiesa di S. Eusebio in Roma, purché vi si osservi obbedienza e riverenza al cardinale titolare.

Originale: doc. S. Spir. 1382 [A]: atto registrato in NICOLAI PPAE IV *Bullae* (*Comm. et de cur.*) aa. I et II, nr. 242 = Reg. Vat. 44, f. 159r [R].

Regesto: E. LANGLOIS, *Les registres de Nicolas IV. Recueil de bulles de ce pape... d'après les manuscrits originaux des archives du Vatican* (= *Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome*, 2^a serie, V, 4), I, Paris 1905, p. 208, nr. 269 (da R); M. INGUANEZ, *Le bolle pontificie di S. Spirito del Morrone conservate nell'archivio di Montecassino*, in *Gli archivi italiani*, 5 (1918), p. 12, nr. 16 (da A); PATTHAST, - .

Ne è memoria in una bolla di Giovanni XXII (originale, doc. S. Spir. 151, con data resa illeggibile da guasti).

Cf.: P. F. KEHR, *Italia Pontificia* (= *Regesta Pontificum Romanorum*), I, Berolini 1909, p. 38.

Originale abbastanza ben conservato (con qualche traccia di umidità e abrasioni). Inchiostro unico.

Nicolaus episcopus servus servorum Dei. Dilectis filiis.. (1) abbati et conventui monasterii Sancti Spiritus / de Magella ordinis sancti Benedicti Theatin[e] dioc[esis], salutem et apostolicam ben[edictionem]. Ad divini cultus augmentum sollicitis studiis inten/dentes et volentes ordinem vestr[u]m speciali prosequi gratia et favore, vobis et eidem ordini ecclesiam Sancti Eusebii sitam prope / ecclesiam Sancte Marie Maioris de Urbe tenendam, possidendam et inhabitandam per vos et fratres eiusdem ordinis, quos per / vos et successores vestros qui pro tempore fuerint ordinari et institui contigerit, ad serviendum virtutum Domino in eadem / apostolica auctoritate libere et absolute de speciali gratia concedimus et do-

(1) Francesco d'Atri, uno dei primi seguaci di Pietro del Morrone, eletto abate del movimento il 14 ottobre 1288 (cf. *Monasteri*, pp. 128-29).

namus, salvis tamen omnino et reservatis ac retentis / nobis et successoribus nostris Romanis pontificibus in ecclesia supradicta cardinalatus titulo et honore necnon et ipsius ecclesie Sancti Eusebii / possessionibus, bonis et iuribus omnibus pro nostro et ipsorum successorum arbitrio prout et quando nobis et eisdem expedire videbitur dispone/ndis. volumus etiam ut cardinali qui eidem ecclesie Sancti Eusebii pro tempore presidebit vos vestrique successores ac alii fratres vestri ordi/nis in eadem ecclesia habitantes teneamini obedientiam et reverentiam debitam exhibere. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc / paginam nostre concessionis, donationis, reservationis et retentionis(a) infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attem/ptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Dat[um] Reate,/.III. idus iunii, pontificatus nostri anno secundo (1).

(B. D.)

(a) *A presenta su - te - una leggera abrasione.*

(1) Il KEHR (op. cit., p. 39) afferma, senza tuttavia documentarlo in alcun modo, che Nicola IV concesse la chiesa di S. Eusebio a Pietro nel 1288.

II

NICOLAI IV LITTERAE GRATIOSAE

1289 agosto 17, Rieti

Niccolò IV, a seguito della supplica del priore e dei monaci della chiesa di S. Eusebio in Roma, concede agli stessi orti, vigne, terre e possessioni da coltivare.

Atto registrato in NICOLAI PAPAE IV Bullae (comm. et de cur.) aa. I et II, nr. 375 = Reg. Vat. 44, f. 190r.

Regesto: E. LANGLOIS, op. cit., I, p. 252, nr. 1210; POTTHAST, - .

Priori et fratribus ecclesie Sancti Eusebii de Urbe ordinis sancti Benedicti. Petitio vestra nobis exhibita continebat quod, cum nos olim ecclesiam Sancti Eusebii de Urbe, retentis nobis ipsius possessionibus, dilectis filiis.. (1) abbati et conventui monasterii Sancti Spiritus de Maiella ordinis sancti Benedicti, Theatin[e] dioc[esis], duxerimus concedendam, gubernandam perpetuo per fratres eiusdem ordinis quos iidem abbas et conventus ad obsequendum in ea Domino duxerint deputandos, vos quos iidem abbas et conventus ad serviendum Deo in eadem ecclesia

(1) È sempre il monaco Francesco d'Atri.

deputarunt, tum propter loci artitudinem, tum etiam propter nimiam paupertatem, non potestis in eadem ecclesia, sine magna penuria et incommoditate maxima, debitum Domino reddere famulatum, quare nobis humiliter supplicastis ut ortos, vineas, terras et possessiones eiusdem ecclesie vobis concedere, dignaremur. Nos itaque, v[estris] supp[licationi]b[us] incli[na]ti, p[resenti]u[m] vobis auctoritate concedimus ut ortos, vineas, terras et possessiones predictas libere colere ac laborare et fructus ex eis percipere usque ad apostolice Sedis beneplacitum licite valeatis, iure cardinalis qui ecclesiam ipsam intitulatam vel commendatam habuerit semper salvo. Nulli ergo nostre concessionis et cetera. Dat[um] Reate, XVI k[a]l[endas] sept(embris), anno secundo.

III

NICOLAI IV LITTERAE EXECUTORIAE

1289 agosto 17, Rieti

Niccolò IV commette al vescovo di Jesi, vicario del papa a Roma, al priore lateranense e a Pietro Giacomo degli Annibaldi, canonico di Reims, di immettere il priore e i monaci di S. Eusebio di Roma nel possesso dei beni loro concessi.

Atto registrato in NICOLAI PAPAE IV Bullae (comm. et de cur.) aa. I et II, nr. 375 = Reg. Vat. 44. f. 190r.

Regesto: E. LANGLOIS, op. cit., I, p. 252, nr. 1211; POTTHAST, - .

In eundem modum: Venerabili fratri.. (1) episcopo Esin[o] vicario nostro in Urbe et dilectis filiis.. (2) priori Lateranensi ac Petro Iacobi Anibaldi canonico Remensi. Petitio dilectorum filiorum.. (3) prioris et fratrum ecclesie Sancti Eusebii de Urbe ordinis sancti Benedicti nobis exhibita continebat quod, cum nos olim ecclesiam ipsam retentis nobis ipsius possessionibus et cetera, ut in proxima superiori (4), v[ero] co[m]mutatis] mu[tandis], usque semper salvo. Quocirca dis[cretioni] v[estre] p[er] ap[ostolica] s[cripta] m[andamus] q[ua]t[enus] vos vel duo aut unus vestrum per vos vel per alium aut alios ortos, vineas, terras et possessiones predictas iuxta huius concessionis nostre tenorem eisdem priori et fratribus auctoritate nostra assignare curetis ac in possessione ipsarum defendatis eosdem, amotis exinde illicitis detentoribus quibuscumque. Contradictores et cetera. Dat[um] ut supra.

(1) Giovanni, vescovo di Jesi, vicario di Roma dal 1280 (cf. EUBEL, op. cit., I, p. 75).

(2) Non identificabile.

(3) Non identificabile.

(4) Cf. documento numero II.



LA RESTAURAZIONE NELLO STATO PONTIFICIO ED I SUOI INDIRIZZI LEGISLATIVI

Il ritorno all'antico regime, dopo la caduta del sistema napoleonico, si presentava nello Stato Pontificio con un aspetto profondamente diverso rispetto agli altri Stati italiani, e ciò in quanto esso veniva a costituire una restaurazione sotto un duplice profilo: non solo, cioè, come ritorno alla forma di governo precedente alla dominazione francese, ma altresì come ristabilimento della sovranità temporale dei pontefici, che per la prima volta era venuta meno in una maniera che non fosse del tutto effimera, ma tale da lasciare non lieve solco nell'opinione pubblica. Si trattava cioè non solo, come in genere altrove, di ripristinare l'antico sistema di cose, sia pure, eventualmente, facendo tesoro, entro limiti più o meno ampi, della recente esperienza politico-amministrativa del periodo napoleonico, ma di vedere anche fino a qual punto, e secondo quali modalità, dopo una tale esperienza, fosse ancora possibile un governo teocratico secondo i vecchi schemi ch'erano rimasti in vigore attraverso i secoli, con non molte modificazioni sostanziali, fino al pontificato di Pio VII. Chè sarebbe stato vano illudersi che, dopo tanti e tali sconvolgimenti, potesse esser possibile un ritorno puro e semplice al passato che fosse accettato di buon grado, e con animo schietto, da tutta l'opinione pubblica degli Stati ecclesiastici, una parte della quale invece, quantitativamente senza dubbio scarsa ma qualitativamente di non poco peso, doveva ormai fare della laicizzazione dello Stato, con tutte le conseguenze che ciò necessariamente comportava, il tema centrale delle proprie aspirazioni. Mentre quindi per gli altri Stati italiani si trattava, in sostanza, all'indomani della Restaurazione, di un problema per lo più di semplice riorganizzazione, sia pure « ab imis », della propria struttura interna, lo Stato Pontificio si trovava invece di fronte a ben altro e più complesso problema della sua stessa capacità d'esistenza in un mondo che, pur nello spirito profondamente intriso di sentimento religioso caratteristico dell'epoca, era ormai di-

In realtà, il primo ritorno dell'autorità della Chiesa a Roma, ben lungi dall'indicare una volontà di rinnovamento rispetto allo stato di cose precedente alla dominazione napoleonica, sembrò palesare la ferma determinazione di restaurare nella sua integrità l'antico sistema di governo, cancellando, senza esitazioni o rimpianti, tutte le riforme introdotte dai Francesi. È necessario però a questo proposito ricordare come, nel considerare lo svolgimento del primo periodo della Restaurazione pontificia, si debba nettamente distinguere fra provincie di prima e di seconda ricupera: quelle, costituite dalle antiche provincie dell'Umbria e del Lazio che erano state annesse nel 1809 all'impero francese, venendo a formare i dipartimenti di Roma e del Trasimeno, e che erano state restituite a Pio VII da Napoleone nel marzo 1814, dopo che lo stesso Napoleone aveva già provveduto a lasciare il pontefice libero dalla quasi prigionia in cui lo teneva; queste, comprendenti invece le Marche e le Legazioni di Bologna e Romagna, ossia quei territori che, sia pure in epoche diverse, erano andati a costituire l'estremità meridionale del napoleonico regno d'Italia. Nella primavera del 1814, all'epoca cioè del ritorno di Pio VII a Roma, le Legazioni si trovavano però nelle mani degli Austriaci, dei quali erano note le scarse intenzioni di restituirle al pontefice, mentre le Marche erano state da loro cedute a Gioacchino Murat, quale compenso per l'abbandono da parte sua, al momento della lotta ultima e decisiva, del cognato imperatore. Queste provincie, solo in un secondo tempo, grazie alla tenace ed accorta opera svolta dal Consalvi al Congresso di Vienna (1), vennero restituite al pontefice, che si vide così infine reintegrato nel complesso dei suoi antichi territorii.

Questo ritorno in due tempi degli antichi domini pontifici sotto la sovranità della Santa Sede ebbe la rilevante conseguenza che furono solo le provincie di prima ricupera a sopportare il peso della prima e più intransigente reazione, mentre quelle di seconda ricupera, essendo state riacquistate quando già si era esaurita la sfuriata iniziale e si erano concepiti consigli di maggior moderazione, poterono godere di un trapasso da un regime all'altro svoltosi sotto più sereni auspicii e senza quelle esasperazioni, che caratterizzarono invece talora il ritorno del governo ecclesiastico a Roma; e ciò anche, come vedremo tra breve, grazie all'opera moderatrice del Consalvi, che non aveva invece potuto

(1) Sull'azione diplomatica del Consalvi al Congresso di Vienna cf. soprattutto I. RINIERI, *Il Congresso di Vienna e la Santa Sede*, Roma 1904 e N. BIANCHI, *Storia documentata della diplomazia europea in Italia dall'anno 1814 all'anno 1861*, vol. I, Torino 1865, pp. 134 e sgg.

dispiegarsi nelle provincie di prima ricupera, essendo egli allora impegnato a Vienna nelle difficili trattative diplomatiche del Congresso. In sostanza, quindi, mentre nelle provincie di prima ricupera si ebbe un'immediata profonda frattura con le istituzioni ed i modi di governo stabiliti dai Francesi, nelle altre fu possibile conservare, sia pure entro limiti alquanto modesti, una certa continuità con il regime anteriore ed evitare ogni eccesso di reazione.

* * *

Pio VII, sulla via del suo ritorno a Roma durante la primavera del 1814, si fermò a Cesena, da dove, in data 4 maggio, emanò un proclama in cui annunciava ai Romani il suo prossimo rientro nella città eterna e rendeva altresì nota la sua decisione di farvisi precedere da un suo delegato, monsignor Agostino Rivarola, il quale avrebbe provveduto, assistito da un'apposita commissione di Stato, alla restaurazione della sovranità temporale pontificia, cui avrebbe fatto seguire la formazione di un governo interinale, secondo le modalità e le forme che gli sarebbero state dettate dallo stesso pontefice (1).

Giunto il 10 maggio a Roma, che si trovava allora sotto l'occupazione militare delle truppe napoletane di Gioacchino Murat, monsignor Rivarola fece subito conoscere la sua qualità di delegato pontificio a Luigi Macedonio, presidente del consiglio generale d'amministrazione del governo provvisorio stabilito nella città dal re di Napoli; e gli significò senz'altro la sua volontà che, fin dal giorno seguente, le autorità napoletane cedessero il comando a quelle persone che egli, in virtù dei poteri conferitigli dal pontefice con il chirografo del 4 maggio, avrebbe designato. Il giorno 11, infatti, ebbe luogo il passaggio delle consegne dalle autorità napoletane a quelle pontificie, secondo le modalità volute dal Rivarola, ed il Macedonio, adunato il corpo municipale, dichiarò formalmente la cessazione del governo di Murat nei dipartimenti di Roma e del Trasimeno. Ai funzionari napoletani, incaricati di provvedere alla pubblica amministrazione, subentrava la nuova commissione di Stato, nominata dal delegato pontificio e da lui stesso pre-

(1) Il proclama di Pio VII così diceva fra l'altro: « Intanto facciamo precedere il nostro Delegato, il quale, in virtù di nostro speciale Chirografo, riprenderà in Roma per Noi l'esercizio della nostra sovranità temporale, legata con vincoli tanto essenziali alla nostra Spirituale Supremazia. Egli procederà, di concerto con una Commissione di Stato, in detto Chirografo nominata, alla formazione di un Governo interino, nel modo e forma che da Noi gli verrà comandato, autorizzando così Esso che li Membri della Commissione a tutte queste provvidenze che potranno condurre, per quanto le circostanze il permetteranno, alla felicità de' nostri fedelissimi sudditi ». Cf. I. RINIERI, *Il Congresso ecc.*, cit., p. 658.

sieduta. Poteva avere così inizio l'opera restauratrice del governo ecclesiastico.

Il primo indirizzo di quest'opera restauratrice fu determinato dal carattere e dalla mentalità del Rivarola, e non poteva quindi che essere improntato a tendenze prevalentemente reazionarie; il Rivarola apparteneva infatti alla schiera dei prelati così detti « zelanti », nemici ad oltranza di tutte indiscriminatamente le riforme introdotte dai Francesi e fermamente decisi a ripristinare senza mezzi termini il sistema antico di governo; ben lontani, comunque, dall'essere dotati di quella moderata ponderazione ed anche di quella spregiudicatezza, che avrebbe potuto consentire loro, nel procedere alla delicata operazione di sostituire l'antico governo ecclesiastico al regime civile introdotto da Napoleone a Roma, di tentare di adeguare le esigenze della sovranità temporale della Chiesa alla nuova situazione che si era creata, non solo nelle istituzioni, ma anche in parte dell'opinione pubblica, eventualmente conservando del sistema legislativo francese almeno quel tanto, che fosse maggiormente indispensabile per garantire la continuazione di un'amministrazione pubblica savia ed efficiente, non del tutto sorda alle necessità di uno Stato moderno.

Primo atto del Rivarola a Roma fu invece l'emanazione di un editto, con cui veniva sostanzialmente stabilita la cancellazione pura e semplice di tutto il sistema legislativo ed amministrativo instaurato dal regime precedente (1). L'editto prevedeva infatti l'abolizione in blocco di tutta la codificazione napoleonica, solo salvando, della legislazione francese, il sistema ipotecario; a sostituire il cessato sistema giuridico era richiamata in vita, nella sua integrità, l'antica legislazione civile, criminale e processuale in vigore all'epoca della cessazione del governo pontificio (2). Di conseguenza, al complesso organico ed articolato dei codici francesi, che, dopo secoli di marasma legislativo, avevano introdotto nel mondo giuridico la chiarezza, l'ordine, la certezza del diritto,

(1) L'editto del Rivarola del 13 maggio 1814 è riportato in I. RINIERI, *Il Congresso ecc.*, cit., p. 659 ed in M. MOSCARINI, *La Restaurazione pontificia nelle provincie di prima ricupera*, Roma 1933, app., p. 130. (*Miscellanea della R. Società romana di Storia patria*, vol. IX).

(2) Art. 1: « Il codice Napoleone civile, e di commercio, il codice penale, e di procedura rimangono da questo momento perpetuamente aboliti in tutti i domini della Santa Sede, senza derogare intanto all'attuale sistema ipotecario, che corrisponde all'antica intavolazione. È similmente da questo momento richiamata in osservanza l'antica legislazione civile, e criminale, e l'antica pratica vigente all'epoca della cessazione del Governo Pontificio. Volendo però nello stesso tempo provvedere con maggior ponderazione alle questioni sopra le successioni, e qualsivoglia altre, che non possono non insorgere per il passaggio dall'abolita alla ripristinata legislazione, si daranno sopra le medesime a suo tempo le opportune disposizioni ».

era sostituita d'un sol tratto una farraginoso ed eterogenea congerie di circa 84.000 ordinanze, quasi sempre in contrasto l'una con l'altra e tra le quali l'orientarsi era impresa talora quasi impossibile anche ai giuristi più esperti (1).

Contemporaneamente all'abolizione della codificazione francese veniva dichiarata la cessazione della magistratura allora in funzione, destinata a cedere al più presto il posto ai nuovi magistrati, di nomina governativa (2). Venivano altresì soppressi lo stato civile del clero (3), ed il « sacrilego demanio », i cui fondi, diritti e rendite, di qualunque specie fossero, venivano posti sotto l'amministrazione di una speciale commissione, formata esclusivamente di ecclesiastici (4). Tale commissione, previo esame degli eventuali diritti legittimi, avrebbe provveduto a restituire « nel più breve tempo i beni non alienati, e tuttora esistenti alle mense vescovili, ai capitoli, alle parrocchie, ai luoghi ed opere pie, ed ai singoli beneficianti ».

Aboliti altresì « in tutta la loro estensione, i diritti, e percezioni del Registro, e la carta bollata », mentre il prezzo del sale ed il dazio sul vino erano riportati al livello, inferiore a quello attuale, del dicembre 1808: erano questi provvedimenti che avevano lo scopo evidente di conciliarsi l'opinione pubblica, ma già nel 1816, come vedremo meglio in seguito, sia la carta bollata sia i diritti del registro vennero ripristinati in maniera definitiva. Ribassata fu pure la dativa reale, ossia l'imposta fondiaria sui beni immobili tanto rustici quanto urbani (5).

Le giurisdizioni ed i diritti feudali, che erano naturalmente venuti

(1) Sulla grande confusione verificatasi logicamente nell'amministrazione della giustizia a causa dell'abolizione della legislazione francese ed al conseguente ritorno al diritto comune ed alle singole costituzioni ed ordinanze romane cf. L. RANKE, *Cardinal Consalvi und seine Staatsverwaltung unter dem Pontificat Pius VII*, in *Sämmtliche Werke*, B. 40, Leipzig 1878, p. 97.

(2) Art. 2: « In seguito alla detta abolizione si dichiara cessato qualunque esercizio, o giurisdizione dei Magistrati sì civili, che criminali. Saranno quindi rimpiazzati al più presto da nuovi Magistrati interim, senza che per un tale intervallo di tempo nasca il minimo pregiudizio alle parti litiganti, poiché le cause dovranno riassumersi nello stesso istato, e termini, in cui trovavansi nel momento della cessazione della presente Magistratura ».

(3) Art. 3: « Rimane al tempo stesso soppresso il così detto Stato Civile. Si ordina in conseguenza la pronta restituzione, e consegna ai Parrochi, di tutti, e singoli libri, carte, e scritture appartenenti alle Parrocchie ».

(4) Art. 4: « Restano parimenti aboliti in tutta la loro estensione i diritti, e percezioni del registro, la carta bollata, ed il sacrilego Demanio. Tutti i fondi, rendite, e diritti, di qualunque specie sieno, ed a qualsiasi corporazione, o individuo appartengano, saranno posti sotto l'amministrazione d'una speciale Commissione formata d'individui ecclesiastici colla nostra soprintendenza ».

(5) L'imposta venne portata, uniformemente per tutto lo Stato, alla misura di 9 paoli per ogni cento scudi d'estimo (art. 8).

meno durante la dominazione francese, vennero mantenuti temporaneamente sospesi, fintanto che non fosse stabilito in via definitiva quale sorte dovesse essere loro riservata. Ma già il 30 luglio dello stesso anno un editto del cardinal Pacca, prosegretario di Stato, sanciva il ristabilimento delle giurisdizioni feudali, con i rispettivi diritti e privilegi (1).

Con altro editto del giorno successivo, ossia del 14 maggio, il Rivarola, premesso che « dopo aver con altro Editto abolita la nuova Legislazione, che conteneva tanti assurdi ed empj articoli; dopo aver ripristinata l'antica, a cui la Religione, e la rettitudine eran di base, dopo aver richiamato a vigore l'antica prassi, che una felice esperienza aveva resa e vantaggiosa, e grata, interessava finalmente dar corso agli affari di Giustizia », ordinava che tutte le cause pendenti fossero portate, nello stato in cui si trovassero, all'esame delle ristabilite magistrature pontificie, che le avrebbero giudicate secondo le vecchie norme anteriori all'introduzione della legislazione francese. Contemporaneamente venivano ripristinati il tribunale della Segnatura, quello del Vicariato, i tributi camerati, il tribunale de' mercenari. L'opera di ristabilimento degli antichi organi di giurisdizione si compieva poco dopo con la ricostituzione dei tribunali delle Ripe ed Acque, dell'Annona e Grascia, del Buon Governo, del Campidoglio, della S. Consulta, della S. Rota (2), venendo così definitivamente meno quell'unità di giurisdizione che era stata una delle più felici innovazioni apportate dalla legislazione francese.

L'editto del 13 maggio del Rivarola fu senza dubbio un atto di reazione indiscriminata, che sarebbe tuttavia eccessivo chiamare, come fa il Silvagni (3), « monumento di cecità e d'infamia ». Indubbiamente,

(1) Art. 9: « Tutte le giurisdizioni e diritti feudali, e baronali continueranno a rimanere sospesi, fintantoché la Santità di Nostro Signore non avrà preso su ciò uno stabile provvedimento ». Il testo della notificazione del 30 luglio del cardinal Pacca, sul ripristino della feudalità, venne riportata dal *Diario di Roma*, 3 agosto 1814, n. 9.

(2) Tali organi furono ripristinati rispettivamente con notificazioni del 20 maggio, 25 maggio, 18 giugno, 24 giugno, 1 luglio, 30 ottobre.

(3) D. SILVAGNI, *La Corte e la società romana nei sec. XVIII e XIX*, Roma 1885, vol. II, p. 699. Dal canto suo il RAULICH, *Storia del Risorgimento politico d'Italia*, Bologna 1920, vol. I, p. 54, parla, con evidente esasperazione polemica, del « bestiale fanatismo di monsignor Agostino Rivarola », fanatismo che si rivelerà semmai, in tutta la sua interezza, nei processi di Romagna del 1825. D'altra parte eccessiva è pure la difesa che dell'editto del Rivarola vien fatta in *Civiltà Cattolica*, *La congiura di Macerata. La Restaurazione pontificia del 1815 e le scontentezze settarie*, 1916, vol. I. Per una bibliografia della Restaurazione a Roma v. comunque E. CALVI, *Bibliografia di Roma nel Risorgimento*, Roma 1912, e, più recente, L. BULFERETTI, *La restaurazione in Italia negli studi dell'ultimo ventennio*, in *Rivista storica italiana*, 1940, IV. Utili indicazioni bibliografiche si possono trovare inoltre in G. MOLLAT, *La question romaine de Pie VI à Pie XI*, Paris 1932; J. SCHMIDLIN, *Papstgeschichte der neusten Zeit*, München, 1933, b. I e in J. LEFLON, *La crise révolutionnaire (1789-1846)*, Paris 1949, XX vol. della *Histoire de l'Église depuis les origines jusqu'à nos jours*, publiée sous la direction de

era del tutto inopportuna, e gravemente pregiudizievole per la vita amministrativa e giudiziaria dello Stato, l'abolizione immediata ed integrale della legislazione francese ed il ritorno puro e semplice a quella, ormai inadeguata, anteriore ad essa. Del resto, lo stesso governo pontificio si rese ben presto conto degli inconvenienti che quella indiscriminata abolizione aveva arrecato, come è dimostrato dal triste quadro che della situazione giuridica dello Stato era tracciato nel preambolo del motuproprio del 22 novembre 1817, con il quale venne promulgato, come vedremo più dettagliatamente in seguito, il nuovo codice di procedura civile. Dopo aver constatato come la riforma del 6 luglio 1816 avesse posto le fondamenta del nuovo edificio dello Stato Pontificio, il legislatore ecclesiastico così infatti in tale preambolo si esprimeva: « ...a compirlo rimanevano ancora due operazioni non meno necessarie. La prima riguardava la formazione di un codice di legislazione civile, che riunisse sotto un solo prospetto con la maggiore semplicità, e chiarezza le norme del giudicare avvolte presentemente nel pelago d'una giurisprudenza, che la diversità dei costumi, e dei rapporti sociali ha tanto allontanata dai suoi antichi principii, che la varietà dei fonti, ai quali conviene attingerla, rende spesso così malagevole a rintracciare, che in ultimo la molteplicità delle dispute, il conflitto delle opinioni, e delle dottrine, la immensità dei volumi, nei quali è diffusa, e le stesse sottigliezze degli scrittori fa sì che divenga di una incerta, e fluttuante applicazione. L'altra consisteva nella consimile formazione di un codice diretto a fissare i metodi di procedura, da osservarsi nel corso dei giudizi, adattandoli all'attuale forma dei tribunali, e sostituendoli alle pratiche oscure, ed intralciate, che diverse nei luoghi, variate nei tempi, e dedotte più da versatili tradizioni, che da regole certe, e conosciute, hanno non di rado sparsa la oscurità e la confusione nei giudizi con danni incalcolabili dei litiganti, e spesso con lesione della giustizia ».

E tuttavia l'editto del Rivarola, se dimostrava, senza dubbio, una volontà di ritorno incondizionato al passato e di negazione cieca di tutto il complesso di riforme introdotte nello Stato durante la dominazione napoleonica, anche là dove innegabili ne erano i vantaggi e gli aspetti positivi, poteva in fondo trovare una qualche giustificazione nella brevità di quella stessa dominazione, le cui innovazioni non avevano avuto tempo di metter radici e di imporsi nella coscienza dell'opinione pubblica, di modo che la loro soppressione poteva anche ragio-

nevolmente apparire come l'eliminazione di un'anomalia di governo e di struttura giuridica incompatibile con la normale vita dello Stato Pontificio, per il quale l'esperienza francese non aveva in fondo mai cessato dall'aver l'evidente carattere di una provvisoria parentesi. Un caso ben diverso di cieca, ed anche stolta reazione, doveva invece essere data, per esempio, dal proclama del 20 maggio 1814 di Vittorio Emanuele I, con il quale il re di Sardegna, non appena rimesso piede nei suoi Stati aviti, si affrettò a distruggere tutta l'opera giuridico-amministrativa del periodo napoleonico: un'opera che aveva ormai da tempo superato ogni eventuale carattere di transitorietà per radicarsi profondamente nella vita e nel costume delle popolazioni del regno ed in base ai principii informativi della quale un'intera generazione si era formata ed educata. Ma nello Stato Pontificio, e, più precisamente, nelle provincie di prima ricupera, questo processo di assimilazione delle riforme napoleoniche si può dire non avesse ancora neppure avuto inizio, e più comprensibile può quindi apparire la politica d'intransigente ritorno al passato seguita dal Rivarola. Considerazioni queste che ovviamente nulla tolgono al fatto, in nessun modo contestabile, che l'edito emanato da quest'ultimo il 13 maggio 1814, con la sua indiscriminata abolizione della legislazione francese, segnò una profonda, e sotto molti aspetti definitiva, involuzione nella vita giuridica dello Stato Pontificio, che neppure le riforme future valsero a superare.

Il 24 maggio faceva ritorno a Roma Pio VII, accolto dalla maggioranza del popolo con manifestazioni di giubilo e di devozione, della cui sincerità non v'è motivo di dubitare, sopra tutto quando si pensi che l'occupazione francese, malgrado le numerose provvide riforme da essa portate, sia nel campo strettamente legislativo, sia in quello della amministrazione, non era mai riuscita a superare l'iniziale ostilità con cui era stata accolta da quasi tutta l'opinione pubblica romana (1). Le redini del governo, in assenza del Consalvi in missione diplomatica a Parigi prima e a Vienna poi, furono assunte dal cardinal Pacca, in qualità di prosegretario di Stato.

Il ritorno del pontefice, sulla cui unanimemente riconosciuta mittezza (2) parecchio contavano gli ambienti che si erano legati al cessato

(1) Per una descrizione dettagliata del ritorno di Pio VII a Roma cf. la *Relazione del fausto ritorno di S.S. Pio VII alla sua capitale*, pubblicata in quei giorni. Sui sentimenti della popolazione romana per il ritorno del Pontefice v. la colorita descrizione di A. M. GHISALBERTI, *La Restaurazione a Roma*, in *Uomini e cose del Risorgimento*, Roma 1936, pp. 103 e sgg.

(2) Su Pio VII ed il suo carattere cf., oltre alle storie di carattere generale già

regime francese, non portò tuttavia alcuna sostanziale modifica alla politica di persecuzione, sia pur non certo ferissima, nei confronti di quanti, sia laici sia ecclesiastici, avevano accettato cariche ed uffici dal governo napoleonico o si erano comunque con esso compromessi.

Invero, la prima, violenta reazione contro gli elementi filofrancesi più compromessi, si era avuta, quando ancora vigeva l'occupazione murattiana, per iniziativa spontanea del popolo ed aveva in particolare preso di mira gli autori della famigerata scalata al Quirinale del 1809 (1). E dato il persistere degli episodi di violenza da parte di privati, il Rivarola si era visto costretto, non appena assunto il potere, a pubblicare un editto, in cui venivano comminate severe sanzioni a quanti, pur per soverchio attaccamento al governo pontificio, si fossero resi responsabili di ulteriori perturbamenti della pubblica quiete (2).

Anche i successivi provvedimenti del governo presero di mira innanzi tutto i responsabili della scalata notturna al Quirinale, tre dei quali, ossia quelli che avevano guidato Radet fin nelle stanze del papa, furono condannati alla galera, mentre altri sedici furono inviati al confino (3). In seguito vennero arrestati il Marescotti e il Giraud, accusati di aver organizzato la guardia nazionale, mentre venivano allontanati dal palazzo apostolico i prelati e tutti gli altri elementi che avevano servito il governo napoleonico (4). Destituzioni in massa si ebbero tra

citare: E. PISTOLESI, *Vita del Sommo Pontefice Pio VII*, Roma 1824; G. GIUCCI, *Storia della vita e del pontificato di Pio VII*, Roma, 1857; A. F. ARTAUD, *Storia di Pio VII*, Milano 1842; N. WISEMAN, *Rimembranze degli ultimi quattro papi e di Roma ai tempi loro*, Milano 1858; D. BERTELOTTI, *Vita di Pio VII*, Torino 1881; *Pio VII (1800-1823). I giorni e le glorie di Roma*, in *Civiltà Cattolica*, 1923, vol. III; E. VERCESI, *Pio VII*, Torino 1933. È però da tener presente che gran parte di questi lavori, come specialmente quelli del Pistolesi, del Gucci, dell'Artaud, hanno un carattere eminentemente encomiastico.

(1) Cf. I. RINIEMI, *Il Congresso ecc.*, cit., p. 241. Significativo a questo riguardo è l'episodio accennato dal console del Regno d'Italia a Roma, Tambroni, in una sua lettera del 25 aprile 1814 al Testi, che dirigeva a Milano il dicastero degli Esteri: «La sera poi rientrando le truppe in città colla musica militare innanzi, il popolo cominciò ad attruparsi, e forzò gli abitanti del Corso a mettere i lumi alle finestre, e a poco a poco riscaldate le menti, cominciò ad attaccare coi sassi varie finestre e botteghe, e tra queste, quella di un certo Mazzoleni cappellajo, designato della lista della scalata del Papa. Che se il generale Lavauguyau non faceva montare a cavallo tutti i Lancieri e scorrere al galoppo le strade, forse la cosa terminava male». Cf. C. CANTÙ, *Corrispondenza di diplomatici della repubblica e del Regno d'Italia. 1796-1814*, Torino 1884-1888, p. 456.

(2) L'editto del Rivarola è dello stesso 13 maggio ed è riportato in M. MOSCARINI, *La Restaurazione ecc.*, cit., pp. 130-131. In proposito il Tambroni scriveva in data 15 maggio: «Giovedì verso sera nacquero alcuni sconcerti serj nel Trastevere e nel Ghetto, che per fortuna vennero tosto sedati, giacchè potevano avere funeste conseguenze. L'Editto severo di monsignor Rivarola, ch'ella vedrà nel giornale che le acchiudo, ha frenati e contenuti gli spiriti turbolenti». Cf. C. CANTÙ, *Corrispondenza ecc.*, cit., p. 458.

(3) I. RINIEMI, *Il Congresso ecc.*, cit., p. 245.

(4) Sempre il Tambroni, in una sua lettera del 23 maggio, così scriveva: «Dopo l'arresto accaduto di quelli della scalata, i conti Marescotti e Giraud furono parimenti

gli impiegati, anche subalterni, della cessata amministrazione ed anche la maggior parte dei professori universitari nominati dai Francesi vennero rimossi dalle loro cariche (1). Tanto che il console del Regno d'Italia a Roma così scriveva in data 23 maggio, facendo un rapido quadro della situazione: « Insomma il rigore è all'ordine del giorno contro tutti quelli che hanno giurato, malgrado il calcolo che i subalterni impiegati vi sono stati spinti dalla necessità... Tutto ciò ha messo di cattivo umore una gran parte di questi abitanti, che speravano veder tornare il papa come padre indulgente, e ciò ha prodotto che, meno la folla degli stranieri e degli attaccati agl'interessi della Sua Santità, non si è poi visto quell'entusiasmo a cui si aspettava. Per tal modo tra gli impiegati anche infimi, espulsi e destituiti d'ogni speranza, tra i professori rimandati dalle scuole, i curiali allontanati dai tribunali, e i preti giurati, che in fondo hanno poi conservato l'esercizio della religione, il numero dei malcontenti è già grandissimo » (2). Dove non bisogna tuttavia dimenticare che si trattava, in ultima analisi, di uno scontento limitato a categorie ben determinate di individui, facenti parte, per lo più, a quegli strati più qualificati ed evoluti della borghesia che avevano aderito al regime napoleonico, mentre vi rimaneva per la maggior parte estranea la gran massa del popolo.

In una situazione particolare, e specialmente esposti alle rappresaglie del restaurato governo pontificio, venivano a trovarsi i così detti « preti giurati », ossia gli ecclesiastici che, in violazione delle previste disposizioni di Pio VII, si erano sottomessi a servire il regime francese. Fin da prima della venuta del Rivarola erano cominciate in gran numero le ritrattazioni da parte di questi ecclesiastici, cui si affiancavano, del resto, quelle dei laici, e per le quali era stato aperto, presso il vica-

arrestati, ma in casa, e ciò per causa della Guardia nazionale, da loro organizzata, e contro cui il Papa aveva prima della sua deportazione, protestato, nominatamente contro Marescotti.... A questo atto di rigore è poi succeduto quello della destituzione dalla mantelletta dei sette prelati Antonelli, Branciaglia, Montanelli, Maury, Nuzzi, Santa Croce e Vergani, e l'allontanamento dal palazzo apostolico di quasi tutti i prelati di mantellone, maestri di cerimonia, ecc., i quali, per l'effetto delle circostanze, non s'erano nel passato periodo allontanati da Roma ». Cf. CANTÙ, *Corrispondenza ecc.*, cit., p. 460. Quanto alla guardia nazionale, essa era stata soppressa con editto del Rivarola del 21 maggio.

(1) Fin dal 15 maggio il Tambroni così scriveva: « Pare che il piano adottato in questa straordinaria circostanza sia quello di rimuovere generalmente dalle cariche tutti i prelati e gl'impiegati fino al ritorno di Sua Santità, dalla quale poi esaminata la condotta di ciascheduno, verranno i medesimi o riammessi od interamente esclusi. Ciò, com'ella vede, ha gittato in gravi agitazioni molte classi di persone, le quali però confidano nella indulgenza del Sovrano ». Cf. C. CANTÙ, *Corrispondenza ecc.*, cit., p. 548.

(2) C. CANTÙ, *Corrispondenza ecc.*, cit., p. 460.

riato, un apposito registro (1). Ma in questa materia, quando si trattava di appartenenti al clero, il governo pontificio era naturalmente quanto mai esigente e non ammetteva indugi od eccezioni: ed il 3 giugno il cardinale vicario, Della Somaglia, prescriveva, con una sua notificazione, a tutti gli ecclesiastici che non avessero ancora ritrattato, di provvedervi entro il termine di dieci giorni, pena l'immediata sospensione « a divinis » (2). In un secondo tempo, ossia in data 5 luglio, venne emanata, a regolare l'intera delicata materia delle ritrattazioni e delle sanzioni da infliggersi agli ecclesiastici che avevano servito sotto il regime napoleonico, un'apposita *Istruzione rapporto al giuramento che gli ecclesiastici hanno prestato al governo francese, e gastighi ai quali sono incorsi quelli che ancora non hanno fatto la ritrattazione* (3).

Era, innanzi tutto, disposto che tutti gli ecclesiastici che avevano prestato il giuramento e che non l'avevano poi ritrattato, o che avevano comunque fatto delle ritrattazioni insufficienti, dovessero compiere, senza ulteriori indugi, tale indispensabile atto, al quale si sarebbe dovuto dare la massima notorietà, in modo da potersi così convenientemente riparare allo scandalo che un tale giuramento aveva costituito. A questo scopo il registro dei ritrattati avrebbe dovuto essere conservato « a pubblica vista » nelle cancellerie vescovili. Le pene previste a carico degli ecclesiastici incriminati erano costituite dall'obbligo degli esercizi spirituali per un periodo di tempo più o meno lungo, ad arbitrio dei vescovi ed a seconda del maggiore o minore grado di colpevolezza del soggetto (art. 1). La stessa pena era pure prevista per gli ecclesiastici « consiglieri o fautori del giuramento i quali indussero altri a prestarlo o con l'esempio o con suggerimenti » (art. 3). Qualora però si trattasse di ecclesiastici superiori, ossia vescovi, rettori di seminario, superiori provinciali o locali di comunità religiose, i quali avessero indotto altri al giuramento, essi dovevano, oltre a subire la pena precedente, essere rimossi dai loro

(1) Il solito Tambroni scriveva in data 25 aprile: « È aperto al vicariato un libro di pubbliche ritrattazioni, cominciando da quella del Vice-Gerente, che non può essere né più vile, né più disonorevole. Giudici, impiegati, sacerdoti tutti vi concorrono in folla a ritrattarsi ». Cf. C. CANTÙ, *Corrispondenza ecc.*, cit., p. 455.

(2) Diceva la notificazione: « Sebbene gli Ecclesiastici dimoranti in Roma abbiano avuto tutto il comodo di ritrattare il presente giuramento e le vietate preghiere, ciò non ostante si ha giusto motivo di credere, che varj Sacerdoti continuando nella loro ostinazione non abbiano finora adempiuto a così stretto loro dovere. D'ordine pertanto di Nostro Signore prescriviamo a tutti generalmente il termine di dieci giorni da Domenica della SS. Trinità 5 del corrente Giugno fino a tutto Martedì 14 dello stesso mese, decorsi i quali giorni senza aver soddisfatto quest'ordine s'intende immediatamente *so-speso a divinis* qualunque Sacerdote che non abbia effettuato la sopradetta ritrattazione ».

(3) Il testo dell'istruzione è riportato in M. MOSCARINI, *La Restaurazione ecc.*, cit., p. 151.

incarichi ed inabilitati a conseguirli di nuovo o ad ottenerne degli altri, almeno fintanto che non avessero « con una stabile emenda o con una esemplare condotta espiato convenientemente il loro fallo » (art. 4). Per gli ecclesiastici poi che si erano macchiati della colpa più grave consistente nel fatto di aver ricoperto cariche vietate dai sacri canoni e particolarmente di aver preso parte all'amministrazione delle aziende del demanio e del culto, era prevista, oltre agli esercizi spirituali, la sospensione « a divinis », la privazione « iuris ordine servato » degli uffici e benefici loro spettanti, nonché una particolare forma di assoluzione: infatti, « affinché venga riparato allo scandalo », era detto nell'istruzione, « si dovrà usare il rito dell'assoluzione pubblica, per prosciogliersi dalle censure incorse, ingiunta una grave penitenza salutare » (art. 7). Veniva infine stabilito che, nella provvista di parrocchie e di altri benefici ecclesiastici, e nella collazione degli uffici, preminenze ed impieghi, i vescovi dovessero, per regola fissa ed invariabile, dare la preferenza a quanti, per aver ricusato di prestar giuramento, avessero sopportato la deportazione od altre pene; in secondo luogo, dovevano essere preferiti gli ecclesiastici che, pur non avendo subito particolari pene o sofferenze, non avessero comunque prestato il giuramento; e per ultimo, quando ciò fosse necessario, potevano venir presi in considerazione i ritrattati, avendo però riguardo al tempo della loro ritrattazione ed alla sincerità della loro emenda (art. 9).

Nel frattempo, le prime notizie che cominciavano a circolare in Europa circa i criterii seguiti dalla restaurazione pontificia, sopra tutto per quanto riguardava il trattamento fatto a quanti avevano servito sotto il cessato governo napoleonico, erano state motivo di non pochi commenti sfavorevoli. Di tali critiche, e delle conseguenze sfavorevoli che i modi con cui si esplicava la reazione ecclesiastica a Roma avrebbero potuto avere sulla delicata trama della diplomazia vaticana, duramente impegnata in difficili negoziazioni dirette ad ottenere l'integrale restituzione a Pio VII degli antichi dominii pontifici, si rese interprete, in alcune sue lettere da Londra e da Parigi, il Consalvi, che già, per temperamento e per concezione politica, era ostile ad ogni troppo aspra forma di repressione (1). Fu così che, sia in seguito alle preoccupazioni espresse dal segretario di Stato, sia per il naturale esaurirsi della prima ventata di reazione, Pio VII si decise a concedere, il 27 luglio 1814, un'amnistia (2), in base alla quale fu elargito il perdono « a tutti i rei d'infedeltà e di-

(1) I. RINIERI, *Il Congresso ecc.*, cit., pp. 262 e sgg.

(2) Il testo della notificazione del cardinal Pacca, con cui venne promulgata l'amnistia venne pubblicata dal *Diario di Roma* del 30 luglio 1814, n. 8.

subbidienza » per i quali la giustizia reclamava la punizione di colpe « che la pietà, alzando più potente la voce », faceva invece perdonare. Veniva pertanto condonata ai sudditi « qualunque pena corporale in cui fossero incorsi per gli espressi titoli d'infedeltà e disubbidienza ». Quanto alle cariche ed impieghi, pur confermandosi il principio della precedenza da darsi, nel procedere al loro conferimento, a favore di quanti avessero dato prova di fedeltà « e massime per quelli che hanno tutto sacrificato al solo fine di mantenersi saldi nei veri principii di religione e nei giusti doveri verso il sovrano », vi erano tuttavia ammessi o confermati quanti « sebbene abbiano mancato, pure però non furono recidivi, perché gl'impieghi sostenuti non erano di quelli espressamente vietati, e perché onestamente li esercitarono », rendendo così minore « il grado della loro colpa ». Ed a meglio chiarire il principio delle precedenza da osservarsi nel conferimento dei pubblici impieghi, venne emanata, il giorno successivo, una *Istruzione segreta per i capi de' Tribunali e dicasteri sugli impieghi ed impiegati* (1), in cui erano più dettagliatamente specificati i criteri da osservarsi (2).

Ma anche l'editto di amnistia, che in realtà restringeva parecchio le categorie di cittadini incriminati che avrebbero potuto usufruirne, non andò esente da critiche anche acerbe, sia negli stessi domini della Chiesa sia all'estero, ed ancora una volta il Consalvi si rese portavoce, in una sua lettera al cardinal Pacca, delle sfavorevoli impressioni che esso aveva suscitato negli ambienti di Vienna, dove veniva severamente commentato, non solo il merito dell'editto, che troppe limitazioni po-

(1) L'istruzione in parola è riportata in M. MOSCARINI, *La Restaurazione ecc.*, cit., p. 164.

(2) Veniva innanzi tutto ribadito che « nella collazione degl'impieghi i capi dei Tribunali e dicasteri di Roma e monsignori delegati apostolici delle provincie dovranno sempre aver riguardo primissimamente a quelli che hanno sofferto prigionia o deportazione o confisca per mantenersi saldi nei veri principii di religione e fedeli al loro legittimo sovrano, quindi quelli che proveranno di aver patito in altra maniera per la medesima causa e finalmente quelli che pur non avendo sofferto per tal motivo, si sono mantenuti fedeli e non si sono mischiati col passato governo ». Dovevano poi considerarsi esclusi dai pubblici impieghi, almeno fino a che non avessero meritato, mediante una esemplare condotta, la rinnovata fiducia del sovrano: quelli che avevano giurato fedeltà al governo francese e non avevano dato una sufficiente ritrattazione; i recidivi, ossia quelli che essendosi già a suo tempo compromessi con la repubblica giacobina, avevano poi collaborato anche con l'impero; quelli che avevano ricoperto cariche od impieghi espressamente vietati dal Pontefice, quali quelli concernenti il demanio ed il culto; quelli che, sotto la cessata amministrazione, non avevano onestamente esercitato il loro impiego; quelli infine che, con le loro massime o con la loro gestione, si fossero attirata la pubblica indignazione, rendendosi particolarmente odiosi alla popolazione. È chiaro che, in pratica, era sempre possibile far rientrare chiunque in una di queste categorie ed escluderlo quindi dai pubblici impieghi, a semplice arbitrio dei governanti.

neva alla tanto attesa e desiderata amnistia, ma anche i termini in cui esso era formulato (1).

Eppure lo scandalo di cui si compiacevano di far mostra parecchi, oltralpe, circa i metodi della restaurazione pontificia, era in parte scarsamente giustificato, o tale, per lo meno, da richiamare alla mente la parabola evangelica del peccatore pronto a scoprire il fuscello nell'occhio altrui, senz'accorgersi della trave confitta nel proprio. Indubbiamente, all'indomani del ritorno del governo pontificio, reazione a Roma ci fu, e provvedimenti severi in maniera eccessiva, e, comunque, poco opportuni, furono adottati nei confronti di coloro che avevano servito, anche in piena coscienza e buona fede, sotto il regime francese (2). Che si trattasse tuttavia di una reazione cieca e brutale, o addirittura crudele, è da escludersi ed anche gli arresti non furono in sostanza molto numerosi, dato che la sanzione normalmente adottata consisteva nell'esclusione dell'incriminato dall'impiego o dalle cariche ricoperte. Né poteva, d'altra parte, essere così facilmente dimenticato che il pontefice che ritornava dopo cinque anni nella sua capitale, non solo era stato spogliato dei suoi Stati, ma era stato attaccato nel suo stesso palazzo, ne era stato espulso con la violenza, era stato infine deportato e trattenuto in condizioni di larvata, ma pur effettiva cattività (3). Le persecuzioni condotte contro quanti avevano servito il regime napoleonico non furono certamente a Roma più gravi che in altri Stati italiani o che, per esempio, in Francia. L'aspetto più negativo che con-

(1) In una sua lettera del 4 settembre 1814, il Consalvi così scriveva: «Dico, dunque, con mio gran dispiacere, che non ci è luogo in cui non si continui a declamare contro i rigori di Roma. Lo stesso editto di amnistia, lodato in genere quanto all'annuncio di voler perdonare, non va esente da grandi censure, non meno per i termini nei quali è concepito, che per la non corrispondenza dei fatti. E certo, quanto ai termini, non saprei negare che faccia amarezza il vedere rilevare da un Papa che tali delinquenti meriterebbero *le pene corporali*, le pene afflittive e cose simili, e che si faccia consistere la clemenza del S. Padre nel solo risparmiargliele. Tutti hanno esclamato (non intendo di dire che sia così, giacché io lo ignoro) che ci si conoscea il linguaggio di un fiscale». Cf. M. MOSCARINI, *La Restaurazione ecc.*, cit., app. p. 173.

(2) Sulla severità dei provvedimenti presi contro gl'impiegati del governo napoleonico concorda anche I. RINIERI, *Il Congresso ecc.*, cit., p. 244, ossia un autore ecclesiastico, che tende sempre a mettere in buona luce l'opera della restaurazione pontificia.

(3) Opportune considerazioni in questo senso in L. MADELIN, *La Rome de Napoléon*, Paris 1906, p. 677, dove però è forse un poco troppo accentuato il carattere di sostanziale moderazione della restaurazione pontificia. Una valutazione analoga del problema dà pure J. LEFLON, *La crise ecc.*, cit., pp. 306 e sgg. Una visione eccessivamente favorevole della restaurazione pontificia è quella che si trova in BEAUMONT-VASSY, *Histoire des États italiens depuis le Congrès de Vienne*, Bruxelles 1851, pp. 108 e sgg., opera che, peraltro, non ha alcun valore storiografico. D'altra parte considerazioni estremamente polemiche, e non sempre imparziali si trovano in buona parte della nostra storiografia risorgimentale, come nell'Anelli, nel La Farina, nel Tivaroni.

traddistinse il ristabilimento del potere temporale fu invece senza dubbio un altro, e cioè la mancata conservazione della legislazione francese, di tanto superiore a quella che veniva ripristinata: ma bisogna anche riconoscere che lo Stato Pontificio, per la sua natura particolare di Stato ecclesiastico, per la brevità, almeno nelle provincie di prima ricupera, della dominazione francese e la conseguente impossibilità di assimilazione delle riforme da essa introdotte, e per le particolari condizioni dell'opinione pubblica, forse più di ogni altra in Italia incapace di piegarsi al nuovo, era quello che meno di ogni altro presentava i presupposti storici per una tale conservazione.

Il primissimo periodo della restaurazione pontificia si chiudeva con un episodio che non mancava di significato, per la comprensione degli indirizzi generali su cui essa si fondava: la ricostituzione della Compagnia di Gesù stabilita da Pio VII con bolla del 7 agosto 1814, nella quale, dopo aver fatto un triste e quasi drammatico quadro delle condizioni presenti della Chiesa, indicava nei Gesuiti uno degli strumenti più idonei per ricondurla alla sua antica saldezza spirituale e materiale (1). E per dare maggior solennità all'avvenimento, il pontefice si recava egli stesso, in quel medesimo giorno, alla chiesa del Gesù, onde riconsegnarla formalmente e solennemente, di persona, ai Gesuiti. Ed era ancora una volta il Consalvi il quale, pur favorevole, in linea di massima, al ristabilimento della Compagnia di Gesù, manifestava da Vienna la sua perplessità ed i suoi dubbi circa l'opportunità di provvedervi proprio allora, alla vigilia d'importanti negoziazioni diplomatiche con chi per i Gesuiti aveva ancora profonda avversione: « Quanto poi alla ripristinazione dei Gesuiti, i buoni ne tripudiano. N. Signore conosce troppo come io ho sempre pensato e penso sulla sostanza della cosa, per conoscere quanto grande ne sia il mio godimento... Solo, come già accennai in altro dispaccio, avrei creduto più opportuno che la cosa non si facesse prima del Congresso, né credo che la dilazione di due o tre mesi potesse pregiudicare. Li cattivi, e quelli che, non essendo tali, sono più pregiudicati nel loro pensare contro la Compagnia, sono in tutt'altro sentimento; e non devo dissimulare a V. E. che questo fatto, che per la tanto grande sollecitudine con cui è stato eseguito ha dato luogo a molti sospetti, a una maggiore impressione, incontra oppositori numerosissimi e considerabilissimi in Germania, in Francia, in Inghilterra ed altrove » (2).

(1) *Bullarii romani continuatio summorum pontificum*, tomus XIII, Romae 1847, p. 323, Reintegratio Societatis Jesus in pristinum statum in universo orbe catholico.

(2) Lettera di Consalvi al Pacca in data 4 settembre 1814. La lettera è riportata in M. MOSCARINI, *La Restaurazione ecc.*, cit., app. p. 174.

* * *

Il ritorno a Roma del cardinal Consalvi, avvenuto sugli inizi dell'estate del 1815 dopo la chiusura del Congresso di Vienna, e la conseguente riassunzione da parte sua dell'effettiva direzione degli affari interni quale segretario di Stato, segnò una svolta decisiva per la politica legislativa pontificia, che uscì dalle secche di una mera reazione a quanto era stato fatto durante il periodo napoleonico, per impegnarsi, sia pure assai cautamente, sulla via di moderate riforme. Le concezioni politiche dei Consalvi erano assai diverse da quelle degli « zelanti », quali il Rivarola ed il Pacca, che avevano fin allora tenute le redini del governo a Roma, e viva in lui era la coscienza dell'impossibilità, a meno di pregiudicare seriamente la saldezza interna dello Stato, di ritornare puramente e semplicemente a sistemi ed istituzioni del passato senza tener in nessun conto l'esperienza profondamente innovatrice della dominazione francese (1). Che la restaurazione del governo pontificio non potesse totalmente prescindere da quanto era stato fatto ad opera del regime precedente era, del resto, una convinzione che egli aveva nutrito fin dall'ormai lontano 1800, quando già una prima volta una tale restaurazione aveva avuto luogo, dopo la caduta della repubblica giacobina; convinzione che gli aveva fatto scrivere più tardi nelle sue memorie che « gli effetti stessi della rivoluzione e lo spirito della medesima, che col cessare di lei non era cessato, dimandavano delle considerazioni e dei riguardi, per il vantaggio stesso del Governo che si deve ristabilire, non che dei governati » (2). Ed ancor più significativamente egli si era espresso poco oltre: « Non posso trattenermi dall'aggiungere qui un riflesso ed è che, avendo permesso la Provvidenza una *seconda caduta* del Governo Pontificio circa dopo un decennio del suo ristabilimento, se la stessa divina Provvidenza permetterà un *secondo risorgimento*, è desiderabile che, nel trovarsi nuovamente *tutto cambiato e distrutto dal nuovo Governo*, si

(1) Sul cardinal Consalvi, oltre alle opere già citate, comprese quelle riferentisi a Pio VII, che necessariamente trattano più o meno distesamente anche della figura e dell'opera del cardinale, cf.: *Mémoires du cardinal CONSALVI avec une introduction et des notes par J. CRÉTINEAU-JOLY*, Paris 1866; E. L. FISCHER, *Cardinal Consalvi*, Mainz 1899; *Il card. E. Consalvi nel primo centenario della morte*, in *Civiltà Cattolica*, 1924, vol. III; I. RINIERI, *Il cardinal Consalvi nella vita pubblica e privata*, in *Civiltà cattolica*, 1925, vol. I; *Nel primo Centenario della morte del cardinal Consalvi*, Roma 1925; G. CASSI, *Il cardinal Consalvi ed i primi anni della Restaurazione pontificia (1815-1819)*, Milano 1931; A. OMODEO, *Il cardinal Consalvi al Congresso di Vienna*, in *La Critica*, 1938, fasc. VI; M. PETROCCHI, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi e la riforma del 1816*, Firenze 1941; M. PETROCCHI, *La Restaurazione romana (1815-1823)*, Firenze 1943.

(2) *Memorie del cardinale ERCOLE CONSALVI a cura di mons. MARIO NASALLI ROCCA DI CORNELIANO*, Roma, 1950, pag. 145.

profitti di questo male per cavare un bene *anche in maggior dose*, che non si fece *nel primo risorgimento*; e che si vinca assolutamente ogni genere di ostacoli che si oppongono a quelle emende e cambiamenti (ferme sempre la Costituzione del Governo Pontificio e le sue basi) *che o la vecchiezza di alcune istituzioni, o la alterazione delle medesime, o gli abusi introdotti, o gli insegnamenti della esperienza, o la mutazione dei tempi e delle circostanze e delle idee e degli usi potranno ragionevolmente esigere* » (1).

La Provvidenza concesse alla sovranità temporale dei pontefici una seconda resurrezione, che tuttavia non differì nei suoi metodi, almeno in un primo tempo, da quella del 1799. Uomini come il Rivarola ed il Pacca erano ben lontani dal voler approfittare delle particolari circostanze per por mano ad una coraggiosa riforma delle istituzioni interne dello Stato Pontificio: la loro politica si riduceva tutta ad un meccanico ristabilimento di quelle antiche. Invano il Consalvi, da Vienna, aveva manifestato apertamente i suoi sentimenti, condannando quella politica e raccomandando l'opportunità di istituire un governo provvisorio « alterando per ora il meno che sia possibile il sistema presente, anzi non alterandolo, se non in quello che è assolutamente impossibile di conservare, e approvando più presto che si può un nuovo impianto con quelle vedute, che la saviezza, la prudenza, l'esperienza, la natura dei tempi e delle circostanze consigliano imperiosamente » (2). I suoi consigli erano rimasti inascoltati. E più tardi, dopo che era stata assicurata alla Santa Sede la restituzione di quei suoi antichi territori che erano stati da Napoleone aggregati al Regno d'Italia, egli non aveva esitato ad affermare che la loro conservazione sarebbe stata in avvenire impossibile se vi si fossero ripetuti gli stessi errori ch'erano stati così abbondantemente compiuti nelle provincie di prima ricupera: « In poche parole mi permetta di dire, Em.o mio », scriveva ancora al Pacca, « che se è stato, (lo sa il Cielo), tanto difficile il riavere quello che si è riavuto, più difficile, lo dico francamente, è il *conservarlo*. Em.o mio, mi creda in quello che vado a dire. Se non si prende la giusta via, se si fanno dei sbagli fatali, i paesi, che si sono ricuperati, *non si conservano per sei mesi*. Faccia il cielo che l'evento non verifichi la predizione, ma purtroppo *sarà così*, se si faranno dei passi falsi » (3). Considerazioni queste che gli venivano suggerite dalla netta percezione dei mutamenti

(1) *Ibidem*, pag. 149.

(2) I. RINIERI, *Corrispondenza inedita fra il cardinal Consalvi e il cardinal Pacca all'epoca del Congresso di Vienna*, Roma 1904, pp. 732-733. La lettera è del 12 giugno 1815.

(3) I. RINIERI, *Corrispondenza ecc.*, cit., p. 731.

amministrazione erano provvisoriamente conservati nei rispettivi uffici e funzioni, che restavano pure provvisoriamente inalterati, con un'evidente deviazione rispetto ai principii ch'erano stati adottati in materia nelle provincie di prima ricupera. La legislazione francese, sia civile sia penale, veniva abolita, ed in suo luogo erano richiamati in vita il diritto romano, con le varie modificazioni ad esso successivamente apportate, ed i bandi e le ordinanze precedentemente vigenti (art. 22 e 32). Erano però conservati non solo il sistema ipotecario, che lo stesso editto del Rivarola aveva risparmiato, ma anche il codice di commercio ed i relativi tribunali (art. 31). Venivano inoltre mantenute la soppressione dei fedecommissi (art. 26), quella della tortura (art. 33), che venne poi resa definitiva per tutto lo Stato dal motuproprio del 6 luglio 1816, e la fissazione dei 21 anni d'età per il conseguimento della maggiore età (art. 23). Pure mantenute erano le tutele e cure conferite sotto il cessato governo (art. 24). Venne inoltre stabilito che tutte le obbligazioni sorte sotto l'impero della cessata legislazione francese, come in genere tutti gli atti giuridici che avevano avuto luogo in quell'epoca, sarebbero stati anche per l'avvenire giudicati in base al codice napoleonico (art. 28), anche qui con una palese difformità con quanto era stato fatto nelle provincie di prima ricupera.

Innegabilmente, l'editto consalviano, lungi dal conservarlo, segnava la fine, nelle Legazioni e nelle Marche, del sistema giuridico francese, sia pure con una eccezione di assai vasta portata qual era quella rappresentata dal codice di commercio che veniva mantenuto in vita, eccezione che già di per se stessa, data l'estrema importanza dei rapporti giuridici cui essa si riferiva, basterebbe a differenziare nettamente, dal punto di vista legislativo, la restaurazione operata dal Consalvi nelle provincie di seconda ricupera da quella attuata dal Rivarola a Roma, poco più di un anno prima. Ma era anche l'organizzazione amministrativa del regime napoleonico che veniva, sia pure non in maniera definitiva, conservata, in modo da assicurare una certa continuità fra un governo e l'altro, mentre assai diverso era il clima in cui tutta l'opera di restaurazione si svolgeva, un clima, anche se più nella intenzione del Consalvi che nella concreta realtà locale, di comprensione e di oblio per quanti avevano servito sotto il cessato Regno d'Italia.

La conseguenza di maggior rilievo che derivò dalla particolare politica seguita dal Consalvi nelle provincie di seconda ricupera fu che, tra queste e le altre, ossia in sostanza il Lazio e l'Umbria, si venne a determinare una differenziazione profonda, quasi una frattura, sia sul piano strettamente giuridico sia su quello dell'amministrazione: diffe-

renziamento che evidentemente non avrebbe potuto essere protratta a lungo e che avrebbe potuto essere superata soltanto attraverso una vasta riforma generale della struttura dello Stato, in modo da dare a quest'ultima la necessaria uniformità ed organicità. Una tale opera riformatrice non avrebbe potuto aver luogo, evidentemente, che al livello più alto, ossia tenendo conto delle esigenze e della situazione di fatto esistente nelle provincie di seconda ricupera, che maggiormente avevano potuto assimilare l'esperienza giuridico-amministrativa del periodo napoleonico e che si trovavano, a questo riguardo, in condizioni ben più evolute che non le altre. Le provincie di seconda ricupera, grazie alla particolare condizione in cui vennero a trovarsi dopo la restaurazione in esse del governo pontificio, divennero così l'elemento, in un certo senso, propulsore sulla via di una più vasta e completa azione di riorganizzazione dell'intera compagine statale.

* * *

Questa generale opera di riorganizzazione giuridico-amministrativa trovò la sua formulazione legislativa nel motuproprio del 6 luglio 1816, che pur attraverso le sue limitazioni rappresentò il primo serio tentativo che fosse fatto, si può ben dire, dopo secoli, di riformare tutta la struttura interna dello Stato Pontificio, in modo da renderla più consona alle esigenze dei tempi.

Il primo punto decisamente all'attivo della riforma del 6 luglio 1816 fu quello dell'unificazione legislativa ed amministrativa dello Stato, unificazione ch'era stata la mira prima ed essenziale che il motuproprio si era prefisso e la cui inderogabile necessità era stata messa in luce nello stesso preambolo: «Noi riflettemmo in primo luogo», vi era detto infatti, «che la unità ed uniformità debbono essere le basi di ogni politica istituzione, senza delle quali difficilmente si può assicurare la solidità de' governi, o la felicità de' popoli; e che un governo tanto più può riguardarsi come perfetto, quanto più si avvicina a quel sistema di unità stabilito da Dio, tanto nell'ordine della natura, quanto nel sublime edificio della religione. Questa certezza c'indusse a procurare per quanto fosse possibile la uniformità del sistema in tutto lo stato appartenente alla santa Sede...». A questa prima esigenza di unità si aggiunse quella, anch'essa riflessa nel preambolo del motuproprio, di assicurare, in modo particolare alle provincie di seconda ricupera, che mal potevano ormai adattarsi alle antiche istituzioni prenapoleoniche, «un nuovo sistema più adatto alla presente condizione degli abitanti,

resa tanto diversa da quella di prima » (1). Finalità, questa, che la riforma introdotta con il motuproprio del 6 luglio riuscì a realizzare in guisa assai inferiore che non quella dell'uniformità delle leggi e delle istituzioni.

Lo Stato Pontificio venne ripartito in diciassette delegazioni suddivise in tre classi diverse, e delle quali quelle di prima classe, che sarebbero state rette da un cardinale, avrebbero però preso il nome di Legazioni (art. 1). Ogni delegazione era a sua volta suddivisa in governi, con a capo un governatore il quale, a differenza dei delegati, non doveva necessariamente essere un ecclesiastico (art. 2). Al delegato era affidata, sotto la direzione e la sorveglianza dei superiori dicasteri di Roma, « la giurisdizione in tutti gli atti di governo, e di pubblica amministrazione, eccettuati gli affari, che per ragione di materia appartengono alle potestà ecclesiastiche, quelli che riguardano l'ordine giudiziario civile, quelli che spettano alla direzione del pubblico erario » (art. 6). Ogni delegato, nel disbrigo degli affari di governo, doveva essere coadiuvato da due assessori, nominati dal sovrano (art. 7); inoltre, presso ognuno di essi, era costituita una speciale congregazione governativa, i cui componenti, in numero di quattro, tre o due, a seconda che si trattasse di delegazione di prima, seconda o terza classe, dovevano essere di età non inferiore ai trent'anni, di onesta famiglia ed aver preventivamente esercitato qualche pubblico impiego ovvero aver lodevolmente atteso al foro, per la durata di almeno tre anni (art. 9). La congregazione governativa doveva riunirsi presso il delegato in via ordinaria tre volte alla settimana, ed in via straordinaria ad ogni richiesta del delegato (art. 10); era chiamata a dare il suo parere, non vincolante, su tutti gli affari di qualche rilievo concernenti l'amministrazione della delegazione (art. 11 e 12). Doveva essere rinnovata ogni cinque anni (art. 13).

I governatori, che dovevano esercitare le loro attribuzioni sotto il controllo dei delegati, dai quali dipendevano, non potevano essere nativi del luogo in cui esercitavano le loro funzioni; la stessa norma era

(1) « Infatti », era detto nel preambolo del motu proprio, « in una gran parte delle provincie recentemente ricuperate la tanto più lunga separazione dal dominio di questa Santa Sede ha fatto quasi dimenticare le antiche istituzioni, e costumanze; onde si è reso in esse quasi impossibile il ritorno all'antico ordine di cose. Nuove abitudini surrogate alle antiche, nuove opinioni invalse e diffuse quasi universalmente nei diversi oggetti di amministrazione e di pubblica economia, nuovi lumi, che sull'esempio di altre nazioni d'Europa si sono pure acquistati, esigono indispensabilmente l'adozione nelle dette provincie di un nuovo sistema più adatto alla presente condizione degli abitanti, resa tanto diversa da quella di prima ».

stabilita pure per gli assessori (art. 17). Sia governatori sia delegati erano, naturalmente, di nomina sovrana (art. 18).

Per quanto riguardava il delicato problema delle giurisdizioni baronali di carattere feudale, non si osò andare fino in fondo e dichiararne la definitiva abolizione in tutto lo Stato: fu seguita invece una soluzione intermedia, che venne però a ledere gravemente il principio della uniformità legislativa nei domini ecclesiastici. Mentre infatti veniva confermata l'abolizione delle suddette giurisdizioni nelle provincie di seconda ricupera, nelle altre esse venivano conservate; era soltanto stabilito che i governatori, che i baroni avrebbero scelto a governare i rispettivi feudi e ad esercitarvi giurisdizione, non avrebbero potuto adempiere al proprio ufficio, se non dopo aver ottenuto la necessaria approvazione da parte della segreteria di Stato (art. 19). Ai baroni era consentito di rinunciare alle rispettive giurisdizioni feudali, non solo per sé, ma anche per i futuri chiamati alla loro successione; e, per maggiormente invogliarli a compiere tale rinuncia, dal governo in realtà desiderata, anche se non osava dichiarare apertamente la soppressione dei feudi, venivano addossate ai signori, che avessero voluto conservare le proprie giurisdizioni, tutte le spese occorrenti al mantenimento delle forze di polizia nei rispettivi feudi, nonché quelle, pure rilevanti, che concernevano l'amministrazione della giustizia, quali, ad esempio, gli assegni mensili da corrispondersi ai governatori e loro cancellieri (1). Da tutto ciò conseguì che la maggior parte dei signori feudali, per sottrarsi agli oneri imposti, o per insofferenza ai vincoli nuovi, che limitavano la loro autorità nei loro stessi feudi, rinunziarono ai loro antichi diritti; di modo che, all'atto pratico, la feudalità cessò di esistere anche nelle provincie di prima ricupera (2).

(1) Tutta questa materia fu più dettagliatamente ordinata con l'emanazione, in data 20 dicembre 1816, dei *Regolamenti da osservarsi per i Feudi nei quali la Giurisdizione resta presso i rispettivi Baroni*, in *Collezione di pubbliche disposizioni emanate in seguito del motu proprio di N. S. Papa Pio VII in data de' 6 Luglio 1816 sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica*, t. I, pp. 195 e sgg.

(2) Quali fossero le reali intenzioni del governo pontificio nel dettare le norme del motu proprio concernenti le giurisdizioni feudali, risulta chiaramente da un dispaccio inviato dal Consalvi al cardinal Severoli, nunzio pontificio a Vienna, portante la data del 14 settembre 1816: « Mi dice Vostra Eminenza che la abolizione dei Feudi non è piaciuto che sia stata fatta per una parte sola dello Stato, e che non è piaciuto di veder preferita la nobiltà. Quanto ai Feudi sarebbe piaciuto anche a me che l'abolizione fosse stata generale in tutto lo Stato; ma avendo Sua Santità, per consiglio di quelli che senza farsi carico di nulla tutto rivorrebbero come prima, ripristinato la Giurisdizione Baronale nelle Provincie di prima ricupera nel 1814 non era decoro del Sovrano il distruggerla nuovamente nel 1816. Si è preso quindi il partito di conservarla, ma con tali obblighi

Per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, era innanzi tutto escluso ogni potere giurisdizionale dei delegati in materia civile (art. 24); i governatori erano giudici competenti nelle cause di valore non superiore ai 100 scudi ed in altre, di modesto interesse, specificate dal motu proprio (art. 25); contro le loro decisioni era ammesso appello dinanzi ai tribunali di prima istanza della rispettiva delegazione (art. 27). Questi ultimi erano costituiti in ogni capoluogo di delegazione ed avevano carattere collegiale (art. 30). Era sancito il principio della pubblicità delle udienze e l'obbligo di motivare le sentenze (art. 34). In tutto lo Stato erano poi stabiliti quattro tribunali di appello, uno a Bologna, uno a Macerata e due a Roma, e cioè quello dell'Auditore di Camera e quella della Rota (art. 35): il primo era competente a giudicare degli appelli, quando il valore della causa non superasse la somma di 825 scudi, il secondo invece quando si trattasse di cause di valore superiore. Era inoltre ammesso il ricorso alla Rota, nel caso in cui la sentenza di secondo grado fosse difforme da quella di prima istanza, in modo che si aveva la possibilità di un giudizio di terza istanza (art. 46). Le due sentenze conformi di primo e secondo grado formavano invece, in tutti i giudizi, la cosa giudicata (art. 48). Al tribunale della Segnatura, sedente in Roma, erano attribuite funzioni analoghe a quelle già esercitate dalla Cassazione francese, in quanto esso era competente ad « annullare atti giudiziari, e decreti e le sentenze di tutti i tribunali dello Stato senza eccezione », non però per vizi di merito, ma solo per difetto di giurisdizione, di mandato o di citazione (art. 52). Inoltre la Segnatura decideva anche degli eventuali conflitti di competenza fra due o più tribunali. Un notevole miglioramento, rispetto al sistema vigente prima di quello napoleonico, era dato dalla soppressione, in materia contenziosa civile, di « tutte le giurisdizioni e tutti i Tribunali particolari, e privilegiati per ragione delle persone, o per ragione delle cose dedotte in giudizio » (art. 64). Infine, la nomina di tutti i giudici era riservata direttamente al pontefice (art. 67).

Per quanto riguarda la giurisdizione penale, i delitti minori, e, più

(e tutti giusti) che i baroni s'inducessero in fine di rinunziarvi essi stessi ». Cf. M. PETROCCHI, *La restaurazione, il cardinale Consalvi*, ecc., cit., p. 258.

Per quanto riguarda lo stato d'animo nella nobiltà di fronte alle disposizioni del motu proprio in materia di giurisdizioni feudali, è significativo quest'episodio narrato dal Coppi: « Appena letto il motu proprio il principe Colonna disse allo scrittore di queste memorie che non badava alla spese, ma non soffriva vincoli, voler essere quasi sovrano come i suoi antenati, o semplice privato. Quindi rinunziò immediatamente alla vincolata giurisdizione. Il suo esempio fu quindi seguito dalla maggior parte dei baroni ». Cf. COPPI, *Memorie colonnesi*, Roma 1855, p. 414.

precisamente, quelli « punibili con pene pecuniarie, ed afflittive, estese, e considerate come equivalenti ad un anno di opera inclusivamente », erano attribuite alla cognizione dei governatori locali (art. 76). I rimanenti erano invece di competenza dei tribunali criminali istituiti in ogni delegazione e pur essi, come quelli civili, collegiali: ne faceva parte, con funzioni di presidente, lo stesso delegato (art. 77). Erano mantenute le giurisdizioni della sacra Inquisizione, della congregazione dei vescovi, del prefetto dei palazzi apostolici e del tribunale militare (art. 90); tutte le altre giurisdizioni criminali di privilegio erano invece abolite (art. 91). Erano abolite definitivamente ed in perpetuo la tortura e la pena della corda, quest'ultima sostituita da quella di un anno di lavori forzati (art. 96).

Numerose erano le norme contenute nel motuproprio, in materia di legislazione civile, sopra tutto in rapporto al diritto successorio, che veniva profondamente modificato rispetto a quello della codificazione napoleonica, essendo sanzionato il ritorno alle antiche discriminazioni fra agnati maschi da un lato e femmine e cognati dall'altro, naturalmente a tutto svantaggio di questi ultimi. L'art. 104 stabiliva infatti che « nella linea diretta discendente i figli maschi, e altri discendenti maschi agnati escluderanno sempre dalla eredità intestata del padre, dell'avo, o di altro ascendente maschio dall'agnazione le femmine, ed i cognati, ancorché uguali, o prossimiori in grado ». Così pure nella linea diretta ascendente era stabilito, in base al solito principio dell'agnazione, l'esclusione delle femmine dalla successione intestata, a favore di qualunque altro ascendente maschio ed agnato, anche se meno prossimo in grado; a questo principio era fatta un'eccezione per la madre, cui era riservata la successione, secondo le norme del diritto romano, in concorso con l'avo od altro ascendente della linea paterna (art. 105). Anche nell'eredità dei collaterali maschi, « le femmine coi loro figli, e discendenti dell'uno e dell'altro sesso, quantunque in eguale, o più prossimo grado », erano escluse dai maschi agnati congiunti del defunto « fino al quarto grado della computazione civile inclusivamente » (art. 106). Naturalmente, l'esclusione dalla successione delle femmine e dei cognati non aveva luogo quando si trattasse della eredità intestata di femmine, e ciò tanto nella linea diretta discendente o ascendente, quanto in quella collaterale (art. 110). A conclusione di tutta questa serie di disposizioni ispirate alla più rigida applicazione dell'antico principio dell'agnazione, veniva infine disposto che le figlie, o nipoti che all'epoca della morte del padre o dell'avo paterno si trovassero già collocate in matrimonio con una congrua dote dai medesimi

costituita in vita, non avrebbero più potuto avanzare pretesa alcuna sulla loro eredità, anche se intestata; e veniva precisato che la dote avrebbe sempre dovuto ritenersi congrua, quando con essa le femmine fossero state collocate in matrimonio con una persona di pari condizione (art. 112).

Inoltre le donne, ancorché maggiorenni, furono sottoposte ad una grave limitazione della loro capacità di contrarre, e ciò in base allo art. 128, che disponeva che nessun loro contratto avrebbe potuto essere valido « senza l'intervento, ed il consenso dei più prossimi parenti, o del curatore da deputarsi in mancanza, o in assenza dei medesimi ». Era fatta eccezione, secondo il principio consueto, per i contratti stipulati da quelle donne che esercitassero attualmente la mercatura, qualora tali contratti si riferissero alla loro attività commerciale.

Nel complesso perciò, come si vede facilmente, era tutto il sistema dell'eguaglianza civile delle donne, introdotto dalla legislazione napoleonica, che veniva respinto dal motuproprio, con una serie di norme che ne limitavano gravemente i diritti, sia in materia successoria sia in materia contrattuale.

L'abolizione dei fedecommessi, operata dal governo francese e che, per le provincie di seconda ricupera, era stata mantenuta dall'editto consalviano del 5 luglio 1815, veniva confermata ed estesa a tutto lo Stato Pontificio (art. 130). Venne tuttavia consentita la costituzione di nuovi fedecommessi, sia pure entro certi limiti espressamente enumerati e che riguardavano sia i beni che ne potevano formare oggetto, sia il valore di essi, che non avrebbe potuto essere inferiore a 15.000 scudi, sia la loro durata, che non avrebbe potuto superare i quattro gradi, di modo che i beni sottoposti a vincolo dovevano tornare liberi nel quarto possessore (art. 136-141).

Il motuproprio prevedeva poi la pubblicazione, nel più breve tempo possibile, di un « sistema di universale legislazione » in sostituzione della soppressa codificazione francese ed, a questo scopo, erano istituite tre speciali commissioni, che avrebbero dovuto approntare i nuovi codici (art. 75). Ma, in realtà, come si avrà modo di vedere in seguito, questo programma di codificazione rimase per lo più lettera morta, in quanto solo il codice di procedura civile trovò attuazione e venne pubblicato nel novembre 1817.

Numerose e dettagliate erano le norme del motuproprio riguardanti l'organizzazione e l'amministrazione delle comunità minori in cui ciascun governo era suddiviso, norme fondate sul principio che sia l'una sia l'altra sarebbero state regolate in tutto lo Stato in maniera

uniforme (art. 148); con un notevole passo innanzi, quindi, rispetto a quella estrema frammentarietà giuridico-amministrativa che aveva caratterizzato in passato lo Stato Pontificio, costituendone una delle deficienze più gravi.

In ogni comunità erano istituiti un consiglio, incaricato di deliberare sugli affari locali, ed una speciale magistratura, che doveva presiedere allo svolgimento dell'amministrazione comunitativa (art. 150). La prima nomina dei componenti il consiglio era riservata ai delegati (art. 152), mentre in seguito, a coprire i posti che si sarebbero a mano a mano resi vacanti, avrebbe provveduto il consiglio stesso, salva però l'approvazione del nuovo eletto da parte del delegato (art. 154). I consiglieri dovevano comunque essere scelti fra i proprietari terrieri del luogo, i commercianti, gli uomini di lettere e quanti esercitassero « professioni od arti non sordide o vili » (art. 155), formula questa, come si vede, sufficientemente lata, sopra tutto in tempi in cui il criterio rigidamente censitario era adottato con rigore anche maggiore in altri Stati.

La magistratura, che rappresentava l'organo esecutivo della comunità, era composta di un capo, con il nome di gonfaloniere, e di sei altri individui, ovvero quattro o due a seconda dell'importanza della comunità stessa, con il nome di anziani. Sia l'uno sia gli altri erano nominati dal delegato, sulla base di terne di nomi proposte dal consiglio, che poteva così notevolmente influire sulla loro nomina; la durata della loro carica era biennale (art. 159-161).

Al consiglio della comunità spettavano: la nomina di tutti gl'inservienti ed impiegati pubblici, la fissazione dei dazii locali, con i cui proventi dovevasi far fronte alle spese comunitative, l'approvazione delle eventuali spese straordinarie ed impreviste, l'approvazione, con eventuali modifiche da esso stesso approvate, dei preventivi di spesa e di entrata compilati dal gonfaloniere (art. 165-168). L'approvazione o la riforma definitiva di tali preventivi erano però riservate alla congregazione del Buon Governo (art. 170), che era il dicastero che presiedeva appunto alla regolare amministrazione delle comunità.

Al gonfaloniere, coadiuvato dagli anziani, spettava l'amministrazione ordinaria della comunità (art. 172).

Anche il sistema delle pubbliche contribuzioni venne riordinato dal motuproprio del 6 luglio 1816, sopra tutto nel senso di accordare un notevole sgravio fiscale ai proprietari terrieri per quanto riguardava l'imposta sui fondi rustici, sgravio che venne stabilito in un totale complessivo di 400.000 scudi, da ripartirsi fra i varii governi dello Stato (art. 189). Anche l'imposta del bollo, richiamata in vigore in tutto lo

Stato dopo l'abolizione che ne aveva fatta il Rivarola, veniva mantenuta ad un livello inferiore rispetto a quello vigente sotto il dominio francese (art. 201). Unificati in tutto lo Stato era poi il prezzo del sale e dei tabacchi (art. 211 e 212). Venivano inoltre soppresse la tassa personale e la tassa sulle arti, commerci e professioni che gravavano sulle popolazioni delle provincie di seconda ricupera (art. 194 e 195). A conclusione di queste riforme fiscali e allo scopo di meglio e più razionalmente applicare l'imposta fondiaria, veniva ordinata la compilazione di un nuovo catasto per tutto lo Stato, « che renda equabilmente uniformi gli allibramenti dei fondi rustici, avuto riguardo alla natura del suolo, alla di lui posizione, e prodotti, come anche alle differenti spese di coltivazione, ed a tutti gli altri elementi, che possono, e devono aversi in considerazione nello stabilire un censimento » (art. 191).

A proposito di questi sgravii fiscali, di cui sono evidenti gli intenti politici, sopra tutto quando si tenga conto che proprio nell'eccessivo peso delle pubbliche contribuzioni le popolazioni dello Stato Pontificio avevano trovato uno dei motivi più forti di scontento ed anche di sorda opposizione nei confronti del regime napoleonico, è peraltro da rilevare come essi si riferissero prevalentemente alle imposte dirette, accentrantisi nella dativa reale, ossia imposta fondiaria: di modo che, in ultima analisi, tali sgravii erano destinati ad andare a vantaggio quasi esclusivamente delle classi abbienti, in nulla o quasi favorendo quelle più povere su cui continuavano a gravare in gran numero, ed in misura spesso crescente, le contribuzioni indirette.

Una norma particolarmente importante del motuproprio era infine quella che riconosceva definitivamente la piena validità delle vendite di beni demaniali compite dal cessato governo ai privati (art. 225); erano però escluse da questa disposizione le vendite dei locali destinati a residenza dei vescovi e dei religiosi e religiose in genere (art. 227) (1). Tutte le controversie sulla validità degli acquisti di beni demaniali erano attribuite alla competenza di un'apposita congregazione (art. 228), ed un successiva notificazione del Consalvi, emanata in data 15 novembre 1817, e dovuta evidentemente a contestazioni che dovevano essere sorte in materia, specificò che tale congregazione, nel pronunciare il suo giudizio, non avrebbe potuto prendere in considerazione altri motivi di nullità che quelli, per cui gli acquisti suddetti sarebbero

(1) A questo proposito è da ricordare che fin dal 9 settembre 1814 era stato emanato un editto con il quale era stata ordinata la riconsegna agli antichi legittimi proprietari degli episcopati, dei seminari, delle case parrocchiali, come pure dei conventi, dei monasteri e dei collegi che fossero rimasti nel loro stato primiero.

stati annullati o rescissi sotto i cessati governi francese ed italoico, in base alle leggi e regolamenti allora vigenti.

Il motuproprio del 6 luglio 1816 terminava con lo stabilire che il governo provvisorio sarebbe venuto a cessare il 31 agosto di quello stesso anno, per cui il nuovo sistema amministrativo e giudiziario sarebbe entrato in vigore in tutto lo Stato a partire dal 1° settembre. Contemporaneamente al motuproprio vennero poi pubblicati vari regolamenti e precisamente: un regolamento sui ricorsi alla congregazione appositamente istituita per decidere sulle questioni riguardanti le nuove circoscrizioni territoriali; un regolamento sul registro; un regolamento sul bollo: un regolamento sul sistema ipotecario, modellato su quello francese; ed infine un regolamento sul rendimento dei conti nella pubblica amministrazione (1).

* * *

Il motuproprio del 6 luglio 1816 costituì senza dubbio un notevole passo innanzi rispetto alla situazione precedente il regime napoleonico, rappresentando, in fondo, l'unico organico tentativo di riforma cui fosse stata sottoposta da secoli la compagine dello Stato della Chiesa, che, più forse di ogni altro, in Europa, era rimasto anchilosato su vecchi schemi, ormai definitivamente superati dai tempi. Affermare tuttavia che con esso furono presi « provvedimenti accomodati colle novelle idee del secolo » (2), o che nell'elaborarlo il Consalvi « seppe bilanciare con ponderata prudenza i vantaggi del nuovo e dell'antico sistema, e con saggia moderazione procurò di adattare le istituzioni alle esigenze de' tempi e al vantaggio de' popoli » (3), significa forse esagerare in ottimismo. E qui bisogna distinguere, se si vuol dare una retta valutazione del motuproprio del 6 luglio, fra riforma della struttura amministrativa dello Stato, indirizzata sopra tutto nel senso dell'uniformità, e riforma della legislazione civile e penale. Sotto il primo aspetto il bilancio è senza dubbio positivo: basterebbe a ciò la norma dell'art. 102, che aboliva tutte le leggi e gli statuti municipali la cui esistenza per secoli aveva fatto della legislazione dello Stato Pontificio un complesso e variatissimo mosaico. Ma vi fu ben di più che non la semplice abolizione di tutto l'intricato sistema delle legislazioni locali: vi fu la riduzione ad unità della vita amministrativa dello Stato, l'unificazione del

(1) Per un'analisi dettagliata del sistema di rendiconto finanziario così instaurato cf. A. VENTRONE, *L'amministrazione dello Stato Pontificio dal 1814 al 1870*, Roma 1942, pp. 21 e sgg.

(2) F. SCLOPIS, *Storia della legislazione italiana*, vol. III, Torino 1864, p. 433.

(3) *Il governo provvisorio degli Stati Pontifici nell'anno 1815 e lo statuto del 1816*, in *Civiltà Cattolica*, 1916, vol. II.

sistema giudiziario, il conferimento di una sia pur assai limitata autonomia alle comunità locali, una più rigorosa delimitazione delle competenze dei vari organi centrali e locali. Vedere in tutto ciò un vero e proprio processo di assimilazione dei precedenti istituti francesi, sarebbe senza dubbio non rispondente al vero: si era ben lontani, sia nello spirito sia nella forma, dagli esempi giuridico-amministrativi del periodo napoleonico. Ma certamente un'influenza, indiretta quanto si vuole, di tali esempi, ci fu e non poteva, del resto, non esserci.

Ben diverso è il discorso per quanto riguarda la parte del motuproprio concernente la legislazione civile e penale. L'affermare, come fa il La Mantia, che questa, così come fu ripristinata, era sovente « inopportuna alle nuove condizioni sociali » (1), può essere tutt'al più un semplice eufemismo: non di legislazione inopportuna alle nuove condizioni sociali si trattava, bensì di legislazione ad esse del tutto antitetica, ancorata com'era a forme e contenuti inesorabilmente superati, che già nel secolo precedente dimostravano la loro inadeguatezza ed insufficienza e che solo l'immobilismo caratteristico della Chiesa in questo campo aveva potuto conservare inalterati. Qui l'involuzione rispetto allo stato di cose esistente sotto il regime napoleonico era effettivamente enorme, tale comunque di per sé a qualificare negativamente tutta la restaurazione pontificia; qui l'insufficienza riformatrice consalviana appare con ogni evidenza.

È vero del resto che il Consalvi, malgrado la sua larghezza di mente, la sua flessibilità intellettuale e la sua moderazione di carattere, era tutt'altro che un riformatore, né probabilmente intendeva esserlo. La sua azione di governo era sì, sotto molteplici rispetti, illuminata, e ad ogni modo fu provvida per lo Stato Pontificio, date le condizioni in cui essa si attuava e le gravi difficoltà contro cui ad ogni momento urtava, ma non era tale certo da voler rinnovare dalle fondamenta la struttura interna della compagine statale e tentare di dare basi sostanzialmente nuove alla sovranità temporale dei Pontefici, per esempio, mediante la creazione di un vero e proprio governo civile o comunque consentendo una larga partecipazione dei laici alla direzione della cosa pubblica. E si è visto per esempio, a questo proposito, che, in base al motuproprio del 6 luglio, anche i delegati dovevano necessariamente essere ecclesiastici (2).

(1) V. LA MANTIA, *Storia della legislazione italiana*, vol. I, *Roma e lo Stato Romano*, Torino 1884, p. 593.

(2) Sui limiti degli intenti riformatori del Consalvi, in particolare per quanto riguarda l'immissione dei laici nell'amministrazione civile dello Stato, dà non poca luce

A tutto ciò si devono aggiungere le condizioni obiettive difficilissime in cui si trovò a dover operare il Consalvi, che vedeva la propria azione riedificatrice dello Stato perpetuamente e fieramente contrastata dall'opposizione della maggior parte del collegio cardinalizio e della classe dirigente ecclesiastica in genere, ostile fino al fanatismo ad ogni sia pur modesta azione di rinnovamento e di riforma (1). Era quella

un giudizio di Luigi de' Medici, ministro di Ferdinando di Borbone re delle Due Sicilie, il quale in una sua lettera al Ludolf, ministro plenipotenziario a Roma, così scriveva: « S'ingannano a Roma se credono che il cardinal Consalvi di buona voglia avesse associati in alcuni pochi impieghi i secolari agli ecclesiastici. Gli fu forzata la mano a Vienna, ove si voleva che il Papa avesse due Governi separati e distinti; a quello della Chiesa adoprati gli ecclesiastici, e i secolari al Governo civile, come usavano in Germania gli elettori ecclesiastici. Egli si schermì quanto più poté: ma non poté farne a meno per le legazioni, altrimenti non le avrebbe riavute. Si parla sempre del cardinal Consalvi come uomo portato alle forme secolaresche: nulla di ciò: egli era prete, e più che prete, come di lui diceva Bonaparte; e se talvolta piegava, nol faceva che a vantaggio del suo principato ». Cf. W. MATURI, *Il Concordato del 1818 tra la Santa Sede e le Due Sicilie*, Firenze 1929, pp. 108-109. La lettera in questione è dell'11 settembre 1824. Sul giudizio dato da Napoleone sul Consalvi cf. pure E. L. FISCHER, *Cardinal Consalvi*, cit., p. 291.

È chiaro poi che, a maggior ragione, il Consalvi era decisamente ostile ad ogni forma di governo sia pur moderatamente costituzionale, almeno per quanto riguardasse lo Stato Pontificio. Assai nota è, a questo proposito, la sua lettera del 9 settembre 1820 al nunzio pontificio a Vienna Leardi, nella quale egli esponeva le ragioni di assoluta incompatibilità fra governo costituzionale e sovranità temporale dei Papi. « Se vi è Governo », egli scriveva, « il quale ne' suoi elementi costitutivi sia in contrasto con gli elementi del Governo costituzionale è certamente il Governo Pontificio. Come potrebbe il Papa spogliarsi del potere legislativo? È chiaro che riconoscendosi questo potere nella Nazione, il Papa come Capo della Chiesa, sarebbe sovente nel caso di dover reclamare contro le leggi del Sovrano di Roma, ed esigerne la revoca. Come potrebbe il Papa dividere gli oggetti di competenza della potestà secolare da quelli di competenza ecclesiastica nel suo stesso dominio temporale, senza porre nella macchina del suo Governo i semi di una essenziale discordia, ed il principio della distruzione? Ognuno conosce che i principj fondamentali di un Governo costituzionale applicati al Governo della Chiesa divengono principj d'eresia, mentre nella Chiesa l'autorità emana dal capo nelle membra, e (nei) Governi Costituzionali risiede nelle membra, e da queste si diffonde nel capo ». Cf. M. PETROCCHI, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi*, ecc., cit., p. 35.

(1) Sull'opposizione costantemente incontrata dal Consalvi, particolarmente nell'ambiente prelatizio, nella sua azione moderatamente riformatrice cf. le considerazioni di Crétineau-Joly in *Mémoires du cardinal Consalvi* ecc., cit., pp. 53 e sgg. V. anche, oltre, naturalmente, ai lavori biografici già citati, RAULICH, *Il Risorgimento* ecc., cit., p. 59; *Il card. E. Consalvi nel primo centenario* ecc., in *Civiltà Cattolica*, cit., p. 111 e sopra tutto M. PETROCCHI, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi* ecc.; cit., p. 81 e sgg. Assai interessante inoltre la testimonianza di un emissario austriaco che in un suo rapporto del 1822, (ma la situazione da lui descritta può essere benissimo riferita anche a qualche anno prima), scriveva: « La noblesse romaine étant en général très riche et ignorante, n'a ni passions, ni désirs; mais si on pouvait dire qu'elle pense depuis 1814, on pourrait soutenir qu'elle pense contre le Gouvernement, qu'elle voit chanceler, et qui quelque fois lui demande de l'argent après l'avoir dépouillée de ses fiefs. Pour remonter aux hiérarchies, telles que le St. Collège des Cardinaux, celui des Prélats, des Evêques, des Généraux des Ordres monastiques, et des Grands Théologiens, ils sont

opposizione la cui natura e le cui origini egli aveva acutamente analizzato nelle sue memorie, dopo averla sperimentata dopo la prima restaurazione: «Se in ogni luogo è assai difficile il vincere le antiche abitudini e il far cambiamenti e introdurre novità, lo è sopra ogni altro luogo in Roma o, a dir meglio, nel Governo Pontificio. Tutto quello che *esiste da qualche tempo* vi è riguardato con una specie di venerazione, *come consacrato dalla stessa antichità della sua istituzione*, senza considerare che spesso ciò è *falsissimo*, non essendo vero che tali e tali cose siano state stabilite nella loro origine *come si trovano*, essendo anzi alterate o dalli abusi, dai quali niuna istituzione umana può guardarsi abbastanza, o dalle vicende, o dallo stesso lasso di tempo. Inoltre in Roma, più che altrove, si oppone ai cambiamenti *la qualità* di quelli, che, o nella giurisdizione o in altri vantaggi, *perdono* nei cambiamenti. *La loro qualità* rende più difficile vincere la loro opposizione e lo stesso Papa si trova talora costretto da giuste considerazioni ad avervi dei riguardi » (1).

Era quella stessa opposizione, sorda e continua, che, quando non riusciva a soffocare un'innovazione od una riforma sul nascere, tentava poi, e spesso con piena efficacia, di ridurne al minimo gli effetti, fino talora ad annullarla di fatto. Fu quanto accadde, in un certo senso, anche riguardo al motuproprio del 6 luglio 1816. Più che un punto di arrivo, esso avrebbe dovuto rappresentare l'inizio di una sia pur moderata opera di rinnovamento della struttura interna dello Stato Pontificio, in modo da adeguarlo lentamente, e per quanto possibile, alle condizioni dei tempi: per tutto il periodo della Restaurazione, fino cioè alla morte di Leone XII, ciò non si verificò; anzi, ad un certo momento, le stesse conquiste raggiunte con il motuproprio vennero attaccate e compromesse. E l'opposizione inesorabile degli « zelanti » impedì così, fra ogni altra cosa, che fosse portato a termine quello che avrebbe dovuto essere il coronamento di tutta la riforma del 1816, ossia la codificazione della legislazione civile e penale.

* * *

L'opera del Consalvi, culminata nel motuproprio del 6 luglio, scontentò la grande maggioranza dell'opinione pubblica, sia quella più re-

tous ennemis découverts du Gouvernement actuel, ou tout au moins des nouveautés qu'il a introduites ». Cf. A. STERN, *Lo Stato Pontificio nell'anno 1822 secondo il rapporto d'un emissario austriaco*, in *Rivista storica del Risorgimento Italiano*, 1897, vol. II, pp. 901 e sgg.

(1) *Memoire del cardinal ERCOLE CONSALVI*, cit., pagg. 147-148.

triva e conservatrice, che vedeva, nelle riforme realizzate dal motuproprio, una legislazione sovvertitrice di ogni ordine e buon senso, sia quella più illuminata e di tendenza accentuatamente liberale, che guardava con nostalgia alle leggi ed all'amministrazione napoleoniche e che del motuproprio vedeva tutte le deficienze e gli aspetti di involuzione giuridica e non invece i lati più propriamente positivi, almeno rispetto alla situazione vigente sotto il regime antico (1). La riforma del 1816 era, in sostanza, un'opera di compromesso fra tendenze ed esigenze contrastanti, e, come tutte le opere di compromesso, essa era destinata a suscitare l'ostilità di entrambe le parti contrapposte, che, lungi dall'essere da essa conciliate, si guardavano con crescente avversione.

Particolarmente vivo era il risentimento dell'opinione pubblica di tendenza liberale nelle Legazioni e nelle Marche, in quelle regioni cioè che avendo più a lungo subito l'influenza delle riforme napoleoniche ed avendole in buona parte assimilate, più difficilmente erano disposte a sottostare nuovamente al malgoverno ecclesiastico: ché di malgoverno, non ostante i propositi del Consalvi e la nuova situazione venutasi a creare nel campo amministrativo in seguito al motuproprio del 6 luglio, pur sempre per lo più si trattava, se non altro perché alle buone intenzioni del Consalvi non corrispondeva un'analoga azione di governo da parte della classe dirigente prelatizia. Una ragione particolare, ed assai vivamente sentita, di scontento, era data dal fatto che l'amministrazione pubblica continuava a restare, almeno al livello più elevato, un monopolio del clero, che nei tribunali, nelle congregazioni, nei vari dicasteri centrali, nelle delegazioni, nella diplomazia, deteneva tutte le posizioni di qualche importanza, escludendone quasi completamente i laici. E non può pertanto destar meraviglia che, in tali condizioni, nelle provincie di seconda ricupera non mancasse neppure un partito austriacante, e questo non certo per soverchio amore nei confronti dell'impero asburgico, quanto perché un eventuale dominio austriaco era pur sempre considerato, in taluni ambienti, come preferibile al governo dei preti. Era anche quello austriaco, senza dubbio, un dominio dispotico, ma si trattava, per lo meno, di un dispotismo che aveva una salda contropartita in un sistema ordinato di leggi, spesso non inferiori a quelle napoleoniche, nell'assenza, o quasi, di arbitrii

(1) Sulle reazioni suscitate nell'opinione pubblica dello Stato Pontificio dal motuproprio, cf.: G. CASSI, *Il Cardinal Consalvi ed i primi anni della Restaurazione Pontificia (1815-1819)*, Milano 1931, pp. 152 e sgg.; A. QUACQUARELLI, *La crisi del potere temporale del Papato nel Risorgimento (1815-1820)*, Bari 1940, pp. 40 e sgg.; M. PETROCCHI, *La Restaurazione, il cardinale Consalvi ecc.*, cit., pp. 109 e sgg.

nella pubblica amministrazione, nella presenza di una burocrazia forse lenta e macchinosa, ma sostanzialmente competente ed onesta.

Questo malcontento, che serpeggiava fin dall'indomani della Restaurazione nelle provincie di seconda ricupera e che il motu proprio del 1816, anziché placare, aveva invece, in un certo senso, acuito, soffocando definitivamente ogni illusione, che poteva fin allora essere stata nutrita negli ambienti liberali, sulla possibilità di radicali riforme di struttura dello Stato, si concretò in una vera e propria azione armata contro il governo pontificio: si tratta del moto di Macerata, che è stato considerato, forse non a torto, come il primo fatto patriottico di qualche rilevanza nella storia del nostro Risorgimento (1). Il movimento insurrezionale, male organizzato e male eseguito, si risolse, com'è noto in un insuccesso, al quale fece seguito un processo, che si concluse con tredici condanne a morte e dodici condanne alla galera perpetua, oltre a varie altre condanne minori; ciò nonostante, spargimento di sangue non si ebbe, in quanto, per consiglio del Consalvi, che rifuggiva, e per temperamento e per considerazioni più propriamente politiche da una troppo aspra repressione, le pene capitali furono da Pio VII commutate nella relegazione a vita (2).

Contro le società segrete, alle quali poteva farsi risalire la responsabilità per il moto insurrezionale di Macerata, il governo pontificio aveva, del resto, sentito il bisogno di premunirsi, fin dall'indomani della Restaurazione, con un editto del 15 agosto 1814, nel quale, ricordate le costituzioni di Clemente XII e Benedetto XIV con cui erano già state proibite e condannate le « Aggregazioni delli suddetti Liberi Muratori, e altre consimili », le quali però, « nello sconvolgimento... di ogni ordine di cose avvenuto nel corso delle passate vicende, sì nello Stato, che nella Chiesa... ebbero tutto il comodo non meno di stabilirsi in Roma, ma di diffondersi eziandio in varj paesi dello Stato », era confermata la pena della scomunica « ipso facto » per quanti appartenessero od entrassero a far parte di una società segreta. Era fatto altresì divieto « di ritenere presso di sé, o altrove, Istromenti, Stemmi, Emblemi, Statuti, Memorie, Patenti, o altra qualunque cosa analoga all'esercizio effettivo di dette Aggregazioni ». A parte la scomunica, non erano però esattamente determinate le pene che sarebbero state applicate ai

(1) Cf. C. SPELLANZON, *Storia del Risorgimento e dell'Unità d'Italia*, vol. I, Milano 1933, p. 784 e D. SPADONI, *La cospirazione di Macerata del 1817*, Macerata 1895, p. 5.

(2) Cf. R. GIOVAGNOLI, *Il Risorgimento*, Milano s. d., pp. 123 e sgg. Sul moto di Macerata cf. pure I. RINIERI, *Le sette in Italia dopo la Restaurazione del 1814. La congiura di Macerata (1817)*, in *Il Risorgimento italiano*, 1926, fasc. I-II.

trasgressori delle disposizioni contenute nell'editto, in quanto esso disponeva semplicemente che si sarebbe trattato di pene «afflittive di corpo anche gravissime, proporzionate nel loro grado alla qualità, al dolo, e alle circostanze della trasgressione, e con la stessa norma si riuniranno anche quelle di totale, o parziale confisca di Beni, o di multe pecuniarie». Era infine stabilito che «gli edifici qualunque fossero, come Palazzi, Case, Ville, o altro luogo comunque murato, o chiuso, in cui venissero ad adunarsi le Conventicole indicate, o fattavi Loggia, come usan dire; un tal locale, subito che se ne abbia in processo la prova in ispecie, debba andare a favore del Fisco, riservando al proprietario del Fondo, qualora si trovasse ignaro, e non colpevole, il diritto di esserne indennizzato a carico solidale del Patrimonio dei Complici». Naturalmente era fatto obbligo a chiunque fosse al corrente dell'esistenza di una associazione segreta di farne immediata denuncia alle autorità e, ad eliminare ogni prevenzione in materia, l'editto espressamente e paternamente ammoniva: «E su di ciò ordina espressamente Sua Santità che siano tutti avvertiti, come in quest'obbligo naturale, e Cristiano, che ha ogni Individuo Sociale di rivelare a chi possa impedirne le conseguenze, una iniqua cospirazione, che minaccia l'ordine della Repubblica, e della Religione, non può contenersi mai nulla di disonorante, e d'improprio: e che qualunque giuramento si fosse fatto in contrario, diverrebbe anzi vincolo d'iniquità, che tutti sanno non produrre obbligazione alcuna di mantenerlo e che lascia intatto il dovere contrario».

Per vari anni i provvedimenti specifici contro le società segrete ed i carbonari in particolar modo, che costituivano il nucleo principale dei settarii nello Stato Pontificio ed erano abbastanza attivi, specialmente nelle Legazioni e nelle Marche (1), non andarono oltre il sud-

(1) Sull'attività dei Carbonari e delle sette in genere nello Stato Pontificio durante il periodo della Restaurazione, cf.: *Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia*, Capolago-Torino 1851, specialmente vol. I, pp. 405 e sgg. e 453 e sgg.: D. SPADONI, *Sette, cospirazioni e cospiratori nello Stato Pontificio all'indomani della Restaurazione*, Macerata 1904; G. BANDINI, *Giornali e scritti politici clandestini della Carboneria Romagnola (1819-1821)*, Roma 1908; A. PIERANTONI, *I Carbonari dello Stato Pontificio ricercati dalle inquisizioni austriache nel Regno Lombardo-Veneto (1817-1825)*, Roma 1910; D. SPADONI, *Una trama e un tentativo rivoluzionario dello Stato Romano nel 1820-21*, Roma 1910; Id., *Il Governo pontificio e i primi processi carbonici marchegiani*, in *Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia patria*, 1916, fasc. II; Id., *Roma segreta all'indomani della Restaurazione*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1922, IV; E. COLINI BALDESCHI, *Processi e relazione generale sulla Carboneria delle Marche (1852)*, in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1922, IV; G. LETI, *Carboneria e Massoneria nel Risorgimento*, Genova 1925, sopra tutto pp. 98 e sgg.; N. BIANCHI, *Processo di cospiratori carbonari nell'alta Marca (1825-1827) successivo a quello Rivarola*,

detto editto dell'agosto 1814, che, del resto, si riallacciava a più antiche condanne pontificie della massoneria e delle associazioni segrete in genere. Fu soltanto dopo il moto costituzionale di Napoli del luglio 1820 ed il conseguente fermento che si diffuse un po' in tutta Italia ed anche, naturalmente, nello Stato Pontificio, che si prospettò l'opportunità di una più radicale e precisa condanna della carboneria, la quale appariva come la grande responsabile dei movimenti rivoluzionarii, che si andavano tentando o meditando in varie parti della penisola.

In un primo tempo, con editto del 10 aprile 1821, il Consalvi si limitò a richiamare in tutto il loro vigore le già accennate costituzioni di Clemente XII e Benedetto XIV, nonché l'editto del 15 agosto 1814 sulle società segrete, «rinnovando egualmente le disposizioni delle medesime leggi riguardo alle pene spirituali, e corporali, proporzionate nel loro grado alla qualità, al dolo ed alle circostanze della trasgressione, estensivamente anche alla pena di morte espressamente decretata nel citato editto del 1739» (1).

Ma, in un secondo tempo, anche in seguito alle pressioni esercitate in questo senso dal Metternich (2), il quale pensava che un'esplicita condanna del pontefice avrebbe inferto un duro colpo alla carboneria, Pio VII si decise a promulgare, in data 13 settembre 1821, una *Bolla contro la società de' Carbonari* (3), in cui questi ultimi erano definiti come una «moltitudine di uomini scellerati in questi difficilissimi tempi... riunita contro il Signore e contro il suo Cristo, ad oggetto principalmente di combattere e distruggere, sebben con inutil sforzo, la Chiesa, ingannando, e distaccando i fedeli della dottrina della Chiesa stessa per mezzo di una vana e fallace filosofia». E la bolla continuava più oltre: «I libri da essi dati alla luce, ove si descrive il sistema delle loro adunanze, specialmente de' gradi superiori, e gli statuti, ed altri documenti autentici, ed oltre modo rilevanti per far fede, nonché le testimonianze di quelli che dopo aver appartenuto a questa società l'abbandonarono, e ne palesarono a legittimi giudici gli errori, le frodi, dimostrano chiaramente che i Carbonari hanno per principale oggetto di dare a chichessia ampia licenza di fabbricarsi a proprio talento, e secondo le proprie opinioni, la religione da tenersi, introducendo così

in *Rassegna storica del Risorgimento*, 1929, I; M. PETROCCHI, *La Restaurazione romana*, cit., pp. 46 e sgg.

(1) Trattasi cioè della costituzione di Clemente XII.

(2) Cf. A. F. ARTAUD, *Storia di Pio VII*, cit., vol. III, p. 259 e D. SILVAGNI, *La Corte ecc.*, cit., vol. II, p. 757.

(3) Il testo della bolla di Pio VII contro i carbonari si trova riportata anche in L. C. FARINI, *Lo stato romano dall'anno 1815 al 1850*, Firenze 1853, vol. I, p. 367.

l'indifferentismo religioso, di cui appena potrebbe immaginarsi cosa più pernicioso; di profanare e deturpare con certe loro sacrileghe cerimonie la Passione di Gesù Cristo; di farsi scherno degli stessi misteri della Religione Cattolica, e dei sacramenti della Chiesa, a' quali sembrano volerne sostituire de' nuovi, da loro con eccesso di empietà inventati; e di rovesciare questa Apostolica Sede contro la quale, siccome quella in cui sempre risiedette il principato della Cattedra Apostolica, hanno un odio particolare, e macchinano perciò i più pestiferi e ruinosi progetti ». In conseguenza di tutto ciò (e non può sfuggire il travisamento, che nella bolla veniva fatto dei fini particolari che i carbonari si proponevano, spostando la questione, per meglio poter giustificare una condanna spirituale, dal piano più propriamente politico a quello religioso), il Pontefice dichiarava la solenne condanna della setta: « abbiamo determinato e decretato di condannare e di proibire, siccome colla presente nostra costituzione, da valere in perpetuo, condanniamo e proibiamo, la suddetta società de' Carbonari, o con qualunque altro nome si chiami, e le sue adunanze, unioni, congregazioni, associazioni, e conventicole ». E la bolla concludeva comminando la scomunica « ipso facto » e senza ulteriore deliberazione contro chiunque entrasse a far parte della carboneria, la propagasse o fomentasse in qualsiasi modo, o comunque apportasse alla setta aiuto o consiglio, come pure contro chiunque, essendone a conoscenza, non provvedesse a denunziarne gli appartenenti alle competenti autorità.

Come si vede, la bolla di Pio VII nulla aggiungeva, in sostanza, a quanto già era stato stabilito, in via generale, per tutte le associazioni segrete, dalle costituzioni di Clemente XII e Benedetto XIV e dall'editto del 15 agosto 1814. Ma il fine ch'essa si proponeva era di natura essenzialmente politica e psicologica, quello cioè di dare, ai vari governi, allora più che mai impegnati in un'azione di repressione della carboneria, una nuova arma di cui servirsi nella lotta, consentendo loro di farsi forti di tutto il peso che poteva derivare dell'inequivocabile condanna, che della setta era stata pronunciata dalla massima autorità spirituale. Che poi tale condanna pontificia abbia effettivamente contribuito alla lotta intrapresa dalle autorità secolari contro i carbonari, sarebbe invero difficile affermare: il Metternich, probabilmente, s'illudeva di molto, quando pensava che le minacciate scomuniche potessero avere una decisiva influenza nei confronti dei movimenti a carattere costituzionale e liberale, la cui intima forza spirituale era ben maggiore che non quella delle fulminanti bolle papali.

* * *

Non è, inoltre, da trascurare il fatto, che il malcontento che serpeggiava assai diffuso in quegli anni nello Stato Pontificio, sia pure senza assumere aspetti vistosi e drammatici come in altri Stati italiani, trovava la sua origine, non solo in considerazioni di natura politica, ma anche in uno stato di profondo disagio economico, che assunse un aspetto di estrema gravità con la crisi economica del 1816-1817, derivante da una carestia di vaste proporzioni, e dalla quale l'economia del paese non riuscì a risollevarsi completamente neppure negli anni successivi (1). Ciò anche a causa della difficile situazione, in cui si era venuto a trovare, all'indomani della Restaurazione, il pubblico erario, sul quale gravavano le liquidazioni del Monte Napoleone, che aveva assunto l'onere del debito pubblico col capitale derivante dalla vendita dei beni nazionali (2); senza contare poi i minori introiti di cui esso era venuto a godere, in conseguenza della politica di sgravii fiscali che il governo pontificio, come si è visto, aveva voluto, in un primo tempo, seguire.

Il generale ristagno dell'economia dello Stato Pontificio, nei primi anni della Restaurazione non sfuggiva, del resto, neppure ai più attenti osservatori dell'epoca, come sta a dimostrare, per esempio, quanto scriveva, sulla fine del 1816, un ignoto studioso di problemi economici in una sua relazione al Consalvi: « L'alterazione e il disseccamento, a cui già da non breve tempo soggiacer veggonsi le indicate due sorgenti (ossia l'abbondanza di derrate e l'equilibrio fra la domanda e l'offerta dei generi di prima necessità) del benessere delle classi basse e più numerose della società, hanno già operato, massime nello scorso calamitosissimo anno, l'esaurimento di quei tenui avanzi, che alla crisi potevan far fronte. L'agricoltore nella progressiva pluralità del numero e de' luoghi meno feraci ha già, coi mobili, distratti, o, per debiti, perduti anche gli attrezzi villici, e quando, misero, bagnava sull'aia degli ultimi sudori la in molti luoghi scarsa raccolta, ha visto strapparsela dal proprio creditore. L'operaio alla giornata o dorme sulla nuda paglia o mancagli il tetto che lo ricopra, e, nella fame e nell'ozio trascinandosi,

(1) Sulla situazione economica dello Stato Pontificio durante questo periodo cf. M. PETROCCHI, *La Restaurazione romana*, cit., pp. 5 e ssg. e bibliografia ivi citata. Sul sistema tributario cf. in particolare la *Raccolta delle leggi e regolamenti dell'amministrazione generale dei dazj indiretti ed altri diritti concentrati nelle medesime*, Roma 1833. Sulla amministrazione delle finanze cf. pure M. PETROCCHI, *Note sulla ricostruzione finanziaria romana nell'epoca della restaurazione*, in *Accademie e biblioteche d'Italia*, 1941, I.

(2) M. PETROCCHI, *La Restaurazione romana*, cit., pp. 6 e sgg.

alterna, alle inutili inchieste di lavoro, bestemmie, imprecazioni, e voti funesti. Le Arti languenti nell'ozio presentano, ove più ove meno, nell'interno delle città un altro commovente spettacolo. Pochi opifici esistenti, chiusi ed inoperosi. Fabbri ferrai, legnaiuoli, muratori, sartori, filatrici, telai tutti giacciono in un ozio più o meno assoluto. La costernazione e l'inedia vedesi dipinta sul volto dell'industrioso padre di famiglia che, esauriti e consunti nell'ozio tutti i mezzi di risorsa, più non avendo come far fronte all'inedia, chiede, irritato, lavoro, e freme ed inveisce all'inutilità della richiesta » (1).

A questa difficile situazione economico-sociale il governo pontificio tentò di far fronte con provvedimenti di varia natura: sussidi in denaro ai più bisognosi; provviste di generi alimentari quando e come ciò fosse possibile; obbligo imposto ai produttori di grano di smerciare il loro prodotto al minuto e meticolosa sorveglianza del prezzo del grano stesso; istituzione di forni pubblici; impiego di disoccupati nella costruzione di opere pubbliche; concessione di lavoro a domicilio alle donne, sopra tutto alle filatrici; istituzione di case di ricovero; editti varî contro incettatori ed usurai; insomma tutti quei provvedimenti che ogni governo solleva e suole ancor oggi adottare in circostanze consimili (2). Disposizioni tutte che, naturalmente, potevano solo in parte alleviare il generale disagio od impedire che qua e là avessero luogo tumulti e disordini; e che non valsero, comunque, ad impedire che si aggravasse, assumendo pericolose proporzioni, il fenomeno del brigantaggio, malattia cronica dello Stato Pontificio, e che andava di pari passo con il fenomeno dello spopolamento progressivo delle campagne ove « i poveri, che sono la massima parte della popolazione, si nutrono malamente di ghiande, che pur per disgrazia poche se ne trovano » (3). E fu solo con l'ottimo raccolto del 1818 che le cose migliorarono un poco e che poterono scomparire queste forme di miseria più estrema. Ma la situazione economica generale, sopra tutto a causa delle arretrate condizioni dell'agricoltura, della quasi totale assenza d'industrie, dell'estremo languore del commercio e dei traffici, rimase assai precaria durante tutto il periodo della Restaurazione e ciò nonostante che il Consalvi avesse tentato di darvi impulso con una politica di moderato liberalismo economico.

(1) Cf. G. CASSI, *Il Cardinal Consalvi ecc.*, cit., pp. 73 e sgg.

(2) Cf. G. CASSI, *Il Cardinal Consalvi ecc.*, cit., p. 85 e M. PETROCCHI, *La restaurazione romana*, cit., pp. 20-21.

(3) M. PETROCCHI, *La restaurazione romana*, cit., p. 20.

* * *

Intanto la codificazione promessa da Pio VII nel suo motuproprio del 6 luglio 1816 dava il suo unico frutto: il codice di procedura civile, che venne pubblicato nel novembre 1817. Nel disegno generale, il codice conservava, in maniera abbastanza accentuata, l'impronta di quello francese, di cui riaffermava i principî informatori essenziali, come quello dell'oralità; ciò tuttavia senza che mancassero innovazioni anche non di mero dettaglio, come, ad esempio, quella di dedicare tutto il primo libro alle disposizioni generali comuni a tutti i giudizî, sia di prima istanza sia di grado superiore (1): erano infatti contenute in questo libro le norme sulla competenza, sulle citazioni e la loro forma, sulla comparsa dell'attore e del convenuto, sul computo dei termini, sugli effetti della morte di una delle parti, sulle sentenze. Ma dove il nuovo codice si differenziava fortemente dalla precedente legislazione processuale napoleonica era nella grande quantità di organi giudiziari in cui era suddivisa la giurisdizione civile, dato che venivano riconfermate tutte le principali magistrature dell'antico regime che la Restaurazione si era affrettata, come si è visto, a richiamare in vita. Accanto, infatti, alla Rota, di cui si sono già esaminate di scorcio le attribuzioni, a proposito del motuproprio del 1816, il codice regolava la composizione e le funzioni del tribunale dell'Auditore di Camera, del tribunale del Campidoglio, del tribunale della Camera di Roma,

(1) Sui caratteri e le peculiarità del nuovo codice di procedura civile cf. F. MESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio*, Torino 1908, pp. 22 e sgg. Di qualche utilità può essere pure, per quanto si riferisca prevalentemente al periodo del papato di Gregorio XVI, M. PUJOS, *De la législation civile, criminelle et administrative des États Pontificaux*, Paris 1863. I criterî informatori che avevano guidato il legislatore pontificio nella redazione del nuovo codice sono esposti nel preambolo, dove, tra l'altro, si legge: « Ordinammo quindi... di cominciare il lavoro dal codice di procedura civile, da formarsi in guisa, che divenga l'unica fonte, da cui prendan norma tutti gli atti della tutela giudiziaria nelle materie civili, e che conservi unitamente alla più esatta corrispondenza con le disposizioni contenute nel suddivisato Nostro motu proprio, la maggiore possibile uniformità dei metodi da osservarsi nell'ordine giudiziario; l'allontanamento di tutte le formalità inutili, ed abusive; la più facile intelligenza degli atti giudiziarij onde i litiganti possino senza il velo di clausole espresse in un linguaggio, per lo più ad essi ignoto, conoscere lo stato, e l'andamento dei loro affari; la esclusione di quei privilegi, che lasciando in libertà di una delle parti la scelta dei giudici, e dei tribunali intralciano, e confondono la regolarità dei giudizj; la soppressione di quelle sottigliezze forensi, che aprono la strada agli artifizj dei difensori di una delle parti, onde prolungare, ed avviluppare i giudizj, e ritardare a danno dell'altra l'adempimento delle obbligazioni, ed il conseguimento dei suoi diritti; finalmente la certezza la più positiva di forme, che senza violentare la coscienza dei giudici, restringano al possibile il loro arbitrio, secondino la gran massima, che dichiara ottime quelle leggi, che attribuiscono il minimo possibile arbitrio ai giudici, ed ottimi quei giudici, che attribuiscono il minimo possibile arbitrio a loro stessi ».

di quello dell'Annona, del tribunale del Buon Governo, del tribunale dell'Agricoltura, di quello del Giudice dei mercenari (1). Veniva così irrimediabilmente perduto quel principio dell'unità della giurisdizione civile che era stato introdotto, con i benefici effetti che si possono facilmente immaginare, dalla legislazione francese e veniva reso definitivo il ritorno ad una disordinata congerie di giurisdizioni speciali, spesso interferenti tra loro, così che veniva ad essere quanto mai ardua, se non anche impossibile, una rapida ed adeguata definizione di gran numero di cause.

A queste deficienze organiche del nuovo codice si aggiungeva, ad

(1) Il tribunale dell'Auditor di Camera era composto dell'Uditore di Camera, di tre suoi luogotenenti e tre loro assessori (art. 782); presidente del tribunale era naturalmente l'Uditore (art. 783). Le cause di valore inferiore ai 5 scudi erano giudicate in modo sommario, senza citazione, dall'Uditore (art. 785). Agli assessori compete di giudicare singolarmente le cause che, nel motu proprio del 6 luglio 1816, erano state attribuite, nelle delegazioni, ai governatori (art. 790). Contro le sentenze dei singoli giudici dell'AC, come pure contro quelle dei governatori della comarca di Roma, era consentito proporre appello dinanzi al tribunale dell'AC nella sua composizione collegiale (art. 808).

Al tribunale del Campidoglio era conservata la sua giurisdizione così com'era stata in passato, ossia nelle cause fra cittadini, di Roma e fra meri laici (art. 815). Esso era formato, in prima istanza, di tre giudici, vale a dire del senatore di Roma e del primo e secondo cattedrale (art. 816); in grado di appello, ai tre suddetti giudici si aggiungeva il così detto capitano delle appellazioni (art. 817). Si giudicavano singolarmente le cause di valore inferiore agli 825 scudi in primo grado, ed ai 300 scudi in grado d'appello.

Erano di competenza del tribunale della Camera Apostolica le cause in cui fosse interessato l'erario (art. 834); nelle delegazioni, però, tali cause erano giudicate dagli assessori camerati, purché il loro valore non fosse superiore ai 200 scudi (art. 835). Il tribunale della Camera di Roma si componeva di due giudici che decidevano singolarmente, di un tribunale collegiale e della piena Camera (art. 836). Giudici singoli erano l'Uditore del Camerlengo e l'Uditore del tesoriere apostolico (art. 837); essi giudicavano in prima istanza tutte le cause di Roma e della sua comarca fino al valore di 825 scudi (art. 838). Il tribunale collegiale era invece costituito dai due giudici suddetti e dal presidente della Camera (art. 839); esso giudicava in prima istanza le cause di Roma e comarca di valore superiore agli 825 scudi (art. 840); giudicava parimenti le cause delle delegazioni di valore superiore ai 200 scudi (art. 841). In grado di appello esso, infine, giudicava sui ricorsi presentati contro le sentenze pronunciate dagli assessori camerati (art. 842) e contro quelle pronunciate dai giudici singolarmente in cause di valore inferiore ai 300 scudi (art. 843). Il tribunale della piena Camera era composta «dall'i dodici chierici di Camera colla presenza del così detto presidente non avente ordinariamente voto decisivo» (art. 845); era tanto giudice di merito in grado di appello, quanto giudice di mero annullamento, come la Segnatura (art. 846). In grado di appello giudicava sui ricorsi presentati contro le sentenze dei due giudici singoli in cause di valore superiore ai 300 scudi e contro quelle pronunciate dal tribunale collegiale; inoltre esso era pure giudice di terza istanza quando la sentenza di secondo grado del tribunale collegiale fosse difforme da quella degli assessori camerati o dei giudici singoli.

Il tribunale dell'Annona aveva competenza a giudicare: «sulle contrattazioni dei grani, granturchi, farine, e di altre qualunque specie di cereali, o siano granaglie; sulla libera circolazione e trasporto delle medesime; sul pagamento del prezzo di tali ge-

accrescere la confusione nell'amministrazione della giustizia, la scarsa conoscenza che di esso continuò ad avere, anche parecchi anni dopo la sua promulgazione, la maggior parte dei giudici, i quali erano stati per lo più restii ad accoglierlo ed a conformarvisi (1); di modo che venivano ad essere compromesse anche le innovazioni positive ch'esso aveva introdotto.

Quanto alla rimanente parte della preannunciata codificazione, essa non vide mai la luce, e ciò non perché non si fosse lavorato allo scopo, ché anzi il codice civile ed il codice penale erano stati ultimati, ma in quanto la sorda e tenace opposizione del partito degli « zelanti », avverso ad oltranza ad ogni sostanziale modificazione della legisla-

neri; sull'esercizio de' pubblici forni di pan venale, e sulla vendita, e pagamento del prezzo del pan medesimo; sull'ampliamento dell'agricoltura frumentaria; sull'esercizio de' pubblici molini a grano e granturco di Roma; sul nolo de' bastimenti noleggiati al solo oggetto di caricare grani, o granaglie; e finalmente sopra tutte le questioni, ove abbia interesse l'amministrazione della stessa Annona » (art. 865).

Al tribunale del Buon Governo spettava la definizione delle cause riguardanti le amministrazioni aggiunte, quand'anche tali amministrazioni non intervenissero in giudizio, ma questo vertesse fra gli esattori, appaltatori ed altri aventi causa dalle suddette amministrazioni ed i singoli privati o le comunità od altri corpi rappresentativi (art. 910). Era inoltre confermata la competenza del tribunale del Buon Governo su tutte le cause indicate nella costituzione *Gravissimarum* di Benedetto XIV, del 1 ottobre 1753. Secondo tale costituzione. (Cf.: *Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV Bullarium*, tomus quartus, Romae 1758, p. 88), erano attribuite alla giurisdizione del tribunale del Buon Governo: le cause fra comunità o università sottoposte al controllo della congregazione del Buon Governo, o loro aventi causa, ed i loro debitori; le cause concernenti gli oneri gravanti su dette comunità; le controversie fra appartenenti a dette comunità e università circa l'elezione dei camerari, esattori, od altri amministratori di pubblico denaro, o di depositi frumentari; le cause aventi per oggetto le locazioni di beni appartenenti a dette comunità.

Il tribunale dell'Agricoltura aveva competenza a giudicare: sopra tutte le contestazioni aventi per oggetto l'esercizio dell'agricoltura, salva la speciale giurisdizione riservata in determinate materie al tribunale dell'Annona; sopra le questioni relative agli animali in quanto adibiti alla coltivazione o comunque destinati a restare nel fondo; sopra tutte le questioni riguardanti gli addetti al servizio campestre nei rispettivi fondi, salva la speciale giurisdizione riservata al giudice dei Mercenari; sopra le questioni riguardanti il taglio delle macchie agresti e la cottura del carbone da legna; sopra tutte le questioni concernenti la custodia ed il trasporto dei raccolti (art. 932).

Infine il giudice de' Mercenari era chiamato a giudicare in prima istanza tutte le cause di Roma e della Comarca aventi per oggetto « le questioni sulle mercedi campestri, sulle caparre, anticipazioni e prestanze date per causa de' lavori di campagna tanto fra gli agricoltori, e i caporali, quanto fra i caporali e i loro subalterni e operai » (art. 939).

(1) L'emissario austriaco, cui si è già fatto in precedenza riferimento, così scriveva nel suo rapporto del 1822: « Pour l'administration de la justice civile on a fait un code de Procédure en 1817. Le code est connu jusq'à un certain point par les tribunaux laïques de première instance. Les tribunaux Episcopaux dont l'intégrité en matière civile, criminelle et canonique paraît déclarée de droit divin, ne connaissent en rien ce code ». Cf. A. STERN, *Lo Stato Pontificio* ecc., cit., p. 900.

zione vigente, riuscì ad impedire che fosse promulgata (1). L'unico fatto nuovo, dopo l'emanazione del codice di procedura civile, fu rappresentato dall'estensione a tutto lo Stato, con qualche lieve modificazione, delle leggi francesi di commercio, che in virtù dell'editto consalviano del 5 luglio 1815 erano state conservate nelle provincie di seconda ricupera: le precedenti leggi e consuetudini in materia commerciale, purché non fossero in contrasto con la nuova legislazione adottata, erano destinate a rimanere in vigore fino alla promulgazione del futuro codice di commercio che, al solito, non vide mai la luce (2). I tribunali di commercio vennero conservati là dove esistevano, mentre per le altre provincie dello Stato, anziché crearne dei nuovi, venne stabilito che le loro funzioni sarebbero state esercitate dai normali tribunali di prima istanza. Con questa estensione della legislazione commerciale francese a tutto lo Stato venne a cadere l'ultima grave sperequazione giuridica che ancora persisteva fra provincie di prima e seconda ricupera e poté così dirsi definitivamente compiuta l'opera di unificazione giuridica intrapresa dal Consalvi (3).

(1) Sullo stato in cui si trovava la preparazione dei codici così scriveva il Consalvi, in data 9 giugno 1821, al nunzio apostolico a Vienna Leardi: « Non si è mai tralasciato di procedere innanzi nell'esame del nuovo Codice Civile, nella compilazione del quale com'Ella sa, il Governo impiegò tutta l'opera del più insigne Giureconsulto che avesse nei suoi Stati e sicuramente non secondo ad alcuno dei più insigni che sono in Europa. Questo codice trovai pure già compito ed i primi cinque libri del medesimo sono stati già sottoposti all'esame ed alla discussione della S. Congregazione Economica, e fra pochi mesi sarà in istato di essere pubblicato. Il Codice criminale è pur già redatto e va a portarsi all'esame ed alla discussione di una Cong.ne ». Cf. M. PETROCCHI, *La Restaurazione romana*, cit., p. 29. Per maggiori dettagli sui lavori per la redazione del codice civile cf. inoltre G. FORCHIELLI, *Un progetto di codice civile nel 1818 nello Stato Pontificio (Visto da un canonista)*, in *Scritti della facoltà giuridica di Bologna in onore di Umberto Borsi*, Padova 1955, da cui si ricava che l'opposizione della congregazione di cardinali, appositamente costituita da Pio VII per sovrintendere all'opera di riforma legislativa, riguardava non solo singole disposizioni contenute nel progetto, ma, più in generale, il principio stesso della codificazione. Quanto alla serietà dei motivi di quest'opposizione, basterà qui far cenno alle obiezioni sollevate in particolare dal cardinal Pacca, che così giustificava la sua avversione alla legislazione codificata: « Perché un nuovo codice eccita delle liti, come ne' paesi, ove si è seguito; perchè i codici sono stati messi in moda dalla rivoluzione di Francia; perchè le leggi precedenti sono ottime; perchè col farne delle nuove si toglie la venerazione alle antiche ». Cf. lo studio cit. del Forchielli, pp. 127 e sgg.

(2) Editto del 1° giugno 1821.

(3) È ancora da ricordare, per concludere in tema di riordinamento giudiziario, che il 27 gennaio 1818 venne pubblicato un *Regolamento di disciplina per i tribunali civili*, che trattava, in cinque distinti paragrafi, dei giudici; dei procuratori ed avvocati; dei cancellieri; dei registri di cancelleria e dei cursori.

* * *

Con la morte di Pio VII, avvenuta nell'estate del 1823, ed il conseguente allontanamento dagli affari di governo del cardinale Consalvi, che del resto seguì di lì a poco nella tomba il papa di cui era stato per tanti anni l'infaticabile collaboratore, si aprì per lo Stato Pontificio un periodo nuovo, contraddistinto da una decisa reazione alla politica moderata e cautamente riformatrice dei primi anni della Restaurazione e dal ritorno a pratiche, costumi ed idee proprie dell'antico regime. Tale mutamento di indirizzo fu impersonato dal nuovo pontefice, il cardinale Della Genga, eletto con i voti dei cardinali « zelanti » e « zelante » egli stesso, che assunse il nome di Leone XII; e fu sintomaticamente denunciato fin dall'indomani dell'elezione dalla scelta che egli fece, quale suo segretario di Stato, dell'ormai ottantenne cardinale della Somaglia, rappresentante della corrente più retriva esistente in seno al sacro Collegio (1).

Personalmente di carattere integerrimo, dotato di un vivo senso di giustizia ed animato dalla ferma intenzione di rafforzare nella maniera più ampia possibile le basi temporali e spirituali della Chiesa, Leone XII era, d'altra parte, fermamente convinto che, per il raggiungimento di queste finalità, fosse innanzi tutto indispensabile abbandonare i principî informatori che avevano ispirato l'azione di governo del suo predecessore e ritornare, invece, agli indirizzi amministrativi e legislativi del buon tempo antico: era pertanto « avverso alle novità civili del Consalvi e tenace degli antichi usi aristocratici » (2). Sopra tutto intransigente egli era verso ogni forma di rilassatezza dei costumi; ed in questo era non meno rigoroso, se non anche di più, nei confronti degli ecclesiastici che verso i laici. Le conseguenze di questo suo zelo puritano non tardarono a manifestarsi, non senza qualche spunto di comicità, nella creazione di « uno spionaggio suo particolare ed estesissimo », da lui diretto « specialmente contro le colpe che tra maschi e femmine sono pur troppo comuni » (3) e composto « di spie private, di emissari personali, segugi che di notte davan la caccia ai preti che frequentavano i teatri, i postriboli, le bische, le

(1) Piuttosto scarsa è la bibliografia su Leone XII. Cf. Comunque A. F. ARTAUD, *Histoire du Pape Léon XII*, Paris 1853; N. WISEMAN, *Rimembranze ecc.*, cit.; J. SCHMIDLIN, *Papstgeschichte ecc.*, cit., pp. 377 e sgg.; E. VERCESI, *Tre pontificati: Leone XII - Pio VIII - Gregorio XVI*, Torino 1936. Su alcuni aspetti della personalità di questo pontefice v. anche D. SILVAGNI, *La Corte ecc.*, cit., vol. II, pp. 88 e sgg.

(2) A. COPPI, *Annali d'Italia*, t. VII, Lucca 1843, p. 335.

(3) A. COPPI, *Annali ecc.*, cit., p. 337.

taverne. I poliziotti li traevano in carcere. Andavano a snidare in pieno giorno nelle sacrestie i preti licenziosi» (1). Si potrà forse dubitare che tali colorite descrizioni rispondano pienamente alla realtà: indubitabile comunque è il fatto che l'obbligo del precetto pasquale fu imposto a Roma con editto del cardinale vicario Zurlo portante la data del 26 marzo 1824, mentre lo stesso editto ordinava la chiusura dei caffè e degli altri luoghi di pubblico ritrovo in alcune ore della domenica e negli altri giorni di catechismo, in modo da render certo che i sudditi di Sua Santità non fossero distratti, ad opera di riprovevoli tentazioni, dall'esatto compimento dei loro doveri spirituali (2). Com'è pure indubitabile l'interesse che il pontefice portava alla moda femminile, alla quale venne dedicato un apposito editto «sul vestire delle donne» del 14 dicembre 1824, nel quale era mestamente riconosciuto che «la Santità di Nostro Signore... è dolente... che non poche [donne] portano quasi in trionfo l'immodestia del vestire ora per le case, ora per le vie, ora nelle pubbliche adunanze, e nelle domestiche conversazioni, ora pur anche nel santuario medesimo: e vi sono di quelle che in tutti questi luoghi non sanno comparire se non con scandaloso abbigliamento». Di conseguenza era severamente proibito «ogni scandaloso vestiario sotto pene temporali sì pecuniarie, che afflittive a proporzione delle aggravanti circostanze»; e ad evitare ogni possibile equivoco o sotterfugio, l'editto precisava che il pontefice «espressamente vuole che le medesime pene siano comuni a quelle Femmine, che sebbene a prima vista sembrano coperte, pur usan alcune vesti attillate, e aderenti così strettamente alle membra, che fanno di sé maliziosissima pompa di lascivia». Alle medesime pene erano altresì sottoposti «i Padri, Mariti, Padroni o altri capi di casa, per permesso o convivenza de' quali le loro Donne contravvenissero a queste disposizioni; e vi siano similmente soggetti i Sartori, e le Sartrici e Modiste, e tutte quelle persone che servissero ad allestire gli oggetti del riprovato vestire» (3).

E tanto immoderata era l'ostilità di Leone XII a tutte le innovazioni introdotte sotto il governo del Consalvi, ch'egli non esitò neppure a sopprimere la Commissione per la vaccinazione antivaiolica

(1) E. ABOUT, *Storia arcana del pontificato di Leone XII, Gregorio XVI e Pio IX*, Milano 1861, p. 16.

(2) Cf. su tutto ciò C. TIVARONI, *L'Italia durante il dominio austriaco*, vol. II, Roma 1894, p. 148 e segg.

(3) L'editto fu pubblicato dal *Diario di Roma* del 15 dicembre 1824, n. 100.

da quest'ultimo istituita con suo editto del 20 giugno 1822 (1). Con quanto giovamento per la pubblica salute è facile immaginare (2).

* * *

Implacabile doveva naturalmente essere, in queste condizioni di spirito, la persecuzione che sotto il pontificato di Leone XII fu condotta contro i carbonari, i settarî d'ogni specie e contro quanti in genere professassero più o meno apertamente idee di marca liberale o comunque non conformista. Sopra tutto in Romagna, dove più vivo era lo spirito settario, più esasperato il malcontento nei riguardi del governo e più violento l'odio fra le contrapposte fazioni, ebbe carattere di particolare severità la lotta ingaggiata dalle autorità pontificie contro gli elementi sospetti di avversare il dominio ecclesiastico, così come severa, e talora cruenta, fu la reazione degli oppositori, che non esitarono molte volte a ricorrere financo al delitto politico (3). Sopra tutto oscuri furono gli anni 1824 e 1825, che videro più sorda e più sanguinosa infierire la lotta fra le due parti: ed in breve spazio di tempo, furono uccisi il gonfaloniere di Forlì, quello di Cesena, il direttore della polizia di Ravenna.

Allora il cardinale legato di Ravenna, Rusconi, venne sostituito dal Rivarola, che dava al governo di Roma maggior affidamento di energia e fermezza nel riportare l'ordine fra quelle popolazioni così turbolente e che giunse in Romagna munito dal pontefice di ecce-

(1) Art. 1: « Sarà istituita una Commissione centrale di vaccinazione per la propagazione dell'inoculazione vaccina in tutta l'estensione degli Stati Pontifici sotto l'immediata dipendenza della S. Consulta ». L'art. 4, inoltre, istituiva in ogni Legazione o delegazione una commissione provinciale di vaccinazione, avente il medesimo scopo. L'art. 21 disponeva che « due volte all'anno in primavera ed autunno in ogni comune il medico ed il chirurgo si presteranno alla vaccinazione generale a comando di tutti gli individui che vorranno vaccinarsi ». Sulla soppressione di tale commissione cf. A. COPPI, *Annali ecc.*, cit., p. 337 e L. C. FARINI, *Lo stato romano ecc.*, cit., p. 18.

(2) Secondo il COPPI (*Annali ecc.*, cit., p. 337) scoppiò poco dopo una grave epidemia di vaiolo.

(3) Le condizioni dello spirito pubblico in Romagna e nelle Marche erano così descritte dal già ricordato emissario austriaco: « La population de toute la Romagne et *delle Marche* représente aujourd'hui le tableau identique de ce qu'elle était lors des factions Guelphe et Gibeline... Les *Carbonari* d'un coté profitant de la situation particulière du menu peuple et des artisans, qui, se croyaient plus libres et plus heureux sous l'ancien Gouvernement, ont attiré dans leur parti la grande majorité de toutes les classes; les *Puristes* de l'autre entraînent le reste; il n'y donc plus de parti neutre, les premiers ont en horreur le Gouvernement des Papes et ont juré de périr, ou de s'y soustraire et le détruire. Les seconds sont également décidés à devenir martyres plutôt que de perdre le Pape et ses dogmes ». Cf. A. STERN, *Lo Stato Pontificio ecc.*, cit., p. 899.

zionali ed amplissimi poteri (1). Sua prima preoccupazione, una volta insediatosi, fu quella di organizzare un efficace sistema delatorio ed a tale scopo egli fece pubblicare un breve nel quale veniva reso noto: che chiunque avrebbe potuto venire a conferire direttamente con lui in ogni momento della giornata; che vi sarebbe stata, installata per le scale del suo palazzo, una cassetta, della quale egli soltanto avrebbe conservato la chiave, in cui avrebbero potuto con tutta sicurezza introdursi le denunce; che tali denunce avrebbero potuto essere firmate, con ogni garanzia per l'autore che il suo nome sarebbe rimasto occulto ad ognuno; che erano comunque ammesse anche le denunce anonime purché il denunziante indicasse con esattezza il luogo da cui egli proveniva, il nome dei testimonî ed il modo preciso in cui si erano svolti i fatti da lui indicati (2).

Una volta in possesso di sufficienti elementi di accusa, il Rivarola si affrettò ad organizzare un processo esemplare e di proporzioni senza precedenti contro gli autori o presunti autori degli omicidî di recente verificatisi e dei disordini in genere che avevano turbato la tranquillità della regione. Né gli mancarono gl'imputati contro cui procedere, che gli erano forniti, oltre che dalla polizia, da tutto il sistema di delazioni da lui approntato: bastava la denuncia di un qualsiasi sanfedista, perché gli organi di polizia ne ammettessero senz'altro la fondatezza e formulassero l'accusa, incarcerando l'imputato, senza che vi fossero, molto spesso, contro di lui indizî di sorta.

Il processo si trascinò per un anno circa, seguito sempre dalla popolazione, com'è ben comprensibile, con ansioso e crescente interesse; tanto che, alla fine, lo stato di eccitazione dell'opinione pubblica era divenuto tale che, prima di emanare la sentenza ed in previsione delle discussioni e dei contrasti che essa avrebbe senza dubbio causato e che avrebbero facilmente potuto degenerare in sanguinosi tumulti, il Rivarola fece pubblicare una notificazione, in cui, premesso che non era « fuor di prudente avvedimento l'immaginare, che la pubbli-

(1) Nel chirografo di Leone XII del 4 maggio 1824, con cui veniva nominato il Rivarola era scritto: « Ti attribuiamo e concediamo non solo tutte le facoltà delle quali questa Apostolica Santa Sede rivestì i Cardinali Legati di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì, ma anche te ne diamo più ampie intorno a ciò, che concerne la polizia, onde tu possa economicamente procedere tanto contro le Persone Laiche, quanto contro le Ecclesiastiche, benché sieno regolari, ed in qualunque luogo immune si nascondano... ». Sull'attività del Rivarola in Romagna cf. L. RAVA, *La Restaurazione pontificia in Romagna (1814-1831)* in *Nuova Antologia*, 1898, fasc. 638, p. 247 e sgg.

(2) Il breve del Rivarola venne pubblicato nel n. 43 del 29 maggio 1824 del *Diario di Roma*.

cazione del Giudizio Politico, per la conosciuta oscillazione delle opinioni, potesse dar luogo a delle accalorate discussioni sulle materie contenute nel medesimo, e potendosi perciò prevedere l'evento dispiacevole di particolari amarezze, o contese, ad oggetto di prevenire ogni possibile inconveniente», vietava «a chi che sia di parlare nei luoghi pubblici, osterie, caffè, bigliardi, ridotti, o qualunque altro simile della Città e della intera Provincia, delle materie contenute nelle stampe, che si andavano a pubblicare» (1).

Prese queste precauzioni, la sentenza venne infine emanata: furono condannati complessivamente cinquecentootto individui, di ogni età e condizione, di cui sette a morte (2). Altri duecentoventinove imputati furono sottoposti a sorveglianza di polizia con precetto politico di prim'ordine, e centocinquantesette con quello di second'ordine (3): il precetto di prim'ordine consisteva nel divieto di uscire dai confini della città e nell'obbligo di rientrare a casa non oltre l'una di notte e di non uscire prima del levar del sole; di presentarsi all'ispettore di polizia ogni quindici giorni; di confessarsi una volta al mese, fornendo la prova di ciò mediante testimonianza di un confessore approvato dall'autorità; di fare ogni anno gli esercizi spirituali, per un periodo di tre giorni almeno, in convento da indicarsi dal vescovo della diocesi; il precetto di second'ordine comprendeva, invece, solo l'obbligo della confessione e degli esercizi spirituali (4).

In un secondo tempo, tuttavia, cinque condanne a morte vennero commutate in venticinque anni di carcere, (gli altri due condannati alla pena capitale erano contumaci), e varie altre condanne minori furono pure mitigate. Ciò nonostante, le vicende e la conclusione del processo avevano ormai irrimediabilmente esasperato gli animi della popolazione locale che difficilmente, ormai, nella sua grande maggioranza, avrebbe potuto riconciliarsi con il governo ecclesiastico; non solo, ma, nel suo stesso seno, si rese ancora più profonda la frattura fra i sostenitori di quest'ultimo da un lato ed i settarî e gli elementi di tendenze liberali in genere dall'altro. Frattura che non poteva cer-

(1) Cf. C. SPELLANZON, *Storia ecc.*, cit., vol. II, pp. 89-90.

(2) Vi furono, oltre a quelle alla pena capitale, tredici condanne ai lavori forzati a vita, sedici a 20 anni, quattro a 15, sedici a 10, tre a 7, una a 5, una a 3; inoltre sei condanne alla prigionia perpetua in fortezza, tredici a 20 anni, dodici a 15, ventuno a 10, una a 7, quattro a 5, due ad un anno; infine vi furono due condanne all'esilio a vita.

(3) La sentenza del Rivarola è riportata in *Carte segrete ecc.*, cit., vol. II, p. 9 e sgg. ed in C. TIVARONI, *L'Italia ecc.*, cit., p. 154.

(4) V. su ciò C. TIVARONI, *L'Italia ecc.*, cit., p. 162.

to essere sanata da certi sistemi del cardinal Rivarola, il quale, ad esempio, allo scopo di placare gli spiriti esacerbati, volle che a Faenza, città particolarmente travagliata dagli odî di parte, fossero celebrati alcuni matrimoni fra appartenenti alle famiglie più in vista delle due avverse fazioni; ed a tal fine, perché meglio potesse trovar realizzazione tale suo disegno, contribuì egli stesso a costituire la dote di quelle giovinette, nonché alle spese nuziali, senza, peraltro, che la sua iniziativa desse i risultati sperati sulla via della generale pacificazione.

Né maggiore effetto, nell'intento di portare quelle contrade alla calma ed all'ossequio verso il governo pontificio, ebbero le compagnie di frati che, in occasione dell'anno santo indetto dal Pontefice per il 1825, si diedero a percorrere, in tutti i sensi, le città e le campagne della Romagna, predicando alla folla penitenze e pronto ravvedimento e tuonando sulle pubbliche piazze contro i settarî ed i liberali in genere. Ben presto, infatti, riprese l'ondata degli attentati politici e nel luglio 1826 la stessa carrozza in cui si trovava il Rivarola fu fatta segno a colpi d'arma da fuoco, che lo lasciarono illeso, ma che costarono, invece, la vita ad un sacerdote che sedeva al suo fianco. Leone XII, allora, volendo definitivamente sottrarre il cardinale alla sempre viva e sempre più minacciosa persecuzione dei settarî, lo richiamò a Roma, inviando a Ravenna una speciale commissione di magistrati e di militari, incaricata di proseguire ad oltranza contro i nemici del governo pontificio. Ricominciò allora un nuovo periodo di severa, sistematica, inesorabile inquisizione e, per due anni, le popolazioni romagnole vissero sotto la perpetua spada di Damocle rappresentata dall'opera di quella commissione. Finché, finalmente, il 9 maggio 1828, furono condannati a morte, quali responsabili dell'attentato al Rivarola e di altri delitti politici, cinque popolani ravennati: né questa volta vi furono atti di clemenza, ché i cinque furono impiccati, a distanza di pochi giorni dalla condanna, ossia il 13 dello stesso mese. Contemporaneamente, non meno di un centinaio di persone fu, dalla commissione speciale, condannato a pene varie di carcere (1).

* * *

Nel frattempo, di fronte alla rinnovata attività della carboneria e delle società segrete in genere, Leone XII ribadiva una volta ancora,

(1) Cf. C. SPELLANZON, *Storia ecc.*, cit., p. 94. Per quanto riguarda l'opera di repressione nelle Marche cf. N. BIANCHI, *Processo ecc.*, cit.

con una sua lettera apostolica del 13 marzo 1825 (1), la condanna, che contro di esse era già stata formulata dai suoi predecessori Clemente XII, Benedetto XIV e Pio VII (2). In tale lettera apostolica, però egli non si limitò a riconfermare l'antica condanna e le antiche pene, ma si preoccupò altresì d'invocare espressamente, nella lotta contro i movimenti settarî, la solidarietà e l'ausilio materiale dei sovrani cattolici, ricordando loro, non solo come fosse loro preciso dovere mettere in opera ogni mezzo che avessero a disposizione per difendere la vera religione, ma come si trattasse pure, in quel caso particolare, di difendere la loro stessa autorità e le loro stesse regali prerogative, direttamente minacciate e messe in causa dalle teorie e dall'azione degli appartenenti alle sette: « Imperciocchè coloro che appartengono a quelle sette non sono meno nemici della Religione che lo sieno del vostro potere » (3), egli ammoniva severamente. Nella mente del Pontefice,

(1) La lettera apostolica è riportata anche in *Carte secrete*, ecc., cit., vol. I, p. 483.

(2) « Noi giudichiamo appartenere al nostro dovere in bel nuovo condannare tali sette segrete, ed in modo, che niuna di esse spacciar possa che non sia compresa nella Nostra Apostolica determinazione, e con tal pretesto tragga in errore gl'incauti, ed i meno perspicaci. Sicché col consiglio de' Nostri venerabili Fratelli Cardinali della Santa Chiesa Romana, ed anche per moto proprio, e certa scienza, e con matura nostra deliberazione, perpetuamente proibiamo sotto l'istesse pene, che si contengono nelle lettere de' Nostri Predecessori già riportate in questa Nostra Costituzione, le quali espressamente confermiamo, tutte le società occulte, tanto quelle che ora esistono, quanto quelle che forse successivamente scoppieranno, qualunque nome adottino, e tutte ancora quelle cose che si propongono contro la Chiesa, e le Supreme Civili Potestà, che Noi sopra abbiamo rammentate ».

(3) Ecco l'intero passo in questione: « Con sommo impegno ancora imploriamo il vostro sostegno o Principi Cattolici carissimi nostri figliuoli in Gesù Cristo che amiamo con amore singolare, e veramente paterno. Vi richiamiamo perciò alla memoria le parole, delle quali Leone il Grande di cui siamo successori nella Dignità, ed Eredi nel Nome, benché senza nostro merito, si avvale scrivendo a Leone Imperatore. — Devi incessantemente considerare, che la Real Podestà ti è stata data non solamente per governare il mondo, ma soprattutto per sostenere la Chiesa, affinché con infrenare i nefandi attentati, difendi i buoni Stabilimenti, e ridoni la vera pace, alle cose che sono scompigliate —. Sebbene in questo tempo corriamo tal rischio, che dovete rifrenare tali sette non per difendere solamente la Religione Cattolica, ma per conservare ancora la salvezza vostra, e quella de' popoli soggetti al vostro governo, che in nessun conto affatto può l'una dividersi dall'altra. Imperciocchè coloro che appartengono a quelle sette non sono meno nemici della Religione di quel che lo sieno del vostro potere. L'una, e l'altro assalgono, l'una e l'altro macchinano di totalmente atterrare. E per la verità, se il potessero, non soffrirebbero che vi rimanesse o la Religione, o alcuna Real Podestà ».

Come si vede, è questa in sostanza l'unica parte della costituzione di Leone XII contro le società segrete che si differenzia in qualche modo da quelle dei suoi predecessori in materia. La differenza non sembra tuttavia tale da giustificare il van Duerm che ha definito la costituzione *Quo graviora* « courageuse constitution apostolique ». Cf. C. VAN DUERM, *Vicissitudes politiques du pouvoir temporel des papes du 1790 à nos jours*, Lille 1890, p. 139.

infatti, il movimento settario costituiva un incombente pericolo, oltre che per le fondamenta stesse della Chiesa di Roma, per tutto quell'ordinamento politico e sociale la cui permanenza e saldezza, con tutti i caratteri costitutivi che lo caratterizzavano, egli riteneva indispensabili per la prosperità della religione cattolica, che a quell'ordinamento era strettamente legata.

Ma la rinnovata condanna della carboneria e delle società segrete in genere non poteva naturalmente essere giudicata sufficiente dalle autorità pontificie, la cui più viva preoccupazione era rappresentata dalla possibilità di una sempre maggiore infiltrazione di elementi sovversivi all'interno stesso dell'amministrazione pubblica. Per ovviare, nei limiti del possibile, a questo pericolo ed allo scopo di poter meglio accertare quali fossero le idee ed i sentimenti di tutti i dipendenti dello Stato, Leone XII istituì pertanto, con motuproprio del 26 febbraio 1826, un'apposita congregazione di vigilanza, avente per compito specifico quello di esercitare un'incessante sorveglianza « nei modi, e coi mezzi, che secondo le circostanze crederà più espedienti ed efficaci, sulla condotta di tutti gl'impiegati nell'ordine governativo, giudiziario ed amministrativo, e procederà in tutte le sue operazioni col più stretto segreto, ed a pluralità di suffragi ». Tale congregazione, e ciò dimostra l'importanza che alla sua azione di vigilanza era attribuita dal pontefice, sarebbe stata composta dalle più alte autorità dello Stato, e precisamente dal segretario di Stato, dal cardinal camerlengo, dal prefetto della Segnatura, dal prefetto del Buon Governo, dall'uditore della Camera, dal governatore di Roma, dal tesoriere generale, dal segretario della Consulta. Suo presidente era il cardinale segretario di Stato e le sue riunioni avrebbero dovuto avvenire, in via ordinaria, due volte al mese.

In pratica, l'attività della congregazione così istituita non ebbe altro concreto risultato che quello di accrescere ancor più lo stato d'insicurezza e di sospetto che esisteva in seno alla pubblica amministrazione dello Stato Pontificio e di dare nuovo impulso al sistema, già così esteso, delle delazioni.

* * *

È nel quadro generale di queste particolari condizioni politiche, che trovarono in Romagna la loro esasperazione spesso cruenta, che si sviluppò l'azione legislativa di Leone XII, rivolta, sopra tutto, ad annullare le conseguenze innovatrici di quella consalviana ed a restaurare, nei dominî della Chiesa, clima ed istituzioni del tempo antico, clima ed istituzioni ch'egli considerava di gran lunga i più confacenti alla pro-

sperità spirituale e morale della Chiesa cattolica. Questo atteggiamento rigorosamente conservatore di Leone XII si manifestava, del resto, oltre che sul piano politico, anche su quello più strettamente religioso, nel quale egli si eresse a rigido difensore dell'ortodossia contro le correnti innovatrici esistenti nel seno stesso della Chiesa e da lui condannate, sotto il nome di indifferentismo e tollerantismo, nella sua enciclica del 5 maggio 1824 (1).

La reazione alla politica del Consalvi ed alle sue innovazioni trovò la sua organica espressione nel motuproprio del 5 ottobre 1824, che, sulla traccia di quello del 6 luglio 1816, ma secondo un indirizzo opposto, conteneva tutto un complesso di norme riguardanti l'organizzazione amministrativa dello Stato, il sistema giudiziario e vari aspetti di legislazione civile. Uno dei principî ispiratori di questa riforma fu la restituzione alla nobiltà della sua posizione dominante, che del resto era stata ben poco compromessa dalla precedente legislazione consalviana; ciò costituì, comunque, uno dei motivi di maggior soddisfazione per il pontefice il quale, nel preambolo dello stesso motuproprio, si compiacque espressamente di vedere al fine « restituita alla nobiltà quella distinzione, di cui gode in tutti gli stati civilizzati ». A dire il vero Leone XII, per meglio e più efficacemente assicurare nei suoi Stati la posizione preminente e di privilegio dei nobili, avrebbe addirittura desiderato che riavessero vita le antiche istituzioni feudali, ed a tale scopo non esitò ad invitare senz'altro i principi romani a chiedere di essere reintegrati in quelle loro giurisdizioni baronali cui essi, come si è visto, avevano quasi tutti rinunciato, a causa degli oneri che la loro conservazione, nel nuovo sistema stabilito da Pio VII, comportava.

(1) « Secta quaedam, vobis certe non ignota, philosophias nomen sibi usurpans inordinatas omnium propemodum errorum phalanges et cineribus excitavit. Haec siquidem blandam pietatis et liberalitatis speciem praeseferens tollerantismum (sic enim ajunt) seu indifferentismum profitetur, atque extollit non modo in rebus civilibus, de quo non este nobis sermo, verum etiam in religionis negotio, docens, amplam unicuique libertatem a Deo factam esse, et quae cuique secta juxta suum privatum judicium, vel opinio arriserit, eam quisque sine salutis periculo amplecti, vel adoptare valeat... Porro indifferentismus iste adeo percrebuisse et grassari dignoscitur, ut non solum sectas omnes, quae extra catholicam Ecclesiam sunt, et revelationem tamquam basim et fundamentum oretenus admittunt, sed illas etiam societates, quae, sprete divina revelatione, purum Deismum imo purum Naturalismum profitentur, illas quoque omnes recte ambulare impudenter contendat. Res absurda certe, idque jure ac merito, indifferentismus Retorii s. Augustino visus est, et tamen quibusdam limitibus continebatur. At quae tollerantia ad Deismum etiam, et naturalismum extenditur, quae antiquis quoque haereticis improbata fuit, probari ne umquam poterit ab homine ratione utente? Attamen (heu tempora!, heu mendax philosophia!) ab huiusmodi pseudo-philosophis probatur, defenditur, commendatur ». Cf. *Bullarii continuatio*, cit., tomus XVI, Romae 1825, p. 47.

E per meglio invogliarli, promise altresì di restituire loro l'antica autorità in materia sia civile sia criminale, come pure la facoltà di armare un corpo di sbirri feudali con le insegne e divise dei rispettivi casati. La proposta fu accettata dai Boncompagni, Cenci, Colonna di Sciarra e Massimo: rifiutarono invece Altieri, Rospigliosi, Barberini, Borghese, Chigi, Colonna di Paliano e Doria, osservando come, ormai, nelle mutate condizioni dei tempi, gli antichi istituti della feudalità non potessero più comunque essere mantenuti in vita, se non in maniera del tutto effimera. E l'intento del Papa rimase così deluso (1).

Ritornando al motuproprio del 5 ottobre 1824, è, innanzi tutto, da osservare come esso apportasse una sostanziale modifica alla struttura amministrativa dello Stato, riducendo le delegazioni, in cui esso era suddiviso, da diciassette a tredici, oltre naturalmente alla capitale con i suoi immediati dintorni, che formavano la Comarca (art. 1). Tale riduzione fu ottenuta riunendo insieme quelle di Bologna e Ferrara, Macerata e Camerino, Spoleto e Rieti, Fermo e Ascoli. Come in precedenza, ogni delegato, che doveva necessariamente essere un prelato, era assistito, nel disbrigo degli affari della sua circoscrizione, da due assessori e da una congregazione governativa, costituita dal gonfaloniere e dagli anziani del consiglio comunitativo. Le funzioni di tale congregazione, che avevano un carattere prevalentemente consultivo, e la frequenza delle sue riunioni, rimanevano sostanzialmente quelle stabilite da Pio VII con il suo motuproprio del 6 luglio 1814 (art. 7-11). Radicali modificazioni furono invece apportate alla composizione del consiglio delle comunità, ognuno dei quali sarebbe stato costituito, in avvenire, di due classi distinte di individui, in numero eguale: la prima formata di patrizi, o nobili, ed, in loro mancanza, di appartenenti alle famiglie distinte del luogo: la seconda, invece, di comuni cittadini (art. 155 e sgg). Il gonfaloniere doveva, comunque, essere scelto tra gli appartenenti alla prima classe (art. 165). Non solo, ma fu stabilita anche l'ereditarietà della carica di consigliere (art. 158), ereditarietà ch'era stata invece espressamente esclusa dal motuproprio del 1816 (2). Si mirava così a creare in ogni comunità una casta chiusa, cui fosse affidata, in maniera definitiva, l'amministrazione locale e sulla cui fedeltà il governo potesse più sicuramente contare, ma si precludeva anche, in questo

(1) Cf. G. LA FARINA, *Storia d'Italia dal 1815 al 1850*, Torino 1860, vol. I, p. 356.

(2) L'art. 157 del motu proprio del 6 luglio 1816 così infatti disponeva: « La qualità di consigliere non potrà essere ereditaria, né appartenere ad alcun ceto stabilmente ».

modo, la possibilità di un regolare avvicendamento nelle cariche pubbliche, con grave pregiudizio per la formazione di una classe dirigente competente ed attiva.

Le attribuzioni dei consigli delle comunità rimanevano per lo più immutate, salvo qualche modifica di dettaglio diretta a garantire un più rigoroso controllo su di esse da parte della congregazione del Buon Governo, o a conferire un maggior peso, nel loro ambito, all'elemento ecclesiastico (1).

Per quanto riguarda la legislazione civile, un'innovazione di qualche portata fu introdotta in materia di fedecommissi, nel senso che la loro istituzione fu sottratta ad ogni limitazione concernente il valore dei beni da sottoporsi a vincolo (2).

Una riforma ben più importante, e che segnò sotto un certo aspetto un regresso rispetto al sistema precedente, si ebbe invece in materia giudiziaria, con l'abolizione dei tribunali collegiali di prima istanza e la sostituzione ad essi di un giudice unico, con il titolo di pretore (art. 25). Venne parimenti stabilito, che i tribunali d'appello avrebbero, per l'avvenire, giudicato collegialmente soltanto le cause di valore superiore agli 825 scudi, mentre quelle di valore inferiore a tale cifra, peraltro abbastanza elevata, sarebbero state definite singolarmente dai giudici di

(1) Mentre infatti l'art. 167 del motuproprio del 1816 disponeva che « spetterà allo stesso consiglio il diritto di stabilire i dazj per le spese comunitative, e di approvare qualunque spesa straordinaria, ed imprevista, rendendone però preventivamente intesa la congregazione del Buon Governo per mezzo dei rispettivi delegati », l'art. 169, del motuproprio del 1824 stabiliva, invece, che ogni deliberazione in materia, approvata dal consiglio, « non avrà però effetto... se prima non venga approvata dalla congregazione del Buon Governo », dove la diversa formulazione della norma lascia facilmente trapelare il desiderio del legislatore di rendere più rigoroso il controllo dell'amministrazione centrale su quelle locali. L'art. 168, del motuproprio del 1816 stabiliva inoltre: « Prima de' 15 di agosto di ciascun anno si presenterà al consiglio la tabella detta di prevenzione per regolare le spese, e l'introito dell'anno seguente. Questa tabella sarà compilata anticipatamente dal gonfaloniere sentito il parere degli anziani, che avranno soltanto voto consultivo, il quale sarà però registrato e letto nel pubblico consiglio. L'approvazione, o la modificazione della medesima dipenderà dalla risoluzione del consiglio presa colla maggioranza assoluta dei voti ». Il secondo periodo fu così modificato dal motuproprio del 1824: « Questa tabella sarà compilata anticipatamente dalla magistratura in unione dei deputati ecclesiastici ». Al qual proposito è da ricordare che, in base all'art. 158 del motuproprio del 6 luglio 1816, facevano necessariamente parte dei consigli delle comunità i rappresentanti del clero.

(2) Art. 144: « I fidecommissi, e primogeniture potranno in avvenire istituirsi sopra gl'immobili di qualunque valore o già esistenti, o da acquistarsi come sopra ». L'art. 139 del motuproprio del 1816 disponeva invece che « il fidecommissio non avrà effetto se il valore degli immobili, su i quali sarà istituito, e che dovrà essere libero, ed immune da ogni debito, peso, e detrazione non giungerà alla somma di scudi quindicimila ».

tali tribunali (art. 38). I quali poi, con un'altra innovazione che non poteva che andare a detrimento di una retta ed adeguata amministrazione della giustizia, furono ridotti da quattro a due soltanto per tutto lo Stato: quello cioè di Bologna per le delegazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì, ed il tribunale della S. Rota in Roma per il rimanente dello Stato (art. 37).

Venne inoltre stabilito, con una norma che palesamente mirava ad allargare la loro sfera d'azione, che le curie ecclesiastiche, su consenso delle parti, fossero competenti a giudicare, nelle rispettive diocesi, anche sulle cause civili fra meri laici, per qualunque valore (art. 26).

A coronamento poi dell'opera di riforma giudiziaria intrapresa, fu richiamato in vigore l'antico principio in base al quale le cause civili, anche nei tribunali secolari, dovevano essere trattate in lingua latina: ciò ad evitare che, trattandosi le cause ecclesiastiche in latino e quelle secolari in italiano, potesse accadere che in una medesima adunanza si venissero a parlare « due diverse favelle » (1). E si può ben facilmente immaginare a quanti e quali inconvenienti dovesse portare questo male inteso ossequio al principio dell'uniformità dei giudizi. Naturalmente, in materia criminale venne invece conservato l'uso della lingua italiana (art. 102).

Un elemento positivo della riforma dell'organizzazione giudiziaria operata da Leone XII, fu dato invece dall'abolizione del tribunale dell'Annona e di quello dell'Agricoltura, rimanendo deferite ai giudici ordinari le cause precedentemente attribuite alla loro competenza (art. 63-64). Si attuava così una prima, necessaria semplificazione nell'intricata selva delle numerose giurisdizionali speciali, che erano state conservate in vita anche dal codice di procedura civile del 1817.

* * *

Particolari cure dedicò Leone XII all'istruzione, che affidò peraltro quasi totalmente ai Gesuiti, ch'egli considerava di gran lunga i più idonei a presiedere alla formazione spirituale dei giovani, in ispecie per quanto concerne l'istruzione superiore. Un chiaro segno di questa sua

(1) Il ristabilimento dell'uso della lingua latina nei giudizi civili era così giustificato nel preambolo del motuproprio: « Quindi con quella uniformità, che dee essere lo scopo principale di una savia legislazione, le stesse prescrizioni di procedura, le stesse tasse, ed uno stesso idioma più nobile, e più adattato al corso degli atti giudiziari, regoleranno tutti i giudizi, tanto nella cause laiche, quanto nelle ecclesiastiche, tolto l'uso introdottosi, che nello stato Pontificio le cause ecclesiastiche si agitasero in un linguaggio, e le cause laiche in un altro, onde frequentemente in un medesimo tribunale, ed in una medesima adunanza, si parlassero due diverse favelle ».

fiducia lo si ebbe con la concessione in perpetuo alla Compagnia, effettuata con breve del 17 maggio 1824, del Collegio romano, con i musei e la biblioteca ad esso annessi, e con l'obbligo per i Gesuiti di tenervi, secondo l'antico costume, pubbliche scuole, alle quali avrebbero dovuto, per la circostanza, aggiungersi le cattedre di eloquenza sacra e di fisica e chimica. Al tempo stesso Leone XII assicurava loro una rendita annua di 12.000 scudi, da prelevarsi dal pubblico erario, destinati a provvedere al vitto ed al vestiario degli alunni, nonché a tutte le altre necessità del Collegio.

Qualche tempo dopo, con la costituzione *Quod divina sapientia* del 28 agosto dello stesso anno, il pontefice provvedeva a dettare un sistema organico ed uniforme d'istruzione pubblica nei suoi Stati, improntato ad un rigoroso accentramento (1).

A presiedere all'istruzione pubblica, sia a Roma sia nel resto dello Stato, veniva creata un'apposita congregazione, composta dal cardinale segretario di Stato, dal cardinal camerlengo, dal cardinale vicario, dal prefetto dell'Indice, dal prefetto del Buon Governo ed infine da altri cardinali, liberamente scelti dal pontefice (art. 1-2). Al controllo ed alla vigilanza di questa congregazione degli Studi, come fu chiamata, erano sottoposti « tutte le Università, le pubbliche e private scuole di Roma, e dello Stato, e qualsivoglia corporazione, o individuo impiegato nella

(1) È necessario tuttavia avvertire che l'ordinamento della pubblica istruzione nello Stato Pontificio stabilito con la *Quod divina sapientia* va attribuito, non meno che a Leone XII, a Pio VII ed al Consalvi, che di questo vitale problema costantemente si preoccuparono negli anni che seguirono la Restaurazione. Nell'estate del 1816 Pio VII nominò una commissione di cinque cardinali, incaricata di studiare la riforma dell'organizzazione scolastica, con particolare riguardo per quella universitaria. Questa commissione, secondo le istruzioni impartite dallo stesso pontefice, avrebbe dovuto, nel procedere ai suoi lavori, « non distruggere i Regolamenti antichi; ma trarre dai medesimi ciò che occorre per le nostre mire, e perfezionare, quanto per Noi si può, un sistema al pubblico e privato bene sommarmente utile e necessario ». Frutto degli studi di questa commissione, che si svolsero sempre sotto l'assidua sorveglianza del Consalvi, fu un *Metodo di pubblica istruzione per lo Stato Pontificio*, sottoposto a Pio VII nel gennaio 1819. L'innovazione di gran lunga più importante contenuta in questo progetto consisteva nella creazione di un unico organo direttivo, la congregazione degli Studi, dalla quale tutto dipendeva direttamente o indirettamente in materia di istruzione pubblica. Persino l'espulsione dall'università di uno studente era subordinata al suo benessere. Era pertanto destinata a scomparire ogni traccia di autonomia universitaria. Il *Metodo*, che anche dopo la sua presentazione a Pio VII continuò ad essere emendato e perfezionato, costituì poi la base di tutto l'ordinamento degli studi stabilito da Leone XII con la costituzione *Quod divina sapientia*.

Un ampio ed accurato studio, condotto sulle fonti archivistiche, della riforma della pubblica istruzione nello Stato Pontificio durante l'epoca della Restaurazione si trova in A. GEMELLI - S. VISMARA, *La riforma degli studi universitari negli Stati Pontifici (1816-1824)*, Milano 1933.

istruzione della gioventù» (art. 4). Le università erano suddivise in primarie e secondarie: appartenevano alla prima categoria quelle di Roma e Bologna, e ad esse erano assegnate non meno di trentotto cattedre; appartenevano alla seconda quelle di Ferrara, Macerata, Camerino, Fermo e Perugia, alle quali erano invece destinate non meno di diciassette cattedre ciascuna (art. 9-11). A capo dell'università di Roma era posto il cardinal camerlengo, a presiedere quella di Bologna era invece destinato il cardinale arcivescovo della città; ad essi era conferito il titolo di arcicancellieri, ai presidi delle altre università, invece, quello di cancellieri. Arcicancellieri e cancellieri avevano giurisdizione criminale per tutti i delitti commessi all'interno delle rispettive università, purché si trattasse di reati per i quali la pena prevista non fosse superiore ad un anno di prigione (art. 17). In ogni università era inoltre stabilito un rettore, nominato dal pontefice, su proposta della congregazione degli Studi ed al quale era affidata la «vigilanza immediata riguardo alla osservazione della disciplina da osservarsi dai professori, dagli studenti, dagl'inservienti, ed alla condotta morale, e religiosa dei medesimi» (art. 24). Comunque, i professori universitari non avrebbero potuto essere rimossi dalle loro funzioni se non per cause particolarmente gravi, da riconoscersi dalla congregazione degli Studi (art. 47). La loro nomina doveva aver luogo per concorso, il cui giudizio era affidato all'arcicancelliere o cancelliere dell'università, al rettore ed ai membri della facoltà. Al principio concorsuale era fatta eccezione solo per le cattedre di sacra scrittura, teologia, teologia morale ed etica dell'università di Roma, in quanto esse erano riservate ad appartenenti al clero regolare, la cui scelta, entro una terna presentata dal superiore dell'ordine cui spettava il diritto a coprire la cattedra in questione, veniva fatta da una speciale commissione presieduta dall'arcicancelliere (art. 53 e segg.).

L'insegnamento impartito nelle università non era, naturalmente, libero, ma doveva conformarsi strettamente alle superiori disposizioni impartite in materia dalla congregazione degli Studi. L'art. 76 stabiliva infatti a questo proposito: «Dovranno perciò [scil. i professori] nelle loro lezioni adattarsi a quelle prescrizioni, che la S. Congregazione crederà di emanare sopra certi argomenti, che possono interessare la religione, il costume, e l'ordine pubblico».

In ogni università doveva esservi un tempio destinato alla celebrazione delle funzioni religiose, alle quali gli studenti erano obbligati ad assistere in tutti i giorni festivi (art. 176); essi erano altresì tenuti a fare gli esercizi spirituali ogni anno, alla fine della quaresima (art. 186).

Al termine di ogni trimestre, inoltre, il direttore dell'oratorio doveva consegnare al rettore una nota esatta e dettagliata degli studenti, che si erano dimostrati assidui nel frequentare i sacramenti, nonché, viceversa, una nota di quelli « i quali per la poca frequenza, o per la poca modestia hanno mancato al loro dovere » (art. 188). Non solo, ma, nell'attestato di frequenza, il direttore dell'oratorio doveva pure espressamente indicare « il preciso numero delle congregazioni alle quali lo scolaro avrà assistito, ed a quest'effetto si terrà un registro esatto di tutti quelli che interverranno » (art. 189). Questo in quanto la diligenza dimostrata dagli studenti nell'attendere ai servizi religiosi doveva servire « di requisito necessario, non solo per la conferma della matricola, ma ancora per concorrere agli onori, gradi, e premî. Di più la mancanza d'intervenire a' così detti atti di religione, daranno motivo d'una giusta correzione, ed i pertinaci, quando non vi sia speranza di emenda, verranno anch'espulsi dalle università » (art. 190). I professori erano comunque invitati a dare il buon esempio nella frequenza ai sacramenti (art. 191).

Riguardo poi all'insegnamento inferiore, la costituzione di Leone XII si limitava a prescrivere che nessuna scuola potesse essere aperta senza il preventivo consenso della congregazione degli Studi (art. 136), ed i vescovi, per mezzo di secolari da loro demandati allo scopo, erano tenuti a sovrintendere alle scuole della loro diocesi, vigilando su quanto concernesse la dottrina ed i costumi (art. 137).

Nell'insieme, la costituzione *Quod divina sapientia* rappresentò più un tentativo di dare una certa sistemazione organica all'ordinamento di studî vigente, che non una sua riforma radicale ed innovatrice. L'aspetto nuovo di maggior rilievo che tale ordinamento veniva ad assumere era dato, senza dubbio, dall'istituzione della congregazione degli Studi, cioè di un unico organo direttivo in materia di istruzione pubblica, con la conseguente scomparsa di quelle forme più o meno accentuate di autonomia che, in passato, sopra tutto nelle università primarie, avevano avuto un posto considerevole. La composizione stessa della congregazione, tuttavia, non era tale, così com'era stabilita, da assicurarne il miglior funzionamento, incentrata com'era sulle personalità più eminenti della gerarchia ecclesiastica: circostanza questa che, se da un lato stava a dimostrare l'importanza che nel nuovo ordinamento era attribuita a tale organo, dall'altro non poteva evidentemente non comprometterne l'azione, sia in quanto comportava l'esclusione di elementi dotati di competenza specifica nel campo educativo, sia a causa della limitata e spesso distratta partecipazione ai

lavori dei suoi membri, già così fortemente impegnati nell'esercizio delle loro altissime funzioni.

Una constatazione che sorge poi immediata anche da un rapido esame della *Quod divina sapientia* è che essa regolava quasi esclusivamente l'insegnamento universitario, dedicando solo poche e succinte norme a quello di grado inferiore. Quest'ultimo si articolava allora essenzialmente in scuole parrocchiali gratuite, nelle quali era impartito, in maniera per lo più quanto mai rudimentale, l'insegnamento elementare, ed in scuole «regionarie» a pagamento, destinate ad avviare gli alunni agli studî umanistici ed aventi talora programmi abbastanza complessi (1). Sia nelle une sia nelle altre vigeva in pratica un regime di anarchia, data anche l'assoluta mancanza di un programma unico d'insegnamento, che variava da una scuola all'altra a seconda delle capacità individuali del maestro e degli scopi particolari prefissisi dal fondatore (2). A dare una maggiore uniformità all'insegnamento elementare privato provvide tuttavia un apposito regolamento, emanato in data 26 settembre 1825 e nel quale erano stabiliti i seguenti principî fondamentali: che nessuno avrebbe potuto aprire una scuola privata, anche gratuita, senza licenza concessa dal cardinale vicario a Roma, dal vescovo della diocesi altrove; che, per ottenere tale licenza, l'aspirante avrebbe dovuto dar prova della sua idoneità all'insegnamento mediante un esame dinanzi ad una commissione di tre persone a ciò deputate dal cardinale vicario o dal vescovo della diocesi; che, in linea di massima, le scuole private sarebbero state preferibilmente affidate a sacerdoti oppure ad altre persone non coniugate. Quanto alle materie d'insegnamento, esse erano così stabilite: dottrina cristiana; leggere e scrivere; elementi di lingua italiana; primi rudimenti di grammatica latina; aritmetica; calligrafia; principî di geografia e di storia sacra e profana. Nelle campagne e nei piccoli centri, comunque, l'istruzione dell'infanzia, alla quale provvedevano quasi esclusivamente le scuole parrocchiali, continuò ad essere limitata per lo più, al mero apprendimento della dottrina cristiana (3).

(1) Cf. D. BERTONI-JOVINE, *Storia della scuola popolare in Italia*, Torino 1954, p. 75.

(2) Cf. E. FORMIGGINI-SANTAMARIA, *L'istruzione popolare nello Stato Pontificio (1824-1870)*, Modena 1909, p. 22.

(3) Cf. D. BERTONI-JOVINE, *Storia ecc.*, cit., p. 76. In un certo senso connessa con l'istruzione pubblica è la materia concernente la censura sulla stampa, che fu regolata dall'editto del 18 agosto 1825: si tratta del solito complesso di disposizioni, tipiche dei governi dell'epoca, dirette a stabilire dettagliatamente tutta la trafila di controlli, cui doveva essere sottoposta ogni opera di stampa per ottenere l'*imprimatur*.

* * *

Un altro problema, che attrasse in modo particolare e costante l'attenzione di Leone XII fu quello della pubblica beneficenza a favore delle categorie bisognose, e ciò con particolare riguardo alla città di Roma, che vantava una triste, plurisecolare tradizione di pauperismo e di disoccupazione.

La Restaurazione aveva naturalmente avuto per immediata conseguenza l'annullamento delle riforme introdotte in questo campo dall'amministrazione napoleonica (1) ed il ritorno all'antico sistema, che trovava nel diritto canonico la sua regolamentazione e che si fondava sull'autonomia amministrativa dei singoli enti di beneficenza, cui faceva immediato riscontro la perpetua ingerenza ecclesiastica nella vita delle varie opere pie (2). Si trattava di un sistema quanto mai insufficiente, a causa sopra tutto della sua estrema irrazionalità, conseguente al gran numero di istituti di beneficenza operanti ciascuno per conto proprio, senza nessun coordinamento e con notevole spreco, quindi, sia di mezzi sia di energie (3).

In base al citato editto la censura sulla stampa era affidata ad un apposito consiglio di revisione, istituito in Roma e suddiviso in cinque classi, corrispondenti ai cinque collegi, ossia facoltà, dell'università. Ogni classe era composta da quattro persone, scelte fra i membri di collegi universitari corrispondenti. Qualsiasi opera di stampa, oltre alla revisione a cura della classe alla quale apparteneva per gli argomenti in essa trattati, era sottoposta al vaglio della classe teologica, che doveva accertare che fossero salvi gli interessi della religione e della morale. I revisori erano tenuti a dare il loro voto per iscritto, indicando le ragioni per le quali essi ritenevano meritevole, oppure indegna della pubblicazione l'opera presa in esame, citando altresì i passi che avrebbero eventualmente dovuto essere corretti o soppressi. In caso di voto favorevole da parte dei revisori, il maestro del S. Palazzo apponeva l'*imprimatur*, sottoponendo quindi l'opera al pontefice stesso al quale spettava l'approvazione definitiva. Contro il giudizio del maestro del S. Palazzo era ammesso appello alla congregazione degli Studi. Alla procedura normale fin qui descritta erano però sottratte le opere dei professori appartenenti all'università: la censura di tali opere era infatti affidata alla stessa congregazione degli Studi. Quanto ai libri ed alle altre opere di stampa importate dall'estero, la loro revisione era compiuta da un'apposita deputazione d'ispettori alle dogane: in caso che questa ritenesse di non poter autorizzare l'importazione, doveva esserne informato il maestro del S. Palazzo, cui spettava la decisione definitiva, salva sempre la superiore approvazione del pontefice.

(1) Basterà, a questo proposito, ricordare che un decreto imperiale del 4 giugno 1810 aveva stabilito la laicizzazione delle amministrazioni di tutti gli istituti pubblici di beneficenza, i quali ultimi erano stati nel contempo raggruppati in quattro categorie: ospedali; case di ricovero, orfanotrofi e ospizi; conservatori femminili e case di riabilitazione; istituti per gli esposti e gli illegittimi.

(2) Sulla pubblica beneficenza nello Stato Pontificio in questo periodo cf. S. D'AMelio, *La beneficenza nel diritto italiano*, Roma 1928, p. 49 e sgg.

(3) Sui singoli istituti di beneficenza esistenti nello Stato Pontificio e sulle loro attribuzioni ed attività cf. C. L. MORICHINI, *Degli istituti di carità per la sussistenza e l'educazione dei poveri e dei prigionieri in Roma*, Roma 1870.

Leone XII, che fin dai primissimi tempi del suo pontificato si era preoccupato di accrescere i sussidî e le altre forme di beneficenza già esistenti, si rese ben presto conto dei vizî congeniti che paralizzavano l'attività assistenziale pubblica e ne intraprese la radicale riforma, creando, con suo chirografo del 27 febbraio 1826, una speciale *Commissione dei sussidi*, che avrebbe dovuto unificare i varî servizi di beneficenza pubblica, in modo da dar loro maggiore organicità ed efficienza (1). Tale commissione era incaricata di « formare lo stato di tutte le somme che si pagano, o che si può combinarsi, che si distribuiscano dal nostro erario camerale, dalla dataria, dalla segreteria de' Brevi, o da qualsivoglia altra cassa, o da particolari corporazioni per sussidi, limosine, o soccorsi di qualunque genere agli stabilimenti di carità, e di beneficenza, ed ai poveri in particolare, e di presentar quindi un progetto di regolamento diretto ad ottenere che tutti gli accennati sussidi colino in una sola cassa, la quale dovrà rimanere presso l'amministratore del pubblico erario, e dovrà chiamarsi cassa generale dei sussidi. In essa potranno colare anche tutte l'elemosine, che si raccoglieranno colla massima diligenza nella città ». Formato quindi lo stato attivo di tutte le somme da erogarsi in sussidî di ogni specie, la commissione aveva l'incarico di regolare la distribuzione di questi ultimi alle pubbliche istituzioni di beneficenza, graduandoli a seconda delle loro contingenti necessità. Alla commissione era pure affidata la redazione di un regolamento per la distribuzione diretta e personale di sussidî « in denaro, o in vitto propriamente detto, o in somministrazioni di mezzi per lavorare a fine di togliere affatto da Roma gli accattoni, e per la distribuzione dei sussidi domiciliari alle famiglie, o persone bisognose, che meritano particolari riguardi ». Infine, erano conferiti alla commissione in parola ampi poteri di tutela e di controllo sulle pubbliche istituzioni di beneficenza, con particolare riguardo, naturalmente, alla loro gestione finanziaria.

Sono evidenti i numerosi e rilevanti aspetti positivi di questa riforma del sistema della pubblica beneficenza, riforma imperniata proprio su quei principî di organicità ed uniformità dell'azione assistenziale

(1) Nel preambolo dell'accennato chirografo il Pontefice non mancava di mettere in rilievo alcune delle principali cause della deficienza del vigente sistema di distribuzione dei sussidî ai bisognosi: « Con vivo rammarico del nostro cuore paterno abbiamo conosciuto, che i sussidî che si somministrano in gran copia dalle molte mani a ciò destinate, o perché, troppo moltiplicate sono le mani distributrici, o per altre ragioni che abbiamo dovuto conoscere, e che inutili del tutto ne sarebbe l'esposizione, non hanno ottenuto il fine di soccorrere bastantemente i veri poveri, e togliere dalla nostra capitale la mendicità ».

pubblica ch'erano stati, invece, fino allora completamente trascurati e la cui concreta applicazione era più che mai necessaria all'efficacia di quest'azione stessa. E non è mancato chi ha voluto vedere nella legislazione di Leone XII in questa materia addirittura una vera e propria anticipazione di quel generale concentramento degli istituti pubblici di beneficenza, che fu attuato dalla legge crispina del 1890, e quindi un'anticipazione di quelle moderne finalità di coordinamento e riduzione ad unità d'intenti di tutte le erogazioni di beneficenza, sia pubblica sia privata, e di controllo sul modo con il quale le amministrazioni dei singoli enti prestano la loro attività assistenziale (1). Senza andare oltre, è innegabile che la riforma di Leone XII costituì, sul piano legislativo, un indubbio progresso ed anche una novità, rispetto al modo in cui erano organizzati i servizi di beneficenza negli altri Stati italiani. All'atto pratico, però, essa non raggiunse che assai parzialmente gli scopi che si prefiggeva, in quanto quel coordinamento e quell'uniformità dell'azione assistenziale, che ne aveva costituito la ragion d'essere rimasero, in buona parte, sulla carta e comunque non raggiunse certamente lo scopo, probabilmente troppo ambizioso per le condizioni in cui versava allora buona parte della popolazione romana, di « togliere affatto da Roma gli accattoni ».

* * *

Non sarebbe possibile chiudere questo rapido panorama degli indirizzi fondamentali della politica legislativa pontificia durante la Restaurazione, senza accennare, sia pur brevemente, ad uno dei suoi aspetti più caratteristici, che, in modo particolare, può servire a chiarire quale fosse l'atmosfera angusta in cui essa si esplicava: senza accennare, cioè, alla politica seguita nei confronti degli Ebrei.

La condizione di questi ultimi nella Roma dei Papi era sempre stata assai infelice specialmente dopo la chiusura del ghetto, ordinata nel 1555 da Paolo IV con la sua bolla *Cum nimis absurdum*. Infelicità di condizione, che derivava non solo dallo stato d'inferiorità giuridica in cui essi erano tenuti e dalle continue vessazioni di carattere economico che li angariavano, situazione questa ch'era comune a molti altri Stati europei, ma anche da tutto un complesso di ingiustificate e spesso feroci umiliazioni ch'erano loro costantemente inflitte, dalle autorità costituite non meno che dal popolino, e che, nel periodo del carnevale, raggiungevano un triste culmine e, per così dire, la loro consacrazione

(1) S. D'AMELIO, *La beneficenza ecc.*, cit., p. 52.

ufficiale (1). Era il primo giorno di carnevale, infatti, che una delegazione di notabili israeliti, guidata dal rabbino, era tenuta a presentarsi in Campidoglio per rinnovare ai magistrati cittadini l'espressione della loro umile ed incondizionata devozione: l'omaggio aveva luogo nella sala del trono, sul primo gradino del quale il rabbino doveva inginocchiarsi, per pronunciare la formula d'obbligo, alla quale il senatore rispondeva di solito con parole, e talora anche con atti, ingiuriosi e sprezzanti. Cerimonia che si protrasse, con qualche lieve modificazione, per varî secoli e che ebbe luogo per l'ultima volta il 6 febbraio 1847, regnante Pio IX (2).

Il periodo della dominazione francese aveva significato naturalmente per gli Ebrei un'era di libertà e di completa uguaglianza giuridica, dei cui benefici tuttavia essi ebbero appena il tempo di godere: perché, restaurato il governo ecclesiastico, ricominciarono in gran parte le antiche vessazioni, pur sotto il mite regime di Pio VII, e vennero loro nuovamente tolti i diritti civili. Invano gli Ebrei romani tentarono di ottenere dal pontefice, mediante l'offerta invero assai considerevole di 100.000 scudi, la conservazione di tali diritti, al cui godimento erano stati chiamati a partecipare, alla pari di ogni altro cittadino, sotto l'impero napoleonico: Pio VII rifiutò, limitandosi a dar loro generiche assicurazioni sulla clemenza e sulla tolleranza, nei loro riguardi, da parte dei romani pontefici (3). Il modo in cui si manifestarono questa clemenza e questa tolleranza fu che gli Ebrei furono di nuovo assoggettati alla sola, arbitraria giurisdizione del cardinale vicario e costretti a ritornare negli angusti limiti del ghetto (4); che, ancora una volta, essi furono del tutto privati del godimento dei diritti civili e della possibilità di coprire cariche pubbliche di qualsiasi genere (5); che furono cacciati dall'università e posti nella più rigorosa impossibilità di abbracciare la carriera degli studî (6). Come se non bastasse tutto ciò, venne infine loro proibito di tenere negozi fuori dal ghetto, con quale grave pregiudizio per la loro attività commerciale è facile immaginare (7).

(1) Cf. D. SILVAGNI, *La corte ecc.*, cit., vol. II, p. 63.

(2) E. RODOCANACHI, *Le Saint-Siège et les Juifs*, Paris 1891, p. 207.

(3) Cf. P. RIEGER, *Geschichte des Juden in Rom*, vol. II, Berlin 1895, p. 365.

(4) Cf. G. BLUSTEIN, *Storia degli Ebrei in Roma*, Roma 1921, p. 215.

(5) Cf. A. MILANO, *Ricerche sulle condizioni degli Ebrei a Roma durante la clausura del Ghetto*, Città di Castello 1931, p. 32.

(6) P. RIEGER, *Geschichte ecc.*, cit., p. 360.

(7) G. BLUSTEIN, *Storia ecc.*, cit., p. 215 e sgg. Il console italico a Roma, Tambroni, così scriveva in data 16 giugno 1814: «Gli Ebrei, che avevano fondachi e

La situazione della comunità israelitica peggiorò sensibilmente, com'era, del resto, da attendersi, sotto il pontificato di Leone XII. I confini del ghetto vennero sì ampliati, cosa questa divenuta ormai assolutamente necessaria in conseguenza dell'incremento della popolazione ebraica verificatosi negli ultimi tempi, ma non per questo divennero in esso migliori le condizioni di vita degli abitanti, condizioni di cui doveva dare, qualche tempo più tardi, una così vivida descrizione un osservatore imparziale come Massimo d'Azeglio: «... ammasso informe di case e tuguri mal tenuti, peggio riparati e mezzo cadenti... nei quali si stipa una popolazione di tremilanovecento persone, dove invece ne potrebbero capire una metà malvolentieri. Le strade strette, immonde, la mancanza d'aria, il sudiciume che è conseguenza inevitabile dell'agglomerazione sforzata di troppa popolazione quasi tutta miserabile, rende quel soggiorno triste, puzzolente e malsano. Famiglie di que' disgraziati vivono, e più d'una per locale, ammucciate senza distinzione di sessi, d'età, di condizione, di salute, a ogni piano, nelle soffitte e perfino nelle buche sotterranee, che in più felici abitazioni servono di cantine» (1). E lo stesso ampliamento del ghetto, del resto, diede a Leone XII il pretesto per rendere ancora più rigoroso il principio della segregazione di tutti gli Ebrei entro i suoi limiti, principio che fino ad allora aveva subito, malgrado tutto, qualche eccezione (2).

Fu ripristinata la predica obbligatoria, usanza, questa, vecchia di secoli, ma che Pio VII non aveva creduto opportuno di ristabilire dopo la Restaurazione e che rappresentava naturalmente per gli Israeliti romani una delle più odiose vessazioni, diretta com'era a forzare la loro stessa coscienza religiosa. Tale predica aveva luogo ogni sabato,

magazzini fuori del Ghetto, hanno avuto ordine di rientrarvi immediatamente. Essi, mancandovi i locali in Ghetto, si sono obbligati di tener chiuse le botteghe, ed hanno ricorso al Pro-Segretario di Stato, ed hanno ottenuto sei mesi di tempo». Ed il 7 luglio così tornava sull'argomento «I mercanti Ebrei hanno dovuto alla fine sloggiare dalle loro botteghe del Corso, malgrado il rescritto che accordava loro il termine di tre mesi per provvedersi altrove». Cf. C. CANTÙ, *Corrispondenza ecc.*, cit., pp. 462-463.

(1) M. D'AZEGLIO, *Sull'emancipazione civile degli Israeliti*, Firenze 1848, p. 24.

(2) Una notificazione del 18 novembre 1825 così infatti dispose: «Gli Ebrei dimoranti in Roma dopo avere ottenuto una decente ampliamento all'antico Ghetto, con che è stato loro tolto ogni ragionevole pretesto di angustia ed insalubrità, hanno avuto l'ultima e formale intimazione di separarsi totalmente dai Cristiani e di racchiudersi nel Ghetto con tutti gli oggetti di loro proprietà dentro il perentorio termine di un mese, che spira il giorno di Lunedì prossimo 21 Novembre corrente, e ciò sotto pena di confisca degli oggetti stessi, e di altre anche corporali a seconda della gravità dei casi. S'inculca perciò a tutti gl'Ispettori e Agenti di polizia d'indagare e denunziare quanti ritenessero merci e robe fuori del Ghetto».

all'uscita dalla sinagoga, ed alla porta della chiesa in cui essa aveva luogo non mancava mai un registro, nel quale venivano segnati i nomi degli assenti, ch'erano, in seguito, puniti con ammende e talora anche con la prigione. E, per aggiungere alla beffa il danno, le spese che tali prediche comportavano erano poste a carico della comunità ebraica (1). Sotto Leone XII la predica fu trasferita dalla chiesa di San Benedetto in Arenula, dove per secoli si era tenuta, a quella di Sant'Angelo in Pescheria e gli Ebrei non potevano sottrarvisi che... turandosi le orecchie con l'ovatta (2).

Furono inoltre ripristinate le antiche disposizioni concernenti il divieto per gli Ebrei di tenere al loro servizio domestici cristiani, con le conseguenti periodiche irruzioni dei birri nel ghetto, allo scopo di accertarsi che tale divieto fosse rigorosamente osservato. Infine, il colpo di grazia fu dato dall'obbligo, loro imposto con edito del 20 novembre 1826, di vendere, entro il termine perentorio del 1 gennaio 1828, tutti gli immobili di loro proprietà; i beni che, per quella data non fossero ancora stati alienati, sarebbero stati senz'altro confiscati a beneficio della Camera Apostolica. Era così lo stesso diritto di proprietà che veniva nuovamente negato agli Israeliti (3).

Le conseguenze di questa politica pontificia non tardarono a manifestarsi: fu appunto sotto Leone XII che riprese l'esodo degli Ebrei da Roma verso luoghi più propizî, in particolar modo verso la Toscana e la Lombardia, verso Venezia e Trieste. Le autorità ecclesiastiche, consapevoli dei notevoli danni economici che avrebbe arrecato allo Stato un'emigrazione in massa della popolazione israelitica, tentarono di correre ai ripari e di arginare il flusso migratorio con altri provvedimenti non meno vessatorî, come, ad esempio, l'imposizione di una speciale tassa sul valore dei capitali di qualsiasi specie che si volessero esportare dallo Stato Pontificio (4). Misure, queste, che solo parzialmente potevano avere efficacia: ed il movimento migratorio degli Ebrei cessò solo quando, con Pio IX, vennero ad essi assicurate più umane condizioni di vita e di lavoro.

(1) Cf. E. RODOCANACHI, *Le Saint Siège* ecc., cit., p. 279. Sullo stesso argomento cf., inoltre C. ZACCAGNINI, *Il Ghetto di Roma*, Albano Laziale 1929, p. 44, e A. MILANO, *Ghetto: la predica coattiva*, in *Rassegna mensile di Israel*, vol. 18, 1952.

(2) E. RODOCANACHI, *Le Saint-Siège* ecc., cit., p. 279.

(3) Cf. su ciò J. LEFLON, *La crise révolutionnaire*, cit., p. 385.

(4) Sull'esodo degli Ebrei da Roma in questo periodo cf. L. C. FARINI, *Lo Stato romano*, cit., vol. I, p. 18 e A. MILANO, *Ricerche* ecc., cit., p. 35.

* * *

« Rome, depuis le rétablissement du 1814, est devenue Babilone plus que jamais. S'il y a une chose inconcevable au monde, c'est celle que présente aux yeux d'un honnête homme cette ancienne Capitale du Monde. C'est là où vraiment tout le monde commande, et personne n'obéit, où chacun fait des lois et des édits que l'on condamne instantanément au mépris; où la guerre est perpetuelle et où personne ne succombe; où tout le monde a des mains pour prendre, et personne pour donner; où il est défendu de rien vendre et où l'on achète tout; où l'on condamne aujourd'hui ce que l'on trouve bon le lendemain; où l'on prêche l'évangile et l'on suit l'Alcoran; où enfin tout est contradiction, et où cependant la machine marche toujours sans jamais s'arrêter » (1).

Queste amare parola sulla Roma della Restaurazione, dovute ad un testimone della cui assoluta imparzialità si può anche dubitare, senza che peraltro si abbia alcun serio motivo per negarla nel caso presente, furono scritte nel 1822, quando cioè si era ormai compiuta l'opera riformatrice del Consalvi. Sulla validità di quest'opera esse inducono pertanto a seriamente riflettere: chè il giudizio su di una determinata politica legislativa non può fondarsi soltanto sui suoi aspetti meramente giuridici, ma anche, e forse non meno, sul clima generale, politico ed etico, economico e sociale, entro cui tale politica si svolge e che essa stessa contribuisce, a mano a mano, a formare. Se guardata anche da questo punto di vista, l'opera di governo del Consalvi appare sotto una luce assai meno favorevole di quanto accada di solito. La sua stessa mentalità gli vietava d'inoltrarsi decisamente sulla via di sostanziali riforme (2); il suo carattere, duttile ma privo di nerbo, malgrado le frequenti accuse di autoritarismo, che contro di lui erano mosse dagli « zelanti », non gli consentì di superare tutta quella fitta rete di resistenze e di opposizioni, da cui si trovò ben presto circondata la sua azione di governo, e di rendere efficaci e fruttuose anche per l'avvenire quelle riforme caute e moderate di cui si era fatto promotore. La situazione nuova introdotta da queste ultime non andò,

(1) Si tratta della già citata relazione di un ignoto emissario austriaco datata 27 settembre 1822. Cf. A. STERN, *Lo Stato Pontificio* ecc., cit., p. 899.

(2) Sui limiti sostanziali dell'azione riformatrice del Consalvi non è privo d'interesse il giudizio di A. GEMELLI - S. VISMARA, *La riforma* ecc., cit., p. 205: « Lo spirito dominatore della Restaurazione era reazionario per istinto, e quindi non meraviglia se, ad onta di tutte le buone intenzioni del Consalvi, anche le riforme negli Stati Pontifici abbiano finito col mantenere le vecchie posizioni ».

così, oltre una riorganizzazione meramente amministrativa, e, quindi, estrinseca, dello Stato, nel senso di una maggior uniformità e di un più vigoroso ed organico accentramento; mentre sostanzialmente immutata, e quindi inadeguata, ne rimase non solo la struttura politica, il che è ben comprensibile, ma anche quella giuridica, sia nel campo civile sia nel campo penale, né era di per sé sola sufficiente a rimediare a questa inadeguatezza la conservazione della legislazione commerciale di tipo francese.

E, ciò nonostante, le riforme consalviane avrebbero potuto avere, malgrado le loro congenite limitazioni, un'eccezionale portata storica, solo che esse avessero costituito un punto di partenza per tutta un'ulteriore, organica e più ampia opera di rinnovamento politico e giuridico dello Stato Pontificio, che in esse avrebbero potuto trovare un valido presupposto ed una solida base. Ma, anziché un punto di partenza, esse rappresentarono, e furono considerate dalla classe dirigente pontificia, un punto di arrivo già fin troppo ardito, e sotto il pontificato di Leone XII, come si è visto, si ebbe non solo un arresto della azione riformatrice, ma addirittura un processo involutivo rispetto ai risultati da questa in precedenza conseguiti. Sulla natura e sui limiti di tale processo involutivo è necessario tuttavia precisare: ché non si è trattato, come con esagerazione polemica è stato talora affermato, di un'opera di vero e proprio disfacimento di quanto era stato fatto dal Consalvi, quasi che si fosse allora demolito, pietra da pietra, ciò che era stato in precedenza edificato. Certo, l'azione legislativa di Leone XII rappresentò, sotto diversi aspetti, e si è visto quali, un ritorno all'antico e l'abbandono di certe posizioni che erano state raggiunte nel primo periodo della Restaurazione; ma l'intelaiatura giuridico-amministrativa che Pio VII ed il Consalvi avevano dato allo Stato Pontificio non subì, tutto sommato, radicali modificazioni. Quello che veramente mutò fu il clima di governo, l'atmosfera della vita politica e sociale, divenuti ancor più stagnanti ed angusti, privi, sopra tutto, di quella fondamentale, quasi serena moderazione, che aveva caratterizzato l'era consalviana. Ed era questo, del resto, un fenomeno comune anche agli altri Stati italiani, se si eccettui la Toscana: dopo gli eventi turbolenti del '20 e '21, era calata un po' dappertutto, a Napoli come in Piemonte, nel Lombardo-Veneto come a Modena e persino nella pacifica Parma di Maria Luisa e del Neipperg, la grave cappa della reazione, dell'immobilismo dei governi, preoccupati solo di dar la caccia a carbonari e liberali in genere.

Nel complesso, mi sembra che si possa concludere che, nella po-

litica legislativa della Restaurazione pontificia, abbiano in definitiva prevalso, malgrado alcune apparenze contrarie, gli elementi statici su quelli dinamici, la paura del nuovo sulla constatata inadeguatezza dell'antico. Di un'assimilazione degli istituti giuridici ed amministrativi francesi, (ed è questo il problema fondamentale che si pone per tutti gli Stati italiani in questo periodo), non si può parlare che in misura alquanto parziale, con riferimento cioè al sistema ipotecario e alla legislazione commerciale; entro limiti più modesti, anche con riferimento alla legislazione processuale civile. La stessa riforma amministrativa dello Stato, attuata con il motuproprio del 6 luglio 1816, si riallaccia più in apparenza che nella sostanza ad istituti e metodi introdotti dall'amministrazione napoleonica; e vedere, com'è stato talora fatto, nei delegati nient'altro che dei prefetti con nome diverso, significa perdere del tutto di vista la realtà. Che la tendenza generale all'uniformità di governo ed all'accentramento, propria del motuproprio di Pio VII, si ispirasse all'esperienza del periodo napoleonico non si potrebbe certo negare: ma da qui ad affermare un vero e proprio processo di assimilazione di quest'esperienza giuridico-amministrativa, il salto è grande ed ingiustificato. In quanto non si dovrebbe dimenticare, sotto pena di falsare completamente le prospettive, che l'indirizzo fondamentale della Restaurazione nello Stato Pontificio non fu di accettazione, ma di consapevole rinnegamento dell'eredità napoleonica.

ALBERTO AQUARONE

ATTI DELLA SOCIETÀ

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

(20 aprile 1955)

L'assemblea generale dei soci, che era stata rimandata per la malattia del presidente E. Re, fu indetta per le ore 17, in prima convocazione e per le ore 17,30, in seconda convocazione, del giorno 20 aprile 1955, col seguente ordine del giorno: 1) Relazione del presidente; 2) Relazione dei revisori del bilancio; 3) Risultati definitivi delle elezioni a soci; 4) Adunanze scientifiche; 5) Varie.

Andata deserta la prima convocazione, in seconda convocazione risultarono presenti, nella sala Achille Stazio della Biblioteca Vallicelliana, i soci: Giulio Battelli, Ottorino Bertolini, G. B. Borino, Augusto Campana, Angelo De Santis, Vincenzo Fenicchia, Alberto Maria Ghisalberti, Vittorio Emanuele Giuntella, Martino Giusti, Giovanni Incisa della Rocchetta, Enrico Iosi, Tommaso Leccisotti, Pier Silverio Leicht, Giuseppe Marchetti Longhi, Emilia Morelli, Giovanni Muzzioli, Pio Paschini, Emilio Re, Camillo Scaccia Scarafoni, Angelo Silvagni, Alberto Paolo Torri, Emerenziana Vaccaro Sofia.

Presiede il presidente Emilio Re. Segretario Giovanni Incisa.

E. Re legge la relazione seguente:

« Miei cari consoci ed amici.

Mio primo dovere è quello di ringraziare voi tutti (anche i soci che non sono potuti intervenire e non sono presenti) per avermi voluto chiamare, coi vostri voti, a questo ufficio di presidente. Forse, a far questo voi siete stati portati dall'uso, che, ove venga, per qualunque motivo, a mancare il presidente, il vice presidente è indicato, ordinariamente, a prenderne il posto; forse anche avete pensato che, per ragioni d'età, e anche di anzianità nella categoria dei soci, io potessi rappresentare e continuare, a preferenza di altri, ciò che costituisce la tradizione più vera di una società antica e non priva di benemerienze, com'è la Società romana di Storia patria. Di fatto, io mi son trovato, personalmente, a vivere fra due generazioni: quella del Tommasini, del Monaci, del Balzani e, poi, del Calisse, del Fedele, del Federici, che ho tutti, più o meno, conosciuto e coi quali ed a fianco dei quali ho avuto l'onore di lavorare; e quella dei meno anziani, che, a

mano a mano, sono venuti a sostituirli nelle fila, e dei giovani e giovanissimi, che formeranno, domani, la nuova generazione, e vorrei dire, la nuova leva della nostra Società. In questi limiti e per questi motivi (riservandomi il diritto d'intervenire e interloquire fra le varie generazioni, con la libertà che può conferirmi, insieme, la mia data di nascita ed il mio stesso temperamento) ho dovuto riconoscere che, effettivamente, potevo avere anch'io qualche titolo, e, soprattutto, qualche dovere ed è per questo che non ho creduto esimermi a una designazione, anche se per me troppo onorifica, ed è per questo che sono oggi qua, a ringraziarvi, anzi tutto, e a dirigere questa assemblea.

E poiché ho parlato di uomini e generazioni e della « famiglia », ch'esse formano, tutt'insieme, nella nostra Società, permettetemi, a questo punto, prima di passare alle cose, ch'io mandi un saluto a quelli che, dei nostri amici e colleghi, ci hanno abbandonato in quest'ultimo anno, ma che vivono e vivranno sempre egualmente nel nostro cuore e nella nostra memoria: Alberto Galieti, Achille Bertini Calosso, Giuseppe Zucchetti, César Vidal, Francesco Tomassetti, il card. Alfredo Ildefonso Schuster. Essi verranno tutti ricordati come meritano, nei volumi dell'*Archivio*. Per mio conto, prendo impegno di farlo per Francesco Tomassetti, che m'era amico unanime. Del card. Schuster non mancherà certo qualcuno della famiglia benedettina, da cui proveniva, che saprà commemorarlo come merita. Per parte mia, non potrò mai dimenticare i due colloqui ch'ebbi con lui a Milano, nella sede dell'arcivescovado, in tempo recentissimo e quanto mai periglioso: 1943-1945.

E passiamo, ora, all'*Archivio*, che rappresenta la maggiore attività della nostra Società. Accusiamo, noi per primi, il ritardo, ma aggiungiamo subito, che stiamo sul punto di ricuperare il perduto e di rientrare in orario.

Il volume LXXVI, dell'annata 1953, è già tutto in bozze davanti a voi e potrà essere distribuito prima della fine della primavera. Di esso sono entrati felicemente a far parte, all'ultimo momento, due articoli di estensione diversa, ma di notevole valore ambedue: uno del prof. Almagià su *La carta del territorio di Avignone* nella Galleria delle carte geografiche in Vaticano; l'altro, della sig.na De Ruggiero, su *Inghilterra e Stato Pontificio nel primo triennio del pontificato di Pio IX*.

Del volume LXXII (annata 1954) faranno parte e formeranno « corpus » a sé alcune delle comunicazioni più interessanti lette, l'anno scorso, in questa sede, sulle condizioni economiche dello Stato Pontificio nel sec. XVIII, come quelle di Dal Pane (già in bozze), di Mira, Demarco e Franchini, oltre ad altre comunicazioni di argomento e tempo completamente diversi, come quelle di Bock, di Bertolini, di Scaccia Scarafoni e di Ghisalberty e del compianto Vidal.

Poiché siamo già in possesso del testo di quasi tutti gli articoli e di uno abbiamo anche le bozze, contiamo di pubblicare il volume avanti la fine dell'anno.

Al volume LXXVIII (annata 1955) daranno, forse, contenuto già più

che sufficiente le comunicazioni, che, quest'anno, si annunziano numerose e importanti, e che si terranno, come di consueto, nel mese di maggio e nella prima settimana di giugno. Leggiamo, qui appresso, l'elenco di quelle già annunciate e promesse: 1) PICOTTI, *I sinodi romani nello scisma laurenziano*; 2) BERTOLINI, *Alcune osservazioni sull'« Ottonianus » del 12 febbraio 962*; 3) BORINO, *L'investitura laica, dal decreto di Nicolò II al decreto di Gregorio VII*; 4) BOCK, *Innocenzo III e Roma*.

Passiamo alle *Inscriptiones christianae Urbis Romae*. Nella loro relazione, i due egregi editori ci danno notizia d'una felicissima scoperta da essi fatta di recente, nei depositi della Biblioteca Vaticana: la scoperta di tre libretti di mano del de Rossi, con numerose trascrizioni di epigrafi interiere e frammentarie di Domitilla, fatte giusto un secolo fa, negli anni 1852-1854; prezioso materiale, che si aggiunge a quello simile dell'Armellini. Ciò ha prodotto un ulteriore ritardo, ma anche un notevole miglioramento, nella pubblicazione del III volume, di cui sono stati già tirati dodici fogli, con n. 21 tavole illustrative.

Qui dovrei parlare delle tre altre Società di Storia patria, associate o indipendenti, che esistono nel Lazio, e che affiancano e completano l'opera nostra per Roma. Ma le loro interessanti relazioni mi sono pervenute solo stamane, e, piuttosto che riferirle qui mutilate, preferisco (e credo che preferiate anche voi) rinviarle, affinché siano pubblicate, nella loro integrità, sul nostro *Archivio*. Del resto, due di esse, la Società Tiburtina e la Sezione per il Lazio meridionale, affidano la migliore testimonianza della loro attività ai due ottimi volumi pubblicati nel 1953.

Quanto all'Istituto di Storia d'Arte del Lazio meridionale, esso comunica, per mezzo del suo presidente, il marchese G. Marchetti Longhi, che è prossima l'inaugurazione della propria sede e della Mostra permanente del Lazio meridionale nel palazzo Bonifaciano in Anagni, e chiede a questa Società di non rimanere assente dalla cerimonia. Ciò questa presidenza promette di fare, compatibilmente con gli altri impegni già presi.

Per quanto riguarda la parte finanziaria, lascio la parola agli egregi revisori dei conti, ed alla relazione ch'essi hanno presentato per l'anno finanziario 1953-1954.

Mi limito solo a far rilevare che, se il provento dei contributi è, nel suo insieme, momentaneamente in declino, in compenso, quello, invece, della vendita delle pubblicazioni è in ascesa notevolissima: il che sta a dimostrare come le nostre pubblicazioni siano apprezzate. Inutile dire che tutto ciò non deve servire di sterile compiacimento, ma deve rappresentare uno stimolo a fare onore all'eredità, che abbiamo raccolto dai nostri maggiori ed a mantenere il livello che l'*Archivio* e la *Miscellanea* avevano raggiunto.

Prima di chiudere questa relazione, voglio aggiungere una parola a proposito di un avvenimento, che una società come la nostra, con le tradizioni di cui dispone, non può ignorare. A Roma, nel settembre prossimo, sarà tenuto, come tutti sanno, un Congresso internazionale per le Scienze storiche.

Avendo avuto occasione d'incontrarmi, la scorsa settimana, subito dopo Pasqua, col presidente del Congresso, sen. Ferrabino, ho creduto mio dovere mettere a disposizione la Società, uomini e mezzi, ivi compresa la nostra sede. E son sicuro d'aver interpretato, a questo modo, il pensiero unanime di tutti i soci. Se è così, da questa assemblea potrebbe, oggi stesso, partire una conferma più impegnativa, e, quindi, più solenne, di quanto io mi permisi anticipare a titolo personale. Devo aggiungere, che il sen. Ferrabino mostrò di gradire molto l'offerta, anche per quanto riguarda la sede, riservandosi di studiarne le possibilità. A questo proposito, ho pensato, in un secondo momento, che sarebbe, forse, opportuno associare, per l'occasione, gli altri due istituti, Istituto storico italiano per il Medioevo ed Istituto di Studi romani, coi quali abbiamo il privilegio di dividere lo stesso insigne edificio, che, solo a questo modo, potrebbe essere pari ad un compito tanto solenne. Si otterrebbe, così, insieme, il risultato di dare ai tre istituti una funzione importante e di dare al Congresso storico una sede quanto mai idonea in un edificio storico, nella zona per eccellenza storica della città. Su questo punto, e, in genere, sulla eventuale partecipazione della nostra Società al Congresso prossimo (mancano solo cinque mesi) sarei felice di sentire l'avviso dell'assemblea ».

La relazione del presidente è approvata.

Il presidente chiede che qualcuno intervenga sulla questione della sede del X Congresso internazionale di Scienze storiche, perché egli ritiene che l'E.U.R. possa risultare incomoda per gran parte dei congressisti. A lui piacerebbe, invece, come sede, il centrale palazzo dei Filippini, se, oltre che sulla sede della Società romana di Storia patria, si potesse contare sui locali dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e su quelli dell'Istituto di Studi romani.

Ghisalberti si rallegra per il ritorno del presidente. Quanto al Congresso storico internazionale, la presidenza di esso dovrà tener conto della esistenza in Roma della nostra Società, ma questo decimo congresso supererà, per numero d'intervenuti, il nono congresso, tenuto a Parigi nel 1950. Sembra che i congressisti abbiano ad ammontare a duemila; il Vaticano sarà rappresentato ufficialmente; ci saranno rappresentanti dei paesi posti oltre la « cortina di ferro »; occorreranno, perciò, una trentina di grandi sale. La città universitaria è stata scartata, perché dovranno farvisi dei lavori in estate. La sede sarà, senz'altro, l'E.U.R. Per agevolare gli incontri degli studiosi delle singole specialità, si potrebbe predisporre opportunamente il palazzo dei Filippini. Bertolini fa osservare che l'Istituto di Studi romani non ha più la propria sede nel palazzo dei Filippini, e che l'uso della « Sala Borromini » dipende dal Comune di Roma. Il presidente deplora la lontananza dell'E.U.R. quale sede del Congresso, ma sembra che nulla ci sia da fare contro tale designazione e, senza dubbio, lo spazio per le adunanze non farà difetto laggiù. Ma, per poter usufruire utilmente dei ritagli di tempo, i congressisti sarebbero stati certo più contenti di una sede al centro

di Roma. Incisa ricorda che in una seduta del consiglio direttivo, si era parlato di organizzare, da parte della Società, qualche manifestazione speciale, in occasione del Congresso. Bertolini teme per le finanze sociali, al pensiero d'un ricevimento con relativo rinfresco. Leicht accenna che, nei due giorni precedenti il congresso, quaranta, cinquanta, anche cento persone potrebbero riunirsi, nel palazzo dei Filippini. Egli ricorda che si era parlato, in una seduta del consiglio direttivo, presente la dott. E. Vaccaro Sofia, d'una mostra storica. La dott. E. Vaccaro Sofia osserva che, per predisporre qualsiasi mostra, occorre tempo. Di più, ci sarebbe la difficoltà dei cartellini esplicativi da redigersi in più lingue. Il consiglio direttivo non ha ancora deciso nulla in proposito, ma, caso mai, occorrerebbe prendere una decisione al più presto. Il presidente chiede a Ghisalberti di parlare al sen. Ferrabino richiamandosi al colloquio Ferrabino Re. Gli pare che il sen. Ferrabino avesse intenzione di venire a vedere la sede della Società. Ghisalberti faccia anche presente l'opportunità che la presidenza del Congresso tragga qualche partito dal palazzo dei Filippini. Anche Scaccia Scarafoni potrebbe interessarsene. Ghisalberti propone che la Società pensi ad una mostra delle proprie pubblicazioni: esclude però, che si possano sperare contributi a tal fine dalla presidenza del Congresso. Il presidente insiste perché Ghisalberti e Scaccia Scarafoni ricordino al sen. Ferrabino la conversazione che egli ha avuto con lui. Bertolini pensa che il presidente potrebbe anche riprendere personalmente i contatti col sen. Ferrabino. Il presidente chiede all'assemblea di autorizzarlo a procedere per questa via. L'assemblea autorizza. Marchetti Longhi chiede una risposta della presidenza della Società alla comunicazione datale da lui della prossima inaugurazione della sede della Sezione della Società e dell'Istituto di Storia e d'Arte per il Lazio meridionale nel palazzo di Bonifacio VIII di Anagni. Quale parte vorrà prendervi la Società? Riferisce sulle pratiche svolte per i restauri e parla delle relazioni fra i due enti, che hanno sede nel palazzo. Il presidente fa presente, che all'ordine del giorno ci sono altri tre numeri che attendono d'essere svolti. Leicht chiede, che Marchetti Longhi possa terminare la propria esposizione. Il presidente risponde a Marchetti Longhi che egli stesso, nella relazione, ha detto che la Società non mancherà d'essere presente ad Anagni, per l'inaugurazione del palazzo restaurato. Il presidente invita il socio A. Silvagni a presentare la Relazione dei revisori del bilancio 1953-1954.

Il socio A. Silvagni legge:

«La presidenza della Società romana di Storia patria ha sottoposto alla nostra revisione il bilancio di previsione ed il consuntivo riguardanti l'esercizio 1° luglio 1953-30 giugno 1954. Il bilancio consuntivo di questo esercizio presenta una entrata di L. 425.856, mentre l'uscita ammonta a L. 821.004; il fondo di cassa, che alla fine del decorso esercizio 1952-1953 aveva raggiunto la cospicua cifra di L. 2.139.753, discende, perciò, al 30 giugno 1954, a L. 1.744.605, e l'avanzo di amministrazione, aggiunti i residui attivi e detratti quelli passivi, risulta, alla stessa data, di

L. 1.624.755. In particolare, va rilevato che, se l'uscita effettiva è stata inferiore alla previsione, anche l'entrata, purtroppo, è rimasta al di sotto del previsto. Mentre, infatti, i proventi per la vendita delle pubblicazioni della Società sono stati decisamente superiori alla previsione, raggiungendo la cifra di L. 282.521, sono, invece, quasi totalmente venuti a mancare, nel presente esercizio, i contributi ordinari e straordinari; unico pervenuto alla Società il contributo di L. 100.000 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riguardo all'uscita, si può osservare che le spese sono state, in genere, inferiori agli stanziamenti previsti. Naturalmente, una parte rilevante della uscita è stata assorbita dalle spese di stampa delle pubblicazioni, in particolare del vol. 75 dell'*Archivio*.

La consistenza patrimoniale è rimasta immutata in L. 700.003, non avendo avuto seguito, per scarsa disponibilità di cassa, la deliberazione del Consiglio della Società di devolvere la somma di L. 300.000 all'acquisto di titoli di Stato.

Da quanto esposto, si può concludere che, se pure inferiore l'entrata all'uscita nel presente esercizio, la situazione finanziaria della Società rimane ugualmente solida, sopra tutto per il notevole fondo di cassa, ereditato dal precedente esercizio. Ci sia tuttavia consentito l'augurio che, nei prossimi anni, non vengano a mancare quei contributi dello Stato e di altri enti, che costituiscono, per la nostra Società, una sostanziale fonte di vita.

Esaminata, infine, la documentazione della contabilità e verificati il servizio di cassa e il deposito dei titoli patrimoniali, affidati al Banco di S. Spirito, è risultata la perfetta regolarità dell'amministrazione. Mentre proponiamo all'assemblea dei Soci l'approvazione del bilancio 1953-54, esprimiamo il nostro plauso all'opera della presidenza e dell'amministratore comm. A. P. Torri.

Roma, 22 marzo 1955

I Revisori dei conti
f.to ANGELO SILVAGNI
GIOVANNI MUZZIOLI ».

L'assemblea plaude alla relazione dei revisori dei conti.

I revisori dei conti A. Silvagni, Fr. Bartoloni e G. Muzzioli sono riconfermati in carica all'unanimità.

Il presidente comunica che dallo scrutinio eseguito il 7 febbraio 1955 delle schede della seconda votazione segreta a domicilio, indetta il 10 gennaio 1955 tutti i candidati ai posti di socio effettivo: Federico Chabod, Salvatore Aurigemma, Pietro Pirri, Francesco Cognasso, Vittorio Franchini, Nello Vian, Domenico Demarco, Lamberto Donati e tutti i candidati ai posti di socio corrispondente: Josef Grisar, Friedrich Kempf, François L. Ganshof, Percy E. Schramm, Yves Renouard, Charles Perrat, Wolfgang Hagemann, Jaime Vincens Vives risultano eletti. Egli dà pure notizia delle comunicazioni scientifiche previste per le tornate di maggio 1955. Battelli comunica,

che il prof. Friedrich Bock dovrà partire entro aprile, per non tornare a Roma che in agosto: non potrà, perciò, tenere la comunicazione preannunziata.

Il presidente comunica che l'Amministrazione provinciale ha ripreso la concessione d'un sussidio (diecimila lire) alla Società. Egli constata che, fra gli argomenti storici trattati dai collaboratori dell'Archivio non figurano mai fatti dei secoli dal XVI al XVIII.

Leicht ricorda di aver proposto che, nelle celebrazioni Muratoriane si parlasse della guerra di Comacchio, ma che nessuno ha raccolto l'idea.

Il presidente ricorda l'adesione del venerando p. Pietro Tacchi Venturi. La seduta è tolta alle ore 19.

Relazione sull'attività della Sezione per il Lazio meridionale

Sede e soci. Si prospetta ormai imminente l'apertura, nel palazzo papale di Anagni, delle aule destinate a sede comune dell'Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale e della Sezione per il Lazio Meridionale della Società romana di Storia patria. Il sig. marchese prof. G. Marchetti Longhi, segretario generale del benemerito Istituto, e quanti hanno con lui collaborato, le autorità che hanno favorito i lavori e gli enti che hanno concorso alle spese, possono con legittima soddisfazione veder coronata da lieto successo l'opera arditamente intrapresa dieci anni or sono, e continuata, nonostante gravi difficoltà, fino ad oggi. Il restauro delle pareti affrescate, il pavimento del tutto nuovo nell'aula delle conferenze, gl'infissi applicati alle porte e alle finestre maggiori e minori, l'impianto di luce elettrica, l'arredamento per il sostegno e la custodia dei calchi, delle riproduzioni e dei disegni della Mostra Bonifaciana, sono finalmente un fatto compiuto. Quantunque i tetti destino una continua preoccupazione, per l'esposizione ai venti e l'ampiezza delle superfici, ed i vani adiacenti alle grandi aule aspettino ancora una sistemazione, tuttavia la sede è in condizione di poter decorosamente iniziare la sua attività. Frattanto, sono in corso, tra il presidente della Sezione ed il prof. Angelo De Santis, incaricato di promuovere gl'interessi della Società nella zona della provincia di Latina, le trattative a fine di unire, con comune vantaggio economico e culturale, i soci della Valle del Sacco con quelli della Marittima, e raggiungere così una consistenza più adeguata alla denominazione di Sezione per il Lazio meridionale.

I soci sono ora centosessantotto, di cui diciotto patroni e centocinquanta contribuenti.

Pubblicazioni. Con il ritardo di alcuni mesi rispetto alla data (a. 1953) è uscito il secondo fascicolo del *Bollettino* della Sezione, di cui si riporta qui l'indice: M. A. CAGIANO DE AZEVEDO, *Un santuario laziale con il rito della incubazione?*; C. CECHELLI, *Un inedito sarcofago cristiano rinvenuto a Boville Ernica*; C. SCACCIA SCARAFONI, « *Civitas Frusinonis* » in *doc. inedito del 1081*; C. SCACCIA SCARAFONI, *Ricordi medievali della cattedrale di Terracina*.

drale di Veroli e vicende storiche del suo tesoro sacro; A. BARTOLI, *Lo stemma di Ferentino*; S. SIBILIA, *L'iconografia di Innocenzo III*; F. CARAFFA, *Chiese e monasteri nel territorio dell'antica diocesi di Trevi*; G. MARCHETTI LONGHI, *Ultime vicende e trasformazioni della rocca di Fumone*; G. MARCHETTI LONGHI, *Le carte dell'archivio Longhi in Fumone. Notizie: Recenti rinvenimenti archeologici e lavori per la conservazione dei monumenti ferentinati* (B. CATRACCHIA); *Porta rinvenuta nelle mura di Alatri* (S. BOEZI); *Memorie riguardanti la chiesa di S. Maria Maggiore in Amaseno* (V. FENICCHIA).

È, inoltre, in preparazione e sarà pubblicata prossimamente, la raccolta dei documenti dei secoli X-XIII dell'archivio capitolare di Veroli, a cura del presidente della Sezione, prof. C. Scaccia Scarafoni: pubblicazione che viene felicemente a coincidere con quella dei documenti dell'archivio di S. Erasmo della medesima città, curata dal dott. Sergio Mottironi, nella collezione dei « Regesta chartarum Italiae ».

Contributi. La sezione esprime, infine, la sua riconoscenza alla Giunta centrale per gli Studi storici, per l'assegno, ricevuto nel febbraio scorso, di L. 50.000.

Anagni, 17 aprile 1955

Il presidente della Sezione
f.to CAMILLO SCACCIA SCARAFONI

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

(29 dicembre 1955)

L'assemblea generale dei Soci fu indetta per le ore 16, in prima convocazione, e per le ore 16,30, in seconda convocazione, del giorno 29 dicembre 1955, col seguente ordine del giorno: 1) Relazione del presidente; 2) Relazione dei revisori del bilancio; 3) Adunanze scientifiche; 4) Varie.

Andata deserta la prima convocazione, in seconda convocazione risultarono presenti, nella Sala Achille Stazio della Biblioteca Vallicellana, i soci Ottorino Bertolini, Paolo Brezzi, Augusto Campana, Giorgio Cencetti, Antonio Ferrua, Vittorio Franchini, Carlo Galassi Paluzzi, Alberto Maria Ghisalbetti, Giovanni Incisa della Rocchetta, Michele Maccarrone, Giuseppe Marchetti Longhi, Emilia Morelli, Sergio Mottironi, Giovanni Muzzioli, Adriano Prandi, Emilio Re, Alberto Paolo Torri, Pietro Paolo Trompeo, Emenziana Vaccaro Sofia, Nello Vian.

Presiede il presidente della società Emilio Re, segretario Giovanni Incisa della Rocchetta.

Il presidente della società legge la propria relazione:

« Le cose che devo oggi comunicarvi non sono poche ed alcune sono importanti. Perciò sarò breve. Tanto più che è mia intenzione, non di pronunziare un'allocuzione, di fare un discorso, un soliloquio "ex cathedra", ma, piuttosto, d'iniziare e di dare l'avvio ad una conversazione, limitandomi semplicemente, da parte mia, ad offrire e fissare, con la necessaria chiarezza,

gli spunti ed i punti di una tale conversazione. Ma, innanzi tutto, e prima d'ogni altra cosa, prima d'entrare nella conversazione, permettetemi di ricordare gli amici, che ci sono mancati quest'anno: Giuseppe Cardinali, Achille Bertini Calosso, Antonio Casamassa, Giuseppe Zucchetti, Charles Rufus Morey, Angelo Mercati, Alessandro Contini Bonacossi, Angelo Silvagni, Celestino Amati.

La scomparsa d'Angelo Silvagni ha imposto alla nostra attenzione il problema della continuazione dell'opera delle *Inscriptiones christianae urbis Romae*. Non è mio compito fare qui, questa sera, la storia di quella grande impresa. La farà, da par suo, prossimamente, come poi diremo, il p. Antonio Ferrua, collaboratore del Silvagni stesso. Basterà qui ricordare che l'impresa assunta da G. B. de Rossi nel 1842 e interrotta dalla morte di lui nel 1894, fu ripresa da Giuseppe Gatti e, dopo la scomparsa di lui, nel 1914, continuata con nuovi ed aggiornati criterî, da Angelo Silvagni, sotto i congiunti auspici di questa nostra Società e del Pontificio Istituto d'Archeologia cristiana. I due volumi, che qui vedete, rappresentano il risultato di quaranta anni di lavoro, ed un terzo volume era già in tipografia e stampato per la maggior parte (si conta di poterlo, infatti, licenziare l'anno venturo) quando, improvvisamente, il Silvagni è venuto a mancare, senza aver potuto vedere compiuta l'opera a cui tanto teneva. Ma di tutto questo, con particolari inediti o poco noti, ci parlerà, come il più qualificato lo stesso p. Antonio Ferrua, che ha accettato l'incarico di commemorare il Silvagni, qui, in questa medesima sede, a tre mesi di distanza dalla morte, cioè il 6 del prossimo febbraio.

Intanto, in queste ultime settimane, abbiamo dovuto provvedere a regolarizzare ed assicurare la posizione, starei per dire, ereditaria del materiale di studio, sia del de Rossi, sia dello stesso Silvagni (schede, in quarantasei cartelle, calchi, indici, etc.) rimasto nella biblioteca Corsiniana, presso l'Accademia dei Lincei, ed a curarne il trasferimento ed il deposito (previo regolare verbale, che è qui in atti, ed ha la data del 20 dicembre) presso il Pontificio Istituto d'Archeologia cristiana, a Via Napoleone III, n. 1, dove rimarrà a disposizione del p. Antonio Ferrua, continuatore dell'opera ».

Il presidente ricorda, che, nel 1956, ricorrerà l'ottantesimo anniversario della fondazione della nostra Società. Il 14 dicembre 1876, si riunivano, in casa di Costantino Corvisieri, a piazza Paganica, Carlo Castellani, Ignazio Ciampi, Costantino Corvisieri, Giuseppe Cugnoli, Giovanni Battista de Rossi, Ignazio Giorgi, Ignazio Guidi, Ernesto Monaci, Giulio Navone, Giuseppe Tomassetti, Oreste Tommasini. Pasquale Adinolfi, Ugo Balzani, Rodolfo Lanciani, Carlo Valenziani e Pietro Ercole Visconti si erano fatti rappresentare da alcuni degli intervenuti. Dopo la lettura dell'atto di costituzione della Società, in data 5 dicembre 1876, la riunione deliberava di procedere all'elezione del presidente (che fu C. Corvisieri) del segretario (che fu G. Cugnoli) e del tesoriere (che fu O. Tommasini).

Trenta anni prima, della Società storica romana avevano fatto parte Orazio Antinori, Diomede Pantaleoni ed Aurelio Saffi.

La nostra Società stabilì subito relazioni con associazioni italiane consimili. I capi degli istituti storici stranieri in Roma sono, dal 1884, soci nati della Società romana di Storia patria.

« Fare la storia della nostra Società durante gli ottant'anni, che vanno dal 1876 al 1956, significa anzitutto fare la storia di un periodo della cultura storica italiana e romana. Storia, di cui un capitolo sarà, intanto, anticipato dal p. Antonio Ferrua, il 6 febbraio 1956, riandando le vicende dell'impresa particolare delle *Inscriptiones christianae urbis Romae*. E tutto questo, oltre che agli studî in genere, potrà giovare, in particolare alla Società romana di Storia patria, per cui costituirà un esame di coscienza, dal quale impareremo a conoscere meglio noi stessi.

Detto questo, non vorrei aggiungere altro, e preferirei aprire la discussione e lasciare la parola agli intervenuti, limitandomi semplicemente a chiedere, in apertura, un voto per un punto indispensabile preliminare, in cui ci troveremo tutti d'accordo, e cioè che una data simile non può essere trascurata ». I soci approvano all'unanimità la proposta del presidente di commemorare gli ottanta anni della Società.

Il presidente presenta il lavoro del dott. d. Paolo Stacul, salesiano, sul cardinale Pileo da Prata: lavoro, che sarà pubblicato nella collezione « Miscellanea » della Società. Muzzioli assicura, che la Società ha i fondi necessari per le manifestazioni, delle quali ha parlato il presidente. Egli legge la Relazione dei revisori dei conti 1954-1955:

« Sono stati sottoposti alla nostra revisione, dalla presidenza della Società romana di Storia patria, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, che si riferiscono all'esercizio 1° luglio 1954-30 giugno 1955. L'entrata, in questo esercizio, ammonta a L. 1.816.063, di fronte all'uscita di L. 680.087; il fondo di cassa, al 30 giugno del corrente anno, con l'aggiunta di quello del decorso esercizio 1953-1954, che risultava di L. 1.744.605, ascende a L. 2.880.581, mentre l'avanzo di amministrazione, con l'aggiunta dei residui attivi e il diffalco di quelli passivi (spese per le *Inscriptiones christianae*) scende a L. 2.510.731. La consistenza patrimoniale rimane immutata in L. 700.003.

Nel presente esercizio si è verificata la felice situazione che l'entrata effettiva è stata notevolmente superiore al previsto, mentre l'uscita è stata di gran lunga inferiore a quella prevista. È particolare motivo di soddisfazione il fatto, che l'entrata di questo esercizio risulti quasi quadruplicata, di fronte a quella del bilancio 1953-1954. All'aumento cospicuo dei proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni della Società (*Archivio*, etc.), che hanno quasi raggiunto il milione, corrisponde, d'altro lato, la ripresa notevolissima dei contributi ordinari, la cui entità ha largamente superato le previsioni. È doveroso ricordare particolarmente gli enti che, a seguito dell'alacre interessamento della presidenza della nostra Società, hanno contri-

buito: il Comune di Roma (con L. 199.600 per il 1954 e L. 199.600 per il 1955), la Banca d'Italia (con L. 100.000) il Ministero della Pubblica Istruzione (con L. 99.800), l'Amministrazione Provinciale (con L. 10.000 per il 1954 e L. 10.000 per il 1955).

Per quanto riguarda l'uscita, si può rilevare che essa risulta quasi un terzo della cifra stanziata; questa sproporzione è dovuta principalmente al fatto, che la spesa per le pubblicazioni (le quali, come è ovvio, assorbono una gran parte del bilancio della Società) sono state, quest'anno, limitate a L. 230.000, ad un acconto per la stampa del volume 76 dell'*Archivio*. Le altre spese ordinarie e straordinarie sono state rigorosamente contenute nei limiti dello stretto necessario.

A conclusione di quanto esposto, appare evidente, che la situazione finanziaria della Società va, di anno in anno, sempre più consolidandosi, con un sensibilissimo incremento del fondo di cassa; per cui sarà possibile alla Società svolgere sempre più efficacemente la propria attività ed incrementare, con larghezza di mezzi, lo sviluppo delle sue pubblicazioni. Abbiamo esaminato, a completamento dell'incarico affidatoci, la documentazione della contabilità e verificato il servizio di cassa ed il deposito dei titoli patrimoniali, affidati al Banco di S. Spirito, e ne abbiamo riscontrato la perfetta regolarità.

Proponiamo, quindi, all'Assemblea dei soci l'approvazione del bilancio 1954-1955, con un voto di plauso per l'opera prestata dalla presidenza e dall'amministratore comm. Torri.

Ci sia permesso, infine, di esprimere qui il nostro rimpianto per la scomparsa improvvisa del collega ed amico prof. Angelo Silvagni, il quale avrebbe dovuto, insieme con noi, quale revisore dei conti, presentare oggi all'Assemblea questa relazione.

Alla memoria di lui, vecchio socio e collaboratore della Società, nonché revisore dei conti dal 1947, vada il nostro sincero sentimento di omaggio e di gratitudine.

Roma, 28 dicembre 1955

I Revisori dei conti
f.to FRANCO BARTOLONI
f.to GIOVANNI MUZZIOLI ».

Muzzioli ricorda, che egli stesso ha chiesto di essere esonerato dalle mansioni di revisore dei conti. Il presidente comunica la notizia, che a Monterotondo si è formato un comitato per le onoranze a Vincenzo Federici.

Propone l'invio d'un saluto augurale al socio e consigliere Pier Silverio Leicht, degente in una clinica per una operazione.

Per le adunanze scientifiche del 1956, annunzia la comunicazione di Gerolamo Arnaldi: « Liutprando e l'idea di Roma ». Egli stesso si ripromette di parlare di « Archivi ed archivisti ». Se ci sarà qualcuno, che voglia parlare della storia della nostra Società, farà cosa graditissima.

Propone che il socio Pietro Paolo Trompeo esamini le lettere di Quin-

tino Sella ad Oreste Tommasini, conservate presso la Società, e ne riferisca. Fa viva raccomandazione di mandare lavori da pubblicarsi nell'*Archivio*.

Legge una sommaria relazione del p. Antonio Ferrua sullo stato della pubblicazione delle *Inscriptiones christianae urbis Romae*, lo ringrazia ed esprime l'aspettativa dei soci per l'annunciata commemorazione di Angelo Silvagni.

L'assemblea è sciolta alle ore 17,55.

CRONACA DEL CONSIGLIO

Adunanze scientifiche. Giovedì 12 maggio 1955, Armando Lodolini trattò de « L'Archivio centrale dello Stato » e G. B. Borino parlò de « L'investitura laica dal decreto di Niccolò II al decreto di Gregorio VII ». Dopo questa comunicazione si ebbero interventi di Ottorino Bertolini, di Michele Maccarrone, di G. B. Picotti e di W. Holtzmann.

Mercoledì 18 maggio 1955, Ottorino Bertolini espose « Alcune osservazioni sull'«Ottonianus» del 12 febbraio 962 ». Interloquirono G. B. Picotti, Fr. Kempf ed E. Paratore. Emilio Re trattò di « Carlo Leopardi ufficiale postale ».

Venerdì 27 maggio 1955, Pier Silverio Leicht parlò de « L'ordinamento fondiario del Registro di Tivoli del secolo XI » e G. B. Picotti de « I sinodi romani nello scisma laurenziano ».

Martedì 31 maggio 1955, Antonio Rota trattò de « L'uso delle fonti del Diritto romano in Roma nell'alto Medioevo ed il problema del "Liber Iudicum" »; Augusto Campana illustrò la « Relazione inedita di Androino de La Roche, abbate di Cluny, sulla sua prima legazione nello Stato della Chiesa, 1357-1358 »; Alberto Maria Ghisalberti narrò de « L'attentato al card. G. Antonelli ».

Rappresentante della Società nel Comitato per il « Museo della Resistenza ». In seguito a richiesta giunta alla Società di designare un proprio rappresentante in seno al Comitato per il « Museo della Resistenza », in Via Tasso a Roma, il Consiglio direttivo, nella seduta del 7 febbraio 1955, accedette alla domanda designando all'unanimità il socio e consigliere Alberto Maria Ghisalberti.

Lutti della Società. Oltre ai soci dott. Francesco Tomassetti e card. Alfredo Ildefonso Schuster, già ricordati nel volume precedente dell'*Archivio*, la Società ha perduto, nel 1954, anche i soci d. Alberto Galieti e prof. Pietro Silva.

Numerose sono state le perdite fatte nel 1955: il 22 gennaio il prof. Giuseppe Cardinali, il 6 marzo il prof. Achille Bertini Calosso ed il p. Antonio Casamassa; il 7 marzo il prof. Giuseppe Zucchetti; il 28 agosto il prof. Charles Rufus Morey; il 3 ottobre Mons. Angelo Mercati; nell'ottobre il conte

Alessandro Contini Bonacossi; il 6 novembre il prof. Angelo Silvagni; il 25 dicembre Mons. Celestino Amati. Alla memoria di tutti gli scomparsi vada il reverente nostro saluto.

Congressi di storia del Risorgimento. *Il socio prof. A. M. Ghisalberti ci favorisce la seguente relazione che siamo molto lieti di pubblicare.* L'Istituto per la storia del Risorgimento italiano continua ad organizzare annualmente i propri congressi, ai quali intervengono sempre più numerosi i cultori italiani e stranieri di quel particolare settore della storiografia. Il XXXII si è svolto a Firenze in collaborazione con la Società toscana di storia del Risorgimento, dal 9 al 12 settembre 1953, su due temi fondamentali: *La circolazione delle idee* (relatore prof. Franco Venturi), *L'emigrazione politica italiana del Risorgimento* (relatore prof. Alessandro Galante Garrone). L'ampia discussione su quei due argomenti è stata integrata dalla presentazione di quarantanove comunicazioni (dieci delle quali di studiosi stranieri). Riguardavano espressamente Roma le comunicazioni di Alberto Caracciolo, *Interessi internazionali nell'impresa di Garibaldi per la deviazione del Tevere (1875-1876)*, di Maria Cessi Drudi, *Intorno alla conferenza di Gaeta del 1849*, di Friedrich Engel-Janosi, *Aspects politiques du conclave de Léon XIII*, di Tommaso Pedio, *L'attività del movimento garibaldino nel biennio 1861-62 attraverso le circolari dell'Associazione dei Comitati di provvedimento per Roma e Venezia*. Una eccellente mostra di « Firenze capitale d'Italia » ha costituito un elemento di grande interesse per i congressisti. Pubblicati prima nella *Rassegna storica del Risorgimento* del 1954, successivamente gli atti di quella riunione sono raccolti in volume: *Atti del XXXII Congresso di storia del Risorgimento italiano* (Firenze 9-12 settembre 1953), Roma, Vittoriano, 1954, pp. 535.

Al tema *Il problema religioso nel Risorgimento* (relatore prof. Luigi Salvatorelli) fu dedicato il XXXIII Congresso, inaugurato a Messina, dal ministro della Pubblica istruzione, on. prof. Gaetano Martino, il 1° settembre 1954 e protrattosi sino al 4 dello stesso mese. Trentotto furono questa volta le comunicazioni, nove delle quali di stranieri: dedicate a Roma quelle di Ferdinand Boyer, *Pie IX à Gaète et l'amiral Baudin*, Vittorio Emanuele Giuntella, *Profilo di uno « zelante »: mons. Bonaventura Gazzola*, Aloïs Simon, *Palmerston et les Etats pontificaux en 1849*. Una riuscita mostra di « Messina nel Risorgimento » e la commemorazione del cinquantenario della morte di Antonio Labriola, tenuta dal prof. Luigi Dal Pane (*Antonio Labriola e la storiografia del Risorgimento*), hanno completato la parte scientifica del Congresso, i cui Atti, dopo la pubblicazione, nel corso del 1956, nella *Rassegna storica del Risorgimento*, saranno, come gli altri, compresi in un volume della « Biblioteca scientifica » dell'Istituto.

Tre relazioni sono state discusse al XXXIV Congresso (Venezia, 20-23 ottobre 1955): *Il Veneto nel Risorgimento* (on. prof. Roberto Cessi), *L'economia degli Stati italiani prima dell'unità* (prof. Domenico Demarco), *L'economia italiana nel primo decennio dell'unità* (prof. Gino Luzzatto). Due

mostre documentarie, organizzate all'Archivio di Stato, sugli albori del Risorgimento a Venezia e sul martirio di Pier Fortunato Calvi, e una nobile celebrazione di Adam Mickiewicz nel centenario della morte, pronunciata dal prof. Giovanni Mayer, hanno destato grande interesse nei congressisti, le cui riunioni si sono svolte, oltre che a Venezia, a Chioggia e a Vicenza, dove il Congresso si è concluso. Ai partecipanti hanno offerto materia di commento quarantatre comunicazioni (nove di studiosi stranieri). Di argomento più strettamente legato a Roma sono state le seguenti: Jean Leflon, *Le rôle de l'Espagne au conclave de Venise*, Armando Lodolini, *Le finanze pontificie e i « monti »*, Pietro Melograni, *La liquidazione dell'asse ecclesiastico a Roma*, Enzo Piscitelli, *Le società economico-agrarie al tempo di Pio VI*.

Anche gli Atti di questo Congresso appariranno nella *Rassegna storica del Risorgimento* e successivamente nella « Biblioteca scientifica ».

PUBBLICAZIONI PERVENUTE IN DONO

1955

- FEDERICI D., *S. Francesco si preparò alle Stimmate nel Sacro Speco*. Estr. da *Atti e Memorie della Società Tiburtina di Storia e d'Arte*, vol. 26, 1953 e 27, 1954. Tivoli, 1954.
- PICOTTI G. B., *Ancora sul Borgia*. Estr. da *Rivista di Storia della Chiesa in Italia*, a. VIII, n. 3, 1954. Roma, 1954.
- MEDRI A., *Faenza romana*. Bologna, 1943.
- Das deutsche Buch*. Neuerscheinungen der deutschen Verlage, a. 1953, 1954.
- BISCHOFF B. - LIEFTINK G. J. - BATELLI G., *Nomenclature des écritures livresques du IX^e au XVI^e siècle*. Paris, 1954.
- Deutsche Bibliographie. Das deutsche Buch*, 1955. Frankfurt, 1955.
- SCHMIDINGER H., *Patriarch und Landesherr. Die weltliche Herrschaft der Patriarchen von Aquileja bis zum Ende der Staufer*. « Publikationen des österreichischen Kulturinstituts in Rom » I. Graz-Köln, 1954.
- GULLOTTA GIUSEPPE, *Gli antichi cataloghi e i codici della Abbazia di Nonantola*. « Studi e Testi », 182. Città del Vaticano, 1955.
- Doctor Seraphicus. Bollettino d'informazioni del Centro di Studi Bonaventuriani*. A. I, II. Bagnoregio, 1954-1955.
- Studi Veleiati. Atti e memorie del 1^o Convegno di studi storici ed archeologici*. Maggio 1954. Piacenza, 1955.
- SIBILIA S., *Raffaello Ambrosi - De Magistris e la storiografia di Anagni*. Roma, 1955.
- ZERBI P., *Papato Impero e « Repubblica cristiana » dal 1187 al 1198*. « Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ». N. Ser., vol. 55. Milano, 1955.
- Altamura. Bollettino dell'Archivio-Biblioteca-Museo Civico*. A. 1955. Bari, 1955.
- Le celebrazioni Salentine*. I ciclo (Ottobre 1952). Bari, s. d.
- METTERNICH W., *Die Bibliotheca Hertziana und der Palazzo Zuccari zu Rom*. Sonderdruck aus *Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen*. Köln und Opladen, s. d.

Direttore responsabile: PROF. RAFFAELLO MORGHEN

Autorizzazione Tribunale di Roma, decreto n. 2669 dell'8-4-1952

INDICE GENERALE
DELLE MATERIE CONTENUTE NELL'ANNATA LXXVIII
(Terza serie, vol. IX)

	Pag.
OTTORINO BERTOLINI, I rapporti di Zaccaria con Costantino V e con Artavasdo nel racconto del biografo del papa e nella probabile realtà storica	1
RAOUL MANSELLI, Alberico, cardinale vescovo d'Ostia e la sua attività di legato pontificio	23
FRIEDRICH BOCK, Le trattative per la Senatoria di Roma e Carlo d'Angiò	69
ANNA MOSCATI, Le vicende romane di Pietro del Morrone	107
ALBERTO AQUARONE, La restaurazione nello Stato Pontificio ed i suoi indirizzi legislativi	119

Atti della Società:

Assemblea generale dei soci (20 aprile 1955), p. 189. — Assemblea generale dei soci (29 dicembre 1955), p. 196. — Cronaca del Consiglio: Adunanze scientifiche, p. 200. — Rappresentante della Società nel Comitato per il « Museo della Resistenza », p. 200. — Lutti della Società, p. 200. — Congressi di Storia del Risorgimento, p. 201. — Pubblicazioni pervenute in dono, p. 203.